TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1084_I

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

DVO
RACC

I

084

12 16

Dono Sig. G. B. Tallini

Leopoldus Zuccolo Utin.s delin. ex vivo

UDINE

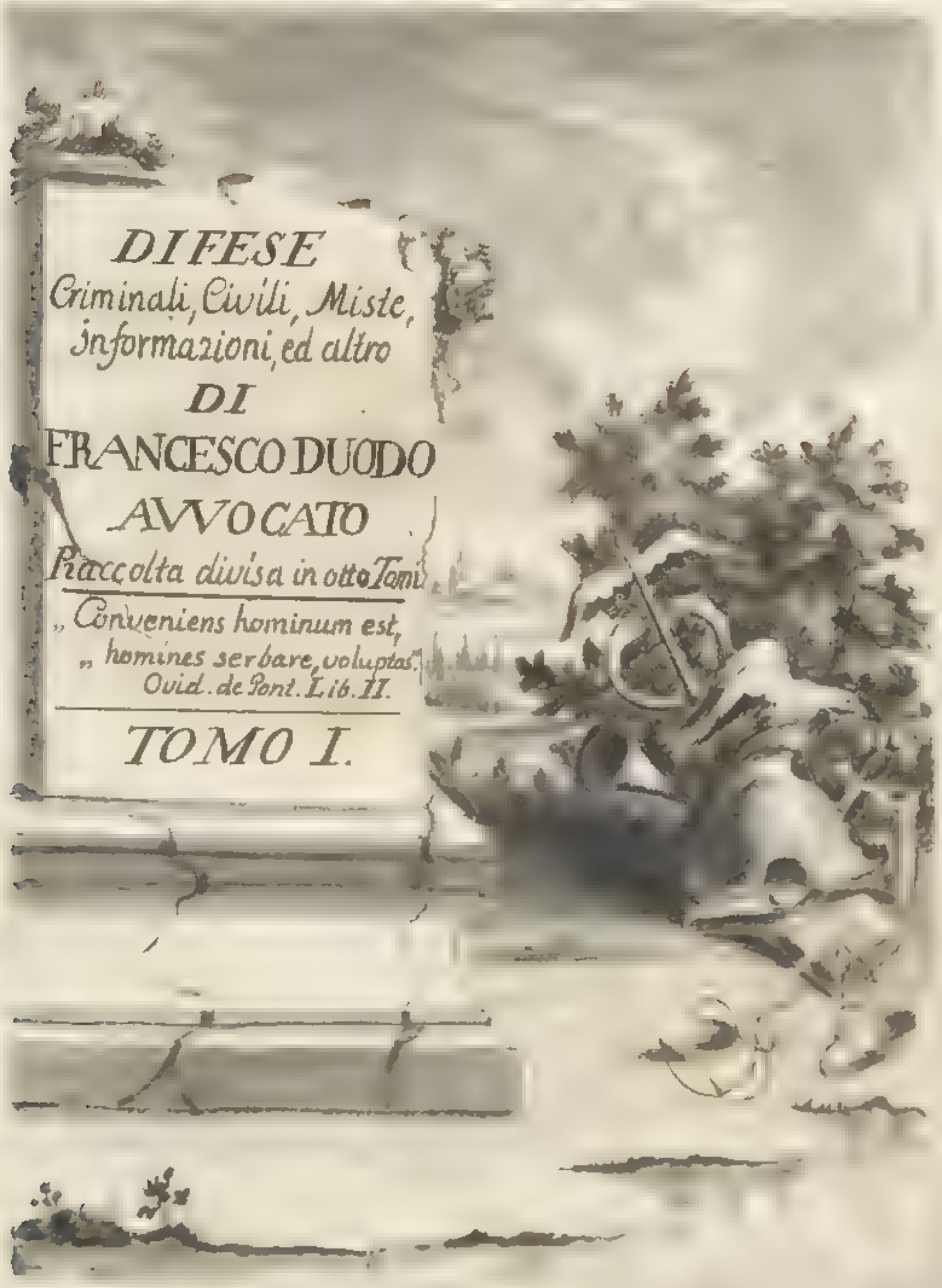
DIFESE
Criminali, Civili, Miste, informazioni, ed altro
DI
FRANCESCO DUODO
AVVOCATO
Raccolta divisa in otto Tomi
„ Conveniens hominum est,
„ homines serbare, voluptas.
Ovid. de Pont. Lib. II.
TOMO I.

„ Magis est secundum Naturam pro omni-
„ bus hominibus, si fieri possit, conservandis,
„ aut juvandis maximos labores, molestiasque
„ suscipere . . . . . ; quam vivere in solitu-
„ dine, non modo sine ullis molestiis, sed etiam
„ in maximis voluptatibus abbundantem omni-
„ bus copiis". Cicer. de Offic. Lib. III. Cap. V.

X.

AL CORTESE LETTORE

La prima Clientella, che io avessi dacchè incominciai ad esercitare l'Avvocatura in Udine, cioè nel Giugno 1779., fu della Famiglia di certi Contadini Moro di un Villaggio del Friuli. Io agitava attualmente per essa una Causa Civile quando avvenne il fatto, ch' è il soggetto della Difesa di Giovambatista uno degl' Individui della Famiglia medesima. Questa combinazione, e la insistenza di quella buona Gente, che ad ogni modo voleva, che anche in tale emergente il Difensor io ne fossi, ha fatto, che mettessi il primo passo in una carriera, che quantunque per particolare mio genio con qualche studio conosciuta, pure non fu, nè sarà mai

l'unica mia occupazione.

Per verità io non credei aver plausibile motivo di negar ciò alle preghiere di quelli, che appresso di me avevano il merito d'essere stati li primi, che senza la garantía della publica estimazione per alcuna prova, che avessi ancora di me esibito, alla mia fede, all'onestà mia spontaneamente commettessero le proprie ragioni, e la direzione de' loro affari. Scrissi perciò la mentovata difesa, e la scrissi con animo deliberato, che l'ultima dovess'essere com'era la prima; ma il compatimento, del quale fu onorata da Chi ne ascoltò la lettura al caso di proferir la Sentenza, e precisamente da S. E. il Sig. Sebastian Giulio Zustinian, che in nobilissimo Testimonio di Verità per sommo onore, e con la dovuta riverenza nomino, il quale sosteneva allora gloriosamente la Publica Rappresentanza, e con singolare benignità ebbe più, e più volte la degnazione di farmi coraggio a continuare, m'indusse a mutar pensiero, e mi vi confermò poi la frequenza delle occasioni originata, e sostenuta dalla felicità quasi continua dell'esito, onde arrise Fortuna alla mia insufficienza.

Condotto addunque da tutt'altro stimolo che da quello dell'interesse, giacchè l'utile, oltre all'essere anche di tropo l'ultimo fra i miei pensieri,

raro

raro, come ognun può saperlo, o non mai nel Friuli alla fatica in questo particolar corrisponde, ho unito la parte criminale alla intrapresa Avvocatura senzacché mi facesse obbjetto il parere, di che mostran d'essere molti fra li Signori Avvocati di quel Foro, a' quali par, che sembri non abbastanza decoroso il trattare la parte anzidetta, e che muova loro i vermini il nome solo di Omicida, di Ladro di Delinquente.

Non già, ch'io non senta ripugnanza quanto altri mai sulle delinquenze, che vedo commesse, o non avessi in venerazione somma, e sincera la opinion loro, che anzi sin da' primi tempi mi sono fatto, e mi fo pur anco, e mi farò sempre una Legge precisa d'imitare, per quanto il comporti la debolezza mia, le virtuose Costumanze di chiunque ed i lodevoli Istituti; ma sicome io intendo, che la Ragione [a] servire mi deggia di norma, non gli atti, e nella subbjetta materia mancano questi atti, a quel, che me ne pare, di ragionevole fondamento, così ho creduto di poter in questo dalla proposta imitazione recedere, senzacché violata possa dirsi la Legge, che ho detto.

---

[a] Non enim tam Auctores, quam rationis momenta sunt quærenda. Cic. de Nat. Deor. Lib. I. Cap. V.

XIV.

Di fatti: io non saprei imaginare il perché, mentre si professa, dolce essere, decoroso, e grande il difendere col consiglio, e con l'opera la roba de' suoi Simili, abbia a reputarsi sconvenevole ad onorato Istituto il porger loro la mano ove si tratti della difesa dell'onore, della libertá, della vita; quando Ragione anzi dovrebbe volere, che tanto piú fosse da preggiarsi l'assistenza prestata in questi secondi delicatissimi rapporti, quanto meno puó la roba medesima compararsi con queste altre cose, per conservar le quali non vi é Uomo di costume cosí rilasciato, e corrotto, cui non persuada, appunto in ragione, l'intimo sentimento, essere bene speso il sacrificio di quella assoluto, e totale allorché l'esigano le circostanze.

Né altro vi é, per cui un'onest'Uomo si deggia astenere dall'esercizio della souraespressa seconda parte della Professione, che pur non fu sdegnata dagli antichi Maestri, e non lo é a' giorni nostri nella Serenissima Dominante Venezia da insigni onoratissimi Soggetti anche dell'Ordine Patrizio, degno essendo dell' Uomo il compatire i deviamenti quantunque ributtanti, dell'altr' Uomo, e potendosi questa parte, egualmente che la prima, trattare con la piú rigorosa delicatezza, e co' riguardi i piú decisi d'Onore, di Caritá, di Convenienza.

Dissi peró, che molti di que' Signori Av

voca

vocati „ mostrano " d'essere di così rigida Massima, perché in realtà no'l sono, riscontrandosi in pratica di quelli stessi, che se n'empiono la bocca, non eccettuato qualchedun de' grandi Luminari, che quello, che dicono è in aperta irreconciliabile contraddizione con quel, che fanno, mentre qualunque volta subodorano una Clientella, che riuscir possa di qualche utile non solo senz'alcuna difficoltà, fuori di alcune publiche morfie, l'accolgono, qual'esser si voglia il criminoso argomento, se lor spontaneamente si presenta, ma non hanno l'imaginabile scrupolo di procurarsela sovvente col ritrarla pur anco dall'altrui Mezzado, com'è accaduto notoriamente più volte al mio benché il più infelice di tutti, e il men reputato . In questa maniera dimostrano assai più di quel che convenga a persone di socialità, e di sentimento, che non li ritrae già un'odio invincibile contro i Delinquenti, ma sibbene la squallida mendicità, che fa di se lagrimevol mostra in quegl'Infelici che ci si accostano con le mani aride, e vuote, e che sdegnano le fatiche infeconde, comunque caritatevoli; annche questa parte della Professione in se stessa la più propria del Genio, e della Umanità e a cui il necessario Studio „ [a] tiene relazione con tante scienze,

[a]. Nech. dello Spergiuro, e [illegible] della Giustizia – Prefaz. Pag. XV

" e di erudizioni così peregrine va adorno, che
" dovrebbe solleticare l'inclinazione di ciasche=
" dun Letterato ; se non che non si arriva ad
" assaporar il suo dolce senza il prezzo di lunga,
" ed esquisita fatica " .

" Ego odi homines philosopha sententia,
" et ignava opera " ; e n'è Testimonio l'Altis=
simo, e sfido chiunque de' miei Comprofessori, o d'
altri a smentirmi in questo, che più di un terzo di
tutte le Difese da me sino ad ora verificate non mi
hanno prodotto altr'utile che la dolce compiacenza
di aver caritatevolmente giovato a degl' Infelici, e
che non ho licenziato alcuno giammai dal mio Mezza=
do perché fosse miserabile, né ho brigato affar di sor=
te, e molto meno l'ho tolto, o insidiato poiché era
alla loro Virtù appoggiato . Ciocché intendasi det=
to non per darmene vanto, che n'è ben lontana
la naturale mia schiettezza, ma unicamente in pro=
va irrefragabile di fatto, che questa tal parte della
Professione non rende altrimenti l'Uomo men gio=
vevole a' suoi Simili, men degno della comune Esti=
mazione, e che senza jattura del proprio decoro può
anche in Udine come altrove, anche a' dì nostri come
ne' Secoli scorsi un' Anima sensibile, massimamente
se o ingenita dolcezza, e riflessione l'abbia abituata
ad apprendere con forza le altrui miserie, o ristrette

circo=

circostanze o qualunque altra contingenza abbian le insegnato a calcolar il peso di una infelice precaria esistenza, può, dissi, sviluppare a suo grado la propria sensibilità a sollievo di quanti mai possa, e dir di sestessa con nobile compiacimento:

„ [a] Non ignara mali miseris succurrere disco ".

Quanto poi alla presente Raccolta, che contiene tutte le Difese scritte fin qui, alle quali si uniranno le altre tutte, che si andran scrivendo, io non dirò di non aver potuto negarla alle ricerche degli Amici o agli eccitamenti di autorevoli Personaggi, ch' è la cantilena, con la quale sogliono giustificarsi molte prodduzioni, ch' emergono ad inondare il Mondo letterario. Io la rendo publica spontaneamente parte con le Stampe, e parte coll' affidare il manoscritto ad ogni Amico, o Conoscente. Addunque per farne pompa? Guardimi Iddio da così cieco inganno. So, che la lettura di queste difese che oltre all'essere il lavoro tumultuario, e coartato di brevissimi momenti spesso di una sola notte, son nate in mezzo ad anguste gravi di genio, di volontà di situazione, onde mentre

„ [b] Carmina secessum Scribentis et otia querunt;
„ Me mare, me venti, me fera jactat hyems ",

[a] Virgil. Æneid. [b] Ovid. Trist.

potrá forse soddisfare a pochi, e che pochi esser possono di cosí corto intendimento, cosí poco inoltrati ne 'o studio, e nella coltura, che abbisognino di conformarsi sopra modello tanto informe, ed infelice. So, che il Publico é un Giudice delicato, difficile, inesorabile, cui non occorre commettersi senz'appoggi, e senza un fondo ben grande di abilitá, e di cognizioni, che a me mancano. Ad ogni modo, ecco quello, che mi vi ha determinato. Primieramente il riflesso, che l'ardentissimo desiderio mio pe' l reale avvanzamento ne' studj potrebbe efficacemente promuoversi da' sensati avvertimenti, che mi deriverebbero dal severo Giudizio, che incontro, e che non lascieró di esplorare a mia sospirata istruzione, li quali avvertimenti collimando con la lettura de' buoni Libri, alla quale tutto ho sempre consacrato, e consacro il tempo, che ho potuto, e che posso

„ [a] [illegible]. nec tędia cępti
„ ulla mei capiam dum spiritus iste manebit „,

mi potran mettere in caso piú accertato di giovare alli miei simili, giacché certo essendo, che anche un mediocre talento puó a forza di fatica, e di diligenza qualche cosa conseguire, disperare io non deggio del mio, benché l'ultimo di tutti. Di poi: veggendosi fra la Gioventú di grand'aspettazione molti di quelli, il cui

genio

[a] Ovid.

genio fervido lontano dal gradire la fastidiosa stitichez-
za de' nudi precetti, non é ributtato da uno studio
più rimesso, che insieme co' precetti loro esibisca in una
raccolta storica delle umane vicende una strada amena
da prestarsi nelle analoghe sopravegnenti emergenze,
non é fuor del probabile, comecché sommamente da de-
siderarsi, ch'entrati con una lettura di curiosità, e
quasi no'l volendo ne' sacrarj di questa nobilissima,
ma fatalmente troppo negletta parte della Professione, in-
di trattenuti dalle di lei attrattive v' impieghino in se-
guito con persuasione, ed impegno qué talenti de' qua-
li non senza il suo perché furono dalla Provvidenza
dotati, e che senza questo eccitamento sarebbero nella
parte anzidetta restati inoperosi, e sepolti. Felice de-
siderabile avvenimento! Fatiche ben spese, ottimamen-
te compensate se col servir di sprone ad alcuno di qué
nemici della metodica fatica in materia arida, e nuda
un solo ne spingeranno a prodursi! Quanto sed-
ducente non é ella per un'anima sensibile la lusin-
ga di cooperare al publico, e privato bene se non altro
coll'indurre de' Genj benefici e grandi a stendere la
mano a sollievo della Umanità misera ed afflitta!
Tacerò io il Vôto, comune ad ogni uomo di senti-
mento, né condannabile in chi si sia, di lasciare
in questa Raccolta, quantunque infelice per ogni
riguardo se se n'eccettui l'oggetto, le tracce permanen-

te della mia esistenza [a]; ed una prova; che mentre vissi non fui affatto di quelli unicamente "Fruges consumere nati". Tacerò io la non temeraria speranza, che se la meschinità dell'Opera non merita compatimento non che plauso, esigere lo deggia l'oggetto almeno, di cui è figlia, l'oggetto, a cui servì, oggetto gratissimo alla Umanità, ed agli Uomini; perchè oggetto di salvare a chi la libertà, a chi l'onore, a chi la vita; di togliere alcuno di mano dalla soprafazione, e dalla calunnia, di tergere le lagrime a tante Famiglie serbando loro ora il Padre, ora altro utile necessario Individuo e ritraendole possibilmente dagli affanni, dalla oppressione, dalla desolazione.

Dietro a tuttociò protesto ingenuamente che nessuna cosa mi può essere, o mi sarà mai di maggior soddisfazione che il vedermi avvertito di quegli errori, che al compimento de' suddetti miei Voti e ai così prezioso oggetto sono d'impedimento, per cercar di liberarmene, fin dove mi riuscirà possibile;

" [b] Quod si defficiant vires, audacia certe
" Laus erit: in magnis et voluisse sat est".

Se dunque avrà alcuno la pazienza di leggere usi del suo diritto nel giudicare, che nessuno il contende, ma

"[a] Mihi enim qui nihil agit, " esse omnino non videtur". Cic. de Nat. Deor. L. II. C. XVI.

[b] Propert. L. II.

ma abbia la bontà di riflettere a quanto si è detto per esserne il men, che si possa, ributtato; ma abbia la bontà di avvertire perchè sia soddisfatto l'indicato ardentissimo mio desiderio, sicuro, che quest'atto di cortese generosa ragione nel mentre il metterà a parte di un'oggetto il più sacro, il più degno, il più proprio dell'Uomo Socievole, e sensibile, sarà retribuito nell'unico modo, che sia permesso alla mia situazione, che non mi lascia che cuore, e volontà, cioè con la più viva, sincera, e costante gratitudine.

AVVISO

Alcune delle Difese della presente Raccolta, nelle quali non fu internamente tessuto lo storico del fatto, saran precedute da una più estesa equivalente riferta per facilitarne l'intelligenza; le altre non avranno che un previo ristretto sommario delle imputazioni, dalle quali è dal Fisco caricato il Difeso.

Così pure in alcune si lascieranno li nomi proprj delli Difesi, a' quali ciò non monta; ed in quelle, che o per la qualità delle persone, che ne sono il soggetto, o per qualche altra ragione meritassero de' particolari riguardi, si useran de' nomi supposti pe'l necessario corso della dizione, e si ommetterà possibilmente ogni circostanza, che riuscir potesse ad alcuna indicazione, ciocchè sarà di volta in volta nella riferta suddetta avvertito.

Quanto poi alle Sentenze, che saran dietro ad ogni Difesa enonciate senz'alterazione di sorte, e quali furono prononciate, e si conservano ne' publici Registri, siccome in mezzo a poche di precisa assoluzione, o di condanna, il cui significato è noto ad ognuno, la maggior parte veramente

sono

sono di „ pro-nunc ” , che a qualche Leggitore potrebbe riuscire un nome ignoto, così giova avvertire, che ciò non vuol dir altro, se non che non avendo il Giudice ritrovato nella contestazion del criminale giudicio ciocché senza esitanza determinar il potesse a prononciar precisamente per la reità, o per la innocenza dell'Inquisito, lo rilascia dubitativamente per ora, e quasi sino a miglior liquidazione de' fatti, benché poi di rado accada, che contro uno rilasciato in tal modo siasi ulteriormente proceduto.

Ognun sa, che anche presso i Romani a' Giudici, ch'eran per decidere delle Cause, consegnavansi tre tavolette, una delle quali aveva impressa la lettera **A**. iniziale di „ absolvo ”, l'altra aveva un **C**. iniziale di „ condemno ”, la terza aveva le due lettere **N.L.** iniziali di „ non-liquet ” ; e che raccolte dippoi in altrettante Urne ov'erano dalli stessi Giudici riposte la Sentenza riusciva o assolutoria se il maggior numero delle tavolette fosse stato delle prime, o condannatoria se delle seconde licenziava come destituto di fondamento l'affare se era delle altre uniidete.

A questo „ non-liquet ” corrisponde il „ pro-nunc ” suddetto usitato massimamente ne' Tribunali Provinciali della Serenissima Repubblica Veneta che ha imitato la Romana della quale

è nobilissima Figlia, in ogni ottimo Regolamento, che ha creduto il più addattato alla propria Costituzione, il più saldo appoggio alla immancabile Sua gloria, ed alla felicità perenne, e compiuta delli fortunatissimi Suoi Sudditi.

Vuolsi pur anco avvertire, che per ridurre più unito il discorso, e men spiacevole a que', che leggeranno più per curiosità che per altro, nelli Casi tutti non coperti dal Rito dell'Eccelso Consiglio de' Dieci si son levati i formali Capitoli, con li quali sogliono essere di tratto in tratto intercettate le Difese, che si producono in Giudicio in partita immediata comprovazione di quello, a cui precisamente esse appoggiano, e se n'è in vece connotato il respettivo luogo, onde non rivoltare in tutto i rigorosi Pratici, a' quali sarà poi intieramente soddisfatto in alcuni casi dall'indicato Rito coperti, ove sarà serbato il giudiciario metodo.

INDICE

I. Omicidio . . Difesa di Giovambattista Moro . . . . Pag. 1.
II. Ricettator di ladri . Difesa di Giovanni Milesi . Pag. 29.
III. Incendiario . Difesa di Pietro Pagnuti . . . . Pag. 67.
IV. Aggressione sofferta . Difesa delli Cugini Avón . . Pag. 107.
V. Falsità di giuramento . Difesa di D. Giulio Masolini in via mista contro lo spergiuro . . . . Pag. 132.
VI. Omicidio . Difesa di Antonio Cosolo . . . . Pag. 152.
VII. Informazione agl' Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Contraddittori del Cons.o Ser.mo di XL. C.V. a difesa di Sentenza appellata . Pag. 174.
VIII. Omicidio, e furti . Difesa di Antonio Toffoletto . . Pag. 188.
IX. Furti . Difesa di Nicolò Jeronuti . . . . Pag. 212.

X. Informazion Civile all'Eccelso Consiglio de' Dieci a favor della Famiglia Bortolussi di Castel-Nuovo. . . . Pag. 234.
XI. Furti sofferti. Difesa delli Sig.ri Conti Attimis, e Catterina Macina . . . . . Pag. 28[illegible]
XII. Furti. Difesa di Giuseppe Verili . . . . . Pag. 292.
XIII. Aggressione sofferta. Difesa delli Fratelli Gennari . Pag. 328.
XIV. Omicidio. Difesa di Antonio Faleschini, e Pietro Missoni . . . . . Pag. 354.
XV. Rescritto sopra Lettere all' Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Avvogador di Comun . . . . . Pag. 380.

I.
Difesà
di
Giovambattista Moro

XXVIII.

Argomento.

„ Portavasi Nicolò di Cecco dalla Osteria
„ alla propria Abitazione. Nel passar, ciò facen-
„ do, avanti la Casa di Giovambattista Moro, fu da
„ alcuni Giovani, che si divertivano vicino alla porta
„ di detta Casa, scherzevolmente tocco per godere
„ dello schiamazzo, che far soleva quand'era ubriac-
„ co, mentre scoperto avevano, essere allora tale".

„ Irritato egli dallo scherzo, e da un piccolo
„ sassetto gettatogli in una Spalla da uno de' Giova-
„ ni antedetti, cominciò a gettar contro di essi mol-
„ tissime grosse pietre. Si ritirarono questi
„ immediatamente nel Cortile del mentovato Moro,
„ e restò fuori solo, ed assiso sopra una pietra vi-
„ cinissima al portone il già detto Giovambattista
„ Moro, che non si mise in alcun pensier di fuggire,
„ giacchè non avendo fatto alcun male, od insulto
„ al di Cecco, nè alcun danno, temér non poteva, o
„ doveva alcun sinistro, tanto più, ch'erano uni-
„ ti col di Cecco in cordiale Amicizia".

„ Insistendo non pertanto il di Cecco mede-
„ simo, ed avvedutosi Gio. Batta del pericolo, in cui

XXV.

„ ~~si ritrovava in mezzo essendo a furiosa tempes-~~
„ ta di sassi, procurò di fuggire nel proprio Corti-
„ le, ma fu tardi, poiché trovò, che ne era stata
„ chiusa per di dentro la porta dagl' indicati Giova-
„ ni solleciti della propria salvezza. Tentò quindi
„ salvarsi per altra strada; ma colto da due sassi
„ il primo in una gamba, l'altro nel petto, raccolte
„ da terra due di quelle stesse pietre, che contro gli
„ venivan gettate, ne gettò una sotto-mano al di
„ Cecco, che cadde, e con una gamba infranta fu
„ portato a Casa, ove morì dieci giorni dopo"

„ Formato il processo dall' Eccmo Reggi-
„ mento, alla cui ordinaria Autorità venne rimes-
„ so dall' Eccelso Consiglio de' Dieci, fu chiamato il
„ Moro a difendersi, per il quale, dietro a Scrittu-
„ ra con Capitoli, fu prodotta la seguente Difesa
„ tendente ad escolparlo dall' imputo eccidio del di Cecco."

„ In questa difesa non si è creduto muta-
„ re i nomi proprj, trattandosi di persone, che non
„ ne risentono dispiacere".

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogoten.te
Nob.li, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori
Ecc.ma Corte Pretoria

La difesa della propria Esistenza da ogni attentato, che la minacci, é cosi naturale all'Uomo, come lo é, posto ch'egli esista, la Esistenza medesima, per salvar la quale é fuor di dubbio aver egli a tutti, di qualsivoglia ragione sieno, i mezzi opportuni un certissimo indenegabile diritto non appreso [a] dalla educazione, o

---

[a] Cic. pro Mil. Cap. IV.

dallo studio, né dipendente da umana Istituzione, ma nel di lui cuore a caratteri indelebili profondamente impresso dalla Natura istessa, che, quanto è da se, assolutamente vorrebbe la conservazione di qualunque Fattura delle sue mani.

Quindi per unanime consentimento degli Uomini di tutt'i Luoghi e di tutt'i tempi fu sottratto dalla serie delle azioni imputabili a colpa qualunque passo fatto a difesa della Vita, ch'è l'attuale Esistenza dell'Uomo; e siccome nello stato di Natura è un dettato irrefragabile certissimo: „ potere Chiunque senza ragione aggredito, ed in „ estremo pericolo ridotto, difendere la propria „ Vita anco a costo di quella dell'Aggressore, „ quallora altra strada non abbia onde salvarsi „; così in quello di Società fu sempre egualmente indubitato poter tansi altrettanto nel caso d'istantaneo pericolo, che tolga il poter ricorrere per la propria difesa [a] alli Tribunali in essa stabiliti, a' quali, semprecchè prodotto si sia un tale argomento, venne senza l'imaginabile esitanza liberamente assolto chi nel togliere altrui la Vita non ebbe altr'oggetto, né fece altro che salvar la sua.

Supra

„ [a] Silent enim Leges „ inter arma, nec se expectari „ jubent, cum ei, qui expectare velit, ante injusta pœna luenda sit, quam justa repetenda. Cic. pro Mil. C. IV.

Giovambattista Moro

Sopra di tuttociò, e sopra il testimonio della propria tranquillissima Coscienza nell'animo dell'infelice Giovambattista Moro, cui fa d'uopo ora escolparsi sopra l'imputazione, che della morte del q.m Nicolò di Cecco dall'Offensivo Processo a di lui carico risulta, si è con solido fondamento stabilita non esitante speranza di veder segnata da questa veneratissima Giustizia una Sentenza siccome la più consentanea alle già dette incontendibili Verità, così per lui la più favorevole; mentr'è certissimo:

„ I. aver egli eseguito il fatto, di che
„ si tratta, spinto da irresistibile assoluta
„ necessità di difendersi":

„ II. e della seguita morte di Nicolò
„ di Cecco non essere egli stato che la
„ Causa occasionale".

Che sono le due Proposizioni che a difesa di esso Moro con la possibile maggior brevità saranno in seguito evidentemente dimostrate.

E per cominciar dalla prima. Ad oggetto di procedere con franco piede in affare da tanta delicatezza, si richiamino all'idea li Caratteri specifici di questa legittima necessaria difesa e confrontando dippoi con essi tutte le circostanze del proposto fatto sia pure la ragione del

decidere in diretta ragione del modo, onde queste con quelli si addattano con perfetto combacciamento.

Tali indubitatamente sono questi caratteri. „ 1.° che l'Uomo sia senza propria colpa „ aggredito :. 2.° che si ritrovi costituito in reale „ le estremo pericolo senza campo al ricorso : „ 3.° finalmente, che prima di passare alle vie di „ fatto abbia tentato ogni strada per salvarsi [a]".

Ora : e' egli vero, che Giouambattista Moro sia stato senza propria colpa ingiustamente aggredito da Nicolò di Cecco? Sì certamente. Eccone la prova.

L'unico motivo, per cui il di Cecco in tale, e tanta ira montasse, fu il leggerissimo insulto di un lieve scaglio di sasso statogli contro praticato mentre dall'Osteria alla propria Abitazione si recava [b]. Ma questo scaglio è stato forse effettuato dal Moro? Nòn già, bensì da alcuno de' Giovani circostanti : e ciò consta alla più palmare evidenza per le Voci perfettamente unisone di que' Testimonj stessi [c], che furono nell' offensivo Processo ad informazione esaminati, quali di più precisamente affermano [d], che nel mentre

„ [a] Melch. examen homic „ dior Pars II. Quest. IX.

[b] era il Capitolo I della Difesa [c] capit. II. [d] Cap. III.

tre tale tale fuoco si accese, se ne stavâ il Moro con un certo Francesco Dominici di tutt'altro quietamente discorrendo. Di quale colpa é dunque egli reo verso il q.m di Cecco &c.

Chiaro é peró, che l'aggressione é ingiusta nella parte, che riguarda l'innocente persona del Moro, il quale non avendo in modo alcuno offeso, né fatt' offendere l'Aggressore, non doveva certamente, in ragione, patirla. Ma non basta ch'essa sia per questa parte ingiusta, lo é altresí per rapporto al modo, onde fu effettuata.

Ed in vero: egli é lecito bensí, per quanto anche di sopra si é detto, in situazione di grave istantaneo pericolo con la forza ribattere la forza ad ogni costo; ogni Legge peró, ogni massima di Ragione precisamente esigono, che non si eccedano, ció facendo, le regole d'una ragionevole moderazione, onde con moderata proporzione sia regolata la forza con cui nello stato di neccessitá alla forza ressistere conviene; né mai permettono, che in caso non di forza, che minacci la Vita, ma di semplice insulto, e questo non solo di tenuissima intensione, ma ancora di precisa determinata estensione, trasandato ogni termine di moderazione, facendo a se stessi giustizia con le proprie mani, si proceda con aperta forza a riddurre l'

altrui Vita in pericolo, mentre in pronto sono de' Tribunali costituiti vindici spassionati, e giustissimi degli oltraggi, e de' danni, per ricorrere a' quali non è a chi si sia interclusa la strada. Poteva dunque il di Cecco ad insulto di tale grado con sì fatta forza corrispondere, quand'anco, lasciato in pace l'innocente Moro, rivolto si avesse contro quelli, da' quali l'aveva ricevuto?

Perciò, anche in quanto al modo, ingiustissima fu l'aggressione praticata da Nicolò di Cecco, poiché ad uno scaglio di piccolo sassetto, che per esposizione di tutt' i Testimonj [a] fu eseguito in atto scherzevole, e senza causar alcun male, corrispose con furiosa tempesta di grosse pietre, e per vindicare un sofferibile leggero insulto arrivò a mettere a gravissimo risico la Vita di un suo cordialissimo Amico, come lo era, [b] per quanto da tutto il Processo risulta l'infelice Giovambattista Moro, piuttostocché ricorrere a' Tribunali, che avrebbero amministrata giustizia. Si segua non pertanto il dettato di ragione di perdonare a' Defonti e poiché dal Divino infallibile Tribunale e' stata già

[a] era il Capitolo IV. [b] era il Capitolo V.

già quest'azione giudicata, non si richiami ad ulterior esame a' Tribunali della terra.

Ma, dirassi, da quale prova si desume la realità dell'allegato pericolo. ~ Perchè non può egli piuttosto essere figlio di un panico insussistente timore appresosi nell'animo del Moro senza imaginabile fondamento. ~

Si risponde: o questa ragionevolezza nel timore, questa realità nel pericolo si voglia dedurre dalla conosciuta attuale situazione dell'animo dell'Aggressore: oppure dagli Atti esteriori dell'Aggressore medesimo; sarà sempre fuor di ogni equivoco assolutamente manifesta.

Di fatti: mentre si vede un'Uomo non solo per vino intemperantemente bevuto [a], ma per souverchia ira a segno tale acceso, e furente, che non distingue chi l'insulta da chi il lascia in pace, l'innocente dal reo, l'amico cordiale dal nemico, e senza scelta, senza ritegno aggredisce indistintamente chi primo se gli presenta, rinuncia a sensi i più comuni della umanità, e sordo si mostra alle voci della più tenera cordiale Amicizia, si averà a credersi non esser egli in attuale disposizione di nuocere. ~ Non averà a temersi ~

---

[a] era il Capitolo sesto.

E mentre ancora a tale interna disposizione corrispondono con incessanti fierissimi scagli di grosse pietre [a] li meno equivoci atti della più aperta ostilità, non avrà ragione chi teme? E finalmente mentre, oltre a ciò, succede di sentirsi replicatamente colpito [b] in una gamba, e nel petto, e seguitano tuttavia li scagli, potrà dubitarsi essere imaginario il sostenuto pericolo?

Non è concesso ad occhio umano il penetrare negl' interni recessi dell' altrui cuore di cui le disposizioni non può che arguirle dagli atti esteriori, che sono li unici segni, che se ne abbiano. Ora: quale ragionevole presunzione quall' ora alcuno contr' ogni termine di ragione assalisca, e, non contento di avere con più d' un colpo offeso, tuttavia con lo stesso calore nell' aggressione insista, vorrà mai che si argomenti operare egli da burla, non esservi motivo di temere, il pericolo non essere reale? Per lo contrario argomentare anzi dovrassi aver si egli proposto per ultimo fine il sacrifizio della Vita, giacchè, se ciò non fosse, contento de' colpi già non

[a] era il Capitolo VII. col quale si è provato, che il di Cecco per aver pronti i sassi ne teneva la possibile quantità sopra il braccio sinistro appoggiato alla Vita. [b] era il Cap. VIII.

non andati a vuoto, terminato avrebbe ogni ulteriore molestia. Chi può mai sapere a qual confine arrivar possa chi lasciossi dal Vino, e dall'ira all'ultimo segno del possibile offuscar la ragione.»

Si applichi tutto ciò al fatto in specie sopra cui presentemente si versa, e riconosceransi sulle tracce del più rigoroso raciozinio giustificato il timore concepito da Giovambattista Moro, e realizato il sostenuto pericolo.

Che se cadér non può l'imaginabile dubitazione sopra la realità del pericolo, nulla meno evidente sarà la terza parte della prima Proposizione: „ avere, cioè, Giovambattista „ Moro tentato tutte le strade di salvarsi prima „ di passare alle vie di fatto ".

E per esserne persuasi basta far rifles so, che quando [a] il nunc q.m Nicolò di Cocco incominciò a gettare i sassi, vedendosi Giovambattista a grave pericolo esposto, si ridusse immediatemente al Portone della propria Casa per rifuggiarvisi, ma non gli venne fatto, poich'era stato chiuso per di dentro da quei Giovani, che avevano suscitato il rumore, e che al primo moto

[a]. era il Capitolo IX.

di reazione, benché immoderata, del di Cecco vi si erano rinchiusi; e che pure tentò con moltissimi urti di aprirlo.

Né questo fu l'unico passo, ch'ei fece, onde senza usare la forza sottrarsi dal pericolo, giacché [a] dopo aver tentato in vano di ritirarsi nel proprio Cortile, procurò di fuggire per altra strada. Tanto salde nell'animo suo aveva le radici il sentimento di rispettare l'umanità, ed i riguardi dell'Amicizia!

Ma quando seguitato da incessante, furiosa tempesta di sassi [b] [illegible] inutile qualunque [illegible] di fuga, [illegible] colpito da un sasso nella gamba, e un'altro nel petto [c] conobbe, che sarebbe stato assolutamente un perdere se stesso risparmiando altrui, avrà egli a condannarsi se in tale violenta situazione con forza dell'istessissimo genere respinse la forza di uno che l'ira, ed il vino avevano reso rabbioso, e furente? Non è la Natura istessa, che, coll'obligarlo a difendere se stesso ad ogni costo, pienamente l'assolve?

Poiché però la Ragione, da cui assistito viene

---

[a] era il Capitolo X.

[b] era l'antedetto Capitolo IX.

[c] era il Capitolo VIII.

viene questo infelice Moro, é di tale estensione, che sopra ogni più minuto articolo somministra sodo opportuno fondamento di levare ogni ombra di esitanza, oltre la giá fatta positiva evidentissima prova: „ essere egli stato spinto „ al fatto, che é il soggetto della question pre= „ sente, da assoluta neccessitá di difesa ”, se ne faccia pure una negativa, e richiamando ad esame le cose, che precederono il fatto medesimo, quelle, che l' accompagnarono, quelle finalmente, che lo susseguirono, si riconosca con fisica assoluta certezza, che, prescindendo dall' istantaneo pericolo, e dalla detta neccessitá di salvar se stesso, non aveva il Moro altra ragione di procedere nel modo, che fece.

E quanto alle cose antecedenti.

Se vogliano esaminarsi le universali, e staccate dal fatto presente, l' ottimo Carattere [a] di Giovambattista Moro, la queta abituazione del di lui animo rendono indubitato: „ aver esso „ dovuto essere estremamente lontano da quan „ to fece, fuor del caso di neccessitá ”. E se le particolari, e prossimamente relative al fatto stesso, la deposizione [b] di tutti li Testimonj

[a] era il Capitolo XI. [b] era il Capitolo XII.

ad informazione assunti, stabilindo, che non solo tra il Moro, ed il di Cecco non v'era ombra imaginabile di precedente disgusto, ma anzi passava la più intrinseca cordiale Amicizia, mentre „[a] si volevano tutto il bene del Mondo" pienamente convince, che, sciolto dall'impulso della esposta, e provata neccessità, avrebbe il Moro in tutt'altro modo operato.

Locché viene ancora con maggior forza confermato da quelle cose, che il proposto Fatto immediatamente accompagnarono. Mentre, quando accesa la discordia, ed infiammatosi l'animo del q.m Nicolò di Cecco incominciò a scagliar de' sassi, diede, forse il Moro segno alcuno di mal'animo? Tutto al contrario. Stava egli [b] quietamente seduto sopra una pietra esistente vicino al portone della sua Casa.

Se avesse covato nell'animo, prescindendo dall'aggressione, qualche ragion di offendere, il menomo rancore contro il di Cecco non avrebbe egli abbracciato sul bel principio come un tratto di propizia fortuna l'occasione di vendicarsi corrispondendo con delle sas-

[a] son le stesse espressioni delli Testimonj dell'offensivo

[b] era il Capitolo III.

sassate al primo primissimo scaglio? Non a:
vrebb' egli ciò fatto almeno dopo il primo colpo
ricevuto?

Tutto vero, può dirsi; ma perché
mai starsene su quella pietra seduto? Non
fu questo un tratto d'imprudenza? Può egli
sperarsi assistito sulle tracce della Ragione dal na:
turale diritto di difendersi chi nel pericolo è per
sua imprudenza caduto?

Si risponde: non fu imprudenza
quella, che persuase il Moro a starsene seduto
piuttostoché mettersi in salvo, bensì intima ra:
gionevole persuasione, che siccome non aveva egli
fatto al q.m di Cecco alcun torto, ed erano per l'
altra parte, come si è detto, cordiali amici, così
non vi fosse per lui imaginabile contingenza
di male, giacché, per qualunque violenza si fac:
cia a' principj della retta Ragione, non si arrive:
rà mai a ridur probabile, che l'ira per così piccolo
motivo suscitata, abbia a rendere un'Uomo fu:
rente a segno di più non distinguere il giusto più
evidente, di non risparmiare l'Amicizia la più
abituata, e la più forte.

Della stessa forza al proposto intento
è l'argomento che somministrano le cose, che sus:
seguirono. E per la verità: mentre Giovambat-

tista Moro dopo essere stato senza propria colpa ingiustamente assalito dopo essere stato replicatamente senza compassione colpito, raccolti da terra due di que' sassi istessi [a], che gli erano stati scagliati, e riscagliatone uno, gettò lungi [b] da se l'altro poiché vedde col primo atterrato il furioso Avversario, non dimostra egli ad evidenza con nobile sorprendente semplicità nessun'altra ragione avergli mosso la mano che la sola „ necessità di difesa" .? Se il solo colpo, che basta a difenderlo, basta altresì a levargli dall'animo ogni pensiero di progredire ad ulteriore offesa . non è forse questo un'atto di moderazione plausibile, e trascendente il comune .? L'avrebb'egli usato se, „ fuori della „ necessità „ di difendersi" , qualunque altra ragione avessegli contro il di Lecco acceso d'ira il cuore, armate di sassi le mani .?

. Ma questo colpo, fu egli della Morte di Nicolo di Lecco „ l'immediata cagione" .? Ecco finalmente condotto il discorso alla seconda proposizione, la quale sarà trattata con brevità tale, che possibilmente compensi il prolisso, per altro necessario, della prima . Lo

[a] era il Capitolo XIII. [b] era il Capitolo XIV.

Giovambattista Moro.

Lo scaglio effettuato da Giovambattista Moro fu „ la causa soltanto occasionale di questa Morte ".

Oltrecché peró non é ben certo, che la frattura della gamba di Nicoló di Cecco sia derivata immediatamente dal colpo del sasso piuttostoché dalla caduta di lui, com'é piú probabile d'assai in un ebro, che cade a corpo morto sopra una gamba in sconcia situazione, si taccia pure che, morto á pena il di Cecco, si sparse per la Villa universalmente la voce [a], esser egli morto perché mal medicato, e si rifletta alla Denoncia del Chirurgo, che fece [b] la Visione del Cadavere.

„ La lesione", sono le precise di lui parole, „ dell'estremitá dé pezzi infranti d'ossa né vasi „ crurali arteriosi: l'urto, e stimolo di tali scabri „ pungenti pezzi d'ossa nelle parti sensibili, e di „ sua natura irritabili, furono le cose, di cui il „ complesso formó la cagion della convulsione, „ della gangrena, del sfacello, e conseguentemen„te della seguita morte " . Per qual ragione? Certamente perché non furono con opportuna medela da maestra mano trattate; perché tentato non fu, come l'arte suggerisce, di togliere, o almeno

---

[a] era il Capitolo XV. [b] era il Capitolo XVI.

moderare l'urto, e lo stimolo già detti.

Può darsi in fatti sentenza maggiore di quella, con cui trattossi questa complicata ferita? Venne visitata solamente [a] due giorni dopo riportata, e non già da Professore ma da un Prete, che riconobbe di non saperne abbastanza, mentre dichiarò doversi chiamare più abile persona, e medicolla intanto alla meglio [b]; e che due altri giorni intieri dopo questa prima visita, cioè quattro dopo riportata, se ne fu fatta un' altra dal Concia-ossi, che medicatala in fretta mai più lasciossi vedere in quella Casa [c].

Ma avess' egli almeno nel medicarla operato a dovere! Leggasi pure la Denoncia dell'indicato Chirurgo della Visione, e si riconosca nella „ gagliarda fasciatura ", in essa Denoncia a carico dello stesso Concia ossi svelatamente spiegata l'immediata prossima cagione della seguita Morte; giacchè stando anche sopra gli enonciati principj, non può questa con l'accresciuta compressione non aver reso più violento l'urto delle „ scabre pungenti estremità delle ossa nelle parti „ irritabili ", e per conseguenza prodotto le seguite luttuose conseguenze.

Si

[a] era il Capitolo XVII.
[b] era il Capº XVIII.
[c] era il Capitolo XIX.

Si raccolga dunque brevemente, e si conchiuda: „ non potere in modo alcuno a colpa „ di Giovambattista Moro imputarsi la morte del „ q.m Nicolò di Cecco „.

A „ necessaria leggitima difesa „ fece egli quanto Natura suggerisce non solo, ma precisamente comanda, e non viene conteso da principio alcuno di Ragione o di Legge. Senza propria colpa ingiustamente aggredito: costituito in reale pericolo della vita: impedito in ogni tentativo di fuggire: al caso estremo riddotto rispinse con la forza la forza, e salvò un Essere innocente alla Natura, un' Individuo innocente alla Società nell' unico modo possibile con estrema commendabile moderazione, e con un'atto, che non potè non essere riconosciuto necessario, e giusto dalli Congiunti medesimi del q.m Nicolò di Cecco, e dallo stesso Nicolò, che [a] tutti si astennero dal fare alcuna istanza in aggravio dell' infelice Giovambattista.

Avrà dunque a temersi, che nel giudicare sieno i Voti di questo veneratissimo Tribunale per essere discordi dalle voci le più certe, e potenti della Natura, della Ragione, delle Leggi? Che mentre queste assolvono, quelli abbiano a condannare?

---

[a] era il Capitolo XX.

Che mentre la Parte offesa, giudice per conseguenza appassionato per interesse, e cieco, non contende l'assoluzione dall'Illmo, ed Eccmo Sig. Luogotenente, dall'Eccma Corte Pretoria, Giudice il più illuminato, e per ogni riguardo d'indole nobilissima, e di ottimo Istituto assolutamente imparziale, abbiasi a segnare la menoma condannatoria Sentenza.

La Massima di severamente castigare chi imbratta le mani nel sangue umano non può essere più degna dell'Uomo che veramente intenda il bene della Società; ma siccome vi sono delle circostanze, nelle quali qualunque regola ad eccezione è soggetta, così da questa Massima si eccettuano tutti i Casi di „ necessaria difesa ", e sarebbe certo un mettere a mal partito la salute del Genere umano l'interdire all'Uomo in estremo pericolo l'uso libero di un tale diritto.

Nè qui si chiuderà il discorso co' soliti lamentevoli treni, che ove Ragione assiste sono nulla meno inutili che inopportuni, ed a [illegible] chi nel giudicare chiude alla passione ogni ingresso dell'animo sono di svantaggio il più reale.

Pianga pur quanto vuole amaramente l'infelice Giovambattista Moro la dolorosa combinazione, che dalla sua mano svelse a forza la fu-

funesta, benché „ rimota ", cagione della Mor=
te del miglior Amico, che avesse : si affligga in=
consolabilmente l'ottuagennario cadente Padre :
si sconforti la numerosa desolata Famiglia ;
tutto in vano per tentare la Costanza di tali Giu=
dici .

Voglia, per lo contrario, la Natura con certo incontendibile diritto salvo questo infelice: lo acconsenta la Ragione : non vi si opponga al= cuna Massima di bene sociale, di stabilita Legge ; non vi sarà dubbio per l'assoluzione, non vi sarà esitanza .

E poiché, come fu pienamente dimos= trato, assolutamente il vogliono : poiché non v'è Parte che con aluna istanza opponga : poiché non vi è reclamo di Società, che dal dolce [a] pacifico Carattere del Moro, da' suoi onestissimi Costumi non sa temere imaginabile molestia ; sia dun= que libero, e salvo .

[a] era il Capitolo XXI.

„ L'Eccma Corte Pretoria espedendo ques
„ to Caso licenziò Giovambattista Moro pro-nunt.

II.

Difesa

di

Giovanni Milesi.

Argomento

„ In processo servatamente delegato all'
„ Eccellentiss.^o Sig.^r Luogotenente, e sua Corte Preto
„ ria dall'Autorità dell'Eccelso Consiglio de' Dieci
„ con facoltà d'abbinazione, sopra indizj, che ten=
„ devano a configurar Giovanni Milesi come ri=
„ cettator di ladri nella propria Osteria, e fomen=
„ tator de' furti col comprarne gli effetti, venn'
„ egli retento ".

„ Fu costituito anche in confronto di al=
„ cuni de' Ladri egualmente retenti, e che soste=
„ nevano negl'indicati indizj la di lui correità.
„ Nella deliberazione del Processo medesimo, fu pre=
„ so il procedere anche contro di esso, fu confer=
„ mato in via di legal retenzione il di lui cauto
„ arresto, ed egli con le opposizioni costituito".

„ Ecco l'identico opposizionale Costitu=
„ to, in cui dedotte sono le imputazioni, ond'esso
„ Milesi è dal Fisco aggravato, ad intelligenza del=
„ l'intiero affare, che lo riguarda".

Portato fu per trista inclinazione ad
illeciti contratti non trascurasti qualunque mezzo

per riuscirvi, come si rileva dagli aquisti, che tu facesti da Luigi Orianetti, a cui con male arti traffugasti parte di quell'Oro, essendo quindi egli stato costretto, per riavere un qualche compenso, di ricorrere ai Tribunali di questa Giustizia.

Ciò, che tu però coltivavi con maggior impegno, e premura, era l'aquisto di effetti rubbati, per l'interesse, che te ne derivava, e però datoti ad accettare in tua Osteria della gente portata ai furti ed ai ladronezzi, li animavi poi tu a rubbare, ed a portarti i traffugati effetti per farne l'aquisto, niente temendo tu li rigori della Giustizia per l'appoggio, che avevi di nota militar persona, contro cui la stessa ha segnato le proprie riserve.

Nelli confronti fatti dalla Giustizia udisti Giovambattista Passon, e Pietro Trevisan senza imaginabile contraddizione, e con egual costanza e precisione rintacciarti la compreda, che da loro, unitamente ad Angelo Sbruzz in diverso modo obligato, facesti delli indicati effetti che non sapesti per certo giustificare, se non che con inutili mendicate negative, che a null'altro servirono che a più evidentemente far conoscere la tua reità, e malizia in tali contratti -

Li

Li suindicati Giovambattista Passon in compagnia dell'altro retento Antonio Martellos rubbarono in una notte non individuata dell'anno ultimo scorso dopo il Natale ad Andrea Danelon trenta sette piatti di peltre, ed altro noto alla Giustizia. Portarono a nascondere li piatti in un fosso, ed in altro giorno poi li Passon, Trevisan, e Sbruaz andarono a prenderli, trasportandoli alla tua Osteria dove, specialmente il Sbruaz, aveva tutto l'accesso per la particolar corrispondenza, che teneva con certa Giovanna Fontanin Casotto, e con Zuanne Ferro ambedue di egual Carattere, e concetto, e che tu davi loro ricovero in tua Osteria per quell'utile, che ne ritraevi dai loro ladronezzi. Te li esibirono essi in vendita, e tu, benchè ignorar non potevi del loro costume, ne facesti tosto l'aquisto al vil prezzo di soldi ventiquattro la libra; trattenendoti poi tu sette di què piatti per sopra più; che stabilisti di cattiva qualità, e di poco valere.

La notte delli diecisette Marzo ultimo scorso li stessi Passon, Sbruaz, e Trevisan rubbarono al Prete Callegaris diverse mobilie, tra le quali due paja di lenzuoli, uno di lino, e l'altro di canape. Questi li portarono alla tua Osteria

esibindoteli in vendita: Non recredesti tu anche di aquistarli, e però stabilito con essi il contratto loro esibisti per li stessi lire trentacinque, e soldi quindeci.

Tu negasti nel tuo Costituto de plano di conoscere, di aver veduto li suddetti Passon, Trevisan, e Sbruaz alla tua Osteria, e ciò continuasti a negare anche nelli Costituti di confronto con li detti retenti Passon, e Trevisan. Ma non vedi tu, che queste tue negative fanno anzi apparir chiara la tua reità mentre dal Costituto del retento Giovanni Ferro, che tu indichi come quello, che fosse solito ad abitare nella tua Osteria si rileva, che li detti Passon, e Trevisan insieme col Sbruaz siano stati veduti nel carnevale ultimo scorso in detta Osteria dove con li stessi aveste a bere, e quindi anche a far con essi colazione occasione, nella quale si presume, che abbi avuto da essi a comprare o li peltri, o li lenzuoli!

Anche il Manzo di color formentino rinvenuto nella tua Osteria il giorno 31. Maggio prossimo passato, legalmente riconosciuto di ragione di Valentino Marchiol, a cui era stato rubbato, ha argomento la Giustizia

di

di ragionevolmente presumere, che lo abbi aquistato, oppur permesso al Ladro, che in tua Osteria lo ricovrasse; molto più, che si ha dei forti indicj, che reo di tal furto sia stato appunto il retento Giovanni Ferro, cui tu davi ricovero in tua Osteria, forse perché portasse la roba, che esso o solo, o in compagnia del suddetto Sbruar, ed altri posti sotto riserva, andava rubbando rilevandosi da giurato Testimonio de auditu, e da altri non giurati, che nella settimana santa ultima scorsa avesti tu dalli stessi a comprare una Manzetta per sole lire diéciotto la quale si ha ragione di credere, che sia stata rubata.

Vedi ora pertanto se siano attendibili le tue negative, e la tanto vantata tua innocenza. La Giustizia certamente per tutto ciò, che ti ha sino ad ora opposto e rinfacciato, non ne fa alcun conto, ed anzi ti considera reo di odioso ricetto a Gente di notorio Carattere dedito ai furti, e di dannati contratti, e ti protesta a suo luogo, e tempo il ben meritato castigo.

„ Chiamato io alla difesa di questo
„ Inquisito, produssi scrittura con de' Capito:
„ li, indi la seguente difesa, nella quale non

„ ho creduto dover fare l'imaginabile alterazio:
„ ne o nel nome delle persone, o nelle circostanze,
„ che per nessun riguardo particolare sembrarò
„ esigerla."

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogoten.te
Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori
Ecc.ma delegata Corte Pretoria.

Una Compagnia di Ladri, che vagabonda infestava alcuni Villaggi di questa Provincia, e che per qualche tempo ha potuto in onta delle Leggi, e de' Tribunali nelle altrui sostanze impunemente insolentire, diffuso avendo fra gli altri sopra l'innocente Giovanni Milési i malefici influssi della esecrata combinazione, provvidde nella ridondanza della naturale odiosità di accensibile materia, e di forza fatale quel fulmi-

ne, ch'é caduto sulla di lui libertá, che gli fu tolta sulla estimazione perció vulnerata, e sullo stato da cosí funesta emergenza desolato, esinanito.

Questo fulmine sarebbe senz'alcun pristino totalmente sterminatore riuscito se Dio Signore, che si compiace prescrivere alle umane vicende un modo proporzionale, onde provata sia, non souverchiata, la pacienza, la rassegnazion di qué Mortali, ch'egli si degna amorosamente visitare, e permette, che dalla malignitá sino ad un certo segno unicamente sia l'innocenza combattuta, ed angustiata, non vi avesse posto, affatto visibilmente, la Mano onnipotente beneficentissima; se anche a fronte di qualunque sforzo non fosse, per questo appunto, restata evidente l'innocenza dell'infelicissimo Micesi; se la di lui causa non si trattasse presso di questi prestantissimi giudici che il vero sanno distinguere dal falso in mezzo ancora al bujo del piú ricoperto artefizio; che non si lasciano sedurre dalle vane ingannatrici apparenze, né preoccupar l'Animo nobilissimo quanto, forte dalli antecipati giudizj, li quali nel procelloso mare di questa Vita, nell'inestricabile nesso delle azioni umane sono pure uno scoglio anche di tropo infame

pé

pe' naufraggi continui de' sventurati innocenti; che finalmente per forza d' Indole dolcissima, e di ottimo Instituto torcere non potranno la Mente penetrantissima dalle tracce luminosissime della Ragione, e della Giustizia, e l'angelico Cuore da quelle della ingenita ragionevole Clemenza.

I fonti son questi, d'onde all'anima dell'antedetto infelicissimo Milési deriva una certissima rispettosa speranza di vedersi da un Giudicio di livera assoluzione, che all'innocenza di lui, ed alle singolari gloriose doti di tanto Tribunale precisamente conviene, nonsolo tolti d'attorno i lacci, che da più di otto mesi grave a se stesso, in equivoco, fluttuante compatimento di alcuni, in odio spiegato, ed inesorabile d'altri il detengono in miserevole priggionia, ma vindicata altresì efficacemente la propria estimazione da' morsi venefici di coloro, che dalla priggionia medesima hanno preso argomento di sfogare l'animo invido, e maligno; senzacchè dell'imaginabile pregiudicio èssere gli possa se nel ristrettissimo tempo, cui è coartato per la propria difesa, né così in ogni sua parte individuata, e precisa potrà egli esibirla, né così estesa, né così co' tratti di una persuadente limata elocuzione sostenuta, sulla quale verissima

quanto nota, e compatibile circostanza supplica egli sin da questo punto di un vivo non men necessario che giusto riflesso questa delegata Ecc.ma Corte Pretoria, della cui celebratissima Equità non può essere certamente, che riuscir gli debba dannosa, e fatale nel menomo modo l'angustia, alla quale è riddotto per l'unico oggetto di combinare il commodo ministeriale.

La prima, e la più estesa base di un Processo, per cui si è voluto far tanto rumore, e nel quale sublimate si sono all'ultimo grado delle infinitesimali potenze molte cose di nessuna, molte di leggerissima conseguenza, è [a] una serie di Esposizioni del Contestabile, che zelantissimo della quiete della Società, e della sicurezza ne' Privati delle loro sostanze generosamente „ sudavit et alsit " perchè scoperti fossero gl' Individui di una Lega pericolosa, e molesta e perchè quindi scioglere ella si potesse, e distruggere; e mentre di venti, e più derubbati, li di cui tutti sono nel Processo medesimo registrati, e del cui interesse conseguentemente si tratta, un solo [b] non vi è

[a] era il Capitolo I. proposto a difesa.

[b] era il capitolo II.

è, che la briga si prenda, che spontaneo a' Tribunali produca le proprie doglianze, questo solo Ministro con sorprendente ferventissimo zelo si fa autore del gran movimento.

Questa serie però di Esposizioni essere non potrebbe la pietra angolare, sulla solidità della quale formar si dovesse una tanta macchina, perchè tropo chiaro è l'interesse dell' Esponente in questo genere di Caccia, quindi tropo apertamente vi resiste la Ragione. Ella non fa [a] che aprir l'adito ad una Inquisizione, ed in qualità di semplice indicio dubitatissimo, o vogliam dire sospetto, abbisogna assolutamente di prove, e prove per nessun modo controvertibili, che le cose, anche vere in se stesse, rendano legalmente comprovate, e perciò credibili in Giudicio, onde la conseguenza esser ne possa quella della condanna di alcuno, giacchè vogliono precisamente le Leggi, che „ Judices nullum iudicent suspicionis arbitrio", e che, quand'anche „ vera sint, non tamen „ credenda sunt, nisi quę manifestis judiciis com„ probantur, nisi quę manifesto judicio convin„ cuntur, nisi quę judiciario ordine comproban„ tur" [b] ; ch'è quanto si dicesse „ nisi quę

[a] Priori. Pratica Criminale: Cap. „della Denoncia".

[b] Stat. Ven. Prol. II.

„ forensi trutina examinata sic judex per=
„ cipit, quasi oculis ea, manibusque teneret" [a]

Di tale maniera esaminate per altro non sono, né certamente convinte le cose, che si leggono imputate dal venerato Fisco all'innocente Milesi. Il confronto solo delle imputazioni con i fondamenti, d'ond'esse sono dal venerato Fisco medesimo dessunte, renderá questa proposizione evidentemente dimostrata.

La prima delle imputazioni é questa che „ portato essendo il Milesi per trista incli:
„ nazione ad illeciti contratti non trascurava
„ qualunque mezzo per riuscirvi " [b] : il di lei fondamento si é „ l'aquisto, ch'egli fece da
„ Luigi Corianetti di alquant' Oro, e mobilie
„ da Donna, ch'erano in pegno sopra questo
„ Monte di pietá " [c].

Tacciasi, che né venne ricercata, né fu per conseguenza impartita dall'Eccelso Consiglio de'Dieci la facoltá di una generale procedura su tutte le azioni del Milesi, ma unicamente ricercata fu, e quindi impartita nel solo [d] particolare relativamente al Milesi, dell'imputatogli te

[a] Melchiori. Miscel. Crim Part II. Cap. VI. §. 63

[b] era il Capitolo III. a difesa prodotto.

[c] era il Capitolo IV.

[d] era il Capitolo V.

tener mano a' Ladri, parerebbe, che questo aneddoto dello esser portato ad illeciti contratti comprendere non si potesse nella eseguita procedura senza eccedere i termini della ricercata, ed ottenuta facoltá antedetta. Una difesa é questa, che quantunque vera, e concludente, riesce tropo rimota per soddisfare alla delicatezza dell'argomento, ed alla innocenza del Milesi, che mostrerebbe una diffidenza affatto ultronea, se cosí a fior d'aqua il trattasse.

Addunque; allorché il Fisco dice „ portato tu per trista inclinazione ad illeciti contratti", non é egli vero, che intende di un „abituazione" a quest' illeciti contratti ?‿ Si certamente, giacché senza dubbio tale é il valore di quella espressione nel legale non meno che nel famiAliare vernacolo. Quest' „ abituazione" poi non puó essere la conseguenza di un' atto solo, e chi ha detto „ abituazione" ha sempre voluto intendere il risultato di molti atti, e ripetiti. Ora: dagli atti repetiti, e massime in questo proposito, ove necessariamente urtate vengono molte persone, perché gl' illeciti contratti non si fan con se stessi, non puó non insorgere una diffamazione, che vi corrisponda, essendo inseparabile egualmente che l'ombra da' corpi. Vi sará dunque in Processo

tale prova di questa diffamazione, che contenda de directo l'admission di Capitoli l'onestà del Milesi comprovanti. Ma così è, che non si proverà mai con lo stess' offensivo processo alla mano l'articolo dell' „abituazione", perché que' Testimonj tutti [a] giurati, che de' Costumi e della fama si ricercano, nulla di male sanno dire, mentre Odorico Moro dice di non aver mai inteso alcuna cosa di male di lui, e Sebastian Meriga dice più precisamente, che non era in cattivo concetto nel Borgo; ma così è, che si potrà molto meno sostenerlo in faccia al difensivo che [b] mette fuori di linea della minor dubitazione l'integrità di questo infelice ed il regolare impuntabile di lui contegno: come dunque, sia permesso, come s'imputa mai un' „abituazione", che cuoprir dovrebbe di un'eterna infamia un'infelice!

Che se volesse il venerato Fisco inquirente mendicar un documento di quest' „abituazione" da quel, ch'egli [c] oppone dello aver il Milesi trafugato parte dell'Oro comprato dai Corranetti, il quale fu necessitato perciò a ri-

[a] era il Capitolo VI.
[b] era il Capitolo VII.
[c] era il Capitolo VIII.

ricorrere a questa Giustizia, due cose rispondere si potrebbero: la prima, che un fatto solo non induce un' „abituazione", quindi non ne documenta l'imputazione, essendo due termini contradditorj quelli di „abituazione" e di unico atto: la seconda, che anzi quel, che si dice di ricorso fatto alla Giustizia toglie il Milesi da ogni contingenza su tal fatto nel presente Giudicio. Di fatti: non dice il Corianetti [a] medesimo, che dietro all'istanza da lui fatta fu il Milesi fatto passare in arresto, e dové finalmente pagarlo? Ora: non ha in tal modo il Milesi risarcito col soldo l'interesse del privato? Non ha egli coll'arresto soddisfatto a' riguardi della Sociale giustizia? Non fu questa una pena? Perché dunque a Parte risarcita, a Giustizia soddisfatta, a cosa da un Giudicio precisamente terminata, si dovrà di nuova pena caricar un'azione, che se anche fu rea, che il Cielo solo se'l sa, venne già una volta in tutt'i rapporti castigata? In qual Codice, fra quale più incolta Nazione si ritrovò mai una Legge, che a doppio Giudicio a doppia pena un'azion unica assoggettasse? E quello, che temér non si potrebbe nel-

---

[a] era il Capitolo IX.

la più incolta Nazione, si dovrà temére da questa Ecc.ma delegata Corte Pretoria, ove la ragionevolezza trionfa, la imparzialità, la clemenza? E si è detto dell'azione „ che se anco fu rea", perchè l'angustia del tempo concesso alla difesa impedendo l'allestir quelle prove, che pur si avrebbero precise, di dimostrar anche in questa parte l'assoluta innocenza del Milesi necessita a parlar in termini condizionati, e dubitativi l'onoratezza del di lui Difensore, che non saprebbe in tuono accertato, e deciso asserire se non ciò, che gli consta a tutta evidenza.

La seconda imputazione del venerato Fisco è questa, che „ quello, che il Milesi
„ con maggior impegno e premura coltivava,
„ era l'aquisto di effetti rubati per l'inte-
„ resse, che glie ne derivava; e che però dato
„ si ad accettare in sua Osteria della gente
„ portata ai furti ed ai ladronecci l'anima-
„ va poi a rubbare ed a portargli i trafugati
„ effetti per farne l'aquisto, niente temendo li
„ rigori della giustizia per l'appoggio che aveva
„ di militare persona [a] ; e il fondamento di ques-

[a] era il Capitolo X.

quista imputazione é la deposizione non di Testimonj giurati maggiori d'ogni eccezione, ma di Ladri [a] di professione confessi, di Gente per conseguenza infame.

Vi sará peró chi creda, potersi sopra questo unico fondamento legalmente stabilire una imputazione contro di alcuno ! Vi sará chi stimi cosi poco la reputazione degli Uomini, che vulnerar la voglia irrepristinabilmente sull'impulso unico, e solo della Voce di due, o tre da vi abituati ed infami ! Non basterá il Manto augusto della Legge, che vuol provato in modo piú chiaro della luce meridiana ció tutto, che irrogar potesse infamia ad un Uomo, per difendere da questo attacco l'infelice Milesi !

Ma questo, che si dice per dimostrare che quand'anche il Milesi non avesse un'argomento diretto e preciso onde il proprio Carattere da cosi falsa deposizion vendicare, anche senza il difensivo sarebbe egli ad ogni modo ne' principj soli di Ragione, e di Legge sicuro, non é poi il solo, che dire si possa. A chi é innocente non sempre mancano questi argomenti diretti, e precisi. Dio Signore non vi abbrevia sempre

---

[a] era il Capitolo XI.

la Mano, ne' permette sempre, che sia prosperata l'iniquità „ ut non extendant Justi ad „ iniquitatem manus suas „ riddotti alla disperazione, all'avvilimento, e seddotti per vedere appunto prosperati i maligni e gl'Iniqui.

Nel caso, di che si tratta, due sono i diretti, e precisi argomenti, che vogliono salvo il Milesi da questa seconda imputazione. Il primo emerge dalla dimostrazione [a] dell'ottimo impuntabile di lui Carattere, d'onde è convinta d'insusistente la seconda imputazione antedetta; giacché la Voce di un Ladro, di un'infame non può certamente calcolarsi contro una persona di provata integrità, di certissimo regolare contegno. Il secondo argomento dipende dal Capitolo XII a difesa proposto. In questo esaminati sono più da vicino gli oggetti, e con un confronto più determinato e concreto il necessario punto si coglie. Per verità: come può egli stare, che si ricettasse della Gente portata a' furti, ed a' ladronecci in quella Osteria, nella quale giurano due Testimonj sul già detto XII. Capitolo che non si sono mai vedute cose, o persone, che potessero indicare, che il Milesi tenesse ma:

[a] era l'antedetto Capitolo VII.

mano a' Ladri, o ne ricettasse per indebito guadagno.

Quanto poi all' appoggio, che dal venerato Fisco si oppone abusato, di militare persona, quello, che si vuol dire, é questo :- che l'atto stesso di tale appoggio non si é creduto reo nella persona che lo ha esibito, tanto é vero, che nel deliberar il processo non fu [a] obligata, e si vedono contro di essa, confusa con altre, segnate dalla Giustizia inquirente semplici risserve, che non sogliono verificarsi giammai; che non puó conseguentemente diventare una imperdonabile reitá, se anche é vero, in chi lo ha usato, cosicché abbiasi a vedére per fatalitá ben grande del Milesi calcolata piú l'ombra che il corpo con un souvertimento totale di qualunque principio di ragione, e delle regole piú ovvie del piú comune raciocinio; senzaché, questo stesso imputato appoggio di militare persona é un'affare isolato egualmente in processo, e mancante [b] di fondamento, e di prova.

Dietro alle imputazioni generiche di Carattere, e di abituazione, passa il venerato Fisco alle particolari di fatto. Ecco pero la

[a] era il Capitolo XIII. [b] era il Capitolo XIV.

terza imputazione, ch'è quella „[a] di aver
„ il Milesi comprato de' Peltri, e de Lenzuoli da
„ Gio. Batta Passon detto Garet, da Pietro Tre-
„ visan, e da Angelo Sbruaz " : il fondamento n'è l'asserzione [b] de' medesimi Passon, e Trevisan, che sono i Ladri, e massime il „ confronto ", ond'essi l'hanno impudentemente sostenuta.

Per difendersi da questa imputazione non avrebbe il Milesi che a rifuggiarsi sotto la batteria de' principj di Ragione, e di Legge nella qualità delle persone deponenti, nella credibilità delle loro asserzioni; e lo farebbe pur anco se o non tanto sensibile fosse a tutto ciò, che riguarda la reputazione, o la Verità con irresistibile forza a di lui favor militante non gli aprisse un'altra strada egualmente compendiosa ma più precisa alla dimostrazione evidentissima della propria innocenza. Ma poiché un sentimento vivissimo d'onore tutto il mette in orgasmo, onde nella delicatissima materia, di che si tratta, nulla creda di aver ottenuto, quando non sia integralmente giustificato; poiché quella fulgidissima Verità, che non può, né ha po=

[a] era il Capitolo XV. [b] era il Capitolo XVI.

potuto essere inorpellata, gli presta un'assistenza così speciale, nè lo abbandona al grand' uopo, vuol' egli, che, lasciati da parte tutt'i generici argomenti della Ragione, e dell'Arte, a qué di fatto unicamente si dia mano, e le asserzioni degli onoratissimi Ladri, anche negl'impudentissimi confronti, convinte si dimostrino non meno dall' offensivo processo che dal difensivo. Sopra la qual parte della presente sua umilissima difesa suplica egli istantemente, e col più profondo rispetto scongiura questa Ecc.^{ma} delegata Corte Pretoria a rinovar la umanissima attenzione, comecché questa parte in fin del conto sia quella, cui tutta nel fatto presente si riduce la somma delle cose, e dalla quale massimamente dipende il suo destino.

Due dunque sono li nobilissimi Testimonj maggiori d'ogni eccezione, che della Compra de' Peltri, e de' Lenzuoli contro l'infelice Milesi depongono, cioè [a] il Trevisan, ed il Passon, tutti due ladri confessi tutti due retenti, li quali gli e l'hanno pur anco „ coram Judice " formalmente rintacciato, ed uno de' quali cita un'altro ladro, e retento, ch'è Zuanne Ferro,

[a] era il Capitolo XVII.

per prova di quel, ch'ei dice.

Una delle due, però: nel calcolo del valore della deposizione di questi due Rei, e Testimonj, e del terzo conteste egualmente, e Reo, o si vuol stabilire per termine proporzionale, e di relazione la formalità del confronto in se stessa, e spoglia da altri riflessi: o pure la coerenza e quindi la credibilità della deposizione medesima. Se si decide per la formalità della quale per altro si é fatto tanto caso nel venerato Oppposizionale, ella non può imporre che a quelli, che non considerano le cose oltre la corteccia, non già alla penetrazione di questa Ecc.^ma^ delegata Corte Pretoria.

Di fatti: vi é egli cosa men sorprendente al Mondo di questa, che coloro, li quali negli abituati ladronecci hanno perduto ogni sentimento d'onore e rinonciato ad ogni riguardo verso se stessi, e verso altrui, possano senza confondersi, senz'arrossire proferir una buggia, sostener un'impostura alla presenza dell'Innocente? Recherà forse meraviglia se coloro, che necessariamente esser deggiono familiarizzati con ogni pericolo, al quale nell'esercizio dell'esecrata professione vivono di continuo esposti, ch'esser devono dalle continue esi=

esigenze appunto della Professione resi atti a rappresentare qualunque opportuna figura, si vedano sostenér con impudente franchezza una calunnia in faccia ad uno, le di cui mani vedono avvinte da forti catene, e dalla cui ira inefficace, frustranea si conoscono sicuri? In tale carattere di persone, in questo stato di cose si calcolerá questa quale una costanza atta a far credere così fatte deposizioni?

Che se poi il valore dell'asserzione dé Rei determinar si deve dalla coerenza, dalla di lei credibilità come ogni ragion par, che persuada; ecco rovesciata da' fondamenti la gran macchina, ecco il Milesi integralmente giustificato. Siamo dunque al caso di convincere di falso quest'asserzione tanto coll'appoggio dell'offensivo processo, che del difensivo, come si é giá proposto. S'incominciera dall'offensivo dimostrando, che „ questi Rei sono varj in „ se stessi, sono tra di loro contraddittorj, e quin„ di nell'asserzione mendaci".

Giovambattista Passon detto Garet nel Costituto de plano dice [a] di aver portato all'Osteria del Milesi prima i lenzuoli, e poi i

[a] era il Capitolo XVIII.

peltri: nel Costituto di confronto per lo contrario dice, che portò prima i peltri, e poi i lenzuoli.

Pietro Trevisan nel suo Costituto de plano, dopo aver confessato li furti da lui praticati, interrogato se in alcun tempo abbia portato alcun' effetto nell' Osteria del Milesi, risponde di non aver mai [a] portato alcuna cosa. nel Costituto in ripetizione dice di avere col Passon [b], e Sbruaz portato de' peltri, e de' lenzuoli. Nel Costituto in ripetizione dice, che portò prima i lenzuoli e poi li peltri: nel Costituto di confronto vuole tutto al contrario aver portato prima i peltri, e poi i lenzuoli. In quello dice, che arrivò [c] dal Milesi co' peltri una mattina verso mezzogiorno: in questo dice, che arrivò co' peltri circa le ore ventidue.

Ecco dunque il Passon, ed il Trevisan varj in se stessi: resta, che si dimostrino contraddittorj fra loro.

Dice il Trevisan, come si è dimostrato nel Capitolo **XIX**., di non aver mai portato nell' Osteria del Milesi cos'alcuna: il Passon per lo

[a] era il Capitolo **XIX**. [c] era il Capitolo **XXI**.
[b] era il capitolo **XX**.

lo contrario, come dal Capitolo XVIII., dice, pure nel Costituto de plano, di avere col Trevisan portato al Milesi de' peltri, e de' lenzuoli.

Il Trevisan nel Costituto in ripetizione dice, che [a] portarono li lenzuoli al Milesi la mattina seguente dopo, che li ebbero rubbati: il Passon nel Costituto de plano dice invece, che [b] li portarono tre giorni dopo.

Il Trevisan dice nel Costituto di ripetizione, che due [c] o tre giorni dopo il furto de' peltri li andarono a prendere nel Torrente Torre, ove li avevano nascosti, e li portarono al Milesi: il Passon coll'espressione del suo Costituto de plano „ li quali peltri li „ avevimo rubbati la notte antecedente " indica, che [d] li portassero il giorno seguente al furto di essi.

Ma: a che serve l'andar raccogliendo ad una ad una le contradizioni, che infinite sono, per dimostrar falsa la complottata e venduta asserzione di quest'infami Testimonj, se un solo confronto basta per convincerli d'impudenza concitante, e di mendacio!

---

[a] era il Capitolo XXII.
[b] era il Capitolo XXIII.
[c] era il Capitolo XXIV.
[d] era il Capitolo XXV.

Si accordano Gio. Batta Passon nel Costituto de plano, e Pietro Trevisan nel Costituto di confronto nel dire, che in Carnovale dell'anno scorso fossero portati al Milesi i lenzuoli, che il Passon nello stesso Costituto de plano spiega esser quelli, che furono rubbati al Prete di Scodovacca, nè possono in fatto esser altri, perchè al Milesi non s'imputa [a] altra compra di tal merce. Ora: come mai potevano questi lenzuoli portarsi a vendere al Milesi in Carnevale, se non si rubbarono al Prete che ai 17. di Marzo, che [b] col Lunario di quell'anno alla mano si riscontra essere stato il decim'ottavo giorno di Quadragesima! Non è questa una manifesta buggia! E questa, Illmo, ed Eccmo Sigr. Luogotenente, Illmi Sigri. Assessori, sarà l'asserzione, cui accomodar si dovrà l'imparziale giustissima Loro Mano per sottoscrivere la menoma condanna dell'infelice Milesi! E pure questo è quel più, ch'egli abbia contro di lui, questo è l'appoggio più solido dell'opposizionale, questo è l'estratto più squisito dell'applicazione del zelan-

[a] era il Capitolo XXVI. [b] era il Capitolo XXVII.

lantissimo Ministro, ed il capo d'opera del genio intraprendente de' suoi Nemici.

Oh! sono due questi Rei, che dico no de' peltri, de' lenzuoli, e di tutt'altro ; e non potrebbe vedersi come abbiano ad essersi uniti a dirlo! Tutto va bene, ma comunque sia di questo accordo che per altro non è difficile ad immaginarsi nella contiguità delle Priggioni, nelle quali son detenuti, giacchè la ristrettezza del tempo, e la situazion delle cose in questo particolare contendono una chiarissima prova, il fatto dimostra abbastanza che l'asserzione è frodolenta, è comprata, è falsa, perchè credere se gli debba.

Anche a Daniello, s'è lecito da un tal Libro ritrarre un'esempio, era ignoto come potessero essere combinati que' due Vecchj contro Susanna, e l'età, e la lor riputazione li metteva al coperto da ogni sospetto di falsità e di frode; e pure bastò, che discordassero nell'indicazione dell'albero, all'ombra del quale pretendevano di averla colta a peccare, perchè fossero lapidati dal Popolo, che non si lasciò sedurre dalla costanza, onde i Vecchi avevano in confronto della donna sostenuto la loro imputazione.

Manca però qualche cosa per convin.

cere quest'asserzione in tutte le sue parti coll' appoggio solo dell'offensivo. Soddisfar vi si conviene prima di passar al difensivo.

Giovambattista Passon dice nel suo Costituto in ripetizione, che Giovanni Ferro ladro, e retento gli aveva detto di averlo veduto nell' Osteria del Milesi [a], e ciò nel proposito della vendita de' peltri. Ricercato sopra questo particolare il Ferro, che nel suo Costituto [b] de plano aveva detto di non sapere, che sia stato portato nell'Osteria del Milesi alcun' effetto mobile, nel Costituto in ripetizione dice, che giunse [c] il Passon con i Compagni verso il Mezzogiorno, e che partirono poi alle ore ventidue circa. Ma come ciò? Se il Passon dice, che anzi arrivò all' enunciata Osteria verso le ore ventidue con li peltri, come dal Capitolo XXI. antedetto? Come può stare, che facessero colezione insieme a mezzogiorno, se arrivò verso le ventidue; o che arrivasse alle ventidue, se a mezzogiorno vi era già arrivato, e faceva colezione?

Ma se „mentita est iniquitas sibi", se convinti sono di falso questi due ladri, ed il terzo da essi introdotto dalle medesime loro asserzioni, che sono

[a] era il Capitolo XXVIII.
[b] era il Capitolo XXIX.
[c] era il Capitolo XXX.

sono varie estremamente, e contraddittorie, lo sono molto più convinti dalla Voce di giurati Testimonj del difensivo.

Dicono essi [a] di essere stati, ed anco più di una volta a bere, a mangiare, e seduti al fuoco, ed a vender roba nell'Osteria del Milesi: Valentino Meriga, e Michiel Turri, che praticavano con frequenza nell'Osteria medesima, esaminate le persone del Trevisan, e del Passon fatte dalla Giustizia alla loro presenza condurre, giuratamente [b] depongono all'incontro di non averle mai in quell'Osteria vedute. L'importanza è questa; e la concludenza delle asserzioni di que' retenti, che a costo della verità cercano compagni nel ben meritato castigo.

Più: il Trevisan nel suo Costituto di confronto [c] rinfaccia al Milesi di essere alla di lui Osteria comparso co' peltri il giorno dopo il Natale verso le ore ventidue: Giacomo Tranzolino, e Giovanni Mauro Testimonj del difensivo pur giuratamente al contrario depongono [d], che la seconda Festa di quel Natale assai di buon'ora, entrò il Milesi nella Cucina della di lui Osteria a prendere congédo dalla Moglie, e dagli Amici dicendo di do-

[a] era il Capitolo XXXI.

[b] era il Capitolo XXXII.

[c] era il Capitolo XXXIII.

[d] era il Capitolo XXXIV.

ver andar fuori, e che di fatti non si è più veduto in tutto quel giorno, e negli altri susseguenti.

Basta questo, perché restino costoro anche dal difensivo convinti. In fatti: com'è possibile che stati vi sieno, quando chi frequentava in quel tempo l'Osteria non li ha veduti? Come potranno in un giorno dopo il Natale verso le ore ventidue aver portato, e venduto i peltri al Milesi, che in quell'identico giorno ed assai di buon'ora, partì, nè si lasciò più vedere, e così ne' giorni susseguenti? Vi sarà confronto di credibilità fra l'asserzione de' Rei, e quella de' Testimonj? Vorrà V. E., vorranno V.e S.e Ill.me negligere la Voce di quattro giurati onoratissimi Testimonj per determinare con tranquilla Coscienza il venerabile loro Giudizio sopra quella di due, o tre infami ladri?

Segue la quarta, ed ultima imputazione del Manzo [a] di color formentino rinvenuto nella Stalla della Osteria del Milesi e legalmente riconosciuto di ragione di Valentino Marchiol a cui era stato rubato: il fondamento n'è il forte indizio [b], che si dice di avere, che questo Manzo sia stato rubbato da Giovanni Ferro ch'era solito alloggiare nella detta Osteria.

Ma

[a] era il Capitolo XXXV. [b] era il Capitolo XXXVI.

Ma, prima di tutto, se anche non vi fosse il difensivo, se pure con le solite legali formalità comprovato fosse, che il Ferro avesse realmente rubato questo Manzo, ad ogni modo non sarebbe il più lontano dubitatissimo indizio a carico del Milesi lo averlo ritrovato nella sua Stalla, ed il ricovero prestato al Ferro, attesa la buona fama, com' oltre comprovata del Milesi Medesimo [a]. Ora se anche in caso di certissima prova non si avrebbe alcun indizio, che si dirà mai, se in vece di prova lo stesso venerato Fisco confessa non avere che semplici indizj, che il Ferro lo abbia rubato? e se l'indizio non è una prova, che sarà egli mai dell'indizio dall'altro indizio ritratto? Un zero aggiunto ad un'altro zero, farà egli mai alcuna quantità, comporrà mai un numero qualunque?

Dippoi: il Manzo era casualmente nella Stalla pervenuto, senzacchè il Milesi lo sapesse, e certamente pur anco senzacchè in ciò vi fosse sua colpa. Il modo ond'era custodito, mette tutto questo fuori di dubbio. Leggasi il primo Costituto di Valentino Marchiol preteso derubato. Egli dice, che dopo aver bevuto all'Osteria del Milesi,

---

[a] Jul. Cl. Sententiar. Lib. V. §. Furtum. Vers. „Sed numquid“.

col pretesto di qualche sua esigenza, si portó alla Stalla [a], oue vidde il suo Manzo, e lo riconobbe. Come. – È egli mai presumibile, che se il Manzo fosse stato rubbato, e con intelligenza del Milesi come tale nella Stalla detenuto, avesse ad essere in questa incauta maniera custodito. – Quella Stalla ove con saputa de' di lei padroni esistesse un Manzo rubato, sarebb'ella stata lasciata aperta in quel modo, e, quale una publica Piazza, accessibile ad ognuno senza dipendenza che vi fosse da qualche esigenza chiamato. – Nôn sarebb'egli neccessario di rinonciar per fin al senso comune per crederlo! –

Tutto ció si direbbe per altro col solo offensivo. Passiamo anche in questa parte al difensivo. Il Sabbato immediatamente preceduto alla Fiera di San Canciano, che corrisponde a puntino il tempo in cui protessa il Marchiol [b] che gli sia stato rubato il Manzetto, andó lá sera il Famiglio del Milesi in Cucina e disse [c] alla Moglie di esso Milesi, che nella Stalla era arrivato un Manzetto di ventura. In quell'incontro la Moglie di Zuanne Milesi pregó [d] con premura le persone ch'erano presenti al racconto del Famiglio, a stare in traccia del padrone del Manzetto stes-

[a] era il Capitolo XXXVII.
[b] era il Capitolo XXXVIII
[c] era il Capitolo XXXIX
[d] era il Capitolo XL.

so perché potesse venire liberamente a ricuperarselo.

Queste due circostanze, l'una, e l'altra delle quali sono con assoluta pienezza, e precisione provate da due giurati Testimonj, dimostrano non solo eventuale, ed innocente l'esistenza del Manzo nella Stalla, di cui nulla più facile ad avvenire in un'Osteria sempre aperta, ed accessibile; ma piena altresì la Moglie del Milesi della dovuta necessaria onestà nel proposito, locché non sarebbe di tal maniera se il Marito tenesse mano a' ladri, l'efficacia delle preghiere di onestà di essa Moglie pe'l rintracciamento del Padrone del Manzo è precisamente spiegata negli esami dalli Testimonj medesimi.

E perché non sembri strano, se esistendo nella Stalla un Manzo non fosse ciò noto al Milesi, si è dimostrato [a], che il detto Milesi per le ragioni di famigliari dissensioni giuratamente indicate stava in casa il meno, che poteva, ciocché rende una ragion sufficiente di questa ignoranza ch'è tolta perciò dalla linea delle cose sorprendenti.

Prima però di togliere la mano da questa difesa, due altre cose si vogliono giustificare,

[a] era il Capitolo XLI

che accenn[illegible] nell'opposizionale, quantunque introdotte in processo da unico giurato, onde in nessuna par[illegible]sti cosa da desiderare in una integrale giust[illegible]zione. La prima è questa, che nell'o[illegible]a del Milesi [a] verso la fine della passata [illegible]esima praticasse un certo Angelo, che si [illegible]ra poi, che fosse il Sbruaz. La seconda, [illegible]la Settimana Santa appunto della Quadragesima passata comprasse il Milesi [b] una Manzetta la[illegible]dri per sole lire diciotto, la quale, dice il vener[illegible] Fisco, „si ha ragione di credere" che sia stata [illegible]ita.

Rapporto alla prima di esse cose, anche senza ricorrere all'argomento [illegible] immancabile della Ragione, delle Leggi, e della consentanea Pratica [c] ritrar si potrebbe dalla decisiva circostanza dello essere ella da unica giurata deposizione introddotta, e per conseguenza per nessun modo provata, vi è [d] il difensivo che determinando l'Angelo, che, massime la Settimana Santa, a quell'Osteria praticava, per certo cognominato Disina della Villa di Cussignano, Uomo d'onore, e di ottimi costumi, toglie ogni equi=

[a] era il Capitolo XLII.

[b] era il Capitolo XL[illegible]II.

[c] Melch. Misc. Crim. Cap. IV.

[d] era il Capitolo XLIV.

equivoco ed ogni adito chiude, onde del ricetto allo Sbruaz accordato dubitare si possa.

Rapporto alla seconda, sopra la quale valerebbe pure lo stesso argomento, giacché non vi è che lo stesso unico giurato, che la deponga, anche di questa Manzetta non si hanno che indicj, che possa essere stata rubata. e siccome il dire del venerato opposizionale „ si ha forte ragione di credere, che sia „ stata rubata" non fece mai, ne può fare una prova della reità di chi n'è imputato del furto così meno può esserne una della reità di chi l'ha comprata, se anche fosse vero; ma vero non potrà mai legalmente dirsi quello, che non è da due Testimonj deposto [a].

Compiuta in questo modo è la difesa dell infelicissimo Milesi per quanto almeno lo hanno potuto permettere l'angustia del ristrettissimo tem ad essa conceduto, e la vastissima estensione del voluminoso processo. A quattro unici punti si riducono le Imputazioni del Fisco veneratissimo contro di lui: „ abituazione ad illeciti con„trati: impegno per acquistare effetti derubbati: „ compra rea di peltri, e di lenzuoli: rinvenimento „ di un Manzo di color formentino nella sua Stalla".

[a] Leg. „Sciant cuncti" ; Cod. „de probationibus".

L'imputata „abituazione" si è oppugnata coll'ottimo Carattere del Milesi non posto in contingenza dall'offensivo, e pienamente comprovato dal difensivo; si è oppugnata dalla singolarità degli Atti. L'imputato „impegno" per l'aquisto di effetti derubbati si è combattuto col confrontare i documenti dell'offensivo, che sono le Voci inattendibili de' Rei, con quelli del difensivo che sono deposizioni di giurati Testimonj sopra li Capitoli del difensivo medesimo comprovanti oltre all'ottimo suddetto Carattere del Milesi, „il di lui „ regolare impuntabile contegno, e che nella sua „ Osteria non si sono mai vedute cose indican- „ ti, ch'egli tenesse mano a' ladri, o ne ricettasse „ per indebito guadagno". La „compra" de' peltri e de' lenzuoli benchè sostenuta in faccia dal Passon e dal Trevisan si è convinta coll'offensivo dimostrando vane le asserzioni di essi, e contradittorie, e col fatto precisamente pugnanti; si è convinta col difensivo dimostrando, che il Passon, ed il Trevisan non si sono mai veduti all'Osteria del Milesi, e che in quel giorno in cui sostengono essi di avergli portato alle ventidue ore i peltri era egli di buon'ora partito senza lasciarsi più vedere in quel giorno, o ne' successivi. Finalmente il „rinvenimento" del Manzo

di

di color formentino restó giustificato dall'offensivo col modo di negligenza, nel quale era il Manzo stesso custodito, dal difensivo con le circostanze susseguitate al „ rinvenimento " medesimo.

Tutto ciò, ch'é la cagion naturale della negativa, in cui costantissimo é restato l'infelice Milesi, non puó certamente non condurre questa Ecc.ma delegata Corte Pretoria ad una libera assoluzione. Nello stato attuale delle cose, ove certissimo é l'ottimo Carattere del Milesi, ove le Imputazioni del venerato Fisco Inquirente furono per intiero rovesciate, questa é la Sentenza, che unica corrisponder possa alla celebratissima Equità della medesima Ecc.ma delegata Corte, ed alla innocenza assoluta dell'antedetto Milesi.

Dopo otto Mesi intéri di dolorosa prigionia aspetta egli, e ben giustamente aspetta coll'ansietà affatto propria della miserevole di lui situazione di vedersi non meno liberato che nella vulnerata riputazione redento, e di poter seppellire la umiliante ricordanza della passata molestissima vessazione nella emozion dolcissima di così felice sospirato momento.

Se peró fu l'Opera visibile del Dito onnipotente dell'Altissimo il non lasciar, che contro di lui si souverchiasse la Verità, sia del Voto

imparziale ragionevole di V. E., e di V.e S.e Ill.me, che così da vicino nella Giustizia, e nella Clemenza possibilmente l'assomigliano, il consolarlo con un giudicio, che con inopportuno mal conveniente rigore non metta sopr'a' pronunciati in passato un velo, che ne offuschi la gloria.

„ Conosciuta dall' Ecc.ma delegata Corte
„ Pretoria l'innocenza di Giovanni Milesi
„ fu egli liberamente assolto ".

III.
Difesa
di
Pietro Pagnuti

62.

Argomento

„ In processo delegato all' Ecc.mo Reg=
„ gimento coll' Autorità, e Rito suo dall' Eccel=
„ so Consiglio de' Dieci era Pietro Pagnuti
„ imputato di aver messo fuoco ad una Casa
„ della Famiglia Gregoris in vendetta del depo=
„ sito da detta Famiglia instituito contro di es=
„ so Pagnuti in recupera di un pezzo di terra".

„ Retento egli perciò, e riddotto al ca=
„ so di difendersi prodduste Scrittura con Ca=
„ pitoli contenenti l'articolata sua giustifi=
„ cazione, indi la Difesa, che segue, la quale
„ non ha alterazione di sorte, nè quanto alli
„ nomi, nè quanto ad alcuna circostanza".

Illmo, ed Eccmo Sig.r Luogoten.te

Nob.li, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori

Eccma delegata Corte Pretoria.

Non forza di verità, o concludente connessione di prove o imaginabile colpa di me Pietro Pagnuti ma un vapor nero che nella effervescente ridondanza del livore, della malignità dell'invidia asceso dal cuore pervertito di coloro, che gratuitamente mi odiano tutta ne comprese la mente ed ogni senso ne cancellò della onestà, e della ragione, ha dato moto al criminale pericolo, cui mi veggo ridotto, con una combi-

binazion' arbitraria di mal fondati sospetti, sull' informe congerie de' quali cercano essi, come sopr' a solida base, di stabilire la mia rovina.

Questa rovina, ch' é giá né primi gradi, e quanto alla libertá tropo bene verificata, sarebbe ora per essere a compimento condotta col sacrificio cruento della vita, e del mio onore, e gli accaniti miei Nemici dopo avermi sin qui veduto strascinato per le mani de' Sbirri fra le angustie di un Carcere infelice, anche in dubbio di sopravivere all' increscevole sentimento di tanta umiliazione che un peso immenso aggiunge a que' fisici mali gravissimi, onde piacque al Signore visitarmi, avrebbero pur anco di che farsi un' esecrato plauso, di che saziare la crudeltá del loro animo col funesto spettacolo della publica infame mia morte qual di un vilissimo Incendiario, se o all' arbitrio delli Malevoli deferito venisse l' esito delle cose, o gli affari di quaggiú non fossero che il gioco capriccioso del caso, o una Provvidenza eterna con leggi impreteribili quanto giuste, ed imperscrutabili non dirigesse gli eventi, non assistisse con particolar attenzione a' Giudici, e non degnasse talvolta con special cura dimostrarsi a protezione della tribolata, tropo sovvente infelice Innocenza.

Poiché peró se mi rivolgo a' Libri, ove

stanno registrate le regole delle umane sociali- azioni, io leggo un dettato di squisita ragione, che non altrimenti che con idonei testimonj, con apertissimi documenti, con indizj indubitati, e più chiari della luce, si provano le altrui delinquenze [a]; poiché se mi concentro all'esame in fatto dell'attuale emergente, anche dietro al più rigoroso scrutinio vengo dalla tranquillità non simulata della mia coscienza, fuor di equivoco assicurato, che mancar devono per intero quest' idonei Testimonj, questi apertissimi documenti, quest' indizj chiarissimi, ed indubitati; poiché se alzo al Giudice il rispettosissimo sguardo scendere mi sento a rinfrancarmi il cuore la reale consolatrice idéa della sublime perspicacia, onde tutte le più minute circostanze sono da questa Ecc.ma delegata Pretoria Corte, per i veri termini calcolate, della cautella e del riflesso onde si fa procedere il Giudizio, della integrità singolare, onde amministrata viene giustizia; poiché finalmente nella faustissima unione di tutte queste cose visibili si rendono le tracce del Dito onnipotente di Dio che mi assiste in vis

ta

[a] „Sciant cuncti Accusa„tores, eam se rem deferre in„ publicam notionem debere, que„ munita sit idoneis Testibus, vel„ instructa apertissimis documen„tis vel indiciis ad probationem„ indubitatis, et luce clarioribus ex„pedita„: Leg. Sciant cuncti: Cod. de probationibus"
Stat. Ver. Prol. II. Vers. 6.

ta dell' innocenza mia sulla imputata reità, e che per ciò mi vuol salvo in onta ancora di un tanto tentativo, io mi accosto al Sacrario venerabile, in cui decider si deve del mio destino; non con la trepidazione propria di chi sente lacerarsi l'interno dà rimorsi irrequieti di una rea Coscienza ma bensi con quella fermezza, che accompagna l'innocente anco in faccia a morte, aspettando, che una libera assoluzione secondi le misure dell' Altissimo patentemente alla mia salvezza dirette.

Empia certamente sarebbe, ed indegna la più lontana dubitazione, che possa la ferità di congiurati Nemici avere presso così augusto Tribunale la menoma influenza per determinar la ragion del decidere; né si potrebbe senza la più sanguinosa, e concitante, tra le ingiurie nutrire da chicchia la lusinga che quella Mano, che per nobile Istituto regger deve incorrotta ed imparziale sulle bilance del Giusto la Sorte degli Uomini, sia per discendere vilmente a servir di appoggio alle private passioni, ed a jugular quegl' infelici che quantunque un genio malefico vorrebbe levati dal Mondo, pure il timore impedisce a mani private, comunque volenterose, di attentarvi.

Dopo le ore sei della notte dei sette del Mese di Marzo del corrente anno 1781., mentre

per una botta gravissima di petto riportata da una caduta di sedia io mi giaceva a letto, sopra il quale ne' pur girar mi poteva senza l'ajuto di due corde attaccate a' travi, avendo anche dovuto soggiacere a due emmissioni di sangue in tre giorni colte da improvviso fuoco s'incendiarono due case nella mia Villa, una di Giovanni e fratelli Fregoris, e l'altra ad essa contigua di Gregorio e fratello pur anco Gregoris.

Allo strepito orribile proddotto dal crepitàr violento delle fiamme dalle grida miserevoli de' sventurati Gregoris da quelle delle accorse persone, e dal suonar delle càmpane svegliato il mio figlio Xaverio che meco dormiva accorse anch'egli ove il chiamò il rumore, ed io pure soprafatto da un violentissimo impulso dell'orgasmo, e del timore di vedermi, in pochi momenti incenerito, coll'appoggio del mio bastone mi strascinai alla meglio nel cortile d'onde uddii l'irreparabile progresso di quelle fiamme e mio figlio ch'efficacemente si adoperava cogli altri per estinguerle; ma trattenutomi un'istante fui dal dèplorabile mio stato dall'incomodo dell'ora, e del sito, e dai circostanti che n'ebbero compassione, consigliato a ritirarmi come anche feci.

Di questo fatto, avvenuto mentr'io

era

era in così luttuosa situazion di salute, e da così riflessibili notissime circostanze accompagnato, tutt'altro certamente aspettar io mi doveva che di sentirmene imputato, quand'ogni ragion voleva anzi, che in què momenti a tutt'altro io avessi di necessità rivolto il pensiero; ma poichè così piacque a quella Superiore benefica Intelligenza, che tutto dirigge al miglior bene degl'Innocenti, io ne venero con cieca sincerissima rassegnazione il Decreto, e mi riduco ad indagar li fondamenti sopra li quali esser possa una tale imputazione appoggiata, per quindi dedurne la mia difesa.

„ La vicinanza delle Case incendiate alle
„ adiacenze della mia, ed il sito, onde si vuol, che
„ abbia cominciato il fuoco: il deposito dalli fra:
„ telli Gregoris contro di me instituito, e che si ad:
„ duce per motivo della mia mala intelligenza con
„ essi: le congetture de' Testimonj: il mio Carat:
„ tere violento: l'onesto de' Gregoris: le espres:
„ sioni, che si dicono da me fatte „, sono, per
quanto io ho potuto raccogliere dal venerato rimprovero, gli appoggi di questa imputazione.

Il primo però di essi appoggi [a] è tale ch'io credo umilmente non doversi immorare chi

[a] era il I. de' Capitoli a difesa proddotti.

non voglia fare un massimo imperdonabile torto alla penetrazion sublime di V. E.ª, e di V.ª S.ª Ill.ma dimostrando di temére, che calcolar il potessero in linea del più rimoto indicio..

Di fatti: che ha mai che fare l'„ a„ desione delle incendiate Case colle adjacenze della„ mia, o lo aver avuto principio il fuoco da„ quella parte, che tale contiguità riguarda ", perchè io sia reo di averlo attaccato? Sono questi i documenti apertissimi, gl'indizj più chiari della luce [a], ch'esigono le Leggi, onde stabilire la reità di un Mortale? „ La tua Casa era vi„ cina a quelle, che dall'azione del fuoco furo„ no consunte: dunque tu attaccasti il fuoco„ stesso ". Può darsi argomento, che più di questo ripugni a tutt'i modi di un retto raciocinio? Vi reggono essi i principj più universali del senso comune?

E pure, per dar qualche appoggio in questa parte all'imputazione, non basta lo aver tant'oltre coll'accennato informe argomento trascorso nel deviamento della ragione.. Bisogna oltre a ciò aver animo di sostenere che sia realmente impossibile, che un'altro possa aver

[a] Leg. „ Sciant cuncti ": Cod. de probationibus antedetta

aver prodotto l'incendio, e che assolutamente sia necessario, ch'io ne fossi l'autore; altrimenti, semprecché resti in qualunque maniera possibile o che altri abbia dato moto all'incendio, o che sia stato l'effetto dell'accidente, o dell'inavvertenza, o insomma, che sia avvenuto senza l'opera mia, resterá sempre almeno dubitato, ed incerto, che io ne sia il reo; quindi siccome non si ha a giudicar dell'incerto [a], né creder si devono quelle cose, che non sono con manifesti giudiij comprovate, così io non potró certamente essere nel menomo modo [b] condannato.

Tutto vero, si dirá, ma il fuoco non solo ebbe principio da quella parte delle case de' Gregoris, che continano con la tua; ma [c] „ in „ cominciò altresí espressamente al di fuori ".

Prima di tutto e se anche dalle piú evidenti prove, che non lo é, documentato fosse e verissimo quello tutto, che si dice, io per difendermi non avrei che a ridire l'identiche giá allegate cose, che anche in quest'amminicolo ritengono la medesima concludenza, giacché da questo fuoco „ cominciato al di fuori " non potrá

---

[a] Stat. Ven. Prol. II. Vers. 6. supr'allegato.

[b] Jul. Cl. pract Crim. S. fin. quest. 6n. Vers. Ubi nihil

[c] era il Capitolo II.

mai conchiudersi, ch'io ne sia il reo, quando con egual violenza alla ragione, ed al buon senso rinovar non si voglia l'esempio dell'argomento di sopra mentovato.

E poi: chi è, che questo fatto assicura.? Forse la vecchia Madre de' Gregoris? Ella è Parte, non può sostenere l'incompatibile figura di Testimonio.. Forse Testimonj di què, che accorsi sono ad estinguere l'incendio? Quali essi sieno della mia Villa, che il sacro venerabile Rito che ne cuopre i nomi toglie me all'orrore di conoscer spergiuri, son di coloro, che mi [a] odiano, e che per un sentimento vile di panico male appreso timore mi vorrebbero di già levato dal Mondo; quindi ben facile è a intendersi che avran rinonciato negli Esami ad ogni misura perchè „ Canes timidi vehementius latrant" deponendo tutto quello con che sommamente aggravandomi avran creduto più speditamente conseguire l'effetto degl'interessati maligni lor desiderj, delle ingiustissime loro mire.

Acciocchè per riscontrare precisamente realizzato massime su questa particolarità dello „ essersi il fuoco attaccato dal di fuori", non

[a] era il Capitolo III

occorrerà, per quanto io spero, che far attenzione alla „incoerenza" delle Deposizioni, ed a' gradi d' „impossibilità" delle esser vere.

Opera è di Giudice illuminato, e cauto il badare assai meno a quel, che dice il Testimonio, di quello che alla Causa, che ne rende, dalla quale si arguisce la „ credibilità ", e perciò nè ripugnar deve al possibile, nè al buon senso. Mentre però a mia consolazione, ed a di lui gloria immortale è notorio, che quest' avvertenza, anco a sommo grado riddotta, è la regola principalissima di questo veneratissimo Tribunale, sono altresì piucchè certo, che dalle stesse deposizioni di costoro, per la smodata avidità di nuocermi, non può non emergere all' occhio penetrantissimo di Chi tanto vede manifesta e svelata la eccedente malignità, che li anima, e l'inimicizia irreconciliabile, che mi professano.

Dietro dunque a tutto ciò, se li Testimonj depongono, che il fuoco ebbe il suo comminciamento al di fuori, pria di prestar loro fede uopo è esaminare se la Causa, che ne rendono, regga con la possibilità del saperlo. In questo mio caso io spero, che non regga assolutamente.

Tale fu il fuoco, di cui si parla, che in men di un' ora incenerì, e consunse due Case

intierissime [a]. In questa celerità di fiamme che grandissima deve imaginarsi se si riflette alla corta durata del tempo, e all'estension dell'azione rifflessibile riesce, e decisivo il punto, in cui sieno li Testimonj di ciò deponenti a quel luogo arrivati. Si cerchi dunque stabilirlo.

La vecchia Madre di Giovanni, e fratello Gregoris ch'egualmente agli altri tutti della Famiglia si ritrovava [b] immersa in profondissimo sonno nella stanza appunto, al di fuori della quale si vuol che cominciasse l'incendio, viene svegliata dallo strepito del fuoco nell'accendere la paglia, ond'erano coperte le case. Così, tra la veglia, ed il sonno [c] crede, che sia rumore di pioggia. Ascolta, ma non sa assicurarsene. Sorge perciò di letto [d] esce di casa, e ritrova in vece il funesto spettacolo. Rientra [e], risveglia i Domestici e lor ne porge il tristo annunzio. Sortiti, ed assicuratisi di ciò anche questi, mentre il credono appena a' medesimi loro occhi [f] chiedono con le grida soccorso a' Vicini, quindi a tutto il comune [g] col solito mezzo del tocco di com

[a] era il capitolo IV
[b] era il capitolo V
[c] era il capitolo VI
[d] era il Capitolo VII
[e] era il capitolo VIII
[f] era il Capitolo IX
[g] era il Capitolo X

Campana a martello . . . Azioni tutte, che sicco-me in serie sono affatto naturali, così in fatto ve-rificar non si possono in un batter d'occhio, ma esigono del tempo . . . .

Ora: si calcoli pure quanto poco si voglia questo tempo, che fu neccessario per tanti atti: non sarà egli bastante, in confronto della celerità totale dell'azione di quell'incendio, a ren-dere fisicamente impossibile, che quella Gente, co-me si è detto accorsa, abbia potuto distinguere se il fuoco fosse dall'interno, o dall'esterno at-taccato? — Un fuoco, ch'era già acceso prima, che alcuno de' Testimonj pur si sognasse di vederlo, anzi un fuoco, le di cui fiamme già infierivano nella facile esca avanti ancora che il vedes-se la Vecchia Gregoris, che ne fu da profondo sonno risvegliata, e che diede moto agli altri, sarà egli mai stato veduto dai Testimonj, dopo tutta l'accennata serie di atti, e di tempo, talmen-te ne' suoi primordj, che ritenir possano, che dall' esterno avesse precisamente principio? — Un fuoco, che come ho detto, ed è vero, in men di un'ora tutte incenerì due Case, avrà per tutto questo necessario tempo con tale delicatezza trat-tato la profondità di un coperto di avidissima paglia da far mostra a' Testimonj, dopo tanto tem-

po arrivati, del preciso esterior sito, d'onde poi si diffuse?

Vero, che ne' primi momenti serpeggia il fuoco tacito, e lento sinché preparato si abbia una base sufficiente, onde coll'ajuto dell'aria agitatrice prorompere in torrenti di fiamma, ed aprirsi l'adito a superar ogni ostacolo... Ma, prima di tutto, questi momenti erano già passati sin dacché lo vidde la Vecchia Grecovis, mentre allora già s'erano le fiamme impetuosamente alzate; e poi, se questo fuoco era ancora in così tenue stato di forza da lasciar, che sopra un tessuto di paglia così agevolmente se ne riconoscesse il preciso principio, d'onde avvenne mai che tanta Gente accorsa bastar non potesse ad impedirne l'ulteriore incremento? d'onde, che una così gentil fiammetta non restasse superata dall'attenzione unita e fervente di tante persone?

Creda dunque chi può a questi Testimonj se dicono di aver riscontrato questa assolutamente impercettibile particolarità del fuoco cioè „ attaccato dal di fuori „, ch'io farò intanto un'argomento, che mi pare irresolvibile, ed è questo: O quando arrivarono i Testimonj al luogo dell'incendio, il fuoco era tal:

talmente avvanzato, che prudenza umana, ed attenzione non bastasse ad estinguerlo: O era così legéro, che fosse possibile impedirne il progresso. Se era avvanzato; dunque non se ne poteva riscontrar il principio avuto dal di fuori, il vede ognuno. Se era legéro; dunque non fu usata attenzione per arrestarne il corso. Ma fu realmente [a] usata ogni attenzione, e nulla ostante non poté superarsi; e dall'altra parte, per quello tutto, che si é detto, non é pur verosimile il tenue grado del fuoco all'arrivo de' Testimonj, dunqu' é falso, che questi riconoscer potessero la deposta particolarità, per il che era necessario in un coperto di paglia il più tenue quasi insensibile grado; quindi, oltre a quanto non può non risultare da' proposti Capitoli, dimostrata riesce evidentemente la malignità loro a mio riguardo.

Qual meraviglia però, se sarà subito stato giudicato non accidentale l'incendio; se sarà stato attribuito a mia colpa; se la diffamazione a mio carico ne sarà tosto fatta universale; se sarà sempre in seguito mantenuta costante! La Causa motrice di tutto ciò non é

[a] era il Capitolo XI.

che una sola. Io sono odiato nella mia Villa, come il dimostra l'antedetto Capitolo III, e quella mala disposizione d'animo, quell'avidità di nuocermi, che ha fatto agli uni giurar di aver riconosciuto, che il fuoco cominciasse dal di fuori, benché non fosse vero, può agli altri molto bene aver fatto giurare, che io lo abbia attaccato o immediatamente, o col mezzo d'interposta persona ed anco tutto quel più, che avesse potuto tendere a sacrificarmi.

Per altro, se per stabilir la reità di un'Uomo in causa gravissima d'onore, di libertà, di Vita, a' Testimonj, massime di così certa mala fede, e peggiore disposizion d'animo, a' quali perciò, rettamente procedendo, creder non si potrebbe quand'anche dicessero di aver veduto, basti l'asserir un fatto, o pur bisogni loro con caratteri di verità circostanziarlo esponendo l'ora, il modo, l'ordine dell'esecuzione se verificata per l'accusato, o le relazioni, il concerto la destinazione se verificata per mezzo d'altri io ne lascio il Giudizio all'intendimento sublime di Chi ha in mano la mia sorte, e passo intanto a difendermi sopra gli altr'indicij.

„ La recupera, che di due pezzi di prado mi han fatto li Fratelli Gregoris due anni

„ sono

„ sono [a] , ed alla quale non prima ho ce-
„ duto che Atti giudiciarj mi vi obligassero," si
— vuole, per quanto ho inteso, „ che abbia
„ originato mala intelligenza fra me, ed essi
„ Gregoris, che poi accresciutasi da una secon-
„ da recupera di un Campo, che li Gregoris
„ medesimi m' intentarono con Deposito di
„ lire cinquecento circa instituito nel giorno
„ sette di Marzo passato, mi abbia portato ad
„ un sentimento di vendetta, e quindi ad in-
„ cendiar loro le Case".

Queste però o sono congetture di Testimonj, o Voci del venerato Fisco. Se congetture di Testimonj, la mia risposta è questa: ch'essi argomentar non possono nè pur da' principj certi, molto meno arbitrariamente congetturare: che gli esami loro non altro devono essere fuorchè una nuda esposizione de' fatti tali quali si sanno, e furono da essi veduti: che il farne le deduzioni convenienti a' riguardi del vero, e del giusto è parte inalienabile del Giudice: finalmente, che queste congetture non hanno alcun fondamento, mentre l'animo umano ove si cova, e si forma il sentimento della vendetta, è fuori della portata de' sensi, fuori perciò de' termini della lor cognizione ed il di lui

[a] era il Capitolo XII.

scrutinio è a Dio solo riservato [a] . Guai di fatti, guai al Mondo se si admettessero li Testimonj a formar argomenti, e se questi argomenti esser dovessero la impreteribil Cinosura de' Giudici! Siccome l'occhio d'Uomo non arriva a leggere quel, che sta scritto nel recondito de' Cuori e vi è tale artificio in alcuni da cuoprir in faccia a' più esperti Conoscitori sotto un finto zelo di verità un'astio inveterato, e maligno. così continuo sarebbe, e gravissimo il pericolo de' buoni, che sono già anche troppo esposti a' morsi della malignità, e dell'Invidia, e nulla più familiare sarebbe che il vedére compiuto per mano dell'empietà il sacrificio d'innocenti persone.

Se poi sono Voci del venerato Discochiedo umilmente, d'onde possono mai risultarne le prove? Forse dalla resistenza da mé fatta con una lite alla prima recupera? Nò, perchè un segno anzi specifico di social moderazione negli Uomini è sempre stato il afferire a' Tribunali competenti la decisione delle proprie diferenze, nè fu giammai argomento

[a] „ occulta vero, et in„cognita Illi sunt relinquen„da, Qui solus novit corda „ filiorum hominum „ in Cap. Consuluisti n. Q. S.

to d'imaginabile reitá il difendere in tal modo le proprie cose. Forse da questo, che si vuole ch'io mal soffrissi questa recupera? Molto meno, perché, oltre al non potervi essere per assoluto, ed al non essermi opposto [a] Testimonio che il deponga „ex certa scientia", ma solo forse per averlo dessunto da inattendibile rumor popolare, questo pur ancone sarebbe il mal logico informe inconcludente discorso: „tu mal „sofferisti la recupera; dunque incendiasti le case".

Ma intendo: il mio Carattere, che si protessa violento, serve [b] di appoggio alla imputazione. Io credo non pertanto, che quegli stessi, che ció deposero, o non n'erano intimamente persuasi, o non avrebbero avuto di che giustificarne la deposizione quando ne fossero stati richiesti. Di fatti: io di Carattere violento, se una recupera, che anche a quel, che se ne dice [c], sommamente mi spiacque, non fu da me in altra maniera opposta che con Atti Giudiciarj? Io di carattere violento, se si poté sotto agli occhi miei, nella stessa mia Villa complottare contro di me cosi periciolosa imputa-

[a] era il Capitolo XIII.
[b] era il Capitolo XIV.
[c] era il Capitolo XII

zione ! Io uomo da soprafare, da incuter timore, se vi fu perfin chi ebbe [a] il coraggio di dirmi in faccia questa gravissima imputazione senzacché alcuna offesa si vedesse, alcuna strage ! Si potrebbe pretendere di più in linea di moderazione pacientissima dall'Uomo il più pacifico, e quieto ! Non è questo anzi un nuovo argomento, onde decidere della malignità radicata, che mi perseguita !

Sebbene, a che vo io difendendomi da questo indizio, quasicché foss'egli contro di me decisivo ! Concedasi pure, anche senza riserve concedasi vera la violenza del mio carattere; ad ogni modo, anziché dedurne la consequenza, ch'io abbia meditato l'incendio conchiuder per lo contrario si deve, che non l'ho potuto meditare: Eccone il non controvertibile discorso.

Delle due recusere statemi dalli Gregoris praticate, la prima sola potrebbe aver causato il supposto urto, onde accender l'animo mio, come l'unica, che al momento dell'incendio, fosse a me nota, perché dell'altra fu ben instituito il deposito ai sette di Marzo gior.

[a] era il Capitolo XV.

giorno, che precorse l'incendio, ma non n'ebbi noticia che [a] ai otto, che fu il giorno dopo. Questo è l'essenzialissimo fatto, al quale suplico riverentissimo, ed ossequioso l'Equitá celebratissima di V. E., e di V.ª S.ª Ill.ma a particolar attenzione, comeché sia irrefragabilmente dimostrato. Io avrei dunque dovuto per due anni continui covar nel seno il dispiacere di tal recupera, e per due anni continui aspettar il momento di trarne vendetta. Ecco un portento, ecco l'ultimo sforzo di consummato artificio, di simulazione profonda.

Ritornando ora al Carattere violento, che cosa é egli mai? Certamente in quanto al fisico una irritabilitá somma di fibre, una mobilitá eccessiva di sangue, una facilitá estrema ad accendersi: in quanto al morale un'abito di non ressistere agl'impulsi dell'ira anzi di secondarli, una intolleranza assoluta di freno, una rinoncia totale ad ogni contegno, un'avversione invincibile al freddo pensamento, all'artificio, alla frode. Se dunque tale per abito é chi ha il Carattere violento; se di tal Carattere io sono, come avró mai po-

---

[a] era il Capitolo XVI.

tuto con tanta riserva contenermi per due anni continui, se di ragion intrinseca quello, ch'è violento, anzi o bisogna, che tosto si sviluppi, o che cessi del tutto, e si disciolga. Non è ella una contraddizione in termini fra quel, che si vuol che io abbia fatto, e quello, ch'esigerebbe il carattere, di cui pur si vuole, che io sia. Necessità dunque vuole, che o si abjuri la proposizione, ch'io sia di carattere violento, o che si riconosca, che, se lo sono, appunto per questo non posso aver meditato l'accaduto incendio, ch'è la conclusione del discorso che in questa parte mi son proposto.

Che se poi li Testimonj per giustificar le inattendibili loro congetture deposto avessero, ch'essendo li Gregoris di carattere onesto non hanno altri Nemici, fuori della mia persona per causa della recupera e quindi, poiche non vogliono accidentale l'incendio, dedur volessero che io ne sia stato l'autore, salvo il protesto dell'inconcludenza dell'argomento, facile mi sarebbe il rispondere anche a questo.

Onestissimo è il carattere de' Gregoris; io nol niego, che non ho la vacchezza maligna di edificar la mia difesa sulla rovina dell'

dell'altrui riputazione . Da questo non ne segue però, che non abbiano nemici. Piene sono tutte quante le Storie, pieni i Fasti delle Città, e delle Famiglie, piena è la memoria quasi di ognuno di esempj di Uomini, li quali, quantunque di somma onestà forniti, e di probità impuntabile, pur non ostante contavano molti nemici, e fieri. Ovunque volga l'Uomo lo sguardo o su presenti tempi o su i remoti riscontra anzi pochi onest'Uomini prosperati. Nò, su questa Terra non vi è l'Uomo, che vantar possa con verità di essere amato da tutti. La stessa Virtù, per altro amabilissima, è il più preciso stimolo all'odio, ed al livore. Nè il male è proprio di un solo secolo, o di una sola Nazione, ma è comune pur troppo di ogni luogo, e di ogni tempo, perchè è della natura corrotta delle cose, ond'è l'antico detto: „ ne Jupiter quidem omnibus placet ".

Particolare anche riesce questa negativa deposizione de' Testimonj affermanti, che li Gregoris non hanno Nemici . Se la inimicizia fosse un atto esteriore, se a questi tali fosse dato il penetrar ne' cuori degli Uomini, se tutte ne conoscessero le inclinazioni, e gl'interni movimenti, potrebbe credersi loro;

ma senza tutto ciò, come ne assicurano essi, che a' Gregoris sia quella felicità in partaggio toccata, che non ha il restante intiero de' Mortali, cioè di non avere alcun nemico! Finchè vorranno, che lor si creda quando asseriscon quello, che hanno veduto, o udito, potrà farsi loro questo vantaggio, lorchè però ci stia il verosimile almeno; ma non si attentino d'imporre in ciò, ch'è fuori affatto del circolo possibile delle loro cognizioni.

A rinforzo de' già accennati insostenibili indicj se sarà condotta l'ausiliaria truppa dell'espressioni che si dicono da me, tutte, sublimandole al grado di estragiudiciali confessioni, un confronto della Legge col fatto rende anche in questa parte affatto concludentemente espedita la mia difesa.

Vuole la Legge, che qualunque indizio, allorchè deve servir di fondamento alle criminali determinazioni provato sia almeno da due Testimonj idonei, e d'ogni eccezione maggiori [a].

A questo si uniforma con pienissima coerenza la Pratica, la quale anzi esige, che li Tes:

" [a] Quodlibet inditium, " presumptio, adminiculum, " quamtumvis leve, faciens ad " causam, ad hoc ut de eo quaes" tio habeatur, saltem duobus Tes" tibus idoneis, omnique excep:

Testimonj comprobanti la Confessione estragiudiciale, che non é che un' indizio, depongano del luogo, del tempo, e delle circostanze di essa [a].

Fin qui la Legge con la respondente consentanea Pratica: ora il fatto. Molte si pretendono essere state quest' espressioni; caduna peró non ha che un' unico Testimonio [b], che la deponga, e per lo piú non giá per averlo personalmente udito, ma per sola indeterminata relazione del Volgo: e quest' unico Testimonio, questo Testimonio „de auditu", questo respettivo Testimonio né il tempo riferisce, né il luogo, né le circostanze della deposta espressione [c]. Tanto basta, perché il fatto non sia quel della Legge; perché la confession estragiudiziale non sia coi caratteri di credibilitá voluti dalle Leggi stabilita; perché l' indizio indi risultante non sia imaginabilmente provato.

Si aggiunga. La estragiudicial Confessione nulla vale quando sia fatta „ calore iracundiæ „ properè, repentino, ex abrupto, et non deliberatè",

---

„ tione majoribus probari debeat „. Leg. „scïant Cuncti" Cod „ de probationibus".

„ [a] Ut enim confessio extrajudicialis indicium faciat, „ saltem duobus testibus probari debet deponentibus de tempore, et loco, et cum suis circumstantiis, ubi talis confessio „ facta fuerit ". Farinac. de Reo Confesso, et convin. Quæst. IX. Barbosa. Prat. Crim. Cap. XXIX.

[b] era il Capitolo XVII.

[c] era il Capitolo XVIII.

come scrivono i Pratici [a] ; e le mie espressioni, se anco fossero vere, sarebbero fatte [b] espressamente in consimili circostanze :: Più :: tanto è lontano, che quest' espressioni sieno tali, che precisamente, e direttamente me di autore con esse spiegato dell' incendio convincano ; che anzi possono benissimo facilmente in tutt'altro significato convertirsi, perchè anche nel modo, onde sono dal venerato Fisco opposte dubbio, ed equivoco [c] è il loro senso, ed „ in dubbio pro non delicto " è una trita Massima legale.

Risolte addunque in questo modo quelle cose tutte con le quali s' intendeva aver fabricato il mio convincimento, ecco la umilissima mia non meno che inopponibile Proposizione :

„ Io sono innocente " . Prove :

„ I. la mancanza al venerato Fisco di modi da convincermi " :

„ II. le ragionevoli presunzioni, che mi „ assistono " .

Son già riscontrati gl' indicj, co' quali intendeva il Fisco venerato convincermi , cioè , „ la vicinanza delle incendiate Case alle adjacenze „ della mia, ed il sito, onde si vuol, che cominciasse l'

[a] Farinac. „ de Reo confesso et convicto " Quest. I.

[b] era il Capitolo XIX.

[c] era il Capitolo XX.

„ l'incendio : la mala intelligenza, fra me, e li Gre
„ goris per l'addotto motivo delle recupere : le
„ congetture de' Testimonj : li respettivi caratteri
„ di me, e delli Gregoris medesimi : l'espressioni
„ da me fatte „.

Questi indicj, come si è evidentemente dimostrato, oltre al non essere provati in que' modi di accertatezza, ch'esigono le già allegate Leggi, perchè li Testimonj o depongono quanto è impossibile, che riscontrassero, o sono unici a deporre, e tutti insieme son di quelli, che mi odiano, giacch'è provato col Capitolo III., ch'io nella mia Villa sono universalmente odiato :, sono anche tali, che nulla contro di me concluderebbero quand'anche di essi pienamente constasse, perchè da nessun di loro deriva di legittima necessaria conseguenza, ch'io abbia attaccato il fuoco; ma possono anzi esser veri intieramente nello stesso tempo, ch'è vera la mia innocenza, senzacchè però ne nasca l'imaginabile contradizione.

Piano, si dirà, che se non concludono presi separatamente, concludono assai bene presi uniti, mentre uno da mano all'altro per formar la catena del tuo convincimento.

Rispondo umilmente, che i singoli uniti, almeno nella subbjetta materia, esser non

possono di diversa natura de' singoli separati, come vuole ogni ragione, e che quindi non fanno alcuna prova .» Non basta: non si possono unire per formar una prova, e lo assicura l'accreditatissimo Lorenzo Priori nella sua Pratica Criminale dove tratta delle considerazioni, che il Giudice deve fare inanzi la Sentenza [a].

Se dunque il venerato Fisco non ha una piena, e perfetta prova né pur congiungendo insieme tutti gl'indicij, molto meno l'avrá perché non si possono congiungere, e non concludono in se stessi. quindi non ha certamente di che convincermi; e peró é dimostrata la prima parte della mia proposizione. Passo alla seconda.

E' egli supponibile, che io in etá avvanzata, in cosi infelice situazion di salute da non potermi [b] girar in letto senza l'ajuto di due corde attaccate a' travi dopo due [c] emmissioni di sangue sofferte quattr' o cinque giorni prima, abbia attaccato questo fuoco?

Vero, puó dirsi, non é supponibile, che in tali circostanze l'attaccassi tu stesso; ma non puoi

---

» [a] Avvertendo, come si » é detto di sopra, che gl'indicij » dubitati, cioé li semipleni, co» me sarà la fama, le minacce, » la confessione stragiudiciale, » etiam provati legitimamente » per doi testimonij, non possono » congiungersi insieme per fare » una vera e perfetta prova »

[b] Cap. XXI. [c] Cap. XXII.

puoi tu averlo fatto attaccare ?⌐ Si, posso averlo fatto ; ma quale prova mi convince in Giudizio?⌐ Un puoi averlo fatto ?⌐ Non basta, mentre vi é tanta distanza dalla potenza all'atto, che non se ne puó in buona logica ritrar conseguenza ; non basta, mentre dall'altra parte ripugna violentissima presunzione. Di fatti dovendo io servirmi a tal'uopo di terza persona, é affatto probabile, che avendo un figlio in etá, mi dovessi servir di lui, che con si stretta naturale attinenza era alla persona mia, ed a' miei interessi indissolubilmente attaccato, piuttostoché di un'Estranio qualunque, che poteva tanto facilmente in cosí importante affare tradirmi. Il fatto poi dimostra, ch'io non adoperassi il Figlio, poiché é provato [a], ch'egli con fervore si adoperasse ad estinguere l'avvenuto incendio ; né vi é la menoma congettura, che sia sussistente in contrario.

Ma poi, qual ragione di valere in me un cosí reo movimento ?⌐ Forse la prima recupera ?⌐ Ridicolo sia permesso sarebbe il dirlo di un'Uomo di carattere violento, come si vuol, che io mi sia, e dopo il freddo pensamento di due anni. Forse la seconda ?⌐ Non puó darsi, quando non

---

[a] era il Capitolo XXIII.

mi si supponga favorito dal Cielo del dono di Profezia, perchè non ne ho avuto la intimazion di noticia che il giorno dei otto di Marzo, come consta dal Capitolo **XVI.**, quindi nol sapeva il di dei sette, in cui fu col deposito intentata, e la notte del quale s'incenerirono le Case [a].

Che se imaginar non si può, che attaccasse il fuoco chi si ritrovava in così dolorose emergenze equalmente non potrà mai imaginarsi, che attaccato l'abbia chi vidde il proprio Figlio senz'alcuna riserva adoperarsi per estinguerlo, com'è stato dimostrato coll'antedetto Capitolo **XXIII.** Fu scritto [b] con profondo intendimento, e con verità, che chi non proibisce, potendo, il mal fare lo comanda; ed io per analogia anzi per necessaria ragion de' contrarj dirò, che comanda il benefizio chi potendo impedirlo non l'impedisce. Ora se non avendo proibito questa benefica azione, mentre con la paterna autorità ben facilmente il poteva, vengo per ragionevolissima induzione ad avervi contribuito; non è dunque presumibile, che avessi poco prima voluto il contrario.

Nè valerebbe il dire; ch'io non impedissi

---

[a] Qui non vetat peccare, cum possit, jubet. Sen. in Troad.

[b] era il capitolo **XXIV**

si con un comando il Figlio per non dare un' indicio della mia reità, poichè questa obbjezione sarebbe contraddittoria all'eseguita imputazione, giacchè se la prudenza non mi abbandonò in così delicato stringente momento, perchè avrebbe dovuto abbandonarmi in què tanti incontri, nei quali si vuole, ch' io con tante imputate espressioni abbia da me stesso tradito il mio secrèto? Io, ch' estemporaneamente non avrei, a quel che si pretende dal venerato opposizionale, saputo frenar la lingua onde non trascorresse a dimostrarmi reo, avrei potuto poi contenermi quando la consequenza del contegno era nulla meno che il vedèr il Figlio intento con tutta l' anima a distruggere l'opera delle mie mani, o del mio impulso, il perdere, o almen dimezzare il dolce piacèr della vendetta? Come conciliar questa contraddizione?

Dippoi come conciliar quest' altra, ch' io mi strascinassi nel Cortile, com' è certissimo [a], che ho fatto? Non è egli certo, che se io avessi attaccato il fuoco, doveva anzi non lasciarmi vedère per non dar di ciò un' indizio, che mi tradisse? Non avrei io dovuto, anzichè alzarmi dal letto, tenermivi sempre più fitto, e se mai cimos-

[a] era il Capitolo XXV.

trato avessi di essere dal male sfinito, dimostrarlo allora, onde la mia difesa potesse in ogni caso essere resa concludente coll'impossibilitá del farlo!

In seguito, come ridur consentaneo a' piú rimoti gradi del probabile, che io, cui pur era noto, che per universale voce de' Convillici, che mi odiano, l'imputazion dell'incendio a mio carico ricadeva, non solo me ne stassi su cosí grave affare addormentato, e vivessi nella mia Villa imperturbato, e tranquillo, ma venissi in questa Cittá su gli occhi della Giustizia ad offerirmi in preda volontaria a' Ministri; che mi fermarono [a] sulla publica Piazza mentre attendeva tranquillamente a' fatti miei, se conscio non fossi stato a me stesso di un'assoluta innocenza! Si dirá, ch'io non sapeva, che se ne formasse processo, perché si procedeva con Rito, e secretezza! Come sostenerlo in cosí violenta fermentazione, in cosí frequente moto di Ordini, in numero cosí grande di persone di un piccolo Villaggio, che accorse sono a segnar nelle rese testimonianze le tracce della malignitá loro, del loro livore! .... Ecco

[a] ora il Capitolo XXVI.

Ecco dunque, che la più aperta ragionevolissima presunzione collima perfettamente con la mancanza nel Fisco di modi a convincermi a provar la mia Proposizione ecco dimostrato con tutta la maggior evidenza, ch',,io sono innocente".

Prima però di chiudere questa difesa, dispensarmi non posso dall'assoggettare a' sapientissimi riflessi di V. E., e di V.S. Ill.me un pensier mio umilissimo riguardante l'origine di questo incendio, e della imputazione a mio carico.

,, La vecchia Madre di Zuanne, e Fratelli Gregoris destata dal crepitar della paglia, che ardeva, e credutolo rumor di pioggia sorge dal letto ed esce per assicurarsene. Quest'atto, dirò meglio questo motivo a me non par naturale. Come? mentre la solitudine melanconica delle strade nei tempi di pioggia mostra il riguardo universale di sortir di Casa quando urgenza no'l voglia, dovrà una vecchia, nel fervor del sonno in una notte di Marzo, che non può esser stata che fredda, vincere il dolce insito del letto, e la ripugnanza della tarda età, alzarsi, non basta, uscir in strada, e perchè mai? a sol'oggetto di assicurarsi se piovesse? Qual'interesse urgente poteva ella mai avere di accertarsene? Quali utilità

poiché se ne fosse accertata ? Oh! il rumor era grande. Sialo; ma che perciò ? doveva ella temére d'annegarsi ? Anzi appunto perché la credéva pioggia, e pioggia grande, un motivo aveva di compiacersi d'esserne al coperto, e di pensar a restarsene. Queste son le Voci della natura egualmente che del riflesso.

Qual ragione addunque di tal movimento ? Questa assolutamente a me par più naturale. Svegliata quella vecchia scuoprì il fuoco, ch'era accéso nella sua Stanza per qualche accidente, per non dire per sua inavvertenza, ed eccola per un impeto irresistibile di timore a sbalzar di letto, a sortir forsennata di Casa, a svegliar con le strida i domestici, e gli estranei. Nella ingenita premura di giustificar le proprie azioni, anco le più indifferenti, nella malignità radicata contro la persona mia nell'abituale tendenza de' Gregoris a riguardarmi quale un'oggetto d'orrore per la Lite negli anni scorsi sostenuta, nella circostanza di aver essi di necessità dovuto nel giorno antecedente, e nel generale parlamento della Famiglia a motivo del Deposito in recupera contro di me instituito, empiersi la fantasia di forti idée del mio risentimento, nulla é più natu

rale

rale di questo, che nell'orgasmo violento della passione il primo pensiero a risvegliarsi dall'agitazione del sangue sia stato quello, di cui era fresca l'impressione, ed aveva un'abituata facilità a suscitarsi, e che volendo a carico d'alcuno tribuirne la colpa, il mio nome fosse il primo a sortirne. Eccomi però dichiarito ai Circostanti per autore dell'incendio, ed eccone ricevuta con plauso la dichiarazione perché precorsa dalle disposizioni del cuore, e tendente a soddisfare que' desiderj, a' quali si aveva sino a quel punto non per virtù, ma per timore resistito, e che ora in vista della mia priggionia, e della sperata mia perdizione, e della indi conseguente loro sicurezza con insultante esultanza liberamente si spiegano coll'invasione delle mie Campagne, e con la consunzione de' frutti di esse, verificando a mio danno il detto che „ cadente quercu quivis ligna colligit ".

Sieno però grazie alla divina adorabile Provvidenza che anche tra l'orrido nembo di tanta persecuzione non lasciò, che offuscata fosse la luce del vero, né permise, che il livor de' Nemici sulla mia innocenza empiamente trionfasse; ne si diffidi che quella speciale assistenza, che visibilmente investì al corso intiero

alla concatenazion di queste cose, abbia a stancarsi nel momento estremo levando la Mano direttrice dal presente Giudizio, cui m'accosto e che deve coronar l'opera di tanta beneficenza. E poiché la mancanza di modi al Fisco per convincermi, unita a ragionevoli presunzioni, ed a tutto quello di più, che si è allegato, rende fuor d'equivoco evidente, e dimostrato, ch„io sono innocente", poiché a' prestantissimi Giudici né manca singolare squisitezza di lume, onde rilevar le ragioni, né pacienza clementissima per ascoltarle, ne costanza invincibile, onde resistere a' tentativi di chi mi vorrebbe perduto, né pur l'ombra si abbia d'imaginabile dubbio di non riportare una libera assoluzione, che secondi le misure amorosissime dell'Altissimo, che con conforto de' buoni faccia onore alla Giustizia, che con terrore degli empj l'audace malignità finalmente reprima, che me tolto dalle miserie di questa priggione, in cui da varj Mesi lottando con la Morte infelicissimamente io vivo e nell'onore indennizzato a quella libertà ridoni, in cui, se pur mi sarà dato sopravivere, possa nel seno della desolata Famiglia con vivo sentimento di gratitudine, e di venerazione cele-

celebrar le glorie di un tanto Tribunale rian-
dando con dolcissime lagrime di vera gioja
la catastrofe delle passate vicende; giacchè

„ Quod fuit durum pati,
„ Meminisse dulce est ".

„ La Ecc.ma delegata Corte Pretoria aven-
„ do riconosciuta la innocenza di detto Pie:
„ tro Pagnuti pronunciò a di lui favore una
„ Sentenza, ond'egli fu liberamente assolto".

IV.
Difesa
di
Giovanni, e Pietro Avón.

102.

Argomento

„ In Processo formato coll'Autorità
„ ordinaria dell' Ecc.mo Reggimento, nel quale Già
„ como Fedrigo, e Pietro Paveglio di lui Nipote
„ erano imputati di aver aggredito, e con ferite,
„ anche mortali offeso Giovanni e Pietro Cugini
„ Avon, questi due ultimi avevano fatto repli:
„ cate instanze pe' l risarcimento massimamente
„ de' loro danni ".

„ Al caso dell'espedizione di detto Proces:
„ so, dopo avere opposto con Scritture e Capitoli
„ alle difese degl' Inquisiti Fedrigo, e Paveglio an
„ tedetti, proddussero li due Cugini a sostegno del:
„ le indicate loro instanze la seguente Difesa".

„ Non vi é in essa Difesa alcuna alte:
„ razione o di nomi, o di qualunque altra indica:
„ zione ".

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogoten.te

Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori

Ecc.ma Corte Pretoria.

Due infelici innocenti, cioè Giovanni, e Pietro Cugini Avón della Villa di Navarons Giurisdizione di Medun, che sotto alla ingannevole apparenza di finta amicizia, ed alle dimostrazioni le più sedducenti della più ben simulata cordiale socialità in attuale compagnia di viaggio, furono con esecrabile pensamento aggrediti, con pericolose ferite crudelmente maltrattati, e dalla fiduciale

con

confidenza di un simultaneo pranzo vicino a mor-
te frodolentemente condotti, si presentano al ve-
neratissimo Tribunale dell'E.V., e di V.e S.e Ill.me, e
coll'animo non ancora ristorato dal terrore, e
dal danno chiedono umilmente, che nei convenien-
ti modi vendicato sia il loro sangue, con che due
ingiusti Aggressori, due empj Assassini calpestan-
do ogni più sacro dovere, e insiem le Leggi di Dio,
e della Società vollero imbrattare le mani, sia risar-
cito il pregiudicato loro interesse, e garantita la
loro Vita da ulteriori attentati.

Nel quale ben commovente soggetto
del presente Giudizio, in questa ben giusta nec-
cessaria finale degl'infelicissimi Avóni, se a
primo colpo d'occhio sembrar pur anco potesse,
che il loro Avvocato in contraddizion con se stes-
so ritrar questa volta, Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luo-
gotenente, Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori, Le volesse
da quelle gloriose vie di ben'intesa ragionevole
lenità, che pure così di sovvente a laude del Tri-
bunale non meno, che a vantaggio delle Cause si è
egli utilmente fatto ad implorare, ad ogni modo,
solchè di attenzione sia onorata questa umilissi-
ma Difesa, si vedrà ben chiaro, ch'ei serba im-
mutabile l'usato Costume, che non abusa del
Compatimento, di cui è stato fin qui graziosa-

mente onorato, e che costante nelle sue Massime d'indole, e di sistema, opponendo ancora all'asso=luzione degli Aggressori antedetti, non procura che un'Atto della più squisita Giustizia, nè presenta alla giudicatura di V. E., e di V.e S.e Ill.me che un fatto il più degno della Clemenza, e della Costanza Loro, comunque per inevitabile ragion de' contrarj in=volga necessariamente l'altrui ben giusta condan=na.

Di fatti: quale atto mai di maggior Clemenza verso due con inganno al varco condotti assaltati, e malamente feriti che di accogliere le miserevoli Voci delle non ancora rimarginate ferite e di esaudirle allorchè gridano perchè sia prescritto il risarcimento de' risentiti danni, e proveduto per=chè non sieno esse sotto agli occhi dell'istessa Giustizia barbaramente riaperte, ed inasprite? Qua=le oggetto più degno della Costanza dell'Animo grande dell'E.V., e di V.e S.e Ill.me verso la Società scandalezzata nell'atrocità sin'ora impunita del proditorio Fatto, e nella violazion delle sue Leggi sacrilegamente offesa che d'insegnar coll'esempio del castigo di questi agli altri Suoi Individui a vi=vere in pace, rispettando la Maestà de' Tribunali, e l'autorevole santità delle Leggi, e non manumet=tendo gli altrui sacri intangibili Diritti?

Proc:

Ciocché tutto tale per l'appunto, e non altrimenti essendo, siccome non potrebbero li veneratissimi Giudici mettersi nell'imaginabile riguardo all'aspetto dell'argomento, che ai Loro sapientissimi riflessi con la presente Difesa si assoggetta, senza mancare a se stessi, ed alla propria ragionevolezza, così fin da questo punto temér non si può dell'esito di questo Giudizio senza far Loro un torto massimo, imperdonabile.

Certa Maddalena Michelini figlia nubile, ed orfana di Padre veniva amoreggiata da Giacomo Fedrigo detto Rosso uno degl'Inquisiti. Qualunque in corso di questo amoreggiamento ne sia stata la ragione, credette Steffano Michelu to di lei Cognato di sottrarla ad ogn'impegno, ed accompagnar la fece alla Dominante nel Mese di 8bre dell'anno 1779: da Mattia Avón.

Sdegnatosi perció il Fedrigo, dopo un inutile violento tentativo affatto proprio del di lui carattere di farla ritornare addietro quand'era già in viaggio, pensó in vendetta di annotare un protesto nella Curia Vescovile di Concordia perche in ogni caso maritar non si potesse senza di lui saputa.

Presentata in seguito a questa giovane un'opportuna occasione di collocarsi in matrimo

nio, e nella necessità perciò di far revocare il protesto ritrovato allorchè si presentò per ottenere dalla Curia anzidetta le occorrenti Fedi di suo libero stato, pensò l'accennato Mattia Avòn, cui era in Venezia appoggiato l'affare, di spedir fuori il fratello Pietro perchè coi metodici legali Atti giudiciarj risolto si facesse il mentovato insussistente protesto, ed ecco la fatale in nessun modo procurata combinazione, d'ond'ebbe origine il fatto, di che si tratta.

Così si pensò, e così si fece, ed incominciato da questo Pietro l'attacco giudiciario coll'eccitare il Fedrigo a dichiarar la pretésa, sulla quale appoggiar intendéva l'annotato protesto l'intimazione di che gli fu fatta presentare dal Micheluti mediante l'Officiale di Navarons, talmente s'infiammò il facinoroso intollerante animo del Fedrigo, che proruppe nelle più forti risolute proteste di volersene vendicare con la morte non meno delli due fratelli Avòn Mattia e Pietro che della stessa Michelini. Le quali minacce rilevate da esso Pietro, e comecchè uscissero dalla bocca pur tropo in questo particolare veritiera di uno, ch'era notoriamente anche più assai capace di fatti che di parole, dovendo li 23. 9.bre 1779, termine cadente della intima:

zione

zione predetta, necessariamente portarsi a Porto, onde attendere alle ulteriori esigenze dell'intrapresa affare, pensava di farlo di notte per schivar qualunque pericolo, di cui si sentiva un'interno presentimento tropo bene avverato, allorché penetratosi dal Fedrigo il meditato necessario viaggio, e già agitato nell'anima dalle smanie della più feroce passione, e dal vivo esecrabile desiderio di vendetta, e di sangue, si recò egli la sera antecedente alla Casa di Pietro Avón, e con simulati sentimenti d'indifferenza rapporto al motivo, che alla Curia il chiamava, e di amicizia ciò non ostante verso di lui, volle sapére a quale ora fissato avesse la partenza, indi si esibì non solo di farli compagnía nel viaggio, ma che andrebbe ancora a risvegliarlo all'ora prefissa.

Diversi furono li movimenti da questo concerto prodotti secondo la diversa tempra degli animi. L'Avon d'indole pacifica, e quieta senz'alcun interesse nell'affare, per cui andar doveva a Porto, e tormentato da infausti presaggi andò a chieder parere se in tale stato di cose avesse a fidarsi; benché poi, fatalità, non prudente consiglio, il facesse appigliarsi al peggio. Il Fedrigo per lo contrario personalmente in delicata materia interessato, pieno d'ira, e di mal ta-

lento non pensò che a provvedersi d'armi, onde possibilmente assicurarsi la riuscita dell'empia machinazione.

Con questa diversità decisiva di fini, e di preparativi si unirono la sovraindicata mattina insieme Giacomo Fedrigo, e Pietro Paveglio di lui Nipote, con Pietro Avòn, e Giovanni anco Avòn di lui Cugino, e incominciato il male augurato viaggio con tutta l'apparente amichevole confidenza il proseguirono sino a Sequalso pranzando a quella Osteria alla medesima tavola:

Dopo il pranzo, procedendo verso la meta del viaggio suddetto, insorse lungi dall'abitato fra loro barufa, e venuti alle mani ritornarono li Avòn all'Osteria mentovata di Sequalso malconcj, feriti, e tutti grondanti di proprio sangue necessitosi di pronto soccorso di medica mano, e chiedenti ove risiedesse la Giustizia di què Luoghi per prodduroi i loro gravami, mentre li Fedrigo, e Paveglio seco portando l'orror del delitto, e la conseguente trepidazione, fuggono la vista degli Uomini, e si guardano assai bene di presentarsi a' Tribunali.

Proddotte di fatto, dietro all'Esposizion del Degano, mediante opportuni Costituti le is:

istanze degli Avón pe'l dovuto castigo di così grave eccesso, e pe'l risarcimento de' danni da esso causati, dopo ogni sforzo de' loro Avversarj per protrarre, e deludere il Giudizio, è lor dato finalmente di sostenére le istanze medesime, che sperano esaudite.

Per verità: quand'anche mancasse ogni altra circostanza indicante la reità de' due Fedrigo, e Faveglio, e potesse il Giudice dubitare sopra chi cadér dovesse la colpa dell'aggressione, non basterebbe egli il riflesso alla diversità delle relazioni respettive per togliere qualunque dubitazione? Come? mentre li Avón altro interesse non avevano nell'affare che di compiacere al Fratello parlando di Pietro, e di far compagnia al Cugino parlando di Giovanni, dove all'incontro il Fedrigo n'era al più alto segno interessato da oggetto stringente d'amore, di puntiglio, e di vendetta, trattandosi per lui di perdere una Giovane per tanto tempo amoreggiata, si potrà esitar nel riconoscere l'Aggressore?

Allorché è dubbia la reità di alcuno, sogliosi rintracciare le Cause, che potessero averlo portato, la relazione fra il reato, ed il reo, ed a cui avesse il delitto recato alcun vantaggio comunque apparente, o reale. Così vuol Pacion,

che si pensi, così insegnano coll'esempio, e con le regole que', che ci precorsero, e che i Maestri sono di queste cose = Ora = dietro a questi principj può mai nel caso nostro esservi oscurità in questa indaggine ? No per assoluto, giacché se si vuole la causa movente il Fedrigo, la si ritrova nel pericolo di perdere l'Amata; se la relazione della reità col reo, vi è nell'oggetto, e nel fatto; se il vantaggio sperato dal delitto, si riscontra in ciò, che nè l'Avón sostenuto avrebbe a Porto le istanze della Michelini dopo essere stato maltrattato, nè alcun'altro dopo di lui vi si sarebbe azzardato per timore di consimile destino. Delle quali cose nessuna certa potrebbe rinvenirsi nelli Avón.

Questo solo basterebbe perché in vano si affaticasse chiunque a difendere coloro da violentissima presunzione. Vi è per altro assai di più. Appena partito il Fedrigo dalla Casa di Pietro Avon, dove aveva concertato la compagnia di viaggio per la seguente mattina, ebb'egli ad esprimersi [a], ch'esso Pietro pensasse alli Casi suoi in quella notte, perché non ne avrebbe più il tempo; ed a ciò aggiunse delle più espresse mi-

[a] era il primo Capitolo prodotto dalli Avón

minacce. Non basta: andò [a] a provvedersi di pistolle, che per assoluto non erano necessarie quando meditato non avesse un delitto, giacché il suo coraggio, e la compagnia delli Avon, e del Paveglio assicurar ben abbastanza il potevano in incontro qualunque da ogni pericolo, in un viaggio, in cui era certo di non urtare in alcuna truppa di Arabi, o di Tartari. Che se si aggiunga il Carattere [b] violento, e prepotente del Pedrigo, che tiene in riguardo ognuno, quando nulla di simile può [c] con fondamento dirsi, e fu detto delli Avon, è reso quant' occorre chiaro l'affar dell' aggressione, senzacché abbisogni di andar a tentone in cerca del Reo.

Avesse pure piacciuto al Cielo, che l' infelice Avòn ascoltato avesse, ed obbedito il saggio avvertimento del Curato di Navarons, che cercò dissuaderlo [d] dalla pericolosa Compagnia come avrebb' egli schivato ogn' inconveniente! Conobbe questo Religioso tutta l'importanza del pericolo, e da zelante Ministro di un' augusta pacifica Religione, che inculca sopra tutto la carità, cercò deviarlo; ma per quella forza, che fatalità vien

---

[a] era il Capitolo II.
[b] era il Capitolo III
[c] era il Capitolo IV
[d] era il Capitolo V.

detta, ed è una disposizione imperscrutabile della Superior Provvidenza, non fu ascoltato; e sebbene con la cautela, ch'è propria del suo Ministèro, dichiari di non esser passato a questo avvertimento per alcuna minaccia del Fedrigo da lui intésa, o rilevàta, esibisce ad ogni modo in questo suo timore uno invincibile argomento perché dubitar non si possa della reità del Fedrigo, tanto più, che precisamente assicura [a] di averlo fatto per la cognizione della prepotenza di Costui, e del conseguente pericolo dell' incauto Avòn in affare odioso, e delicato.

Ma ciò, che conduce a riscontrare, e riconoscere pressoché con gli occhi la mano audace del Fedrigo nella solitudine del luogo, e nel concitamento a stento trattenuto dell'animo a ricercar nelle vene dell' Avòn il modo da estinguere l'incendio dell'ira, e del livore, sono le due circostanze, l'una, che ha preceduto, l'altra, che ha susseguito il fatto, e sulle quali giova ora estendere de' ragionevoli riflessi.

Sulle istanze del Micheluto, come si è detto altrove, accompagnava Mattio Avòn nell' 8bre 1779 la Michelini a Venezia. Lo riseppe il Fe:

[a] era il Capitolo VI.

Fedrigo, che seguitó le loro tracce, li raggiunse a Pordenon, e con la violenza, che sarebbe riuscita a funesto fine se non fosse stato il riguardo della Cittá, tanto fece perché ritornassero a Navarons, che costretto Mattia a ricorrere a quell'Eccmo Podestá fu il Fedrigo [a] condannato al rifacimento per il tempo, che aveva loro fatto perdere, e le spese, che necessitati li aveva ad incontrare. Questa é la prima delle due circostanze, per cui tanto piú facile si rende a credersi il reato del Fedrigo nella processata soprafazione, quanto meno resta dopo tutto ció a dubitarsi del violento concitamento del Fedrigo stesso dimostrato assai bene in tale primo atto.

L'altra circostanza é questa. Appena seguito il fatto, e riportate dagli Avón le denonciate mortali, ed in parte non mortali ferite, corrono questi affannosi, e tutti ancora lordi di sangue [b] a portarne alla Giustizia i reclami, mentre il Fedrigo, e Pavecchio anziché ricorrere né subito né mai, gareggiano alla lontana con ricorsi [c] co' Tribunali per protrarre il Giudicio, e contumaci, e restii recredono sin all'

---

[a] era il Capitolo VII. [c] era il Capitolo IX.
[b] era il Capitolo VIII.

ultimo punto di comparire . Se peró il passo de' primi é quello di un giusto dolore in una reale offesa, é la voce sacra della Veritá; la recredenza de' secondi sará, per ragione non controvertibile de' contrarj, un'aperta confessione di reitá, e d'irrequieta condannatrice coscienza.

Addunque, se il Fedrigo era l'unico personalmente interessato nell'affare, che trattár si doveva a Porto; se al solo Fedrigo risultar ne doveva vantaggio dall'aggressione; se il Fedrigo aveva l'animo mal disposto contro l'Avon, come dalle fatte minacce; s'egli é di carattere violento, se queste minacce tali furono, che misero in vera apprensione quelli stessi, che nessun interesse ci avevano; se andó in traccia di armi, finalmente se seguita l'aggressione tanto é lontano, che rifuggiar si volesse sotto alla protezione de' Tribunali perché fosse vendicata, che cercò anzi tutte le strade per non comparirvi, come consta da tanti, e cosí varj Suffraggj Avvogareschi; si potrá ancor dubitare chi sia reo dell'aggressione medesima! Uno, ch'era sul punto di perdere l'Amata, che tanto sentiva nell'animo questo momento, quantoché aveva giá aggredito Mattia a Pordenon per impedirlo, ch'é di carattere intollerante, e violento, ch'er'armato di

pis:

pistolle, dovrá dunque aver aspettato d'essere assalito da tale, che nella Causa, che agitava, era unicamente Procuratore, ch'è di Carattere pacifico, e quieto, cui non puó certamente rimproverarsi l'ombra imaginabile di consimile delinquenza.~ E se é indubitato, che il Fedrigo, ed il Paveglio hanno aggredito li Avón, non sará egli giusto, che castigati ne sieno, e giusto egualmente, che si risarciscano li Avón medesimi se l'aggressione cagionó loro del danno?~

Che se quanto si é detto fin qui, che pur non eccede i termini delle risultanze del processo offensivo, restano convinti li Fedrigo, e Paveglio di proditoria coreggibile aggressione, lo sono assai piú col confronto del difensivo delli Avon, e del contr'oppositionale. Se ne fará subito la dimostrazione, onde nell'Animo di V. E. e di V. S. Ill.me non resti esitanza a segnare l'implorata Sentenza, che l'interesse degli Avon ben giustamente risarcisca.

Per sostenere le proprie giustissime istanze, allorché notiziati furono gli Avon de' Costituti de plano, ed oppositionale de' loro Avversarj, ecco in ristretto quanto emerge da' capitoli da essi, come si é a' respettivi luoghi indicato in opposizione presentata. „ Che il Fedrigo, fos

„l'accennato invito della compagnia del viag=
„ gio, pe'l quale invito entrato Pietro Avón
„ in timore di qualche sinistro andó a consi=
„ gliarsi col Micheluti : che Giacomo Tedri=
„ go la sera, prima di partire per Porto, andó
„ a prendere una sua pistolla da Zuanne Mi=
„ cheluto : che si protestó publicamente in
„ Navarons [a] di voler mandare a Casa del
„ Diavolo Giovanni Avón, e li di lui Protettori
„ quando non gli fosse accordata la remozione :
„ che ha continuamente procurato di aver
„ tale remozione : finalmente, che il Tedri=
„ go è di carattere facinoroso, e violento„.

Questi fatti, che sono da unisone voci di Testimonj, e da ferme loro deposizioni con perfettissima evidenza comprovati, sembrano veramente non lasciar dubbio sul convincimento di costoro. Di fatti : tralasciando ancora di replicar sopra quelli, che si son giá toccati, se il Paueglio fosse stato innocente, avrebb'egli né pur per sogno domandato la remozione ? se la coscienza non gli tenesse vive le inquiete morali sensazioni della colpa, avrebb'egli mai procurato fin con le minacce di conseguirla ? A qual pro con mo=

[a] era il Capitolo X.

modi così violenti procurarsi un'atto, che conseguito anziché giovare all'innocenza, che si professa, la pregiudica di molto con una violentissima presunzione in contrario? Sarà mai possibile, che la domanda della remozione, la tanta premura di ottenerla non involga, presso Chi nell'esame delle cose penetra oltre la corteccia, una tacita sì, ma abbastanza solida, e reale confession della colpa?

Ma incontrisi pure il difensivo stabilito dalli Fedrigo, e Paveglio, e dalla concludenza, o destituzione di prova di esso sempre maggiore si riconosca la Verità, e la Giustizia, che militano unite a vantaggio de' sventurati Avón.

Tre sono li Capitoli di questo difensivo. Il primo: „ che Pietro Avon verso li primi
„ del Mese di 8bre 1779. concertò, e si espresse in
„ Venezia di portarsi in Friuli a levar al Fedrigo
„ l'Amata, con intenzione di accopparlo se si fos-
„ se opposto „. Il secondo: „ che il Fedrigo,
„ ed il Paveglio erano nell'Osteria di Sequalso
„ nel giorno del funesto viaggio sprovveduti di
„ qualunque arma, eccettuato un legno che ave-
„ va il Fedrigo „. Il terzo: „ che in detto
„ giorno fuggiva il Fedrigo per la Campagna di
„ Sequalso disperatamente tutto asperso di sangue

ed era inseguito da Pietro Avón con palosso alla mano.

Questi Capitoli, come ben puó a colpo d'occhio vedére ognuno, non elidono assolutamente quello, di che consta ad evidenza in processo, e le cose tutte sino ad' ora allegate, e, quand'anche fossero concludentemente provati, non farebbero in effetto altro che dimostrare che riconoscono li Avversarj il valóre delle antecedenti prossime circostanze a provar un delitto e quindi essendo queste nel nostro caso assai bene documentate a carico loro nel fin qui detto, nessuna dubitazione restar puó circa il loro reato.

Ma o non sono essi provati, o sono inconcludenti, o di falsitá evidentemente convinti. Sopra il primo di tali Capitoli fu introddotto un solo Testimonio, ch'é Giovanni Graffiti. Tanto basta perché non sia provato. Ogni sentimento di ragione, e di Legge vieta, che col detto di un solo Testimonio abbia a intendersi legalmente provato un fatto, ed é opinione di celebratissimo Pratico Scrittore, e di altri molti con lui che un solo [a] non basterebbe

[a] Melchiori: Miscel. Giur. Cap. IV.

be quand'anche fosse questi lo stesso Principe, che velando la propria Maestà discendere si compiacesse a rendere testimonianza per alcuno. Che si dirà poi, se questo Testimonio è anche parente [a] di chi propone il Capitolo? Che si dirà, se il fatto dedotto in esso Capitolo, e deposto da unico, e parente, è smentito direttamente da due Testimonj, non uno, e due Testimonj giurati, contro a' quali non s'è potuto proporre alcuna eccezione?

Ed ecco com'egli è smentito: Pietro Avón alli primi di 8bre 1779. era in Venezia concertante, ed esprimentesi di portarsi in Friuli a levar l'Amata al Fedrigo, e ad accopparlo se volesse opporvisi: così vuole il primo degli enonciati Capitoli della difesa Paveglio, e Fedrigo; così depone il Graffitti unico, e parente Testimonio sopra esso Capitolo introdotto. All'incontro: Pietro Avón alli primi appunto di 8bre 1779. era [b] in Navarons, d'onde a quel tempo partì anzi dal Paese suo per Venezia, e partì con quella Giovane istessa, ch'era il soggetto del male capitolato discorso. Così con verità depongono li non eccezionati nè eccezionabili due

---

[a] era il Capitolo XI. [b] era il capitolo XII.

costanti Testimonj fatti sopra il correspondente Capitolo esaminare. Qual' é dunque il valore di tale difesa?

Il secondo Capitolo di essa difesa esprimente, che li Tedrigo, e Paveglio non avevano armi, é smentito dalla Voce de' Testimonj medesimi sopra esso introdotti. Di fatti: se Innocente Scherzi uno di essi Testimonj dice: „ non viddi cos'alcuna agli altri, sennonché „ Pietro Paveglio [a] aveva un palosso nel „ suo pendone a parte destra del fianco": se l'altro Testimonio Giuseppe Menini egualmente assicura: che „ Pietro Paveglio a- „ va anzi [b] al fianco un palosso nel pen- „ done", potrá dirsi non smentito un Capitolo, che tutto al rovescio propone? il quale Capitolo é poi affatto inconcludente in quanto si credesse con lui escolpare la delazion della Pistolla, che allora solo puó da' circostanti vedérsi, e di conseguenza dalli Testimonj deporsi, quando si adopera, portandosi fin a quel punto cautamente nascosta; tanto piú quando si medita un fatto procitorio, come lo meditava il Tedrigo: In:

[a] era il Capitolo XIII. [b] era il Capitolo XIV

Finalmente il terzo capitolo della difesa, rapporto al fuggire del Fedrigo per la Campagna inseguito da Pietro Avón, é non solo inconcludente, ma ancora non provato. Non provato, perché vi fu nominato un solo Testimonio, cioé Valentino Faél da Lestans. Inconcludente perché la capitolata fuga, quand'anche non potesse mettersi in contingenza, nulla prova contro l'imputazion dell'aggressione, che puó nulla ostante esser vera, giacché puó la fuga essere la conseguenza di un colpo, che riuscì fallace.

In questo stato di cose, in queste per parte del Fisco, e degli Avón irresolvibili prove della processata reitá, in questa destituzion de' Fedrigo, e Paveglio d'ogni solida attendibile discolpa, in cosi smentite inconcludenti difese, vi sará egli chi possa con decoro di se stesso, e con utilitá de' Clienti sostenere presso a tali Giudici, che un trappasso cosi certo, cosi enorme, pensato, proditorio, restar debba con scandalo della Societá, con souvertimento della Ragion, delle Leggi assolutamente impunito? e che quegl'infelici, che il danno nella persona, e nell'interesse ne risentirono, non abbiano ad essere risarciti? Che sarebbe

mai una Sentenza, che vi assentisse, sen:
non un'Editto d'impunitá per qualunque ec:
cesso, un'esposizione degl'innocenti, e de'
giusti al capriccio, ed all'insolenza de' faci:
norosi, e de' violenti? Non sarebb'egli lo
stesso, che necessitar chiunque a farsi giusti:
zia con le proprie mani senza riservarsi ad
inutili ricorsi, ed un gittar il seme dello scon
voglimento della Societá, e della irreparabile
di lei rovina?

Né potrá certo utilmente per
parte del Fedrigo allegarsi la violenza della
passione amorosa, che il portó all'eseguito
assalto, giacché, oltre che sarebbe questo un
confessar finalmente quel delitto, che con
tanto impegno si procura nascondere, non
basterebbe mai per escusar il pensamento, e
quell'empie odiose circostanze dell'inganne:
vole simulata amicizia, e de' modi proditorj,
che gli effetti essendo di provato cattivo carat:
tere non sono suscettibili di scusa.

Che se si cercasse mettere in con:
tingenza o la realtá, o l'intension dell'ap:
prensione del pericolo entrata in cuor dell'
Avón per l'invito fattogli dal Fedrigo di u:
nirsi seco in viaggio, argomentando da ció
che

che l'Avón ad ogni modo si accompagnò col Federigo dopo ancora il ricercato parere; nulla giovar potrà presso alla maturità di V. E., e di V.e S.e Ill.me, cui non può non esser noto, che quando per un'infelice Mortale ha la Mano dell'Altissimo allentata la caténa ad una qualche sventura, viene questa preceduta da un tale accecamento, che fa trasandár quelle provvidenze stesse, che pur ovvie sono, ed affatto comuni alli men'avveduti; e che nelle ricorrenti occasioni di consultar la Ragione ne' dubbj improvvisi Casi della Vita, pur troppo sempr'è vero il detto:

„ [a] . . . . . . video meliora, proboque,
„ deteriora sequor „.

Perché poi non è difficile, che in mancanza di diretta difesa, e nella necessità perciò di attenersi a tutto, qual chi è in pericolo di sommergersi, cerchi il Difensor avversario, di cui ne è non men nota che rispettabile l'abilità, di spargere de' sospetti contro qualche persona benché affatto estranea nel presente Giudizio, come fomentatrice degli Avon, sia dall'E. V. e da V.e S.e Ill.me benignamente conceduto il giustificarla.

---

[a] Ovid. Metam. 7. 19.

Non si vuol negare, che vi sia chi assista agli Avón, ed un'esito felice desideri alla lor Causa, ma questi anzich'essere per capricciosa ostentazion di potenza in questo affare impegnati, il sono per una precisa necessitá di personale interesse, onde nel tempo stesso, che agli Avón un bene da questo Giudizio derivi, ad essi pur giovi coll'assicurarli da ogni pericolo, la realtá imponente del quale é resa affatto inegabile dall'anzidetto Capitolo III., ed assai piú dalle deposizioni de' Testimonj supra di esso che giurano delle minacce del Tedrigo, e del Paveglio fatte contro li Avon egualmente che contro i loro Protettori. Per altro questi Protettori cosi presi di mira son tali, che e per indole, e per istituto né saprebbero desiderare quello, che eccedesse pur poco i termini del giusto, né tentar ció, che combinabile non fosse co' principj della onestá piú rigorosa, ed assoluta, né fuor de' modi proprj di moderatissima ragionevolezza assistere ad alcuno, e l'intiero tenore della passata lor vita ad evidenza il dimostra. Oltre a che, non é egli strano, ed incomportabile che abbia al Tedrigo, ed al Paveglio a dispiacére, che gl'infelici Avón sieno assistiti, quasiché dolesse loro che lasciati non sieno in loro bália, onde anche in

in Giudicio suplantare li possano, come hanno tentato la nelle Campagne di Sequalso di proditoriamente sacrificarli !~

Basti però loro quanto hanno sino ad ora potuto sulle persone, e sugli affetti istessi conseguire; e poiché riddotti finalmente si sono sotto la sferza del Giudice, paghino in qualche maniera la pena dell'esecrabile eccesso. Le Voci della Società scandalezzata, ed offesa unite a quelle del sangue innocente di due infelici, che sotto all'ombra venerabile dell'Amicizia, e della Socialità, furono pensatamente ingannati, traditi, vicino a morte condotti, meritano assai bene, che accolte sieno da V. E.za, e da V.e S.e Ill.me piuttosto che quelle del Fedrigo, e del Faveglio, li quali con la ignominiosa marca in fronte di un tradimento figlio non d'istantaneo concitamento, ma di carattere facinoroso, di giustamente [a] imputato pensamento, non possono lusingarsi di ottenere pietà, e misericordia senza offendere la Costanza Loro, ed il decoro del Tribunale.

Che se il nome solo di condanna sia in tutt'i modi mal sofferibile alla nobile gloriosa dolcezza dell'Indole Loro si dividano pure, quan:

---

[a] era il Capitolo XV.

do il si possa facilmente, ed il comporti l'ordine giudiciario, le Veci della Clemenza da quelle della Giustizia, e dimmettend' ogni' idéa pe' l personale castigo de' Rei, che nulla monta per li Avòn, se non quanto ha relazione al loro interesse, ferma però tenendo la instanza per il risarcimento de' danni, ch'è per tutt' i riguardi sacro, ed inegabile, si appaghi quella nell' atto di serbare à questa il dovuto luogo, onde con felice combinazione possano li uni nello sfuggito castigo della persona tenér un vero obligo alla prima, mentre gli altri ristorati col risarcimento de' sofferti danni abbiano della seconda una perpetua consolatrice ricordanza.

,, Furono li Fedrigo, e Paveglio licenziati pro-nunc."

V.
Difesa
del
Prete D. Giulio Masolini

130.

Argomento

„ Nell' atto d' instituire un deposito in
„ recupera di un pezzo di prado verso il Prete D.
„ Giulio Masolini, prestò Francesco q.m Nicolò
„ Baldo il giuramento prescritto dalla Statuta=
„ ria Legge, di far cioè la recupera suddetta
„ per se, con denaro proprio, non per dare ad al:
„ tri il prado recuperato, nè con intelligenza con
„ altri ".

„ Aveva esso Prete già dato luogo alla
„ indicata recupera allorchè dalle direzioni del
„ Baldo rilevò, ch' era stata intentata con intel:
„ ligenza di certi fratelli Valent ".

„ Querelato perciò di falso in via mista
„ l' anzidetto giuramento ed introddotti oppor=
„ tunamente nel formatosene processo tutti i fon
„ damenti creduti necessarj; al caso dell' espedi:
„ zione prodddusse il Prete suddetto la seguente
„ Difesa ".

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogoten.te
Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori
Ecc.ma Corte Pretoria

Con istromento 31. Agosto 1769 cesse Giovambattista Baldo della villa di Martygnacco „ ad gaudendum" a Girolamo, e cugini Petoriti di Nogaredo di Prato un pezzo di Prado detto trombetta per la conseguita somma di Ducati trenta quattro. L'anno poi 1773. fu da detto Giovambattista ceduta l'azione di risolvere tal contratto con altre sue ragioni a Nicolò di lui figlio emancipato. .

Desi

Desideroso questi di vantaggiarsi, cesse anch'egli con istromento 8. Marzo dell'anno medesimo 1773 l'azione anzidetta per il convenuto prezzo di quindeci Ducati, e mezzo correnti al Prete D. Giulio Masolini, che ne verificò pur anco la recupera dalle mani de' mentovati Cugini Petoriti.

In seguito, costanti li Baldo nell'ingenito non plausibile genio di variar persone, e di promuovere il proprio interesse disturbando senz' alcuna convenienza li primi Contraenti, né restando loro per inquietare il Prete Masolini che l'azione del sangue, ne contrattarono gli effetti con Giovambattista, e Fratelli Valent della Villa di Orgnano, e per quel prezzo, che sarà stato fra loro in via di regalo stabilito, e con la intelligenza evidente, confessata, ch'essi Fratelli Valent avessero a godere i frutti del prado recuperato, ricevuto da Francesco Baldo ad apparente livellazione il necessario denaro si presentò egli alla recupera e ne istituì il deposito sin li 10. Marzo 1780. in Atti dello Spettabile Sig. Giovanni Socrate Notaro di questo Collegio mediante partita di Monte, giurando a tenor delle Leggi di far la recupera per se, e non per dar ad altri, né a richiesta di alcuno.

Il Prete D. Giulio Masolini, che ben

sapeva l'intreccio, e la ragione di tale movimento, cioè che non per propria persuasione, ma sulle insinuazioni, e per l'interesse de' Valent si moveva il Baldo ad intentare la recupera, dietro all'instanza di questo Baldo per l'admissione in via Civile del di lui deposito antedetto, lo eccitò a rispondere a tutte quelle interrogazioni che in linea gli verranno date sotto al vincolo del già prestato giuramento.

Fu esso Prete Masolini, che dato aveva già luogo col fatto di detta recupera, spinto a questo passo dalla lusinga, che o il rimorso potesse finalmente condur il Baldo a dichiarare la verità delle cose, e delle corse intelligenze o l'implicanza, ch'è pure un necessario conseguente del mendacio, rendesse un concludentissimo testimonio maggior di ogni eccezione per la propria Causa; nè s'ingannò in questa sua lusinga perchè „ mentita est iniquitas sibi", tali appunto furono le implicanti contraddittorie risposte, quali aspettar si dovevano dalla bocca di uno, che dall'interesse, e dalla sedduzione era confinato a parlare direttamente contro la propria Coscienza, senz'aver con una rea abituazione perduto il senso de' rimorsi.

Dal quale carattere contraddittorio

ed

ed incoerente delle risposte medesime, e da tutt'
altro, che dal confronto di esse col fatto traspira,
prese egli ben fondato argomento di avvanzare
a questa venerata Ecc.ma Corte Pretoria contro
il giuramento giá da detto Baldo prestato li ben
giusti reclami deddotti nella querela proddotta
alli dieci 7.bre 1781. implorando umilmente, „che
„ sia formalmente rilevata, ed in seguito dichia=
„ rita la falsitá in parte, et partibus delle ris=
„ poste, e del Giuramento, sotto al vincolo del
„ quale furono verificate, perché abbino poi
„ ad aver luogo gli effetti tutti di Giustizia „.

Admessa tale querela, e seguiti gli
esami de' Capitoli con essa proposti, in riflesso
a questi, ed a quant' altro fu in prova sempre
maggiore proddotto, venne decretato il Processo
in via mista, e chiamati a costituirsi, inchi obli=
gati a difesa non meno il Baldo che li fratel=
li Valent, e quindi publicato il Processo medesi=
mo, restarono intimate le Allegazioni, ed ec=
co il motivo dell' incomodo che questa Ecc.ma ve=
nerata Corte Pretoria presentemente soffre.

Grave, per veritá, ed odioso é l'im=
putare il sostenére reo di spergiuro alcuno,
mentre non vi essendo cosa piú sacra del
Giuramento, né da piú religiosi venerabili

riguardi fiancheggiata che il chiamare l'Altissimo in testimonio de' proprj impegni, e massime di quelli, che s' incontrano a' Tribunali, non può facilmente credersi, che siavi chi ardisca, prostergando i riguardi medesimi, provocare la tremenda inevitabile Giustizia Sua smentendo impudentemente a danno del prossimo con la lingua il cuore.

Questo, che sarà forse, o almeno potrebb'essere un de' migliori discorsi degli Avversarj, nessuna impressione può fare nelle menti illuminatissime di V. E. e di V.e S.e Ill.me a' quali la frequenza de' Giudizj, anche senz'altro, deve avere troppo bastantemente dimostrato a quale grado di depravazione giunger possano gli Uomini e quanto sappia l'interesse in alcuni Animi di terra prevalere ad ogni altro riguardo perchè se n'abbia a temere allorchè vi sono delle buone ragioni per sostener la querela.

E per far toccar con mano, che vi sono realmente queste buone ragioni, si entrerà a dirittura nel centro della questione dimostrando:

„ I. che le risposte dal Baldo verificate sotto al vincolo del già prestato

„ giu-

„ giuramento sono implicanti, e con=
„ tradittorie in se stesse ".
„ II. che sono convinte da prove di fatto,
„ e dalle più aperte violentissime conget=
„ ture ".

La mira principale, la legale assoluta importanza del giuramento dal Baldo prestato è questa, di assicurar il Prete Masolini, che senz'alcuna previa intelligenza, senza idéa di favorir frodolentemente chi si sia vuol'egli praticare la recupera. Questo è il punto massimo per l'interesse innocente del Revº. Masolini: questa è la meta, cui tender devono le di lui indaggini nell'impegno di scoprire una verità, ch'è per lui decisiva nell'affar, che si tratta: a questo scopo tendono per conseguenza le interragazioni per di lui parte estése.

Unaª di esse interrogazioni è questa: „ se il Baldo siasi preso impegno di
„ cedere alli Valent il prado, che vuole recu=
„ perare ". La risposta: „ non ho pre=
„ so alcun'impegno con li Valent di darli il
„ prado suddetto, che intendo recuperare per
„ me ".

Un'altra interrogazione è: „ se sia
„ seguito verun'accordo con detti Valent, e se

„ l'azione di recupera sia stata patteggiata
„ dal Baldo e contrattata con li Valent me=
„ desimi „. La risposta „ non ho
„ fatto alcun' accordo, ne' contratto con li Va:
„ lent ; solo ho detto di contribuirli il fieno,
„ che raccoglierò nel prado suddetto a sconto
„ delli pro del Capitale livellario, che mi han
„ no dato per far la recupera „.

Ora chi è, che non veda la im:plicanza intrinseca la contraddizione di queste risposte. Come! mentre la prima di esse nega assolutamente qualunque impegno, potrà la seconda confessare un' accordo di cedere il fieno per conto de' pro del capitale senzacché implicanti sieno e contraddittorie! Che cosa è mai questo aver detto di cedere il fieno se non un' impegno preso un verbale accordo, un fiduciario contratto. E se il giuramento, ch'è un' atto individuo deve di necessità verificarsi sopra ogni parte dell' asserzione cui è applicato, se il prestato dal Baldo verificandosi sulla prima risposta non può verificarsi sulla seconda, e così vice-versa, perché de directo fra loro contrarie, non potendo del medesimo soggetto nell' identico rapporto predicarsi giuratamente una proposizione affer:ma:

mativa, ed una negativa, questo solo confronto basterebbe per decidere la Causa.

Riflettasi non ostante alle altre risposte, ed alle giudiciarie espressioni del Baldo, e, ad onta di quanto si é detto, si abbandoni pure il Masolini quando non traspira da esse ad evidenti violentissime congetture la falsitá, cui si riduce il giuramento sopradetto.

Interrogato il Baldo, „ se in tutta
„ la Causa intervenga il Prete D. Leonardo
„ Valent, e non esso Baldo, e se da detti Valent
„ venga suplito alle spese della Causa stessa, an-
„ zi se solamente esso Prete, o i suoi fratelli si
„ presentano alli Difensori " ; rispose :
„ li fratelli Valent mi assistono nella Causa
„ ed essi vanno dal mio Interveniente, e su-
„ pliscono alle spese occorrenti " . In oltre interrogato „ se più volte Giovambattista Va-
„ lent siasi portato in Villa di San Marco per
„ far presentar Carte alla Casa del Masolini,
„ e mai esso Baldo " ; rispose „ Gio-
„ vambattista Valent faceva presentare le
„ Carte a mio nome " .

Creda per altro chi può, che il Baldo, il quale col ritrovar il soldo a livello, coll'istituir il deposito in recupera si sarebbe mos-

trato così sollecito di vantaggiar li proprj interessi, avesse poi a riuscire così trascurato quando si tratta di sostenére in Giudicio una mossa al proprio vantaggio diretta; e dall'altra parte creda pur anco chi può, che li Valent, se niun interesse avessero nella recupera, dovessero con tanto impegno non solo con le persone, ma col denaro assistere a questa Causa senzaché il Baldo, di cui solo si pretende l'affare, né pur si lasciasse mai vedére dalli Difensori. Non é egli assai, ch'essi gli abbiano dato a livello il denaro? Importa forse questo primo atto necessariamente in seguito un tanto impegno? Chi é mai, che ne potesse di tanta beneficenza addurre un'altra esempio? . . . .

Vero é, che il Baldo giustifica ciò col dire di aver prommessa la restituzione di ogni spesa, che fosse da' Valent incontrata, e che li Valent medesimi facevano presentar Mandati, e Carte mentre n'erano condotti a portata da' loro propri affari; ma se alla scusa non si può negare la sua buona parte di artificio, non può certamente passarsi per probabile e quello, che non é probabile, molto meno é vero; giacché per l'una parte oltre alle spe-

spese vi è l'impiego personale, di cui non si accenna lo aver stabilito alcun compenso, nè è probabile, che si presti gratuitamente senza il suo perchè; e per l'altra, vuol difficilmente credersi una combinazione così perfettamente appuntata di aver li Valent affari per la Villa di San Marco qualunque volta occorreva presentar qualche Carta, o per Udine quando bisognava lasciarsi vedere da' Difensori; e poi non è egli sorprendente nell'attentissimo Baldo quel lasciar fare dal principio al mezzo, al fine tutto dagli altri?

Aggiungasi quest'altra non meno violenta congettura. Intanto, che si atteggiava per l'admissione del deposito, avendo il Baldo raccolto il fieno sopra il prado, della recupera del quale pendeva questione, fu dal Prete Masolini preliminarmente proposto il repristino del fieno medesimo. Dovè cedere il Baldo, e dopo aversi assunto il debito di eseguire, si vidde a di lui nome depositato l'equivalente mediante Viglietto dell'Ecc.te Sig.r Antonio Pilosio.

Sopra questo particolare interrogato il Baldo „ se l'importo del fieno raccol„ to dopo essersi assunto debito di repristina

„ re sia stato da esso fatto, ed abbia esso
„ effettivamente consegnato il denaro all'
„ Ecc.te Sig.r Antonio Pilosio „ ; rispose :
„ il denaro per il repristino del fieno mi é
„ stato dato dalli Valent, e dalli detti Valent
„ é stato dato all' Ecc.te Pilosio „ : Ecco
nel „ mi é stato dato, ed é stato dato all' Ecc.te
Pilosio „ un'ibis redibis, indicio reale di falsità, giaché uno specifico carattere del vero é
la chiarezza, la coerenza. Più : interrogato il Baldo, che „ renda conto quanta sia
la somma depositata per il repristino del fieno „ ; rispose : „ io no'l só „ . Ma
come mai, se l'affare non men della recupera che del repristino da quella Causa dipendente é del Baldo, ed egli asserisce che
il denaro pe'l repristino stesso fu da' Valent
a lui dato, non avrá egli a sapere quanto
ei fosse ?

Non é peró da farsi meraviglia se
il semplicissimo Baldo non sa quanto denaro sia stato depositato per conto del repristino del fieno presso l' Ecc.te Pilosio, giacché
né meno egli sa quanto pagar debba alli
Valent per il pro delli Ducati cinquanta, che
per la recupera ha avuto, mentre nel suo

cos-

Costituto de plano dice, che li ebbe alla ragio:
ne del sette per cento, quando dall'istromento
consta, che fu stabilito solamente il cinque.

Poiché però dopo avere giurato di far la recupera per se, e non per dar ad altri, ed aver assolutamente sostenuto con una risposta di non aver impegno, o imaginabile contratto con li Valent, ha poi dovuto confessare il Baldo di aver detto di dare alli Valent medesimi il fieno, che si raccoglierà dal pradio recuperato a sconto del pro del livello; poiché li Valent con improbabile disinteresse assistono alla Causa facendo presentare le Carte occorrenti, andando dalli Difensori, suplindo alle spese, senzaché il Baldo si lasci pur vedére; poiché inoltre il Baldo con inverosimile trascurratezza nulla sa circa la quantitá del soldo depositato per il repristino del fieno, nulla circa la ragione stabilita del pro per li cinquanta Ducati presi a livello; poiché in fine ogni cosa é sparsa d'implicanza, di contraddizione, d'improbabilitá, mal potrebbe il Prete Masolini dubitar della sua Causa senza una ingiuriosa diffidenza della penetrazione, e della costanza di questa venerata Ecc.ma Corte Pretoria.

Fin qui per altro; come ben si vede, si è trattato l'affare nelle sole risposte del Baldo indipendentemente affatto da quanto emerge da' Capitoli proposti dal Masolini. Ora vuole ragione, che qualche cosa si dica anche di questi.

Col primo di essi provato dalla deposizione giurata di due Testimonj, si è dimostrato, che „Valent consegnò alla Famiglia Michelone di San Marco uno Staro di Formento, perchè fosse liberamente dato al Baldo che sarebbe venuto a prenderselo, come fu anche eseguito". Col secondo poi provato pure dalla deposizione giurata de' medesimi Testimonj, che l'hanno udito da quello stesso, che fu mediatore del contratto resta egualmente provato, „ che lo sta-
„ ro del formento suddetto, fu dai Valent
„ lasciato perchè si consegnasse al Baldo
„ per conto dell'intelligenza di cedere ad es-
„ si Valent il prado poichè l'avesse recupe-
„ rato dalle mani del Masolino; e che,
„ oltre allo staro del Formento, fu pure
„ per la ragione medesima prommessa la
„ somma di Ducati dodici allo incirca".
Col terzo finalmente, sostenuto bensì con la vo-

voce di unico giurato, ma di quel Testimonio però, che non potrebbe ingannarsi, giacché rende conto di cose seguite fra lui stesso, ed il Baldo, si è possibilmente provato, „ che
„ esso Baldo esponendo al Testimonio di a:
„ ver fatto il deposito in recupera per van:
„ taggiarsi col cedere dippoi il prado recu:
„ perato alli Valent, dichiarò che non ave:
„ va difficoltà di trattare col Prete Masolini,
„ pronto a desistere dalla recupera, quando
„ ottener potesse un conveniente compenso,
„ e che si trattò di fatto, ma senz'alcun esi:
„ to, perché fra il Baldo ed il Masolini
„ non poterono convenire, e non aveva
„ questi denaro da spendere ".

Al quale proposito giova osserva:re la confessione fatta dal Baldo al Testimonio medesimo di avere avuto dalli Valent
„ mediante un Sensale a conto per la corsa
„ intelligenza alquanto tormento, oltre la
„ prommessa di qualche somma di soldo ",
Giacché non può mettersi in contingenza, quantunque deposto da unico giurato, perché collima con tutto quello, ch'esprimono le giurate deposizioni sopra il primo, e secondo Capitolo di sopra mentovati con troppo più di

precisione, e di coerenza di quello, che potes=
se mai convenirsi a cosa non vera.

In questo stato di cose pare certa=
mente non potér esservi Giudice sulla ter=
ra, che possa non opinare per la falsità del=
le risposte, e del giuramento, sotto al vin=
colo del quale furono verificate.

La proposizione determinatamen=
te giurata dal Baldo al tempo del deposito
é questa „ di far la recupera per se, e
„ non per dar ad altri, né a richiesta di
„ alcuno „. Consentanee, e coerenti
esser devono le risposte alle interrogazioni
in linea date, altrimenti false esse sono, e
falso rendono il giuramento. Nel caso
presente incoerenti anzi, e contraddittorie
come si é amplamente dimostrato, furono
le risposte; e la confessione in esse espressa
di avér detto di cedere alli Valent il fieno
per conto del pro del livello smentisce inte=
ramente, e direttamente quanto si é allora
giuratamente proposto, cioé di non avér
intelligenza con alcuno. Le altre cose
tutte delle risposte anzidette che con le più
aperte violentissime congetture convincen=
do il Baldo d'intelligenza, il convincono nel=
lo

lo stesso tempo di falsità nelle risposte, e nel giuramento, non lasciano alcuna esitanza per la dichiarazione dal Prete Masolini implorata.

Che se a proposito dello Staro di formento il Baldo, e li Valent coll'appoggio di certa tal quale proddotta Partita allegassero a difesa, che fu dato, e respettivamente ricevuto a credenza, e che fu poi pagato, si vorrà riflettere, che possono li Valent a Casa loro, e sopra i loro libri scrivere tutto quel, che vogliono, ma che la Carta, per trita Massima legale, sarà bene operativa contro non mai in favore di chi la scrive, nulla essendo più facile che il far con le proprie mani sopra li proprj libri quello tutto, che utile può riuscire, ed all'effetto di vincere una Causa.. Oltre a che, chi è, che voglia credere a quello, che in fatto proprio, e per il proprio interesse scrive alcuno, piuttostochè a quanto dicono in contrario non solo violentissime congetture, ma le voci di giurati testimonj d'ogni eccezion maggiori? Anche le partite de' Mercanti esigono per Legge una pienissima credenza; non però allora quando esistano prove in contrario.

Nello stesso modo si lascierà di credere alla partita de' Valent quando li Testimonj dicono altrimenti, altrimenti le ragionevoli congetture.

Nè miglior destino incontrar potrà lo allegarsi dagli Avversarj, come forse si farà, uno stancheggio per parte del Masolini; primieramente perchè nulla è più naturale dell'insistenza dell'Uomo, e del Possidente per non dimmettere quanto possiede; e poi perchè un'argomento è questo affatto ultroneo, e per nessuna maniera conferente ad ostare la implorata dichiarazione della falsità delle risposte, e del giuramento.

Sulle tracce però della Verità, e della Giustizia accoglieranno V. E., e V.e S.e Ill.me ne' gloriosi consueti modi le divote giustissime istanze del Prete D. Giulio Masolini, che null'altro cerca fuorchè di non essere dal reo concerto tra il Baldo, ed il Valent ingiustamente raggirato.

„ Persuasa la Ecc.ma Corte Pretoria delle
„ ragioni addotte dal Prete D. Giulio Masoli
„ ni dichiarì la falsità delle risposte, e del
„ giuramento, sotto al cui vincolo furon verificate".

VI.

Difesa di Antonio Cosolo.

Argomento

„ Nel difendersi da una soprafazio=
„ ne, che ad Antonio Cosolo veniva pratica=
„ ta da un' Austriaco Soldato Cordonista
„ per toglierli lo schioppo, che aveva, uscì l'ar=
„ chibuggiata, che stese morto a terra l'ag=
„ gressore Soldato ".

„ Fermato il Cosolo, è condotto nelle
„ priggioni di Gorizia, dove fu incoato il Pro=
„ cesso, e quindi da quell' Arciducale Governo
„ all' Ecc.mo Reggimento spedito col Processo me=
„ desimo, e con Lettere, anco replicate, nelle
„ quali con ogn' impegno si pressava pe'l di
„ lui castigo, al caso della espedizione si pro=
„ dussero de' Capitoli, e finalmente la seguen=
„ te Difesa ".

„ Questo Caso fu giudicato dal solo
„ Ecc.mo Luogotenente come affare per le pecu=
„ liari sue circostanze di sola di Lui compe=
„ tenza ".

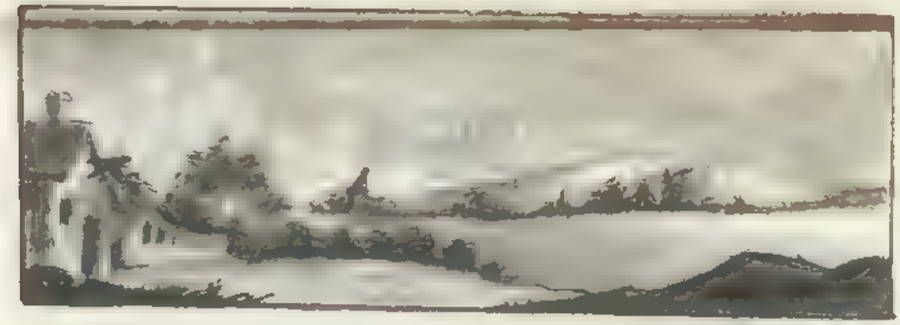

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogot.e
equo illuminatissimo Giudice

Nel bollore di un dibattimento, nel quale tutti li spiriti dell'infelice Antonio Cosolo erano con improvvisa sorpresa, e con agitazione gravissima chiamati dall'ingenita premura a disimpegnarsi da un'ingiusta aggressione, involontaria affatto, ed accidentale su l'interfezione di Venceslao Sersuha prommossa a proprio danno non da altro che da reo violentissimo movimento di lui medesimo, che

ecc.

eccedendo i termini di sua ispezione, ed abusan: iniquamente delle Divise del rispettabile suo So: vrano, il primo fu a maltrattare l'innocente interfettore; conseguentemente no é ella imputabile a delitto per termine alcuno di Ragione, o di Legge. ....

Ad ogni modo peró. se, dimentico delle cose passate, avess' io potuto persuadermi, Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente, che lo essere Costui un' Imperiale Soldato Cordonista dovesse oprare, che tutte quelle ragioni evidentissime, onde giustificar si puó assai bene questo fatto, avessero a restar trasportate, ed assorbite dal vortice impetuoso degli umani riguardi, non avrei certamente assunto la difesa di una Causa, che da cosi imponente circostanza sareb: be di giá giudicata; Ma poiché l'esperienza di passati Giudicj di cui viva io tengo nel cuo: re, ed indelebile la gratissima ricordanza, e la co: gnizion delle Persone non mi lasciano dubitá re, che le ingannevoli apparenze, solite per al: tro a sedurre, ad imporre invincibilmente sul: le anime deboli, e volgari, nulla hanno di for: za, di nessun peso sono nell' Animo nobilissi mo, e sublime di V. E. per determinar la ragion del decidere, non ho avuto la menoma difficoltá

a prendermene l'impegno con una non men soda che giusta rispettosa lusinga, che l'esito del presente Giudizio né smentirá la fama verace, e gloriosa della ragionevole ben ordinata Clemenza dell'E.V., né lascierá me con la sensibilissima mortificazione di avere senza pro steso la mano per ricondurre sulle tracce della Giustizia alla pristina libertá uno sventurato Mortale ::

Nel dopo pranzo del Giovedí 20. 7bre dello scorso anno 1781. partito l'infelice Antonio Cosolo verso le ore vent'una dalla propria Casa in Fogliano con uno Schioppo da Caccia per andar a respirare un po d'aria libera, e scuotere d'attorno il torpóre, in che lasciato lo aveva la febre, ond'era né giorni antecedenti stato molestato, ed inoltrato pochi passi nelle contermini pertinenze di Sagrado Villa Austriaca, stava mangiando pochi grani di uva, ch'erasi staccato da una delle circostanti Viti.

Si ritrovarono in quelle vicinanze li due Imperiali Soldati Cordonisti Venceslao Sersuha, e Nicola Kreuz, il primo de' quali aggredí improvvisamente il Cosolo con la precisa imperiosa domanda : „ cosa fai tu qui " ; e per:

perchè mostrava questi di volér con la fuga sottrarsi da ogn'impegno, senz'aspettar risposta snudò con la destra il palosso, che teneva al fianco, e lo percosse, e con la sinistra afferrò nella sommità la canna del mentovato Schioppo per levarglielo di mano.

Quale possa essere stato il motivo impellente il Tersuha a quest'aggressione, non essendovi corsa, per quanto si vede, ed è affatto probabile, alcuna conferente precedenza, nè avendo il Cosolo alcun Contrabbando, o cosa tale, che potesse richiamarne il sospetto, io certamente non saprei imaginarlomi, se si eccettui l'empio ingiustissimo divisamento di appropriarsi lo schioppo. Il certo è questo però, che la mancanza di ogni altro movente ragionevolmente escogitabile di un tale tentativo d'ingiustizia e di violenza, unita a molti fatti anco recentemente avvenuti dimostrano alla maggior evidenza che Coloro li quali per lo Stato Imperiale, e per li Sudditi di esso saranno forse Soldati da esatta rigida disciplina moderati, sono per altrui, e massime per quelli della Veneta Dizione verissimi o Ladroni rapaci, o sanguinarj Assassini a' quali la volontà nò o l'animo, ma la sola occasione manca per far del

male.

Nell' agitazione di quel momento, nell' ingiustizia aperta dell' aggressione antedetta, giacché la situazione del Cosolo era assolutamente fuori de' termini delle Ispezioni del Sersuha, giacché non era Costui stato per nessun modo dal Cosolo provocato, pare a me, che sarebbe esso Cosolo assai facilmente compatibile anche allora quando avesse con volontaria scarica dello Schioppo rovesciato al suolo chi senza imaginabile motivo lo maltrattava nella persona, e cercava privarlo del suo, e di cui ignota gli era la intenzion finale, se non quanto un così risoluto assalto minacciar pareva direttamente un' esito funesto. La premura di difendere la propria esistenza, e la roba da chi si sia, che ce ne volesse privare, tropo é naturale in noi perché compatibile non sia un qualunque atto espresso dalla irresistibile di lei forza.

Ma assai più compatibile é il caso, di che si tratta. Sorpreso il Cosolo dall' improvviso assalto, un moto, a formar il quale non é necessario alcun riflesso; e ch'é assolutamente proprio di tali istanti, fece, che stringesse, ed a se traesse lo Schioppo, quindi dal-

dalla insistenza del Sersuha nato il dibattimento, per cui ognuno voleva con reciproca forza restar padrone dello Schioppo medesimo, in mezzo a questo, ecco per accidentale pressione della susta mal sicura involontariamente sortire l'archibuggiata, che prosteso a terra morto il Sersuha rende' il Cosolo omicida, benchè involontario, innocente.

Ne' si creda già, ch'esagerate, o a talento imaginate le circostanze giustificanti nella eseguita interferione l'infelice Cosolo. Ingenua n'è la esposizione qual conviene ad Uom d'onore, del quale non potrà dirsi con verità giammai, che difenda con prove d'artificio, o assuma quella Causa, che non sia da ragione assistita, ed a cui piucchè la morte sensibile sarebbe il potér essere convinto del minore mendacio.

Oltre alle giurate deposizioni di tre Testimonj Veneti, che l'aggressione [a] del Sersuha affermano, il colpo da esso vibrato al Cosolo, ed il dibattimento per toglierli lo Schioppo, in mezzo al quale sortì la micidiale archibuggiata; Vi sono le voci degli stessi subalterni

---

[a] Vedi il Capitolo I. della difesa.

dell' Imperiale Governo, che sebbene avessero interesse di aggravarne le circostanze perché si trattava di un Suddito loro, di un lor Soldato, pur non ostante qualificano [a] per accidentale quest' Omicidio.

Il Sotto-Tenente Kurz eseguendo il supremo comando del Sig.r Generale, e Brigadiere di esaminar sopra luoco il fatto, nella sua Relazione riveduta e confermata dall' Esattore Cesareo Reggio di Sagrado, come apparisce da un' annotazione a' piedi della Relazion stessa registrata, così si spiega: „ era fra le Vigne
„ di Sagrado un Giovinastro Veneziano con
„ uno Schioppo, al quale il Sersuha, da cui
„ in quell' istante il Kreuz era alquanto dis
„ costato, andò direttamente incontro abbor=
„ dandolo con queste precise parole: cosa fai
„ tu qui, snudando nel tempo stesso colla
„ destra la Sciabla, e brancando con la si=
„ nistra la canna nella sommità dello Schiop
„ po del Veneziano, che non lo voleva dimmet
„ tere. Durante questa Zuffa lo Schiop
„ po del Veneziano carico di ballini, o balletto=
„ ni, e che secondo tutta apparenza doveva
„ es:

[a] era il Capitolo II.

" essere già prima montato, o sia inarcato, .
" sparrò, e colpì il Sersuha fra la mano sinis
" tra nel basso corpo fra la quinta Costa, ed in
" tal guisa estinse ".

Ancora più decisivamente precisa è il Dottor Paolo Merzoranca, che delegato dal Giusdicente di Sagrado ad informarsi del fatto, ed a riferirlo, in questo modo scrive all' Eccelso Consiglio di Gorizia, e di Gradisca li 2. 8bre 1781. : " per relazione vocalmente avuta
" dal Degano Giurisdizionale mi conviene
" rappresentare, che un tale Omicidio sia se-
" guito accidentalmente, e non mai delibe-
" ratamente, e che il Giovine Veneto non sia
" formalmente reo del medesimo, che un tal
" fatto accidentale si possi anco congetturare
" dalla qualità della ferita, mentre lottando
" assieme con l'archibuggio il retento Giovi-
" ne, ed il Soldato restato ammarzato, per non
" essere ben sicuro dell'azzalino; ma, per
" quanto dicesi, diteso con spano, e col moto
" della vicendevole lotta abbia potuto abbas-
" sarsi, e prender fuoco ".

Sebbene però dietro a tutto questo dubitar non si potrebbe che non avesse ad essere liberamente assolto questo infelice di cui

sino agli Austriaci così chiaro comparve l'accidentale involontario fatto, pur nonostante non credo ultroneo al proposto argomento l'aggiungere un qualche riflesso nel proposito degli Atti sopra esso verificati dal Cesareo Reggio Governo di Gorizia, onde in nessuna parte si possa ritrovar mancante la necessaria giustificazione.

Fra le molte interrogazioni, con le quali avrebbesi di leggeri potuto illaquear ed aggirare l'Uomo il più fermo, se non fosse stato assistito da un'assoluta innocenza, fu la vigesima nona quella, onde si è inteso fare il maggior aggravio, e sulla quale si è insistito con altre cinque consecutive. Con queste tutte si è cercato in ogni modo di metter in essere, che il Cosolo avesse a bella posta, e nell'istante dell'aggressione montato lo Schioppo per ammazzare il Cordonista, e non altrimenti portatolo montato dallo Stato Veneto, come aveva asserito in prima.

Veramente, accordando ancora per un momento vero tuttociò, che su tale articolo si vuole, non pertanto resterebbe il Cosolo senza una valida difesa. Vi sarebbe sempre la sorpresa dell'istantaneo assalto, l'orgasmo

mo, che n'è una conseguenza; l'ingiustizia dell'aggressione, e sopra tutto l'amor naturale di se stessi, che con irresistibili moti spinge a ciò, che occorre per salvarsi senza bisogno di riflesso, o di premeditazione, in fine vi sarebbe la necessità della difesa. Non basterebbe forse tutto questo per giustificarlo presso un Giudice dell'intendimento sublime, dell'angelico cuore dell'E. V., che l'energia delle passioni conosce, che l'umana fragilità compatisce; che alla Clemenza per nobilissimo Istituto non meno che per ottima dolcissima Indole sensibilmente propende?

Ma poichè questo non è il caso nostro, poichè non è altrimenti vero ciò, che con tanta cura si è tentato stabilire, entrar io voglio a dirittura nel concreto di così grave oppugnazione. Ecco però l'argomento nelle accennate interrogazioni esteso: „ egli è patente, dicono, che
„ non prima si monti lo schioppo che di avventarsi effettivamente a qualche cosa, ed è del
„ tutto inusitato di portare alle spalle appeso
„ un fucile inarcato „, dunque è un mendacio
„ del Cosolo il dire di aver in Stato Veneto montato lo schioppo e di averlo così recatosi in
„ spalla „. L'oggetto del quale argomento non è un fine che questo, cioè di togliere al tutto

l'accidentalità, e di ridurlo al volontario; e per conseguenza degno di que' Castighi, che sotto a quel Cielo si usano.

Tralasciando ancora di contendere della logica irregolarità, ed inconcludenza di tale argomento; io sostengo, ch'egli è falso nel principio, giacché non è vero sempre, che non prima si monti lo schioppo che di avventarsi affettivamente a qualche cosa; né è inusitato, come si pretende, il portar appeso alla spalla uno Schioppo montato, e il dirlo, che si fece a Gorizia, mostra l'indole del Governo militare, ove que' Pressidenti parlarono della Caccia, e de' Cacciatori con le idée, che hanno di una battaglia, e de' Soldati. Di questi è verissimo, che non prima montino il fucile: di avventarsi; non già di quelli [a], fra li quali ridicolo sarebbe il farsi le meraviglie allorché dicono di aver portato le miglia, e le giornate intére lo schioppo alla spalla appeso benché montato. E ragionevole affatto è la diversità delle costumanze. Li Soldati hanno a fare con un corpo troppo pesante perché possa in un momento togliersi loro d'inanzi, e perciò regolar possono, come

tan-

[a] vid. il Capitolo III.

fanno, con tempo, e con misura ogni movimento, ed inarcar il fucile a battúta con certezza di aver l'inimico nello stesso sito. Il contrario accade à' Cacciatori, che hanno a fare con uccelli, od altri velocissimi animali, che in un batter d'occhio si riducono fuori di portata d'essere offesi, quindi necessitati sono a portar sempre montato lo schioppo, onde nelle momentanee occorrenze perdere il menomo tempo possibile.
L'asserzione adunque del Cosolo, di avere cioè recato lo schioppo montato dallo Stato Veneto, non puó essere men sospetta, o più consentanea all'uso de' Cacciatori, ed all'esigenze istantanee della Caccia, com'é dimostrato dall'antedetto Capitolo III.

Quello peró, che più monta in linea di opposizione fatta a Goricia, é la deposizione giurata di Nicola Kreuz, di cui non sará fuor di proposito l'esaminare le circostanze, e la intrinseca veracitá nel deporre.

Per veritá comunque io mi protesti veracemente pieno della dovuta profondissima venerazione per le istituzioni giudiciali di qualunque Governo con tutto questo, per quanto vi abbia pensato non ho mai potuto nella mia mente giustificare, che siasi deferito

il giuramento a chi é interessato nel fatto, di cui é questione.

Come dunque Nicola Kreuz ch' era Camerata dell' Interfetto Sersuha, ché fu il detentóre del Cosolo, che asserisce di esse re stato da lui [a] nella persona offeso, che ha per conseguenza interesse nel Giudizio, dovrá giurar la sua deposizione contro di uno, ch' egli ha ritenuto [b], e contro di cui professa recente personale [c] aggravio? E se questa deposizione può senza offesa della retta ragione giurarsi, quale ragione diversa sará mai, che giurar non si possa lo stesso Inquisito, quindi quale modo di convincer mai un reo abilitato in questa guisa a sostenér col giuramento una ostinata negativa?

Né l' interesse del Kreuz é giá un' Ente imaginario, e di vana apprensione. Basta leggere le sue deposizioni, e confrontarle con le altre prove per scoprire quale influenza fortissima vi abbia avuto l' interesse medesimo. Vuol' egli far credere, che il Sersuha non abbia preso con la mano la canna dello Schioppo del Cosolo, ma sia stato da questo colpito in distanza di cinque, o sei passi.

[a] Capitolo IV. [b] Capitolo V. [c] Capitolo VI.

il Sotto-Tenente Kurz, ed il delegato D.r Merzo=
rana per lo contrario nelle due enonciate rela=
zioni dicono con precisione, che lo Jersuha pre=
se con la sinistra la canna: e ne seguì un dibat=
timento. Più vi è un Costituto di Anto=
nio Lorenzon di Sagrado Austriaco, in cui di=
chiara per oculare riscontro, „ che le ma=
„ niche della vellada, e Camiscia vicino alla
„ mano sinistra vi erano state abbrucciate
„ dalla polvere, e pallini, da dove inoltrati
„ si tutti in un gruppo nel ventre, per cui
„ restò poco dopo morto ". Le quali cose
non potrebbero certo essere avvenute, se i due
Contendenti non fossero stati alle prese, com'
è espresso nelle relazioni ...

In oltre, il Kreuz giuratamente de=
pone, che „ il Jersuha stava avanti il Cosolo
„ col bastone ritto appoggiato a terra senza
„ tirare la Sciabla ". All'incontro il Sotto
Tenente Kurz afferma, che „ il Jersuha do=
„ po aver aggredito il Cosolo con le parole:
„ che cosa fai tu qui; denudò con la destra
„ il palosso, e prese con la sinistra la canna
„ dello schioppo ", dunque non aveva ma=
no in libertà per il bastone.

Ecco però convinto il Kreuz di sper=

giuro con due falsitá manifeste, che tolgono la fede al restante tutto di quanto ha deposto ad onta ancora del giuramento, giacché essendo questo un'atto individuo applicato all' intiero contesto della deposizione, non puó essere in parte vero, ed in parte falso secondo gli effetti dell'interesse, ch'egli aveva nel Giudizio.

Ora: poiché qualunque sforzo di intralciati insistenti interrogatorj, di spergiure deposizioni di parziale Testimonio, non ha potuto sovverchiare la evidentissima Veritá; poiché ad onta di tutto inegabile egli é, che involontario accidentale fu l'Omicidio per fatale impreveduta, ed imprevisibile combinazione eseguito dall'infelice Cosolo, avrá Ella Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente, ad esitare di assolverlo? O forse il vano riguardo dello essere stato il Sersuha un'Imperiale Soldato Cordonista fará, che V. E. declini da' termini del giusto, e resista alle Voci interne, ed alle ragioni esterne di una lodevole Clemenza? O li eccitamenti derivati dal Governo di Gorizia di renderlo ragguagliato del castigo del Cosolo esigerá, che quella mano, che sino ad ora si fece un nobilissimo preggio di sollevare gl'infelici, abbia

in

in questo caso asegnar la condanna di uno sventurato innocente .... Non arriverei a crederlo alli stessi miei occhi, quand'anche il vedessi, perchè vi ripugna, a mio debole intendere, ogni ragione ...

.... Venceslao Sersuha, che altra ispezione [a] non aveva che di fermar li Soldati Disertori, e li Contrabbandi, e le Famiglie da quello Stato emigranti, come il comprova l'Attestato del Cesareo Reggio Esattore di Sagrado, aggredì Antonio Cosolo, che Soldato Disertore non era, nè Delator di Contrabbando, nè un' Individuo di emigrante, o emigrata Famiglia. Qualunque ne fosse l'ignoto perchè, prese egli con la mano la canna dello Schioppo del Cosolo tentando di levarglielo; In questo dibattimento un'azzalino mal sicuro [b], ciocchè ha potuto facilmente rilevarsi coll'esame visuale dello Schioppo medesimo, fece fuoco, e ne sortì lo sparro, che stese morto a terra il detto aggressore Sersuha.

Il fatto è accidentale; involontario, tale riconosciuto, e sopra luogo riscontrato, e precisamente riferito dal delegato Dr.

---

[a] era il Capitolo VII. [b] era il Capitolo VIII.

Merrorana, e dal Sotto-Tenente Kurz, egli dunque non è il soggetto dell'imaginabile Castigo.

Potrà aggravarsene quel Governo? Oltrecchè l'altrui rigorismo non potrebb'essere un freno alla sensibilità, o la regola de' venerabili Giudicj dell' E.V.; non ha il Governo antedetto il perchè pretenderlo quando, nel mentre ha nel suo Codice una Legge, che dichiara infame chi ammazza un Cane, nel mentre questa strana Sanzione è in pienissima osservanza, non ha Egli corretto che coll' arresto di qualche giorno, come se si trattasse della più puerile mancanza, l'ingiusto assassinio con la morte di due innocenti Veneti Contadini eseguito dalla sanguinaria licenziosità de' Soldati Cordonisti l'uno saran due anni circa presso la Villa di Visco, e l'altro nel prossimo passato Ottobre presso quella di San Vito.

Giacchè dunque squisita ragione non tanto il permette quanto anzi precisamente l'esige; giacchè nessuna cosa il contende, segua V.E. la gloriosa Carriera, ed assolvendo liberamente il Cosolo voglia rasciugare le lagrime amarissime degli afflitti di

lui

lui Genitori, onde avér possano un compenso della passata angustia con la gratissima ri: cordanza di questo faustissimo giorno, in cui sia lor dato di vederlo in libertá dopo sette mesi compiuti di miserevole priggionia.

„ Conosciuta dall' Illmo, ed Ecc.^{mo} Sig.^{r} Luo: „ gotenente accidentale involontaria l'opera „ di Antonio Cosolo pronunció a di lui favore „ una libera assoluzione ".

VII.
Difesa
di
Sentenza di bando appellata.

Argomento

„ Appellata da Antonio Gambrón la
„ Sentenza di bando contro di lui promulgata da
„ un' Officio Giurisdizionale coll'assistenza dell' Ecc.mo
„ Reggimento, ne fu anche dall' Ecc.mo Sig.r Avvoga-
„ dor di Comun segnato l'Atto d' intromissione".

„ Poiché l'indicato Giurisdizionale Officio
„ n'ebbe la legale notizia umiliò mediante l' Ecc.mo
„ Reggimento suddetto agl' Ill.mi ed Ecc.mi Sig.ri Con=
„ traddittori del Consiglio Serenissimo di XL.
„ C.V. nella seguente informazione la difesa del-
„ la Sentenza medesima".

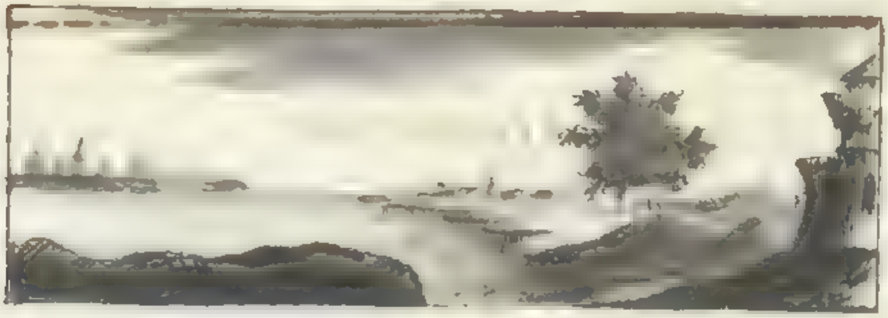

Illmo, ed Eccmo Sig.r Luogotenente.

Accompagnato con venerate Lettere di V. Ecc.a l'Atto d'Intromissione segnato li 13. Maggio prossimo passato dall' Ecc.mo Sig. Benetto Marcello secondo Avvogador di Comun della Sentenza di bando d'anni tre coll'alternativa di mesi diciotto di priggione con la precedente opinione di quest' Officio dall' E.V. segnata contro Antonio Zambròn, sono in dovèr di estendere a tenore delle Leggi le presenti ossequiose Informazioni su:

suplicandola a volerle accompagnare agl' Ill.mi, ed Ecc.mi Sig.ri Contraddittori del Consiglio Serenissimo di XL. C.V., perché onorino di sostenére, e difendere le ragioni di quest.o Officio.

Prima peró di entrar nell'esame degl'imputati disordini, neccessario credo l'esporre brevemente il fatto ch'è il soggetto dell'appellata Sentenza con la precedente opinione.

Nel giorno 5. 9.bre 1776. ritrovavasi il Conte Carlo Fenicio verso le ore ventidue in un suo Campo per far dalla sua Gente eseguire il raccolto di sorgo, e vedendo in esso Campo entrata a devastarlo una Mandra di Armente, ordinó ad uno de' Lavoratori, che una ne fermasse.

Ció non fu appena eseguito, che arrivó Antonio Gambron Famiglio di Giuseppe Zercin armato di schioppo, e coltello, e con tuono di voce imperiosa, e minaccevole disse all' Uomo, che teneva legata detta Armenta, che la lasciasse andare, e, perché s'oppose il Conte, che voleva risarcito il danno recato al suo Campo, mostrossi intenzionato di far uso delle sue Armi, onde fosse posta in libertá; ma impedito dal Conte medesimo, che insisteva perché a tenor delle Costituzioni Patrie e della costante Pratica si conducesse alla publica Camera, risolse di abbandonarla,

ed uscì dal Campo stesso conducendo il restante al numero di venticinque.

Pentito momenti dopo di tale, per altro dovuta, moderazione, si posse ad inseguire il suddetto Lavoratore, che vicino al Conte conduceva l'Armenta antedetta, e sopragiuntolo in poca distanza con lo schioppo verso di lui appuntato in fiero modo gl'impose di dover lasciarla, che altrimenti gli sarebbe costata la Vita.

Intimorito questi lasciò immediate l'Armenta, e si rifuggiò dietro al Conte suo Padrone, ma accompagnato dal Gambrón con l'occhio e con l'Arma sempre contro di lui appuntata, e diretta, e conseguentemente poi contro tutti e due, mentre l'uno era posto dietro all'altro, fu l'uno, e l'altro con minacciose risolute proteste, e però con attuale violenza obligato a permettere, che così avvenisse com'era dell'ingiusto di lui genio, quindi egli la fermata Armenta seco con le altre condusse.

Portata dall'offeso Conte Fenicio il di dodici dello stesso Mese di 9.bre al Foro Giurisdizionale la querela con l'unica istanza, che liquidata la reità del Gambrón sia il trappasso con proporzionato castigo corretto, fu con l'assistenza di codesta Carica Ecc.ma, giacché si trat-

ta:

tava di delazione, ed uso d'arma da fuoco, formato il Processo, e rilevata con giurate deposizioni l'esposta soprafazione, si devenne all' Atto deliberativo, e con la permissione dell' E.V., e con il di Lei venerato Nome fu il Gambrón citato ad informare sopra esso fatto la Giustizia.

Non si curò egli di comparire, onde fu proclamato; quindi, rimasto contumace, sino li diecisette Agosto 1779. opinai, che il medesimo fosse dall' E.V. bandito per anni tre continui da questa Giurisdizione, e da tutto il Friuli coll'alternativa di Mesi sei di priggione, qualora rotti li confini capitasse nelle forze; e li ventisei dello stesso Mese confermata in parte, in parte regolata la detta opinione, fu prononciato, che il medesimo sia bandito per anni tre coll'alternativa di mesi diciotto di priggione; per violenza praticata con uso d'arma da fuoco.

Ottenne egli li quattordici Marzo prossimo passato dalla Stola Ecc.^ma Avvogaresca Lettere di appellazione della suddetta Sentenza per solo capo d'ordine, come apertamente e per ragionevole induzione, e per sentimento del celeberrimo Melchiori dimostrano [a] le parole di dette

[a] Miscel. Crim. delle appellazioni Cap. III., e VII.

venerate Lettere : „ tamquam male, indebite
„ et cum disordine sequuta ".

Nel conseguente Atto d' Intomissione tredici Maggio pure prossimo passato mancati si vedono precisamente due disordini; cioè

„ I. perché nella formazione del
„ processo usate non furono le necessarie
„ diligenze e ricerche per rilevare il preciso
„ pretéso inferto danno :

„ II. perché nel Proclama, e susse=
„ guente Sentenza fu imputato respettiva=
„ mente di violenza, e prepotenza, le quali
„ non si potevano imputare " ; riservando in oltre altre Cause, e ragioni da dirsi a suo luogo, e tempo.

L'esposizione é questa del fatto esattamente quale dal Processo risulta, e dagli Atti posteriori, d'onde si vede lo stato della questione ridotto unicamente a cercare :
„ se realmente vi sieno questi disordini ".
Nella quale questione, il segnato ripartimento seguendo, due proposizioni saranno con tutta brevità trattate :

„ I. che necessarie non erano tes=
„ poste indaggini " :

„ II.

„ II. che vi fu assolutamente la impu-
„ tata violenza".

Sono di volo alla prima. Egli è certo, che dall'accennato fatto due azioni al Conte Zenicò ne derivavano per qualunque confronto intieramente diverse. L'una civile contro il Padrone delle Armente per il danno dalle stesse al di lui Campo causato, verificabile solamente a' Tribunali Civili, e col Civile metodo per conseguirne il risarcimento. Criminale l'altra e puramente criminale contro il Gambrón per la soprafazione, e violenza patita per di lui opera con arma da fuoco, proponibile al Foro Criminale per il conveniente castigo.

Ora: s'è vero, come par costantemente lo è, che l'istanza della Parte è la regola del giudiziale procedimento, sarà vero altresì che essendosi egli, nella libertà, in cui era, della scelta, per la Criminale determinato, e presentata la querela senz'altra istanza che per il castigo, nessun'altro di legittima necessaria conseguenza doveva essere lo scopo del formato Processo, fuorché il rilevare se di fatto avesse il Gambrón praticato la soprafazione; né altro il soggetto della opinione di quest'Officio, e della Sentenza, se non che, calcolato il valore

della criminosa operazione, di determinare con misure di ragionevole proporzione il ricercato necessario castigo. Nulla dunque potendo, o dovendo nel presente Processo, e Giudizio contribuire la precisa verificazione de' danni, che non fu mai in questione dedotta, per nessun modo necessarie erano le relative ricerche.

Quindi tanto anzi e' lontano, che a disordine ascrivere si debba il non aver fatto quelle indaggini, che a stabilire il preciso del danno inferto servivano; quanto che per lo contrario uno esenziale ne sarebbe stato l'eseguirle; mentre non solo si sarebbero contro al prescritto dalle Leggi, ed al buon' ordine due azioni abinate di natura sua essenzialmente diverse, e per qualsivoglia riguardo non mai confondibili; ma una materia pura, e pretta civile si sarebbe a criminale Foro assoggettata.

Passo ora alla seconda Proposizione, ch'e' diretta a realizzare la violenza, e per chiarezza del discorso tra le violenze la materiale, e fisica io distinguo da quella, che per meglio spiegarmi chiamerò ragionata, e morale. La prima intendo essere quando con le

le proprie mani si strappi a viva forza dalle mani di un'altro qualche cosa . La seconda quando con spada dirizzata al petto, o con uno schioppo appuntato alla Vita si fa ad alcuno col terrore di un tal atto, e della concomitante minaccia vuotar, per esempio; la borsa del dinaro, e andarsene, quallora però l'atto sia tale, che qualunque costante Uomo debba ragionevolmente concepirne timore. Nè sarà alcuno, che s'argomenti negare, doversi dir violenza qualunque volta coartata venga la naturale libertà di agire, e sempr'è coartata la libertà quando si deve qualche cosa non spontaneamente volère, o soffrire, ma scegliere pe'l minor male.

Ciò posto, chiara non può non vedersi la violenza espressa dal Gambròn verificata, mentre si leggono in Processo due giurate deposizioni, che assicurano aver esso con lo schioppo diretto verso quello, che conduceva l'Armenta, tuttochè ritirato dietro al proprio Padrone, con offensive parole intimato di doverla lasciare, e con le più risolute minacce di bruciargli l'anima nel Corpo per poco solo, che ad obbedirlo avesse indugggiato.

Non sarà questa, è vero; una vio-

lenza della prima specie, giacché non fu a viva forza strappata di mano la fune a chi teneva legata l'Armenta; ma sarà inegabilmente della seconda, poiché col timore, che naturalmente imprime la risoluta minaccia di morte con lo schioppo alla mano, si fece permettere ciò che non sarebbe stato, fuor di tal caso, certamente permesso. Violenza, che offende direttamente non solo il diritto di chi vive sotto la tutela delle Leggi; ma molto più ancora la Maestà Sacra delle Leggi stesse, che ad altr'oggetto scritte non sono che per conservare liberi gl'Individui tutti della Società, e l'un dall'altro indipendenti, perciò fu mai sempre, ed è punibile severamente da' Tribunali.

Nè già, per combattere questa violenza, giova il dire leggiero il timore impresso dal Gambron, e non atto a muovere un'Uomo forte, perchè a sciogliere una tal obbjezione basta far riflettere non solo all'arma da fuoco alla vita dirizzata, che pure è un modo rispettabile ad ogni animo sicuro alle forti proteste, alle risolute minacce, ma altresì alla impossibilità di vedere il termine finale dell'intenzione altrui, che sempre la più violenta si teme, e che bestiale argomentar si doveva nel

nel Gambrón mentre si vedeva tutto solo così temerariamente procedere contro il Padrone, ed il Lavoratore, che due erano, oltre altri ancora, che si ritrovavano astanti.

Non vi è dunque, a mio divotissimo credere, nel Proclama, e susseguente Sentenza alcuno delli due opposti disordini. Non il primo; perchè non trattandosi di compenso di danno, che nè pure fu nominato nelle istanze della Parte, necessità non v'era di ricercare di esso danno la precisa determinazione, nè mai sarà disordine in Processo la ommissione di ciò, che non è necessario. Non il secondo; perchè fu reale la violenza, mentre con l'armi alla mano venne un'Uomo da chi niun diritto ne aveva obligato ad operare contro alla propria volontà, quindi fu essa violenza giustamente ne Proclama imputata, nella Sentenza punita. E quanto alle altre Cause e Ragioni che a luogo, e tempo riservate sono oltrechè saranno, egualmentecchè gli opposti disordini, insussistenti, o il merito riguarderanno, o l'ordine. Se il merito, basterà far osservare la clausola „ et cum „ disordine sequuta „ dell'Appellazione, che, come si è detto, al solo ordine si riferisce. Se

l'ordine : converrà ricorrere all'Autorità della Sovrana Legge [a], che sotto pena di nullità prescrive doversi nelle Intromissioni tutti esprimere, e dichiarire li pretesi disordini, e chiara spiegare l'accusa.

Altri principj di ragione, altre dottrine legali avrebbe l'umiltà mia potuto aggiungere, onde trattare in tutti gli aspetti un tale argomento, ma si tralasciano per schivare un'incomoda prolissità, e perchè ben noti sono al Zelo perspicace di Chi averà in contraddittorio l'onorevole legale incarico di sostenere nelli due contestati punti d'ordine le ragioni di quest' Officio.

Rassegnando perciò questo solo alla luminosa Virtù dell' E.V. inchinato col più profond'ossequio Le bacio divotamente le Vesti.

„ Fu dal Gambrón abbandonata l'appellazione, ed ebbe la Sentenza il pieno suo effetto".

---

[a] Leg. del Ser. M.C. 4. Agosto 1674.

VIII.
Difesa
di
Antonio Toffoletto

Argomento

„ In processo delegato all'Ecc.mo Reggi=
„ mento, e Corte Pretoria coll'Autorità, e
„ Rito Suo dall'Ecc.so Consiglio de' Dieci fu in=
„ villuppato anche Antonio Toffoletto, ed imputa=
„ to di correità con li fratelli Nardoni in varj
„ furti, e nell'Omicidio di certo Nicolò Burello".
„ Fu il Toffoletto anche retento, ed al
„ caso dell'espedizione, dietro a Scrittura con Ca=
„ pitoli, a propria giustificazione prodduse la
„ seguente Difesa".

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente
Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori
Ecc.ma delegata Corte Pretoria

Indicj soli dubitatissimi, e rimoti onde in linea di correità imputati sono a me infelice Antonio Zoffoletto varj furti, ed un omicidio, non documentati, nè documentabili mai con quelle prove di chiarissima evidenza, ch'esigono la Ragione, e le Leggi, e la costantissima Pratica, ma per sola fatale non imputabile combinazione cumulatisi a mio carico in una procedura criminale aperta sotto

gl'

gl' infausti auspicj, e proseguita sulle mal sicure tracce di coloro, a' quali o la semplice ignoranza occultava le più precise, e vere nozioni o l' interesse all' ignoranza unito confondeva le idée, o la malignità pervertiva il cuore, indicj, dissi, dubitatissimi, e rimoti poterono bensì da' quattordici, e più mesi a questa parte confinarmi fra lo squallore di un Carcere funesto a versar calde amarissime lagrime, piucché sulle angustie della miserevole mia situazione per il sentimento vivissimo di quelle della desolata innocente mia Famiglia ridotta senza l' unico suo appoggio a mendicare dalla mano pietosa di que' pochi, che sentono all' anima le Voci della comune Umanità, li modi ad una ristretta precaria susistenza, e possono ora condurmi in aspetto di reo avanti a questo veneratissimo Tribunale, ma non poterono mai né possono far vacillare la costanza del mio animo nell' assoluta sua innocenza tranquillo, e sicuro, come né poterono mai, né possono farmi dubitare dell' esito del presente Giudicio perché evidentemente infondati, ed inconcludenti.

Nò; il mio cuore innocente non

sa palpitarmi in seno anche sul momento estremo, in cui decidere si deve del mio destino, e la mia fronte, sulla quale alcuna mala azione non segnò mai le marche ignominiose di riprovazione, o d'infamia, non ha altro motivo di piegarsi avanti a quelli stessi che stanno per deciderlo, che quello della venerazione profonda, che imprimono la Maestà dell'eccelso Loro Carattere, e la gravità della gloriosa Loro destinazione.
Così la Mano dell'Onnipotente, che si degnò sostenere questa mia costanza, quantunque per gl'imperscrutabili giustissimi Suoi Decreti a dura prova riddotta, vorrà certo, anziché togliersi da questo Giudicio nel punto il più decisivo, dirigere nelle vie della verità e della Giustizia la Mente de' Giudici a discernere la mia Causa da quella degli Empj, mentre a Lui, che vede aperti i consigli, e le menti degli Uomini, è noto ch'io non ebbi, nè ho la menoma reità nei furti, che si dicono commessi, ed innocente io sono del sangue di Nicolò Burello.

Dal Luogo di Tarcento, in cui io nacqui, allontanatomi sin da' primi anni di

mia

mia vita non per genio inquieto, e vaga=
bondo ma per apprendere un mestiere che
dar mi potesse da vivere, e riempiere i vuo=
ti della infelicissima mia Condizione, non
vi ritornai che instruito in quello di ta=
glia=pietra. Mi vi fermai qualche tem
po, dopo il quale esigenze del mestiere me
desimo, e dello stato mio neccessitoso di gua
dagni mi portarono a Madrisio di Fagag=
gna. Mentre a quella parte con un
contegno moderato, ed un lavorare inde=
fesso io dava saggi di avere un'anima o=
norata, e mani quanto esattamente alie
ne dall'altrui altrettanto abitualmente pronte
alla fatica, quel sentimento, cui raccomandò
Natura la conservazione del Genere Umano,
quella passione irresistibile violenta, che Amore
si chiama; che ragione non sente, ch'età non ris
parmia, o condizion di persone, mi fece incontra=
re amicizia; ed in seguito Matrimonio con u=
na Sorella degl'Inquisiti fratelli Nardoni.

Quest'atto innocentissimo in se stesso
quanto irrepristinabile, e per nessun modo sus=
cettibile d'imputazione a delitto, fu pure an=
che tropo la sorgente infausta, d'onde deri=
varono quegl'indizj, che comunque dubitatis=

simi, e rimoti pur m'hanno ridotto alla presente infelicissima situazione, giacché la violenza del Carattere di detti fratelli Nardoni il lor genere di vita, le loro azioni lor avendo in necessaria conseguenza suscitato molti nemici, questi istessi o per ignoranza, come ho detto, o per interesse, o per malignità la loro mala persuasione estesero anche sulla mia persona; comecché la incontrata parentella, la contiguità dell'abitazione, e per verità, e più di tutto il timore facessero, ch'io mi lasciassi in qualche occasione vedere co' Nardoni medesimi.

Tale però, e non altro, Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Luogotenente, Nob. ed Ecc.ti Sig. Assessori, è il punto di contatto della unione mia co' miei Cognati; tale, e non altra la ragione, ond'io sono da molti mal-veduto; tali e non altri l'origine, ed il fondamento della imputatami diffamazione. Sopra di che senza prevenzione riflettendo, come avrei io mai potuto schivare ogni consorzio con persone, di cui avevo sposato una Sorella, abitava una Casa contigua, e temeva il Carattere risoluto, e violento? Mentre Coloro, a' quali la Coscienza irrequieta rimprovera le proprie

prie delinquenze; sempre vivono in sospetto, ed odiano chiunque li sfugge, e massime chi li sfugge contro ciò, che di ragion naturale vorrebbero i vincoli del sangue, e della sociale convenienza, aveva io forse, io, loro Cognato, loro vicino a spiegarmi in una riserva, che me li concitasse contro. quasicché li sdegnassi, che mi costasse la Vita?

Fuori della quale evidentissima necessità mia di dissimulare cò miei Cognati, onde non aver comune il destino con Nicolò Burello, che avendoli per sua fatalità irritati, fu con cinque scarichi d'armi da fuoco sacrificato al loro risentimento, avrò io a cercar altrove ulteriori argomenti della imputatami diffamazione? Oltrechè non sarebbe concludente la illazione anco per le cose dette di sopra, dall'essere io stato veduto in Casa, all'Osteria, in Strada cò Nardoni miei Cognati alla mia correità nei loro delitti perchè fra questi due estremi non vi è una naturale indispensabile connessione, se li prestantissimi integerrimi miei Giudici vorranno cò riguardi additati dalla Ragione, e dalla Pratica riscontrar più da presso questa imputatami diffamazione, sarà ella ritrovata mancante d'ogni solido fondamento, e quindi erronea, ed inconcludente.

Allorché si tratta di fama insegnano i Pratici [a], che li Testimonj di essa deponenti render devono la causa: „ anche non interrogati " della loro deposizione, acciocché calcolar sene possa il valore in ragione diretta della certezza, e veracità dell'origine.

Ora: giacché dubitar non si può, che dalla esattezza del venerato Fisco Inquirente non sieno a' Testimonj state fatte le necessarie interrogazioni tendenti a scoprir l'origine della diffamazione sovraespressa; conviene dire, che non abbiano questi potuto rendere una causa sufficiente della loro deposizione in tal proposito, mentr' è indubitato

Capitolo I.

„ che della rinfacciatami diffamazione se
„ n'è dessunto il fondamento unicamente
„ dall'essere io stato veduto insieme co' Mar-
„ doni in Casa, all'Osteria, in Strada";

In prova Costituto Opposizionale

e poiché sopra tale, anche in se stesso equivoco, fondamento è egualmente vero

Capitolo II.

„ che sopra gl'indicj della indicata diffa-
„ ma

[a] Teobaldo. Prat. Crim. Cap. XII. Barbaro. Prat. Crim. Cap. VII.

„ mazione non mi é stato opposto il detto di alcun Testimonio giurato „;

in prova Costituto Opposizionale

questo non vuol certo dir provato un' indicio in argomento gravissimo di libertà, e d'onore, quando vi é la Legge [a], ch'espressamente dichiara necessarj due Testimonj idonei, e maggiori d'ogni eccezione perché possa dirsi provato.

Che se tutto ciò, che pur é molto, e ben concludente, non bastasse per giustificarmi nelle già allegate ragioni, che mi necessitarono al contegno, ch'é il fondo della sospizione; se non può mettersi in contingenza;

Capitolo III.

„ che io sono Cognato delli fratelli Nardoni „;

in prova Costituto Opposizionale

se egualmente é inegabile;

Capitolo IV.

„ che la mia abitazione é contigua a quella delli Nardoni „;

in prova Testimonj

se consta in pari modo,

Capitolo V.

„ che per qualche tempo io ho avuto la

---

[a] Leg. „ Sciant Cuncti „ Cod. „ de probationibus „.

„ mia abitazione nella stessa Casa dell'Os:
„ te di Madrisio, ch'è mio Zio per parte del:
„ la Moglie ",

in prova Testimonj

con che è reso certamente compatibile, ch'io avessi ad essere famillar co' Nardoni stessi, e non imputabile se mi si abbia veduto o in Casa, o in Osteria con essi; finalmente se prova il che ...

Capitolo VI.

„ che io sono di onesto Carattere, indefes:
„ samente attento al lavoro, ed esatto ad as:
„ sistere alle Sacre Funzioni, e ad accostar:
„ mi alli Santissimi Sacramenti ",

in prova Fede giurata del mio Parroco

io mi lusingo di non ingannarmi nel credere smentita ogni sospizione in contrario, che ciò stante si può con la Legge [a] qualificar per temeraria, e che „ surgit à malis homini.
„ bus ex causis vilibus ", e perciò „ repelli.
„ tur a Jure, et in nullo modo debet movere
„ animum Judicantis ". Dopo le quali cose tutte io non ho che a suplicare, come fo, istantemente la Clemenza esimia dell'E.V., e di

[a] Stat. Ven. Prol. II.

di V.^a S.^a Illma ad accompagnarmi al restante delle umilissime mie giustificazioni:

Daniel Vida, e Francesca Levore furono derubbati di due Sommarelli: Domenico Zulian di altro Sommarello: Daniel Pignollo di un Sommarello, e di una pecora: di un Sommarello, e di una pecora Giovambattista Paron.

Di tutti questi furti mi vedo fra gli altri io stesso di correità imputato nel venerato rimprovero, nel quale per altro può riscontrarsi

Capitolo VII.

„ che a documento della imputata con
„ reità nelli furti commessi dalli Nardoni
„ si adduce unicamente il risultato di sei
„ Costituti, il detto di un Costituto assunto
„ con riserva, e confessioni stragiudiciali
„ di Angelo Nardon ec.

in prova Costituto Opposizionale.

Chi è però, che non veda, inconcludente essere questa prova, e per ogni riguardo inattendibile? Come! Mentre vogliono espressamente le Leggi, e si è detto di sopra, che ogni amminicolo, anche leggero, sia provato con la deposizione di due Testimonj idonei, e maggiori di ogni ec.

cezione, si sublimeranno ora al grado di prova equivalente sei Costituti; ch'è quanto a dire la Voce di persone, cui per provvidenza precisa di ragione e di Legge non si defferisce in caso alcuno giammai il giuramento, e che se fosser mille son sempre Costituti! Mentre si legge nelle Sacre Carte [a] „ non stet contra „ te testis unus ”, perchè solamente „ in „ ore duorum, vel trium stet omne verbum”; mentre per pratica costante non si darebbe retta alla deposizione, anche giurata, di unico Testimonio [b] „ etiam si preclaro Curiæ ono„ re perfulgeat”, starà contro di me in linea di prova admissibile, e concludente non tanto il detto di un solo, ma il detto di tale che anzichè essere in onorato posto di Curia lo stesso venerato Fisco assume con riserva!

E quanto alla indicata confessione stragiudiciale di Angelo Nàrdon, basterebbe il vedere,

Capitolo VIII.

„ che si asserisce dessunta dalla sola „ voce del Costituito con riserva”; in prova Costituto Oppositionale

par.

[a] Numer. Cap. 19.. [b] Melchior. Misc. Crim. Cap. IV.

perché non fosse attendibile se anche fosse confes=
sione stragiudiciale di me stesso, insegnando
a questo proposito i Pratici [a] : „ ut enim
„ confessio extrajudicialis indicium faciat,
„ saltem duobus testibus probari debet depo=
„ nentibus de tempore, et loco, et cum suis
„ circumstantiis ubi talis confessio facta fuerit".
Molto meno poi sarà attendibile quando oltre
al non essere convalidata da deposizioni di due
ed estese forse a tutte le necessarie circostanze
ella è confessione stragiudiciale di uno, ch'è
reo in fatto, ed in faccia alla Giustizia, e che
per conseguenza non può, nè deve essere cre-
duto, nulla più naturale essendo a' Rei, nul=
la più verificantesi in pratica che la premura
e l'impegno d'invogliere molti nel proprio des=
tino sulla lusinga egualmente erronea che
pur radicata, e ferma che la moltiplicità
de' Complici tolga di mano alla Giustizia la
Spada vendicatrice.

Anche li furti seguiti a danno di
Zuanne Valentinis, Santo Rizzato, e Frances=
co Urbano in Agosto 1780. ed in Luglio 1781.
sono a titolo di correità a me imputati;

[a] Farinac. de Reo convincto, et conf.. Quæst. IX.

ma siccome è certo,

Capitolo IX.

„ che anche questa imputazione non
„ ha altro fondamento che il Costituto
„ antedetto assunto con riserva, che ri=
„ porta le stragiudiciali confessioni di
„ Angelo Nardan „

in prova Costituto Oppositionale

nè io potrei che replicare a difesa quanto ho detto fin qui sullo stesso argomento, così ne tralascio la ripetizione a studio di brevità, e col riguardo di non abusare della generosa pacienza de' veneratissimi miei Giudici, ben persuaso di non aver a risentirne l'imaginabile pregiudicio.

Nello stesso modo io mi conterrò per li altri sei, tutti pure in linea di correità imputatimi, cioè a Domenico Melchior a Domenico Caico, a Paolo Melchior q. Antonio a Domenico Puonale, a Paolo Melchior e ad Innocente di Nardo in Agosto, e 7.bre 1781., mentre

Capitolo X.

„ anche questa imputazione non ap=
„ poggia che sopra Costituti, e Costituto
„ assunto con riserva „;

in

in prova Costituto Opposizionale.

Nè diversamente procederò nel proposito delli altri furti a Giulio Passalente, ed a Valentino Muoli, non diversa essendone e la imputazione, e la prova del venerato Fisco.

Capitolo XI.

„ che anche questi due furti mi sono
„ stati imputati coll'unico appoggio di Cos:
„ tituti " ;

in prova Costituto Opposizionale.

Possibile, che mentr'è scritto, che „ incerta [a] nullatenus judicanda " ; ed in altro luogo „ in dubbio pro non delicto " ; mentre sempr'è incerto, e dubbio ciocchè non è provato con evidenza di luce meridiana, abbiasi per me a decidere in mezzo alla dubbietà, all'incertezza, ed in mancanza totale assoluta di vera prova! Possibile, che io solo abbia a provar rovesciato l'ordine giudiciale, i principj di ragione, e la pratica fin qui non meno ragionevole che costante! Possibile, ch'io debba essere il primo infelice ad aprir la scena a incominciar la serie miserevole di quegl'innocenti, che riuscirebbero da questo

[a] Stat. Ven. Prol. II.

sovvertimento irreparabilmente sacrificati?

Ma che dirò io della correità imputatami nei furti di formento a Girolamo Biranda in Luglio 1779.; di farina, e dodici casi di Pollame a Biasio Sabbadin detto Venchiaruto nella State 1781.; di due Caldaje, dodici Capi di Polame, alcune libbre di Stoppa filata, ed una Cottola a Lucia Peres nella notte di Sant' Antonio del 1781.; di due Galline a Domenico Burello nel 7.bre 1781.; di quindeci Dindi li 31. 8bre 1781. a Zuanne di Angelo; e finalmente del furto tentato al Parroco di Pieve d'Arcano, che poi si dice stornato dal tocco di Campana a martello?

Capitolo XII.

„ che tutti li suddetti furti mi sono
„ in linea di correità stati imputati a
„ merito di Costituti de' derubbati; ai
„ Costituto assunto con riserva; del detto
„ di un non giurato; del detto di
„ un giurato bensì ma che riferisce
„ discorsi fattegli da Angelo Nardon
„ Inquisito".

in prova Costituto Opposizionale.

Avro io a rientrar in steccato contro prove di

di tal fatta! Tali, e non altri essendone li documenti del venerato Fisco, e le prove, avrò io a ritessere la serie delle ragioni di sopr'allegate, e rinovar con ciò ultroneamente l'incomodo a' prestantissimi miei Giudici!

Un solo riflesso divotamente io aggiungo a tutto ciò, che ho a difesa umiliato. Egli è questo, che se Costituti de' derubbati, Costituti assunti con risserva, deposizioni di unico giurato, e molto meno deposizioni di unico non giurato non vagliono a provare un fatto, a tàr che si dubiti sul reato di chi sotto alla protezion delle Leggi ha dritto d'essere presunto buono, ed onorato, assai meno valér possono quando con un Capitolo, che è il VI. si è provata l'onestà del Carattere, la indefessa attenzione al lavoro, la frequenza alle Sacre Fonzioni, ed a' Sacramenti....

Fin qui le imputazioni della correità nei furti; ora quella nell'Omicidio di Nicolò Burello. Io però non posso non compiacermi rispettosamente di avere sin da principio proposto, che sono innocente del sangue di questo infelice; giacché oltre all'esserlo in fatto, il sono egualmente quanto alle stesse risultanze opposteme dal Fisco veneratissimo;

essendo inegabile ...

Capitolo XIII.

„ che li tre fratelli Nardoni erano
„ mal disposti d'animo verso l'anzidet:
„ to Burello; che perciò stabilissero di
„ vendicarsi col di lui eccidio; che quin:
„ di con presunta appostazione di luo:
„ go, e di tempo lo stassero attendendo,
„ e nella sera ventidue Aprile 1782. cir:
„ ca un'ora di notte con cinque spari
„ d'armi da fuoco l'uccidessero; che
„ per opinioni universali di tutti li tes:
„ timonj fossero essi li principali in ques:
„ to atto". in prova Costituto Opposizionale.

Per verità: con qual mai fondamento mi s'imputa alcuna correità in questa delinquenza? Forse per la mia relazione co' Nardoni? Non già: perchè nulla meno concludente di questo poco logico argomento: „ li Nardoni hanno commesso un'Omicidio; tu sei parente delli Nardoni; „ dunque tu sei complice dell'Omicidio"; e nulla più proprio a sciogliere i vincoli sociali tra gli Uomini, quando la sol'amicizia e per la parentella rendesse complici nelli delitti dell'Amico, del parente. Forse perchè

che è opposta

Capitolo XIV.

„ che si pretende da un Costituto, che
„ io fossi uno de' Compagni nel fatto delli
„ Fratelli Nardoni „.

in prova Costituto Opposizionale

Molto meno. primieramente perché, per quanto si è detto di sopra, ed è incontrastabile, un Costituto non è una prova; e poi perché questo „ pretendersi „ è un linguaggio egualmente improprio che nuovo in fatto di Testimonj, a' quali è interdetto ogni argomento, riservato solo il riferire istoricamente quello tutto, ed unico, che hanno ascoltato, o veduto; insomma unicamente „ quod per „ sensus corporeos perceperint „. L'argomento, e la induzione è parte inalienabile del Giudice sopra fatti, che constano, non mai sopra arbitri e congetture di chi vuol varcare oltre i limiti delle proprie ispezioni, e che perciò solo osservabile si rende, e sospetto di voler forse render paghe nell'esibita occasione le concitate sensazioni della malignità, o dell'interesse.

Che se pur anche attendibile fosse in Giudicio rilevantissimo di libertà, e di

onore il „ pretendersi " di questo Costituto, non lo sarebbe certamente nel caso mio, perché la pretesa del Costituto è de directo contraria a questo

Capitolo XV.

„ che due giurati ancorai pretendono
„ che li Compagni delli Nardoni nell' Omi:
„ cidio siena stati due altri posti sotto vi
„ serna " .. in prova Costituto Opposizionale.

Quantunque però questo solo basterebbe per giustificarmi per intiero dalla imputatami correità nell' Omicidio, ad ogni modo ho voluto, che l' E. V., e V.e S.e Ill.me abbiano senz' altro una prova non controvertibile dell' assoluta mia innocenza nel seguente

Capitolo XVI.

„ che io mi ritrovava nella Casa del
„ Sig.r Parroco di Madrisio la sera de' ven
„ tidue Aprile 1781. verso un' ora di not
„ te cioè nel momento in cui seguì la
„ interfezione di Nicolò Burello ". Testes

Sopra il quale Capitolo se i Testimonj avranno voluto dire la verità senza lasciarsi pervertire dalla mia sventura, potrà un giurato aver deposto che portatosi egli a ricercar di detto Sig.r Parroco appunto verso un' ora in quella se:

sera, gli fu da me aperta la Porta, e rispostogli, che il Parroco non c'era rinserai la porta stessa, e mi ritirai nella Casa medesima; potrá altro giurato aver deposto, che dalla fenestra mi vidde sortir dalla Casa del Parroco antedetto la sera indicata immediatamente dopo aver sentito li sparri, che uccisero il Burello; in fine potranno due giurati aver deposto, che a tempo innocente hanno sentito dire, ch'io mi ritrovassi nell'accennata Casa nel momento del verificatosi Omicidio.

Nel quale stato di cose quand'anche l'infelicitá della presente mia situazione avesse fatto perdere il coraggio a chiunque di deporre la veritá a mio sollievo, e verificato si fosse nel mio caso lacrimevole ciocché lasciò scritto un Poeta, cioè

„ [a] Diligitur nemo, nisi cui Fortuna secunda est,
„ Quę simul intonuit proxima quęque fugat".

tanta, e tale é la incertezza, la leggerezza de' dubitatissimi indizj, onde il Fisco veneratissimo appoggia le oppostemi imputazioni, che pure non saprei indurmi a temere dell'esito del presente Giudizio. Molto meno il temeró

[a] Ovid. de Ponto II.

nella evidentissima mia innocenza documentata, ed espressa non meno dalla mancanza assoluta d'ogni prova del venerato Fisco medesimo, che dalla concludente solidità delle prove, e delle ragioni a difesa proddotte.

La perspicacia del sublime intendimento di V. E., e di V.e S.e Ill.me, la celebratissima Loro Giustizia non mancherà, io ne son certo, a se stessa in questo incontro o sia per discernere la mia Causa da quella degli empj, o sia per giudicarla senza prevenzione; o riguardo, e restituendomi dopo quattordici Mesi alla primiera sospirata libertà mi metterà al caso di benedire in mezzo alla Famiglia la Mano, che i lacci ne sciolse, e di porgere nell'esultanza del mio cuore le più fervide preci all'Altissimo per la Loro conservazione, e pe'l prospero avvenimento de' migliori Loro desiderj

---

„ Conosciuta dalla Ecc.ma delegata Corte
„ Pretoria l'innocenza del Toffoletto pronon:
„ ciò la di lui libera assoluzione ".

IX.
Difesa
di
Nicolò jeronuti

210.

Argomento

„ Nello stesso processo delegato coll'
„ Autorità, e Rito Suo dall' Ecc.^{so} Consiglio de'
„ Dieci all' Ecc.^{mo} Reggimento e sua Corte in
„ cui era inviluppato Antonio Toffoletto, fu obli
„ gato, e retento Nicolò Ieronuti".

„ Era egli imputato di complicità ne'
„ varj furti praticati dalli anzidetti fratelli Nar
„ doni".

„ Si giustificò con Capitolata Scrittura,
„ indi produsse la seguente Difesa".

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori

Ecc.ma delegata Corte Pretoria

Se allora, che io sventurato Nicolò Jeronuti fui tratto a passar miserabile in un Carcere infelice infelicissimi giorni, e mesi, così com'era conscio a me stesso di un'assoluta innocenza in ogni conto, ch'esser possa imputabile a colpa d'Uomo a' Tribunali della terra avessi saputo lusingarmi, come ora tocco con mano, che la malignità de' miei Nemici non fosse arrivata tant'oltre da cuoprir di tenebre la Ve-

ri

rità, onde non comparisse nella sua evidenza agli occhi de' Giudici, io certamente; fuori del vivissimo desiderio di veder spuntato quel giorno, in cui mi fosse aperto l'adito a prodddurre le mie giustificazioni, e fuori dell'ingenito sensibilissimo amore della libertà, non avrei passato in tanta angustia di spirito que' tanti mesi, ch' è durata la mia prigionia. Ma poiché, ad onta del costante sentimento di mia innocenza reale, impuntabile, non potei non lasciarmi sorprendere ed imporre dall' atto, che qui mi trasse, vero essendo che
„ [a] . . . . . . miseros prudentia prima relinquit,
„ Et sensus cum re, consiliumque fugit". ;
poiché per una di quelle combinazioni assai spesso fatali agl' innocenti fui subito colto dal timore di vedermi suplantato da' malevoli, e maligni, ed in fine al loro livore sacrificato ho vissuto con una così dolorosa sensazione di animo, che ben può stare in luogo di pena corrispondente ad ogni delitto quand' anche ne potessi essere convinto ne posso non riconoscere come un tratto di special favore della divina adorabile Provvidenza se alla vista delle venerate Opposizioni Fiscali siami rinfrancato il

[a] Ovid. de Ponto II. eleg. 12

cuore, e rasserenata la mente, ed abbia sapu-
to riscontrar, che la innocenza mia non fu sou
verchiata, e potuto pensare a' mezzi conferen-
ti a giustificarmi; ciocchè farò seguendo le
stesse tracce del venerato Fisco rilevate dall'Op-
posizionale antedetto.

Due sono le cose, che quasi prelimi-
nari mi vengono rimproverate, cioè la costan-
tissima negativa, in che mi sono contenuto nel
mio Costituto de plano, e la grande amicizia
mia co' fratelli Nardoni. Quanto però alla
negativa, io credo umilmente, che questa, anzi-
chè potermi essere di alcun pregiudizio, sia una
prova antecipata della mia innocenza appunto
perchè costantissima, giacchè se tali, e tanti
fossero i delitti, ne' quali io fossi reo di compli-
cità, quali, e quanti espressi sono, e mi ven-
gono opposti nell' Opposizionale, io non avrei
certamente potuto resistere a' rimproveri di
mia Coscienza, restar costante sulla negativa,
e non tradire in maniere sensibili il mio secre-
to all' occulatezza di chi indaga così attentamente
la Verità mentr'è pur vera l'espressione:
„ [a] Heu quam difficile est crimen non prodere vultu!„
E

[a] Ovid. Metam. II.

E se innocente io sono, come lo son di fatto, e si vedrà in progresso, non poteva io certo, nè doveva confessar quella reità, che non aveva, o caricarmi delle colpe non mie, onde con una eterna infamia subire in oltre una pena in nessun modo meritata.

E quanto all'amicizia co' Fratelli Nardoni eccomi a giustificarla . . . . . .

Dalla Villa di Orsavia, in cui nacqui, passato anni sono ad abitare in quella di Madrisio in Casa di alcuni miei Parenti, per quella tendenza comune ad ogni Uomo in tutte le condizioni, in tutte le età, e più precisamente nella mia, m'invaghj in certa Giovane di onesti Costumi della Villa stessa di Madrisio, ed incontrai con essa amorosa corrispondenza. Dispiacendo ciò, sia per sentimento di Ostrogotica rigidezza, sia per la disuguaglianza dello stato, a' miei Parenti, presso li quali abitava, cercarono tutte le vie di togliermi da questa tresca e mi cacciarono di Casa allorchè videro che la passione comechè irresistibile violenta aveva gettato troppo profonde radici nel mio cuore per esserne così di leggeri divelta. Fatale fu la conseguenza di questo improvvido pericoloso consiglio.

Più disposto a lasciarmi trar dal seno il cuore che da questo l'amor, che io nutriva per un' Oggetto, che sempre più mi diveniva caro quanto più crescevano gli ostacoli, che si frapponevano alla continuazione della pratica, giacchè

„ [a] Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata", combattuta dalla spiacevole circostanza di essere senza Casa in una Villa, ove mi premeva nell' anima il restare, e dalla impossibilità di addattarmi a cambiar paese, mal capace di sana riflessione, afflitto, disperato, e pronto perciò ad abbracciar ogni non inonesto partito, che collimasse con la neccessità, che mi urgeva, non mi parve che tropo opportuna, nè mi riuscì che tropo grata l'esibizion, fattami da Angelo Nardon della di lui abitazione, perchè mi risolvessi ad accettarla, ond'essere al caso di restarmene in Maarisio presso all'oggetto della mia tenerezza.

„ [b] Improbe amor; quid non mortalia pectora cogis".

Obligato quindi da una beneficenza, che per me era la più opportuna, la maggiore, che dar si potesse, io non fui al caso di mancare al mio Benefattore della convenienza nel trattarlo, che esi-

[a] Ovid. de rem. am. eleg. 3. [b] Virgil. Æneid. IV.

esigeva la mia situazione, e che continuai in tutti que' giorni, ch' ebbi a trattenermi con lui, finchè consumato tutto quel soldo, che con le mie fatiche aveva unito, fui costretto a partirmene e così ottenne l'indigenza quanto non potè ottenere l'autorità, e le rimostranze de' Parenti.

Ecco perciò il

Capitolo I.

„ che incontrata da me amicizia con o-
„ nesta Giovane in Madrisio, e disgustati per-
„ ciò li miei Parenti mi cacciarano di Casa, e
„ fui accolto da Angelo Nardòn, nella di cui
„ casa abitai qualche giorno ".

in prova Testimonj

Tutto ciò, che in linea di fatto consta dal detto Capitolo, e che in linea di ragione non è che della più violenta natural presunzione giustifica certo a mio umilissimo credere in quanto agli effetti questa mia amicizia co' Nardòni, senzachè le loro delinquenze possano essermi a titolo di complicità imputate quando è noto l'oggetto dell'amicizia stessa, che non è suscettibile d'imputazione a colpa comecchè alieno sia per intiero dalla complicità medesima.

Segue ora il venerato rimprovero

Capitolo II.

„ che la mia reità in tanti furti
„ è dessunta dalla depravazione oppos-
„ tami de' miei Costumi, dall'universale
„ mio concetto di ladro, malvivente, vaga-
„ bondo „

in prova Opposizionale.

Nel quale proposito taciasi pure; che la diffama-
zione non è che un' indizio dubitato, e remoto,
che non esibisce giammai, quand'anche sia pro-
vato nei modi voluti dalle Leggi, una piena pro-
va, onde il Giudice; che a insegnamento dei Pra-
tici„ [a] per conseguir onore, e gloria deve
„ piuttosto inclinare nell'assolvere il Reo, che
„ nel condannarlo, o piuttosto esser mite che
„ severo „, possa risolversi a condannare,
mentre ad onta della certissima diffamazione
può non esser reo il diffamato nell'oppostogli
delitto, che non ha una indispensabile natural
connessione con la diffamazion medesima per
esserne una necessaria conseguenza; cerchi-
si solamente quali ne sieno le prove.

Se però esamino le Leggi, io vi ri-
trovo che [b] qualunque indizio, presunzione
amminicolo, comunque leggèro, dev'essere provato
al-

[a] Priori. Delle considera-
zioni, che deve far il Giudice inanzi la Sentenza

[b]. L. Sciant Cunc. C. de probat

almeno con due Testimonj idonei, e maggiori di ogni eccezione ; e se dalla Legge io passo a riflettere alle fattemi venerate Opposizioni io cerco in vano le tracce della indicata Legge, mentr'è certo

Capitolo III.

„ che sopra la imputatami diffamazio:
„ ne. non mi è stato opposto il detto di alcun
„ Testimonio giurato „ ;
in prova Opposizionale.

Questo solo addunque bastarebbe, perch'io non avessi a temere alcun pregiudizio da questa diffamazione, mentre mancandone al Fisco ogni prova, manca per conseguenza ogni appoggio ad una condanna. Vi è però molto di più, giacche oltre al non essersi in modo alcuno provata per parte del venerato Fisco stesso, è redarguita dalla Verità di fatto

Capitolo IV.

„ che io sono di onesti Costumi, alieno
„ affatto dal togliere l'altrui e solito a fre:
„ quentare le Sacre Funzioni, e li Santissi:
„ mi Sacramenti „ ;
in prova Fede giurata del mio Parroco,
e Parte del mio Comune.

Vero è che la Parte del Comune suddetta prodi.

ca solamente del tempo di mia dimora in Orsaria, ma se si riflette, [illegible]

Capitolo V.

„ che in Orsaria sono nato, e cresciu-
„ to"

in prova Fede, e Testimonj;

si riconoscerà, che in quella si tratta per conseguenza dell' indole mia, che sotto agli occhi di quegli Uomini di Comune si è sviluppata, e che non può essere stata depravata da una corta dimora in Madrisio, essendo vero

Capitolo VI.

„ che io non ho dimorato nella Villa
„ di Madrisio che un Mese circa".

in prova Testimonj.

Di fatti: com' è mai presumibile, che passato io da Orsaria, ove le mie azioni impressero negli animi di quegli Abitanti l' intima, e piena persuasione del mio Carattere a Madrisio, abbia così di subito talmente nell' opere declinato dall' istituto, che in un solo mese di tempo mi sia meritato l' universale discredito, ed abbia dato moto alla opposta mi diffamazione! Mentre non si ritroverebbe un solo delinquente il quale, comunque deviato all' estremo dall' onesto, e dal giusto

to, non vi sia da un punto quas'insensibile come per gradi ridotto, onde ne naque il dettato „ nemo repente fit summus " ; avrei dunque ad esser io quello, che sovvertendo l' ordine naturale delle cose fossi così di volo passato da una condotta plausibile onorata a rendermi l'oggetto della comune esecrazione? Ecco dunque come i Testimonj della difamazione, chè però non furono giurati, come dal Capitolo III., e che devon' essere di Madrisio, sono smentiti dalle irretragabili testimonianze del Capitolo IV. ritratte da persone d'Orsaria, che mi han veduto nascere, e crescere. Ma è tempo ormai di entrar nell'esenziale delle imputazioni del venerato Fisco.....

Riscontrisi dunque

Capitolo VII.

„ che mi furono opposti in linea di complicità li furti patiti da Daniel Vida, Francesco Ceccone, Domenico Zulian, Daniel Pignollo, e da Giovambattista Faron respettivamente di Sommarelli e di Pecore";

in prova Opposizionale.

Ma quando io cerco le prove d'imputazione così mal conveniente alla innocenza assoluta, che professo, non mi riesce di ritrovare se non

Capitolo VIII.

„ che a documento della imputatami
„ complicità mi fu opposto unicamente
„ il risultato di sei Costituti, il detto di un
„ Costituto assunto con riserva, e stragiu:
„ diciali confessioni di Angelo Nardòn „:
in prova Opposizionale.

Quanto però sieno calcolabili tutte queste cose a grado di quelle prove inconcusse, ch'esigono le Leggi, la Ragione, e la Pratica nelli materie criminali, da questo solo si può dedurre, che li Costituti sono le querele di persone in fatto pro:prio interessate, cui non si defferisce il giura:mento in verun caso mai, che il Costituto assunto con riserva è il detto di uno in qual:che maniera qualunque alla Giustizia sospetto, finalmente che le confessioni Stragiudiciali del Nardòn son le Voci di chi è considerato reo dalla Giustizia stessa, e che sempre ha in:teresse di moltiplicare i Complici per alleviarsi la pena. Che se a nulla contar dovrebbe:si la deposizione giurata di unico Testimonio quand'anche fosse questi il Principe, che disce:so dalla sua Maestà [a] si degnasse rendere tes:

[a] Melchiori. Misc. Crim. Cap. IV.

testimonianza per alcuno, molto meno contar si dovrà quella di un Costituto assunto con riserva ; e se la mia stessa confession stragiudiciale nulla conchiuderebbe contro me stesso quando deposta non fosse da due giurati, ch'esprimessero il tempo, il luogo, e le circostanze dove tale confessione fosse stata fatta, come insegnano i Pratici [a], molto meno sarà contro di me concludente perchè non è mia, ma d'altrui, ed in vece d'essere deposta da due giurati nella indicata precisione, è riferita unicamente da Costituto assunto con riserva ;

Nella quale situazione di cose, quando pur altro non fosse a mia difesa ; potrebbesi forse passar a condannarmi ? Quando il venerato Fisco manca di prove ; quando espressa è la Veneta rispettabile Sanzione [b] „ ut „ Judices nullum judicent suspicionis arbitrio", avrebbe forse contro i dettati della Ragione, li precetti legali ; e la gloriosa consuetudine vigente ne' Giudizj ad aggravarsi la mano sul mio destino ? Io però sono al caso di allegare giustificazioni più determinate e precise, che toglier possano ogni dubitazione sulla mia innocen

[a] Farinac. de Reo conv. et confesso : Quest. IX.

[b] Stat. Ven. Prol. II

224.
2a:

Si oppone

Capitolo IX.

„ che li furti a Daniel Vida, e Fran=
„ cesco Ceccone di Blessano siano seguiti
„ nella notte 21: Marzo 1777. „:

in prova Opposizionale.

Egli è indubitato però,

Capitolo X.

„ che a quel tempo io era a Cividale
„ sotto la disciplina del Rev.° Sig.r D. Gio=
„ vambattista Busolini „;

in prova Testimonj

E mentre egualmente si oppone

Capitolo XI.

„ che li furti a Domenico Zutian pur
„ di Blessano si dicono seguiti in una not=
„ te dell'Aprile 1780, ed in altra dell'Agos=
„ to susseguente „;

in prova Opposizionale

riesce fuor di dubbio

Capitolo XII.

„ che io dal 1778. sino al 1780. alli primi
„ di 7.bre inclusive ero in Udine in Casa
„ del Sig.r Bortolo Pravisano „,

in prova Testimonj

A

A confronto de' quali fatti legalmente, e solidamente documentati regeranno esse le risultanze di Costituti, o di Stragiudiciali Confessioni? Sarà ella anteposta una infondata, inadmissibile sospizione ad una prova di fatto non controvertibile, manifesta?

Si aggiunga

Capitolo XIII.

„ che mi fu imputata la complicità nel
„ furto patito da Zuanne de Valentinis di un
„ Sommarello in una non liquidata notte
„ dell'Agosto 1780., e di quelli, che Santo
„ Bisatto, e Francesco Urbano patirono nel
„ la notte de' 19. Luglio 1781. „

in prova Opposizionale

e che in tale imputazione

Capitolo XIV.

„ non mi è opposto altro fondamento
„ che di Costituti, e della confessione stra
„ giudiciale del Nardón „.

in prova Opposizionale

Io però non replicherò le già allegate ragioni contro l'uno, e contro l'altro di questi inattendibili fondamenti, ma riducendomi unicamente al tutto rifletterò umilmente che se si parla di quello al Valentinis nell'Agosto 1780

io non posso avervi l'imaginabile complicità perchè io era in Udine in Casa del Sig.r Bortolo Pravisano, come dall'antedetto Capitolo XII. ; se poi si parla dell'altro à Bisatto e ad Urbano nell'indicata notte de' 19. Luglio 1781, io non vi ho cooperato certamente, essendo verità di fatto

Capitolo XV.

„ che dalli tredici Luglio dell'anno 1781. „ sino all'Ottobre susseguente io sono stato „ di continuo a Trieste ...

in prova: Testimonj

Nè in diverso modo io mi difenderò da ciò

Capitolo XVI.

che mi si oppone la complicità nelli furti seguiti a Domenico Melchior nella notte delli 8. Agosto 1781., a Domenico Calcè nel 7.bre 1781., ed a Pietro Melchior Domenico Pugnale, Pavio Melchior ed Innocente di Nardo nello stesso Mese di 7.bre 1781. „;

in prova Opposizionale

giacchè a quel tempo io era a Trieste; come dal sopradetto Capitolo XV.

Per quello, che riguarda poi

Ca:

Capitolo XVII.

„ che mi si imputa a titolo di compliciː
„ tà il furto seguito a Giulio Passalente
„ la notte de' 22. 9.bre 1781. " ;

in prova Opposizionale

dimostra il

Capitolo XVIII.

„ che a quel tempo io era in Casa mia
„ a Orsaria " .

in prova Testimonj .

Che se poi ve ne fosse alcuno cui per la lontananza del tempo non si avesse per me potuto a riscontro determinare ove io allora mi fossi, bastar potrà il riflettere, che qualunque ei sia non ha deposizion giurata di alcun Testimonio come dal Capitolo III, e susseguenti, che ne autorizzi l'imputazione, perchè io non abbia a temerne alcun pregiudicio, volendo anzi io, che si abbia per espresso, che siccome la mancanza di prove, in cui versa il venerato Fisco, basta per ogni mia difesa, così sono „ ex abbundanti " da me proposti, ed allegati i fatti dedotti ne' Capitoli delle difese, e con Testimonj provati.

In Causa gravissima di libertà, e di onore, com' è la mia, non bastano congetture

disgiunte dà prove evidenti per condannare un'infelice, voglion' esser prove, e prove maggiori di ogni eccezione, che conducano il Giudice [a] come a toccar con mano la verità dé fatti processati, altrimenti, versandosi nell'incertezza, decide la Legge [b], che „ergo incerta nullatenus judicanda", e parlando della mancanza assoluta delle prove, che è quanto a dire decidendo il caso presente, dichiara, che „quamvis enim vera sint, „non tamen credenda sunt nisi quę manifestis judiciis comprobantur, nisi quę „manifesto judicio convincuntur, nisi quę „judiciario ordine comprobantur".

Nelle quali parole ecco deciso il destino delle opposteми imputazioni. Una diffamazione non appoggiata a deposizioni di alcun giurato testimonio quando anzi non solo dev' essere deposta almeno da due giurati ma devono altresì questi, anche non interrogati, rendere [c] la causa della lor scienza nel proposito „ergo non credenda quia neque manifestis judiciis comprobantur, neque manifesto judicio convincitur, neque judi-

[a] Melchior. Misc. Crim. P. II. Cap. VI. S. 60.
[b] Stat. Ven. Prol. II. Vers. 6.
[c] Jacobal. Pr. Cr. Cap. 12. Darb. Pr. Cr. Cap. 7.

„ diciario ordine comprobatur ". Molte complicità in varj furti, che altro fondamento non hanno che di Costituti, e di stragiudiciali confessioni di un reo, quando nè li uni, nè le altre documentate furono in què modi, che nel proposito d'indicj vogliono le Leggi; „ ergo non credenda, quia neque „ manifesto judicio convincuntur, neque ju„ diciario ordine comprobantur ".

Poichè però nè mai in vano furono allegate le Leggi a questo veneratissimo Tribunale, nè mai abbandonati furono gl'infelici, a pro de' quali militasse Ragione; poichè la mia innocenza non solo è resa manifesta sotto alla protezione della Ragion, delle Leggi dalla mancanza di prove del Fisco venerato, mentre anche nelle Cause Criminali è vero, [a] che „ Actore non probante Reus absolvitur", ma altresì dalle esibite evidentissime giustificazioni; finalmente poichè nella difesa del vero, onde non fosse nell'intreccio delle cose dalla malignità degli empj souverchiato, si vede chiaro l'intervento del Dito onnipotente dell'Altissimo in spiegata partico-

[a] Jul. Cl. Pract. Crim. §. fin. Quaest. 6n.

lare protezione degl'innocenti, io spero, che l'esito di questo Giudicio corrisponderà pienamente alla situazione dello innocente mio animo, e che restituito con una libera assoluzione al primiero mio stato, farò cambiare in lagrime di tenerezza, e di gaudio quelle, che un cadente afflittissimo Padre, e tutta una sconsolata Famiglia nell'amarezza di acerbo dolore versava sulla temuta perdita di un figlio, e sul proprio indi conseguente sconcerto nell'opinione degli Uomini, giacchè certamente „ hæc est dies, quam fecit Dominus " al trionfo della verità nella evidentissima mia innocenza ed alla gloria dell'incorrotta giustizia, e dell'esimio intendimento di V. E. e di V.e S.e Ill.me in un Giudicio giusto, ed incensurabile

---

„ Essendo la Ecc.ma delegata Corte Pretoria
„ restata persuasa della innocenza del Jeronuti
„ pronunciò a di lui favore una Sentenza di li-
„ bera assoluzione ".

X.

informazione per la Famiglia Bortolussi

Argomento

„ Defaticata la Famiglia Bortolussi
„ da Giacomo Colauto in varie pendenze Civili
„ a' Tribunali del Contado di Castel-Novo, pro.
„ dusse un Memoriale al Tribunale Eccelso degli
„ Ecc.mi Capi del Consiglio de' Dieci, Giudice nel
„ di lei caso competente, per esserne suffragata".

„ Commessa da detto Eccelso Tribunale l'
„ informazione sopra l'indicato Memoriale all'
„ Ecc.mo Reggimento, e da questo all' umiltà mia,
„ non mancai di compiere il mio dovere, e la
„ consegnai alla Parte coll' indicazione al mar.
„ gine de' necessarj documenti, da' quali io l'
„ aveva esaurita, e doveva esser corredata".

„ Si rassegnò senza tale corredo, quin
„ di derivò la venerata Ducale 7 7.bre 1782.,
„ in ordine alla quale, fui incaricato a verificar
„ co' fatti la mentovata informazione".

„ Venne da me fatto in seguito con un'
„ aggiunta, che insieme con la Ducale medesi-
„ ma susseguita immediatemente la sovraes.
„ pressa informazione".

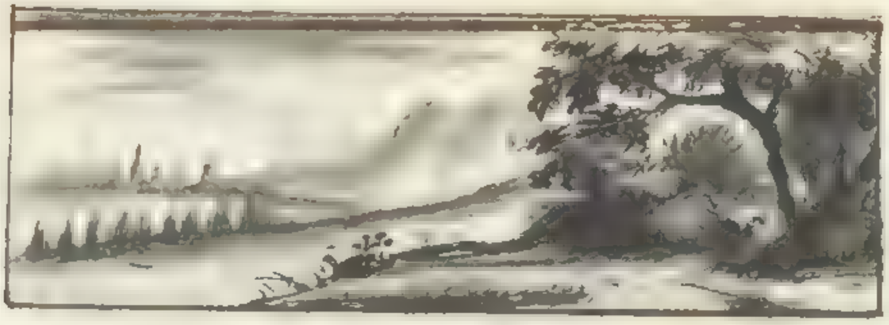

L. D., et B. V. M.

Sopra tre diversi argomenti, cioè di una recupera in vigor di patto precisamente scritto nell' Istromento di vendita, di altra recupera per diritto di agnazione, e di un' errore, che si pretendeva corso nel calcolo di un Censo sono stati gl' infelici Giacomo e fratelli Bortolussi per molti anni crudelmente raggirati, e defaticati nel Foro da Giacamo Calauto per modo, che languiscono ora nella

più

più squallida mendicità, ed in assoluta impotenza di sostenere le proprie ragioni. A qualunque de' quali argomenti si estenderà partitamente la presente Informazione.

Quanto addunque alla prima Causa della recupera in vigor del patto: con publico istromento 8. Luglio 1768. Giacomo q.m Giovan battista Bortolusso per nome suo, e de' fratelli vende ad Osualdo q.m Giacomo Colauto li pezzi di terra detti la braida, sotto cret, cicul, palla del ronco, per la somma, e convenuto prezzo di cinque mille duecento lire, per l'intiero importar del quale si assume il Comprator Colauto di pagar tanti aggravj; con patto preciso di detto Istromento di potersi da' Venditori verificar la recupera quandocumque, ma per se, e non per dar ad altri.

Venuti li fratelli Bortolussi in Febraro 1774 al caso di recuperare li antedetti beni, ne fecero cenno al Colauto, che, vedendo non potervisi in alcun modo opporre, vi acconsentì, e fu d'accordo nominato ed eletto un certo Zancani come Perito, perchè liquidasse li fatti miglioramenti.

Ciò tutto si raccoglie da un Mandato 10. Febraro 1774., col quale pretendeva il Co=

lauto, cui stava a cuore il protrarre l'effetto della incontendibile recupera, di dar norma alla operazione del Perito Zancani, e che fu il principio del lungo rovinoso litiggio, perché li Bortolussi non intendevano, che il Perito avesse altra ispezione che quella della rilevazione, e stima dé miglioramenti, e perché il Colauto sostenér voleva per lo contrario il Mandato così com'era stato da lui ottenuto.

Vedendo li Bortolussi l'insistenza del Colauto gli protestarono con Costituto 12. Febraro suddetto, che quando non si fosse egli determinato a lasciar compiere le stime de' miglioramenti nei modi di ragione e di giustizia, e delle corse fiduciarie intelligenze, ed a concorrere a far loro nel termine di giorni sei l'istromento di retrocessione dei beni, avrebbero fatto il deposito del prezzo della vendita in mano del Cancelliere.

A tale Costituto fu con un'altro delli dieciotto Febraro dal Colauto risposto, che il suo Mandato non propone che quanto se gli deve, e che avendo il Perito Zancan sin li dodici di detto Febraro proddotta in Offizio la sua perizia sarà egli Colauto pronto ad ogni cenno a concorrere alla di lei pubblicazione, dichiarandosi di non aver mai ricusato di incassar il denaro per la

la professata recupera non mai dissentita; ma però „ con quanto va in seguito ".

Ad onta del quale Costituto, la cui mira si vedeva apertamente diretta ad illaqueare li Bortolussi, istituirono essi di fatto presso quel Cancelliere Picini il deposito alli ventuno Febraro medesimo di cinque mila duecento lire importate, come sopra, dalla vendita, ed altre lire quarantaquattro per conto delle spese dell' istromento, ed assunsero le annue censuali pensioni.

Notificato al Colauto un tale deposito fec'egli intimare a' Bortolussi una estragiudiciale nella quale dichiara, che quando saranno compiute le stime in tutt'e due le recupere, sarà egli pronto a ricevere a piacere de' Bortolussi il denaro separatamente però da una recupera all'altra, e protesta, che non si avesse ad istituire alcun deposito, non volendo egli esser obligato di andar a prenderlo da chi si sia, altrimenti che l'arbitrio de' Bortolussi sarebbe a lor danno.

In seguito, e per render sempre più inestricabile alli Bortolussi l'imbroglio, due questioni prommosse loro il Colauto. Una prima sopra la stima de' miglioramenti: una seconda sopra il deposito, perché fatto in Petizze allorché avevano esse un libero publico corso, ed esistente

in Petizze quando n'era proibito l'uso:

Sopra la prima questione varj furono gli articoli che s'innestarono, e riddotti essendo li Bortolussi alla necessità di metter in essere le fiduciarie ispezioni accordate al Perito Zanconi, lo fecero con un Capitolo proposto alli sette Marzo 1774.

In questa pendenza, che fu anch'essa intorbidata da una nuova insorgenza del Colauto che protestò danni cagionati nei beni, ed offese riportate dalle Donne de' Bortolussi, e che volle ad ogni patto, che fossero con preliminare sospensivo processo formalmente rilevati, doverono li Bortolussi a palmo a palmo contendere il terreno, come dimostrano le Sentenze di prima istanza di seconda e di terza, che pronunciata anch'essa a favore di essi, fu dal Colauto appellata sin al Tribunale Suddetto, ch'è l'ultimo confine, cui giunger possano le Cause di què Luoghi, e dove fu per parte de' Bortolussi levata la sospensione per il passar del tempo.

Riddotti in via esecutiva a cercar che si facesse una volta la stima e rilevazione de' miglioramenti, o peggioramenti nei beni la cui recupera il soggetto era della contesa, furono dal Colauto fatti insorgere, coltivati, e sostenuti

nuti nuovi articoli sopra un' Atto de' Bortolussi 18. Gennaro 1778. con espresso loro protesto de' danni tutti e delle spese, anco estraordinarie, che per tanta insistenza hanno dovuto incontrare.

In questo frattempo professandosi disperso per infedeltà, e mancanza in munere del Cancellier Giurisdizionale Picini, o altrimenti disposto in parte il deposito de' Bortolussi, ne coltivò il Colauti un pretesto per vieppiù imbrogliar la faccenda, ed eccitò li Bortolussi medesimi ad averne cura, onde al caso mancare ad esso non abbia l'intiera somma delle recupere; ma rinfacciato da' Bortolussi, e quindi ridotta da lui ad altro punto la questione, cioè a questo di non esser tenuto a dimmettere li beni senza il previo intiero rimborso, col protesto, che la prosecuzione degli Atti non avesse ad essergli di alcun pregiudicio, si doverono sentire due Giudicj, che in prima, e seconda istanza egualmente rigettarono questa pretesa.

Appellatosi il Colauto, fu necessario a' Bortolussi ricorrere al N.V. S. Conte Mario Savorgnan Giurisdicente, ed ultimo Giudice in quella Giurisdizion privileggiata perché assumesse a deffinire tutte le questioni, e di fatto restarono esauditi venendo quelle avvocate con De

creto diecinove Maggio 1778.

Speravano quegl' infelici di avere con ciò ottenuto assai, e di veder il Colauto rinonciare una volta ad ogni pensiero di stancheggiarli; ma avvenne tutto all' opposto, perchè toglien do egli loro la mano si proddusse al Giudice di prima istanza, e propose, che destinato fosse un Economo che avesse a tener conto de' frutti derivanti dalli beni, sopra li quali era contesa sopra di che furono anche accolte le di lui istanze.

Intanto, che si atteggiava al Tribunale dell' Ecc.mo Sig. Conte Mario anche sul proposito del deposito preteso mancante, imputato il Colauto con Atto de' Bortolussi 3. Maggio 1779. di aver egli impugnato dal Cancellier Pucini, dal corpo del loro deposito sin li 20. Xmbre. 1775. cinquecento sessanta Ducati, che con istromento dello stesso giorno per Atti del Cancelliere medesimo come Notaro li aveva dati a livello alli Consorti di Cesca, da' quali ne ritraeva, come ne ritrae il pro annuo, non seppe egli aggravarsene come di una calunnia, e querelar in Criminale con la sospension delle Cause Civili, come fece in prima sulla pretesa offese ricevute dalle Donne Bortolussi ma si ridusse a sfuggire il

il Giudizio, e si lasciò condannare dall' Ecc.mo Savor-gnan oltre al merito dell'Atto 30. Aprile 1779. anche nelle estraordinarie coll'Atto stesso da' Bortolussi addimandate.

Anche questa Sentenza fu dal Colauto impudentemente appellata all' Eccelso Tribunale; ma riconoscendosi poi destituto di ogni ragione per sostenérne il taglio si diede alla solita strada degl'insidiosi ritrovati, e dichiarando di non avér appellata la Sentenza stessa se non nella parte, che lo condanna nelle straordinarie, ed istandone in quella unica parte il taglio, si riddusse a propor sul restante in prima istanza quello stesso, che avrebbe dovuto sostenére avanti il Giudice di appellazione, abusando in tal modo della infelicissima situazione de' miserabili Bortolussi, ed insultando l'Autorità venerabile di un tanto Tribunale, presso al quale doveva certamente, stante l'interposto appello, agitarsi la questione

Si scossero a questa direzione insidiosa, e frodolente li Bortolussi, e con Costituto 9. 7.bre 1779. protestarono altamente, che prima di ogni cosa dovesse dal Colauti esser rimossa l'appellazione antedetta all' Eccelso, e restar dichiarito di aver egli ricevuto il Capitale da essi depositato, e di esser pronto a far l'istromento di retrocessione.

Nulla valse però questo protesto de' Bortolussi, perch'ebbe il Colauto la concitante vaghezza di far in absenza de' medesimi, che prestar non vollero con alcuna risposta l'imaginabile assenso a così irregolare procedura, admettere dal Giudice di prima, e di seconda istanza quelle pretese, la giudicatura delle quali frodava al Tribunale Eccelso, finché, dopo alcuni altri articoli, e stancheggi, soddisfatta a sazietà la volontà di cavillare, senza proseguir l'appellazione, o pagar le straordinarie giudicate da S.E. il Sig.r Conte Mario pensò finalmente di rilasciare li beni, non per altro di maniera, che non ritraesse dalla feconda sua mente il più perniciuoso pensamento, che sino a quel punto avesse accampato.

Si agitavano in quel medesimo tempo le due Cause per l'altra recupera per diritto di agnazione, e per preteso errore nel calcolo di un Censo delle quali si renderà conto immediatamente, e nelle quali era egli restato negl'innestati articoli vincitore. Produsse perciò una modula di spese, e fatto da publico Perito liquidare il preteso errore nel calcolo anzi detto, e la pretesa de' frutti sopra li beni recuperabili in vigor del patto, fece li sette Aprile 1780 inti:

intimar a' Bortolussi un' istanza fatta in Giudicio, perché, quando nel termine di giorni sei non venga coll' effettivo denaro a tutto ció suplito, resti deputato il Sig.r Pietro Venuto per la escorporazione a equivalere di dette somme di tanti di detti beni. E perché non fu dalli Bortolussi nel termine prescritto soddisfatto, si é fatta senz' altri complimenti seguire la escorporazione, e ritenne il Colauto dall' intiero di tali beni la somma di lire mille trentotto, soldi diciotto importata dalle mentovate liquidazioni. Dopo di che, offerte a' Bortolussi le chiavi delle Fabriche, e da essi non accettate, le depositó in Officio, dimmettendo nel tempo medesimo li beni, eccettuato l' importare della escorporazione. Ciocché non fu accettato da' Bortolussi, che volevano l' effetto del protesto del loro Costituto 9. 7.bre 1779. cioé che fosse dal Colauto prima di ogni altra cosa rimossa l' appellazione da lui interposta all' Eccelso, e dichiarato di aver egli ricevuto il Capitale da essi depositato, e di esser pronto a far l' istromento di retrocessione, permodocché da quel tempo in poi restano quei beni senza essere lavorati da chi si sia, o riuscire utili ad alcuno.

Ecco dunque il come, ed il perché, mentre per forma delle Patrie Leggi Cap. 89. doveva

il Colauto col mezzo di ragione senza strepito, e figura di Giudizio essere sommariamente, e brevemente astretto, ed obligato a retrocedere li beni acquistati, poté il Colauto medesimo, e seppe non solo sostenére un litiggio di sei anni intéri, perché cominciato dal 1774., e terminato dal 1780., ma rendere altresí frustranea la eseguita incontendibile dimmissione de' beni, e ridurre li Bortolussi ad una vera impotenza di vendicar a' Tribunali di Giustizia gli effetti miserevoli di cosí crudele cavillazione.

Siamo ora alla seconda Causa della recupera per diritto di agnazione.

Con istromento 9. Aprile 1773. Osualdo q.m Pietro Bortolusso vende alcuni beni ad Osualdo q.m Giacomo Colauto e siccome questo Osualdo venditore era Germano di Giacomo, e fratelli Bortolussi, cosí verificar volendo questi uni incontendibil azion di agnazione depositarono li 21. Febraro 1774. L. 2888:18. in recupera di detti beni verso il compratore Colauto, deposito, che fu anche a tenor delle Leggi giurato li 28 Febraro suddetto, e notificato al Colauto.

Questa recupera, ch'era stata, come l'altra, dai Colauti fiduciariamente accordata á

Bor:

Bortolussi, e che per verità non poteva essere per modo alcuno direttamente opposta, fu nonostante col solito de' raggiri di tal maniera avviluppata, che sino ad ora, ad onta della ragione, e delle Leggi, non ha potuto aver luogo.

In mancanza di altro protestò il Colauto come infondato, illegale, e mancante il deposito verificàto, e poichè li Bortolussi per provarlo fondato in diritto, ed in fatto proddussero l'arbore dimostrante la parentella loro col Venditore, e l'Istromento antedetto 9. Aprile 1773., presentò egli un suo pagherò verso il venditore Gesualdo Bortolusso di ducati quaranta come preteso aumento di prezzo.

Sopra questo attacco dovendo li Bortolussi difendersi, prima di tutto provarono col giuramènto del Venditor Bortolusso, che l'importare del pagherò era l'intiero di detto aumento; dippoi, avendo rilevato, che questo prezzo non era altrimenti stato dal Compratore esborsato con Comparsa 17. Maggio 1775. si dichiararono pronti a soddisfar essi il Venditore, il quale perciò con apposita particolare Comparsa dichiarò di liberare il Colauto da ogni dovère dal pagherò predetto derivante; finalmente con Confessionale del Venditore stesso Bortolusso 28. Maggio 1776.

documentarono il pagamento da essi non dal Colauto fatto, di tale aumento di prezzo.

In vista di tuttociò ragion pareva volere, che il Colauto, ch'era liberato dall'esecuzione del pagherò dasse luogo a così giusta recupera, e che in Giudizio, ove con Atto 28. Giugno 1775. era concretato l'unico punto di non volér dimmettere li beni se prima non si rendesse complèto il deposito coll'aggiunta de' Ducati quaranta dell'aumento di prezzo, non vi potess'essere chi admettesse le istanze del Colauto. Pure: una prima Sentenza 12. Luglio di detto anno 1775. le admise, e così altra Sentenza del primo grado di appellazione 10. Luglio 1776. ed altra del secondo grado 14. Luglio 1777. ad onta, che il Colauto abbia con malefida insistenza sfuggito costantemente di rispondere alla interpellazione de' Bortolussi a confessar o negare se l'importar del pagherò sia veramente il prezzo dell'aumento, ed a deporre col proprio giuramento se questi Ducati quaranta sieno mai stati da lui esborsati.

Altri articoli si doverono dalli Bortolussi incontrare come si rileva non senza commozione da' voluminosi Processi, a motivo de' quali dato fondo da essi a quanto avevano al

al Mondo, che tutto fu consunto e dal pro delli Capitali depositati, che sta a peso loro, e dalle spese de' sostenuti litiggi, finché impotenti a continuare hanno dovuto lasciar nelle mani del doviioso loro Avversario i beni, e vedersi mettere in contingenza l'esistenza de' depositi. Passiamo alla terza Causa:

Sopra li beni dipendenti dall' Istromento 1768. 8. Luglio era infisso un Censo feudale, che fu fissato in L. 121. 8. di Capitale. Pretése il Colauto, che questo calcolo contenesse un'errore a suo danno e però si produsse in giuditio con Scrittura 21. Giugno 1775. in due capi; col primo de' quali insta per la deputa. di publico Perito, che abbia ad emendare il corso errore col ridur il capitale alla debita somma col ragguaglio consueto trattandosi massime d'inafrancabilità; e col secondo capo domanda, che per quanto risulterà di più delle mentovate Lir. 121: 8. di Capitale, sia aggiudicata la refusione con li pro relativi „juxta liquidationem fiendam".

Risposero li Bortolussi con Atto loro 28. Giugno medesimo, che ferma la specifica dell'aggravio cesso coll' Istromento 1768 ed il ragguaglio della misura del pagamento giusta l'antica Consuetudine feudale, non dissentono,

che possa procedere la proposta emenda, instando per altro d'esser assolti, e licenziati dall'effetto del mentovato secondo capo, che non può aver luogo stante l'oblazione di assumere gli aggravj incombenti alli beni voluti recuperarsi.

Anche sopra questa pendenza raggirati li Bortolussi doverono restar soccombenti ad onta, ch'espedita fosse sopra processi non resi conformi e ad onta, che furono li Giudicj anco per questo motivo giustamente querelati.

Tale è la serie lagrimevole dele desolatorie vicende passate dagl'infelici Bortolussi. Tuttoché avessero essi una non controvertibile ragione sopra l'una, e l'altra delle due recupere. Tuttoché espressamente gridassero le Leggi, che in questa materia procedere si debba sommariamente senza strepito e figura di Giudicio sono pur non ostante dopo tanti anni di sostenuti litiggi riuscite vuote di effetto le premure loro ragionevoli giustissime, e si ritrovano essi ad onta di tutto nella dolorosissima situazione di essere aggravati dal pro del soldo stato loro conceduto a livello, ed inutilmente depositato, di avere consunte tutte le loro sostanze con tanto sangue sparso pe'l Foro, e di vedersi privi di qualunque mezzo non solo di far valere i

loro

loro diritti, e di vendicare i deffraudi, ma ancora di sussistenza la più ristretta indipendentemente dalla Carità degli Uomini.

Li depositi, che hanno instituito presso il Cancelliere Piccini, più non esistono. Il Cancelliere è bandito per mancanze nel suo Ministero ed il Colauto, che certamente dal corpo delli depositi stessi ha avuto cinquecento sessanta Ducati, che da lui furono dati a livello a' Consorti di Cesca, che ne corrispondono il pro, nega un fatto tale, quantunque convinto da' più veri riscontri e per questo motivo detiene li beni della recupera per ragion d'agnazione, ed ha dimmesso a metà gli altri recuperabili in vigor del patto.

Nel quale stato di cose, siccome altri mezzi che l'assoluta Sovrana Autorità togliere non potrebbero gl'infelici Bortolussi da di sotto il peso di tanta oppressione, così fu da essi umilmente invocata col divotissimo Memoriale 11. Xbre 1781., da cui fu comandata l'informazione, e che accolto, ed esaudito si spera in tutte le sue parti, onde sollevata sia finalmente una Famiglia dal più ributtante stancheggio oppressa, e desolata, e che per ogni riguardo sembra ben meritare di essere assistita.

con giuramento.

PAULUS RAINERIUS DEI Gratia Dux Venetiarum, Nobili, et Sapienti Viro Ioanni Barbaro de suo mandato Locum-tenenti Patriæ Fori Julij Fideli dilecto salutem, et dilectionis affectum.

Dalle vostre lettere 24. del decorso Luglio, e dall'esatte informazioni da voi commesse all'accreditato Avvocato di codesto Foro Francesco Duodo, abbiamo il vero stato delle Civili questioni insorte tra la Famiglia Bortolussi, ed Osualdo Colauto, che con versuzie forensi ridusse quella ad uno stato miserabile, ed impotente a più agire nelle questioni stesse nel Foro di Castel-Novo Giurisdizione di Savorgnan, meno a questa Parte per vendicare in appellazione le Sentenze, ed atti usciti dal Foro medesimo. Pria però di determinarsi il Tribunal Nostro de' Capi del Consiglio de' Dieci ad alcuna deliberazione sul proposito, troviamo d'ingiongervi ad eccitare, e commissionare il predetto Duodo a render ragione, e verificare co' documenti quanto espone nelle suddette sue informazioni, cioè, che sulle materie controverse si sia proceduto contro le Leggi, aggiungendo quali le Leggi stesse e li Privileggi di detta Giurisdizione rac-

raccomandati per l'inviolabile loro esecuzione al Nostro Tribunale, a tale oggetto rispedendovi le suddette informazioni del medesimo Duodo per lume, che riunirete a quelle, che vi saranno esibite dall'Avvocato stesso.

. . Dat. in Nostro Ducali Palatio die VII. 7.bris indictione prima 1782.

Ex. Cons. X. Seg.
Jo. Bapta Sanfermo

Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Luogotenente

Sopra divotissimo Memoriale prodotto li 19. X.mbre 1781. al Tribunal venerabile degli Ecc.mi Sig.ri Capi dell'Eccelso Consiglio de' Dieci da Domenico Bortolussi per nome suo, e de' fratelli infelicemente alla ultima desolazione ridotti per alcune Cause dovute sostenere nella Giurisdizione di Castel-Nuovo contro certo Colauto per alcune recupere di beni, che intendevano fare, commesse a questa Ecc.ma Carica le informazioni, fu onorata la umiltà mia del Comando di esaminare il soggetto dell'eseguito ricorso, e di riferire delle cose lo stato vero, e le precise circostanze; e per quanto mi comportarono le forze mie non ho mancato di adoperarmi per modo, che adempiuto fosse al Comando stesso con l'estesa della mia informazione. Mentre però io aveva segnato ad essa in margine la pagina, d'onde dalli voluminosi processi prodottimi estrar si dovesse la Copia di quel, che serviva di documento a quanto io esponeva perché trascritta fosse detta mia informazione, e corredata delle copie stesse auten-

tiche indicate, e connesse con le opportune chiamate o di numeri, o di lettere, fu ciò trascurato dal Ricorrente o tropo avido, e necessitoso di procurarsi una risorsa nel vendicare uno stancheggio, che ha deciso dell'intiero suo stato, o impotente di aver per prezzo estratta la copia di tante Carte, che si rendevano necessarie; per lo che restarono le informazioni anzidette senza il fondamento delle prove occorrenti, e nulla più esibenti, quanto all'apparenza, che una gratuita asserzione.

Derivò dunque in seguito in riveribili Ducali del Tribunale sovraespresso 7. 7.bre passato all'Ecc.mo Precessore di V. E. la Commissione di eccitarmi a render ragione, e verificare co' documenti quanto aveva esposto nelle sud. dete Informazioni, cioè, „ che nelle materie „ controverse si sia proceduto contro le Leggi „ aggiongendo quali le Leggi stesse, e li Privi„ leggi di detta Giurisdizione „.

Mi sono con la dovuta obbedienza prestato all'adempimento di tale notificatami Commissione, e quanto al primo articolo, avendo io richiamato dal Bortolussi li Processi, e stante la di lui mendicità, tratte di mia mano le copie, dalle quali conveniva che accompagnate fossero

le sovraccennate informazioni, quindi ricopiate queste pur di mia mano le rassegno all'E. V. documentate co' fondamenti tratti da' Processi stessi, che dalli Bortolussi usati si sono nelle respettive Cause, ed indicati a luogo per luogo con le chiamate de' numeri al margine.

Per quello poi, che riguarda il secondo articolo, cioè lo aversi nelle controverse materie proceduto contro le Leggi, sembra riuscir egli evidentemente dimostrato dall'unico confronto della Legge Patria con ciò, ch'è seguito a danno irreparabile degl'infelici Bortolussi; giacchè mentre la Legge vuole, „che
„ ognuno, che in avvenire comprerà, ovvero
„ in pagamento in qualche modo riceverà, sia
„ col mezzo di ragione senza strepito, e figu-
„ ra di Giudicio summariamente, e brevemen-
„ te astretto, ed obligato retrocedere le Case,
„ Beni, o ragioni comprati, o avuti in pa-
„ gamento, etc „; ad ogni modo il fatto esiste in una serie la più complicata di litiggi e nella totale miserevole desolazione da quella conseguita de' Bortolussi un argomento di Legge apertamente violata ben degno, per quanto può vedere l'insufficienza mia, de' publici riflessi.

E

E quanto all'ultimo articolo, sopra cui é l'obbedienza mia chiamata a rispondere, che é l'enonciare quali in fatto di recupera sieno le Leggi, e li Privileggi di detta Giurisdizione, io non posso che umiliare quanto ho raccolto dalle prese diligenti informazioni, cioé, che a' Tribunali della Giurisdizione medesima in tale materia si defferisce intieramente alla Legge Patria, alla chiara suindicata Sanzione della quale appoggiavano pure le lor ragioni li Bortolussi, che con mille protesti nel corso del lungo dispendiosissimo Litiggio non mancarono di richiamarvi l'attenzione de' Giudici, avendola a tale oggetto proddotta in foglio stampato in Processo, da cui é tratta la Copia n.º 30., ma sempre in vano, perché da un'articolo passar dovettero ad un'altro, e da questo a cento altri, finché incapaci di provvedére alla propria susistenza non che di sostenere a' Tribunali le proprie ragioni benché certe, ed evidenti, fu loro d'uopo rinonciarne al pensiero, ed abbandonare all'arbitrio del Colauto, e di chiunque le terre, e li beni, che intendevano recuperare.

Con ció compiuto essendo, per quanto io credo umilmente, quello, ch'era di mio

dovere in dipendenza dalle mentovate veneratissime Ducali, umilio tutto a V. E. perché degni accompagnarlo al Tribunale Ecc.^mo per le ulteriori sapientissime Sue deliberazioni, e col più profondo divotissimo ossequio, e Venerazione m'onoro baciarle le Vesti

Udine 15. Maggio 1780.

con giuramento

XI.

Difesa
de'
Conti Attimis
e
Catterina Macina

Argomento

„ Li Monsig.r Ermanno, e Francesco
„ fratelli, e Girolamo lor Nipote de' Conti di
„ Attimis furono derubbati di moltiplici ef=
„ fetti, e di qualche somma di denaro in varie
„ occasioni, in una delle quali fu pure derub:
„ bata Catterina Macina una fra li Domestici
„ di essi Conti ".

„ Nelle Inquisizioni, onde sopra tali
„ derubbamenti si procedeva prima separata=
„ mente, e poi con Autorità servatamente dele:
„ gata con facoltà di abbinazione attesi altri
„ furti, anche sacrileghi, nelle Inquisizioni sco:
„ perti, sospettati vennero, indi fortemente
„ indiciati, finalmente retenti, e respettiva:
„ mente convinti Antonio Jomat, Lunardo,
„ e Valentino fratelli Minissini, e Pietro Miscoria".

„ Chiusa nell'informativo l'Inqui:
„ sizione, e ridotti li retenti in stato di dife:
„ sa li suddetti Sig.ri Conti, e la Macina, che
„ avevano in processo fatto istanza pe'l cas:
„ tigo de' Rei, per la restituzione delle cose

" derubbate, e pe'l risarcimento respetti:
" vo de' danni loro, dopo gli opportuni
" Capitoli, onde opposero alle giustificazio:
" ni degl'Inquisiti, proddussero la Difesa
" seguente ".

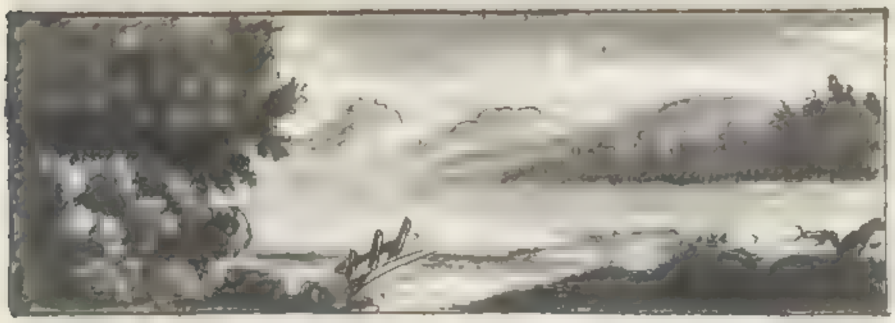

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogoten.te
Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori
Ecc.ma delegata Corte Pretoria

Una truppa infame di ladri, che ha saputo alzar la fronte audace sin contro l'Altissimo ponendo l'empia sacrilega mano entro alle sacre Mura de' suoi venerabili Tempj, onde rapir quel denaro che dalla religiosa pietà de' Fedéli era destinato ad onore de' Santi, ed a suffraggio de' Deffonti; ed ha senz'alcun riguardo, e più di una volta osato di violare l'asilo della

sicurezza domestica, della libertà, della pace penetrando con rottura di finestre, e con violento toglimento d'ogni altr'ostacolo nelle Case altrui onde asportarne le sostanze, le quali pure sotto alla protezion delle Leggi sacre sono ed intangibili, lasciando dietro all'opera esecrabile le tracce indelebili funeste di togliere la quiete alle Famiglie, di seminar la diffidenza fra le persone, di promuovere disgrazie a degl'innocenti; questa stessa truppa costantissima nella empietà, e nell'audacia, e perché non vi sia cosa, che vantar possa di esserne stata salvata dalla religione, dalla pietà, dal timor, dal dovère, osa ora affrontare i Tribunali della terra, osa offenderne con sanguinosa ingiuria i Giudici, osa, Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Luogotenente, Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori coltivare nell'animo protervo, ed ostentare la indegnissima insoffribile speranza di nascondere nel bujo la propria reità e di ritrovar nell'E.V., ed in V.S. Ill.me Chi o per diffetto di perspicacia nell'oscurità pur troppo indispensabile in questa tale materia penetrar non sappia nel vero stato delle cose o si lasci per leggerezza sedur, ed affascinare da que' sforzi di eloquenza che dall'

aurea penna dell'espertissimo Avvocato lor Difensore saprà ritrarre la Coscienza no, ma l'impegno di non mancare a se stesso nell'esigenza del proprio Ministèro, che il necessita a difendere i Priggioni indigenti, quand'anche abbiano una Causa destituta d'ogni principio di ragione.

Questa speranza però, comunque sostenuta da' sforzi estremi dell'arte più esercitata, e più vigorosa, non potrà certamente essere seguita dall'imaginabile effetto, giacché né agli Oppositori mancano convincentissimi appoggi alle proprie ragioni, né manca a' prestantissimi Giudici o sublimità d'intendimento onde scorgere la verità, o costanza invincibile, onde non lasciarsi imporre da parole in un Giudizio grave in se stesso, gravissimo nelle conseguenze, perché si tratta di corrispondere alla aspettazione non solo delle Nobili onoratissime Famiglie, che vi si presentano ma a quella eziandio d'intiere Popolazioni che da gran tempo ansiosamente attendonó di vedere, che una Sentenza condannatoria giustissima incensurabile scomponga finalmente una catena di persone pericolose ed infeste, e tolga i loro averi, la quiete loro dal

poter essere di continuo audacemente insidiati, e manumessi.

E perché si veda come il fatto esattamente alle parole risponde, cioè, che vi sono realmente questi convincentissimi appoggi della Verità, che si sostiene, si entra immediatamente nell'importantissimo argomento, riservando a luogo più opportuno il combattere l'Avversario nelle stesse tenebre, dalle quali in mancanza di migliore difesa mendicar deve la salute de' suoi Clienti cercando insinuar torbido e terrore nella Conscienza del Giudice, e si protesta, che non si leverà la mano dall'opera primacche non siasi soddisfatto alla Cosienza medesima dimostrando:

„ potersi in sentimento apertissimo di
„ Legge, e per ogni altro riguardo passare
„ nel Caso presente, benché complicato di sua
„ natura, e congetturale, a condannatoria
„ Sentenza ".

Nella notte degli 11. venendo li 12. Gennaro dell'anno 1782. fu nella Casa de' Nobili Sig.ri Conti Monsig.r Ermanno, e Francesco Fratelli Attimis praticato un furto riguardevole di circa quattrocento Ducati oltre molti altri effetti mediante lievo delle pietre con

cas:

bastoni di ferro, ed altro di una fenestra dello Scrittorio a tramontana di detta Casa, e sforzo di un'Armaro esistente nello Scrittorio medesimo; nella notte 22. in 23. Gennaro del susseguente anno 1783. fu alla Casa stessa in poco diverso modo eseguito altro furto di circa lire quaranta, e quattro bottiglie dal mentovato Scrittorio; in altra notte non liquidata delli primi dello stesso Gennaro 1783. alla Casa del Nob. Sig.r Co. Girolamo pur Attimis furono dal Luogo detto Gabinetto rubbati de' bovoli, delle ova, e qualche altro commestibile; nella notte 8. Febraro 1783. mediante un buco fatto nella porta della Chiesa Campestre di Sant' Antonio Abate nella Villa di Forame furono dalla Chiesa stessa asportate due Casselle una delle Anime del purgatorio, e l'altra di detto Sant' Antonio nelle quali si custodiva denaro raccolto di elemosina, e disposto dalla pietà de' Credenti a suffraggio di esse Anime, ed in onore del sovra espresso Santo; nella notte antecedente all'antedetta 8. Febraro 1783 furono tentati due furti, uno alla Chiesa Parrocchiale di Attimis l'altro alla Casa di detto Nob. Sig.r Co. Girolamo, de' quali il primo non potè eseguirsi perchè non fu possibile sforzar una pietra, che

nell'interno del muro della Sagrestia corris:pondeva alla rottura esternamente già fatta, il secondo fu impedito dallo strepito di una finestra nell'istante opportunemente aperta e che fu a' Ladri un segno della vigilanza di que' Domestici.

Questi fatti così ingiuriosi alla Maestà dell'Altissimo ne' suoi Tempj violati, all' Autorità delle Leggi nella proprietà turbata, alla sicurezza, e ben'essere delle Famiglie nelle sostanze insidiate, e manumesse, richiamò l'attenzione de' Tribunali ad incoarne partitamente l'Inquisizione, e mosse la Maturità dell'Eccelso a delegarne a V.E., e Sua Corte Pretoria la giudicatura con facoltà di abbinazione, onde provveduto fosse ad un tempo al conveniente rifacimento di tutte queste cose ingiuriate, e vilipese.

Aperta dunque dalle respettive esposizioni de' Degani delle Ville di Attimis e di Forame la indicata Inquisizione, ecco fin da' suoi primordj uscire dalla bocca di chiunque ed emergere pressocché da ogni carta dell'Offensivo Processo sospizioni violentissime, indubitati indizj, che Antonio Tomat sia l'Autore di tutti questi furti.

Pra:

Pratico Costui della Casa de' Sig.ri Conti Monsig.r Ermanno, e Francesco fratelli Attimis, a serviggio de' quali era stato poco prima in figura di Ortolano, neccessitoso di ogni cosa perché aveva consumato tutto il suo nel far Osteria, campava pure senza mai lavorare, campava con la Moglie, e non solo campava, ma frequentava le Osterie, come lo prova la stessa sua giudiciaria confessione. Egli era perciò in cattivo concetto presso l'universale di quella Villa, che si stupiva di vederlo sussistere, e sussistere in quel modo voluttuoso senza vederlo lavorare; quindi insorse la fama, ch' ei fosse il ladro.

Né questa fama può certamente attaccarsi in linea di credibilità co' soliti topici, giacché insorta un'anno prima della di lui retenzione, ciocch'è provato dal confronto dell'epoca de' due giurati Testimonj Giosetto Tomada, e Giovambattista Zorzino con l'epoca del Decreto del cauto arresto; quacch'é deposta da parecchj giurati; giacché a questi Testimonj giurati non fu opposto interesse, odio, amicizia, od altra imaginabile eccezion legale; giacché convalidata con la Causa, che li stessi non eccezionati, né ecce:

zionabili Testimonj rendono sufficientissima, e legale del loro detto, cioè, che „ si crede ladro perchè campa, e non lavora" .

Per verità :: qual maggiore, e non controvertibile coerenza di questo argomento: non ha patrimonio perchè ha consumato tutto il suo; non lavora, e pur campa, e pur frequenta le Osterie; dunque vive a spese d'altri, dunqu' è un ladro! Chi è, che senza familiare patrimonio, senza usare delle fisiche, o morali qualità dalla Natura a tale uopo concedute; senza chiedere elemosina, senz'alcuno, che spontaneamente doni possa vivere rispettando l'altrui, e vivere frequentando le Osterie! E se il Tomat ha qualche maniera, che sia fuori delle anoverate, qualche fonte, onde trarre la propria sussistenza, che ignoto ci sia, perchè non l'ha documentata, onde in così delicato argomento smentire questa mala fama nella fondamentale sua ragione! Non ne ha egli il suo Difensore potuto raccogliere l'importanza, ed il fondamento dal Processo, che prima di capitolare a difesa ha avuto nelle mani!

Veramente si è egli ingegnato di attaccare questa fama così nella idoneità de' Testimonj che nella veracità della ragione, che ne han

hanno reso; ma n'é riuscito con la infelicitá, che aspettar si doveva da cosi disperato tentativo.

Per malignare i Testimonj dell'Offensivo e quindi infirmare il valore di questa publica diffamazione, propone col Capitolo IV. delle sue difese, che Antonio Tomat é debitore a diversi Particolari della Villa di Attimis, quasicché volesse dire, che abbiano questi Particolari potuto cospirare contro il comun loro interesse, ed alterar la veritá in odio di uno da cui sono Creditori. Ma, prima di tutto pare assai piú ragionevole il credere, che un Creditor, che vede il suo debitore, giá di per se miserabile, e non solvibile, imputato di una restá, che il puó condurre nelle forze della Giustizia, sia piú inclinato, appunto anche per proprio interesse, a deporre in suo vantaggio, onde liberarlo possibilmente da una vicenda, che dificulterebbe maggiormente il pagamento; e poi, questi suoi Creditori sono certo Antonio Venuti, Domenico Scubla, e Domenico Zulian, come consta dalle stesse Fedi che in prova di detto IV. Capitolo furono prodotte, de' quali nessuno é di quelli, che con la propria giurata deposizione provi la Fama di che si tratta, come puó riscontrarsi dallo stess'Offensivo; perció, qualunque sia la disposizione di animo, onde l'azion creditoria faccia á que' tali

Particolari riguardare Antonio Tomat, e gli affari suoi, non pregiudica alla solidità della prova di questa Fama già per altri, e diversi Testimonj pienamente comprovata.

Quanto poi alla veracità della ragione che della Fama stessa ne rendono i Testimonj, propone egli col Capitolo V. di sue difese che Antonio Tomat poco prima, che fosse retento fece un'accordo di cerpire le Viti a Domenico Zuliano, quasiché falso fosse, che il Tomat medesimo campava senza lavorare, che è quello, che dicono i Testimonj per ragione della Fama da essi deposta. Questo però è un versare in un volontario errore, per non dire, che è un tendere un'insidia al Giudice altrettanto malefida che coreggibile. Distinguasi pertanto, ed altre essendo un'abitualità, altro un'unico atto, non si cerchi di elidere quella con questo.. Quando i Testimonj della Fama deponenti dicono, che il Tomat campa senza lavorare, intendono di dire, che abitualmente non lavora giacche il termine campare è complessivo di serie di tempo, e deve avere il suo termine corrispondente complessivo di serie di atti; quindi l'abitualità, ch'è il termine complessivo di questa serie di atti è ch'è quello, che nel caso

nos

nostro necessariamente intender devono i Testimonj, può ammettere un'atto individuo in contrario senza jattura della propria veracità ed esistenza; conseguentemente, posta ancora la verità del fatto dedotto nel proposto Capitolo V., verissima nulla ostante può essere, ed è la proposizione asserente l'abitualità medesima.

Diffamato in questo concludentissimo modo il Tomat, escirono in campo degli altri argomenti nulla meno concludenti, onde crederlo reo, li quali si vogliono ora riandare.

Alquanti giorni prima, che commesso fosse il primo furto alla Casa de' Conti fratelli Attimis, fu esso Tomat, che separatamente a due Familiari de' Conti stessi ricercò chi dormisse ne' siti contigui allo Scrittorio, da cui fu rubbato; ed è ben vero, che questi Familiari, come tali, non furono giurati, ma è vero altresì, che non avendo altro in contrario, fuorchè la negativa del Tomat, non vi è il perchè non crederVi, tanto più, che uno di essi è un Sacerdote, e non è probabile, che per umani riguardi abbia con tanta ingiuria del sacro Carattere indegnamente mentito alla inquirente Giustizia. Ora: quale premura aver doveva il Tomat a sapere questa particolarità, che per nulla aveva ad interessarlo qual.

lora non premeditasse, fin da quel momento il furto dippoi verificato? Si dirà forse, che il Capitolo I. delle difese sostiene, che il Tomat era solito praticare in Casa Attimis dopo esserne stato licenziato? Concedasi pure senza esitanza, giacché questa opposizione, quand' anche fosse dimostrata, non elide il punto delle surrifferite ricerche le quali ad ogni modo possono esser vere e lo sono di fatto; ma come non crederannosi queste ricerche a D. Gregorio Cassuti, ed a Giacoma di Bin che sono i Famigliari, che le riferiscono quando lor convien credere per l'istessa opinion Avversaria, mentre pur sono i Testimonj introdotti sopra questo I. Capitolo? Non saranno essi veritieri se non quando depongono per l'Avversario? Ma seguasi l'incominciata carriera:

Nel giorno 16. Gennaro 1782. cioè quattro giorni dopo il primo furto antedetto, contò il Tomat quaranta lire all' Oste Zuanne Tomada a conto del debito, che aveva per vino concredutogli sin dal tempo che teneva Osteria. Un fatto è questo riferito da due giurati nello stesso modo che da due giurati Testimoni è riferito che nel susseguente giorno, mentre andava uòmaco da una parca, sopra cui

cui

era sdrajato nell'Osteria medesima, usciti gli sono dalla saccoccia de' Calzoni due, o tre da trenta. Giura un Testimonio, che alli 19. dello stesso Mese di Gennaro, ch'ebbe il Tomat ad unirsi ad esso procedente dalla Villa di Vat a quella di Attimis, cadde pure ubriaco tre volte in sulla strada; che nella seconda caduta gli sortirono varie monete dalla saccoccia appunto de' Calzoni; e che nella terza gli sortì dalla Gabbana un facciolетto ingruppato della mole di un pugno, con entro del dinaro rimarcato dal giurato stesso in molta quantità. Finalmente un'altro Testimonio giuratamente depone di avere avuto dallo stesso Tomat in un Martedì dello stesso Mese di Gennaro due da trenta a conto di certo suo credito.

Questa continua dispersione di soldo, che sorprende, ed è sempre sospetta in uno, che ha consumato tutto il suo, che vive staccendato e lontano da ogni avituale lavoro, che ad ogni modo beve frequentemente sino ad esserne ubriaco, ecco com'è francamente giustificata dal di lui Difensore. Alli quattordici Gennaro 1764. dic'egli nel Capitolo II. a difesa proposto Antonio Tomat ha fatto un pegno per lire vent'otto sopra il Monte di pietà di questa Città .. Ma in verità: non è questo un'abusare della sofferenza

de' Giudici, un'offenderne il decoro un'insultarne la penetrazione? Come mai? Un pegno di vent'otto lire coprirà la spesa di quaranta, coprirà il fazzoletto caduto con la ingruppata moneta, coprirà finalmente il continuo vedérsi denaro in mano di un voluttuoso indigente?

Ed oltre a ciò, questo è un Capitolo, che anzi contr'opera direttamente all'oggetto, per cui fu proddotto, prima di tutto perchè da corpo agli amminicoli ad offesa raccolti mostrando la necessità, nella quale si conosce il Tomat di provare a rovescio; e poi perché posta, e confessata la necessità di giustificarsi sopra gli amminicoli stessi, allorché tutto quello, che è l'importare del pegno verificato, è tanto meno di quanto realmente ha speso il Tomat, e fattosi vedére, questo eccesso di spesa sopra quanto può egli giustificare di aver rettamente avuto è un'affare di manifesto convincimento. Si aggiunge, che quel pegno è stato riscosso dal Monte dalla Moglie del Tomat a' quattordici Maggio dello stesso anno 1781 come dimostra la stessa Carta proddotta a documento del detto Capitolo II: dunque le ventotto lire avute dal pegno medesimo giustificar non possono aluno de' sovraespressi amminicoli, giacché l'impegno è dal disimpegno com

pen

pensato, e le vent'otto lire ritratte sono consunte dalle vent'otto lire spese nella stessa linea, perciò l'argomento a difesa è da se stesso, ed in fatto intieramente distrutto.

Fra li moltissimi indicj rilevantissimi e decisivi, che oltre agli allegati sin'ora ritrar si potrebbero dall'offensivo Processo a maggior convincimento del Tomat, se ne sceglieranno alcuni soli per non abusare della sofferenza clementissima de' prestantissimi Giudici.

Due, o tre giorni dopo il secondo furto, che fu quello delle quaranta lire, e delle quattro bottiglie dallo Scrittorio de' Conti Attimis, furono all'Osteria di Zuanne Tomada colte quattro botteglie recate colà due dal Tomat e due da sua Moglie, e delle quali una fu riconosciuta del numero di quelle, che furono in quella occasione rubbate. Come mai giustificarne il Tomat? Forse con la proposizione del Capitolo XI. proposto a difesa? No certamente, perch'è riprovata, e convinta dalla deposizione di quella stessa persona, che ne fu l'introdotto Testimonio. Non è vero, che la Moglie del Tomat abbia, quattr'anni sono, nè mai comprato una simile botteglia. Forse con l'altra del Capitolo XII.? Basta riflettere all'espressioni dubbie, ed implicanti de' Testimonj

sopra esso Capitolo esaminati per non farne al:
cun conto, anche senza calcolare l'eccezioni alli
Testimonj stessi proposte nelli Capitoli III., e IV.
delle opposizioni. Egualmente non è vero, che
in Casa del Tomada fossesi mai veduta una simi
le botteglia. Forse finalmente con l'importanza
del Capitolo X. seminando torbidi, e procuran
do di far sospettare, che la votteglia riconosciu:
ta fra le quattro fermate all'Osteria Tomada
potess' essere stata intrusa dall'Oste istesso per
malignità, o per interesse? Questo Capitolo
è convinto dalla voce medesima del Testimonio
sopra di lui esaminato.

La sera stessa, nella quale fu prati:
cato il furto alla Chiesa Campestre di Forame
empio sacrilego furto, cioè li 8. Febraro 1783.
fu il Tomat veduto in una Braida detta Centa
in union à Compagni, e fu udito spiegar
disposizione a praticar de' furti. Vi è un tes:
timonio che giuratamente lo assicura, come
ve n'è un'altro che pur giuratamente assi:
cura di averlo veduto nell'Orto de' suoi com:
pagni i fratelli Minissini la sera delli 7. Febraro
suddetto, in cui fu tentato il furto nella Chiesa
parrocchiale di Attimis, e di averlo udito stabilire
di voler in quella notte andar a rubbare.

Ma

Ma ecco quello, che mette il colmo al convincimento del Tomat, e che lasciar non deve nell' animo de' Giudici l'imaginabile esitanza ad una condannatoria Sentenza.

Sin da' primi momenti della intrapresa inquisiziose comparisce alla Giustizia Pietro Miscoria reo di complicità negl'indicati furti non solo per deposizione di giurato Testimonio; ma per la di lui voce medesima. Costituito costui con riserva sulle indicazioni del Testimonio antedetto, confessa egli ingenuamente la propria reità, e ne conferma la confessione nel Costituto onde fu riassunto, la qual confessione confermata si vede, e più precisamente esposta, e dichiarita nel suo Costituto de-plano. In tutti questi Costituti nomina egli fra gli altri il Tomat come complice nelli furti souraespressi, locché a sentimento espresso dell'accreditatissimo Melchiori [a] basterebbe perché procedere si potesse a condanna contro il Tomat, mentre il detto del Correo è di tanto convalidato, e sostenuto da' sour'allegati indizj; ed amminicoli. Vi è per altro moltissimo di più.

Ad oggetto di liquidare ne' migliori

[a] Misc. Crim. Cap. XX. S. 31., e seg.

possibili modi la verità a fondamento degli Atti di Giustizia fu decretato che fra questo Pietro Miscoria, e gli altri retenti per occasione di tali furti verificato fosse un legale confronto.

Così fu fatto, ed il Miscoria, ch'estragiudicialmente nominò Complici, che senza equivoci, ed in replicate giudiciarie confessioni ne confermò la nomina, rimproverò al Tomat a fronte scoperta, ed in faccia alla Giustizia la sua Complicità, sostenendo costantemente il decretato confronto, ed entrando nel più preciso detaglio a spiegare la Causa, il tempo, il luogo, il modo, e le circostanze con un'esattezza tale, che tuttociò ch'egli in confronto sostenne, si riscontra consonar perfettamente non solo nel complesso intiero, ma anche nella serie, nell'ordine, e nelle più minute indicazioni con quel, che disse nelli precedenti suoi Costituti, e massime in quel de plano.

Contro a questo Confronto, come contro all'atto il più concludente si scatenerà certo il valentissimo Difensor Avversario, e farà ogni sforzo per rovinarlo col screditare arbitrariamente il mezzo di riportarsi a tale argomento, e coll'imputare una temerità eccedente al Miscoria. Tutto in vano però mentre se è de

cisi

cisivo, come si disse di sopra, il semplice giudiciario detto del Correo, quando accompagnato sia da indiçj probabili, e da amminicoli; lo sarà molto più allorchè questo detto, oltre all'essere di questi aggiunti corredato, è un detto sostenuto in faccia alla Giustizia, ed al correo, e sostenuto con coerenza, con costanza, con precisione. Lo stesso Autore, che parlando del primo, cioè del detto semplicemente giudiciario, dice, che basta per capitare a condanna quando è unito ad indiçj, e ad amminicoli; in proposito del secondo dichiara, che „ l'esperimento [a] di questo confronto apporta qualche volta un non medio re profitto alla Giustizia; imperciocchè non è nè facile, nè probabile, che quegli il qual sostiene le parti di accusatore inveisca alla scoperta, presente il Giudice, con tanta asseveranza, e con tanta risoluzione contro d'un innocente, con quanta inveirebbe contro del vero complice della colpa. Ma è piuttosto verosimile, che mancando al calunniatore la sfacciataggine, egli si diporti in quel grave impegno languidamente, e resti confuso; e l'accusatore veridico vie più s'incalorisca, e perseveri nell'accusa ".

[a] Melch. Misc. Crim. Cap. XX. S. 40

La quale verosimiglianza cresce estremamente, ed all'evidenza si avvicina nel caso, di che si tratta, poiché questo Accusatore Miscoria sostiene la propria accusa con calore, con precisione, con costanza non solo in confronto col Jomat; ma la sostiene nello stesso modo, e con egual calore, precisione, costanza nelli successivi confronti con Lunardo Menissino, con Valentin Menissino, con Carlo Moderiano, e con Domenico Toffoletto.

Nelle circostanze complicate de' processati furti si è ragionevolmente giudicato dall' universale, che il Jomat non potesse averli da se solo praticati; quindi la stessa Fama, che lui fece reo, rei fece ancora li sovraespressi Maderiano, Toffoletto, e due fratelli Menissini.

Anche contro costoro, massimamente però contro i Menissini, insorti sono, introddotti, e comprovati indizj, ed amminicoli, che non lasciano dubitare della loro complicità. Furono anch'essi dal giurato Testimonio veduti ed uditi a complottare qualche furto. Nell'Orto de' Menissini furono anch'essi da altro Giurato veduti, ed uditi stabilire di andar a rubbare. Anche alla Madre de' Menissini suddetti fu levata una Botteglia riconosciuta per una delle rubbate

alli

alli Conti Attimis, nel quale proposito è riflessibi-
le a carico di Valentino la di lui confusione, ed
orgasmo alla vista della bottiglia stessa, la pre-
mura affettata di persuadére, che non fosse sua,
che non sapéva come l'avesse avuta sua Ma-
dre; e la maniera ultronea di rispondere ri-
marcata dalla Giustizia medesima. Finalmen-
te anche contro di essi, come si è veduto, v'è
l'accusa estragiudiziale, e la giudiziaria del Mis-
coria, e l'esperimento del legale confronto.

Sono dunque tutti egualmente rei,
senzacché ad escusarli vagliano o i Capitoli a
difesa proposti, che inconcludenti sono, e per
nessuna maniera provati, o la penna, peral-
tro felicissima, del Difensore.

Di fatti: come scusarli se respet-
tivamente la fama li vuol ladri; se un' Indi-
gente, che non lavora, spende quaranta lire,
ed ha saccocie così doviziosamente provvedute
di denaro, che ne lasciano sortire in replicate
occasioni; se uno confessa per se stesso, ed ac-
cusa apertamente quanto costantemente in
faccia alla Giustizia gli altri; se questi arrossis-
cono, e fremono nel confronto, e contorcen-
dosi non sanno che mantenersi in una inu-
tile ostinata negativa? Vorrà egli lottare con

la stessa Giustizia, che letto, e maturamente considerato il processo ha confermato in via di legal retenzione il cauto arresto del Jomat del Miscoria, e de' due Fratelli Minissini. Pretenderà egli con capitoli inconcludenti, ed in parte riprovati, e convinti, o con Parti di Comune, che son le Voci tumultuarie comprate di persone non richiamate a serio riflesso, nè in dover ritenute da preventiva ammonizione, e dal protesto del giuramento, distruggere quanto della Fama, e di altro emerge dal Processo medesimo. Azzarderà egli qualche argomento accademico contro la stessa confessione del Miscoria.

No, in questo caso, in questo stato di cose non vi può essere esitanza ad una Sentenza condannatoria. Declami pur quanto vuole il valentissimo Difensore, potrà ben si mostrar quanto vaglia in scienza, in esercizio, non però ottenér giammai, che Coloro, contro a' quali gridano le voci unisone dell'universale, e quelle della stessa loro cosienza, e fu un tempo confermato il cauto arresto nel Decreto deliberativo, sieno ora dalle Carceri rilasciati senzacché proposta sia, come non lo è, una concludente persuasiva difesa. Esageri pure

a

a suo talento qualche irregolarità sfuggita forse di mano nel processo all' Attuario mancante del tempo necessario a ben' esaminare le cose, ed arrivi pur anco nel fervor dell' invettiva a minacciar di vendicarla, non avrà però la consolazione di vedèr scossa la costanza de' prestantissimi Giudici, e sappia anzi, che una condanna, oltre all' essere in se stessa incensurabile giustissima, sarebbe in ogni caso, ed in ogni modo sostenuta da tutti quelli, che non hanno altro rifuggio di sicurezza per la tranquillità, per le loro sostanze. Si empia finalmente la bocca coll'abusato Assioma, che ne' Giudizj Criminali si esigono prove „ luce meridiana clariores ", non arriverà però mai a gittar la polvere negli occhi dell' Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Luogotenente, de' Nob. ed Ecc.ti Sig.ri Assessori, li quali tutti sanno meglio di lui, che questo Assioma intender si deve nè Casi di facile prova, e per capitare a pena ordinaria, non mai nei Casi di prova difficilissima come sono i furti, ove per sentimenti di ragione, di Legge, e di pratica si declina dalla rigorosa esattezza, onde i delitti non restino impuniti, e quando si tratta di capitare a pena straordinaria, che dipende dalla Coscienza del Giudice, e che perciò si scrive nella Sentenza „ ex arbitrio ";

anzi è sentimento dell'accreditatissimo Autor di sopr'allegato, che [a] possa il Giudice capitar benissimo a condanna anco ordinaria sopra soli indicij.

Mancano, è vero, in processo prove della reità degl'Inquisiti, che dipendano da deposizioni di Testimonj di veduta; ma che perciò? Forse, che assolvere si debbano? Nulla meno di questo. Guai al Mondo se salvar si potessero i ladri con argomenti così generici, e speciosi! Poichè sfuggono essi possibilmente i Testimonj delle deliberazion loro, della esecuzione, qual modo di convincerne mai alcuno? Quale di salvar dalle rapaci lor mani i diritti sacri della proprietà, la salvezza, la tranquillità delle Famiglie? Resterebb'egli soddisfatto questo valentissimo Difensore se per consolarlo se venisse derubbato gl'intuonassero queste nenie, il volessero con tali argomenti convincere di non aver egli ragion di lagnarsene? Ma già si è detto a principio, che non persuasion, ma dover di ministero, non sentimento, ma impegno il guida nella difesa...

Non sfuggì dalla sublime perspicacissima mente de' Veneti Sapientissimi Legislatori, che

[a] Melch. Misc. Crim. P. I. Cap. X.

possono benissimo esservi de' casi, ne' quali non intervengano Testimonj; quindi nella provvidissima mira, che ad ogni modo impuniti non restino i delitti a disturbare la felicitá degli Uomini, e ad infettar coll'esempio la terra, sostituirono alla veritá di testimonianze la veritá di presunzione, lasciando scritto il ragionevolissimo dettato: „ sed quia non omnia in lucem „ per testes produci possunt, presumptionibus „ aliquando judicatur [a] „. In seguito, entrando nel detaglio della qualitá, ed importanza delle presunzioni, e parlando della presonzion probabile, che si dice presunzion di Giudice, stabiliscono che questa „ cum uno tamen teste, vel aliá simili presumptione plenam fidem facit, ut per jura plene probatur „.

Il che posto, a che pro allegherá il Difensore avversario a difesa de' suoi Clienti la mancanza di prove dipendenti da deposizioni di Testimonj di veduta? Potrá egli togliere dal Processo la presonzion probabile, che da ogni carta emerge del processo medesimo? Potrá egli negare, che questa presonzione sia accompagnata da uno, e due Testimonj, che hanno veduto, e sen-

[a] Stat. Ven. Prol. II.

tito? Potrà egli volere, senza offesa irritante ingiustissima della penetrazione, e della costanza de' prestantissimi Giudici, che o non intendano le risultanze del processo, o che intendendole non si conformino alle determinazioni delle Venete Leggi per favorire de' Rei? Potrà egli senza mancare a se stesso mostrar desiderio, che si faccian tacere i principij di ragione, e di Legge per far uscire dalla ben meritata Priggione de' ladri ad infestare le Famiglie, e le intiere Popolazioni...?

Manchino però quanto vogliono queste prove dipendenti da deposizioni di Testimonj di veduta; ad ogni modo, poiché tanti indicj vi sono, tanti amminicoli dimostranti la reità di queste persone, poiché nulla è più chiaro della emergente presunzione; poiché questa presunzione è accompagnata da Testimonj; poichè bisognerebbe chiudere volontariamente gli occhi alla verità quando non si volesse vedere, che queste persone sono ree; finalmente poichè non vi è un' obice ad una condanna, che anzi è voluta da ogni ragione, e da ogni termine di Giustizia si accolgano le istanze divotissime, e giuste delli Sig.ri Conti Attimis, e della pur derubbata lor Serva, onde sotto alla protezion delle Leggi goder possa.

sano delle loro sostanze, e col castigo di questa infame union di ladri si vendichi ad un tempo la santità delle Chiese violata, la maestà delle Leggi disprezzata, la proprietà degli Uomini insidiata, e manumessa, cosicchè non resti alli Conti Attimis antedetti il dispiacére di aver, servendo alla necessità, frustraneamente violentato l'indole loro pacifica, e l'istituto benefico a sostenere in Giudizio criminale le Veci di Attori tanto dal loro animo aborrite, ed esecrate.

XII.
Difesa
di
Giuseppe Verili

Argomento

„ Nel Luogo di Tarcento in Friuli e-
„ ra stato praticato un furto a certo Giacomo
„ Candolo; un'altro riguardevole all' Ebreo Luz-
„ zato. . La voce popolare ne fece subito rei
„ due fratelli Pignon con de' Complici, fra li
„ quali si voleva anche Giuseppe Verili ".

„ Sopra qualche altro indizio fu egli
„ fatto cautamente arrestare; indi decretato
„ il procedere anche contro di lui imputato di
„ Complicità negl' indicati due furti come Ami-
„ co delli mentovati fratelli Pignoni ".

„ Necessitato a giustificarsi prodduss-
„ se finalmente la seguente Difesa ".

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente
Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori

Fra tutti quegli atti umani, che la funesta categoria compongono de' privati delitti, il furto è certamente quello, che più di tutti offende la Civile tranquillità, che è massimamente posta nel pacifico godimento di quel, ch'è suo; quello, che molto più d'ogni altro, anche più atroce, è da qualunque animo onesto riguardato con un naturale invincibile sentimento d'orrore; quello final-

men-

mente, che produce conseguenze più gravi, e permanenti a carico di chi ha avuto l'impudenza di commetterlo, mentre, oltre alla fisica pena cui va soggetto, e che a tutte le delinquenze è dal più al meno comune, egli viene da indelebile infamia notato, ond'è, che lo fugge ogni Galantuomo, lo abbandona ogni onorato Amico gli è chiusa ogni onesta Casa, nega di prestarli assistenza ogni Avvocato d'onore.

Questo tale atto perciò, tanto grave in se stesso, tanto dall'animo umano, dal comune sentimento abborrito, ed esecrato, da così umilianti conseguenze accompagnato, siccome difficilmente vuol credersi allignato nel cuor di alcuno, giacché la ressistenza al ricettarlo deve comporsi dalla gravità del male, dalla ripugnanza naturale dell'animo, dal peso delle rovinose funestissime conseguenze, così vuole per reciproca ragione difficilmente imputarsi. Cara è agli Uomini di qualunque condizion la reputazione, irrepristinabile egualmente che dolorosa la perdita, e tropo sacro n'è il deposito per essi fatto in seno della Società, ed all'ombra delle fondamentali inalterabili Convenzioni, perché un Giudice illuminato, e sensibile non abbia a tenere per indubitato, e a dimostrar coll'opera, che, ove si tratta

di così delicato argomento, non vi è cautella di procedere, non chiarezza di prove, non evidenza di fatto, che basti a vincere la ripugnanza di una Mano imparziale sul punto estremo di segnar una Sentenza, che porta il terribile effetto di cancellar per sempre dal Libro de' viventi alla vita Civile il nome di un miserabile Mortale.

Poiché però questa chiarezza di prove questa evidenza di fatto, che la Ragione non meno che la Santità delle Leggi, e le regole costanti della pratica vogliono precisamente cercarsi da Quelli, nelle mani de' quali necessità ragionevole di Sociale Sistema ha posto la Sorte degli Uomini, in vano assolutamente si cercano nel caso, di che si tratta; poiché tutto ciò, d'ond'è dessunto il totale Complesso, sopra del quale è stabilita una imputazione di compliùità ne' furti, riesce intieramente destituto d'ogni solido appoggio; poiché la Causa presente, ch'è quella di un'infelice si agita presso un Tribunale, cui un'incorrotta Giustizia forma il quanto vero altrettanto glorioso Caratteristico, ed ove a quel, che viene a difesa proddotto nè di clementissima attenzione si manca, nè di penetrantissimo intendimento, l'in:

feli

felicissimo Giuseppe Verili ha dimmesso dall'ani:
ma angustiata, ed afflitta ogni ombra di trepida
zione, e con la maggior fermezza, che derivar gli
possa da quell'innocenza, che assoluta proffessa,
spera di recedere da questo Giudicio nella minac:
ciata reputazione illéso, né l'onorato di lui Di:
fensore teme di essere o dalla propria Coscienza,
o da alcun'altro giustamente rimproverato di
aver assunto non plausibile difesa, mentre col
Processo alla mano é molto ben certo di versare
in Causa giusta, e di difendere un Innocente
perseguitato, ed ha perciò fortissimo argomento
di prommettersi, che l'esito del Giudicio stesso
lascierà imperturbato all'onesto di lui animo il
conforto di avere all'Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogot.e
a' Nob.i, ed Ecc.i Sig.i Assessori somministrato una
occasione, ed appianato una Strada, onde con
quell'Autorità, che venne Loro dal Prencipato
a quest'oggetto massimamente affidata, togliere
possano un'infelice dall'insidie, che dalla maligni
tà tese gli sono, e quindi procurarsi dall'Altissi
mo le più opportune desiderabili benedizioni.

E perché consti nei modi della più
palmare evidenza, che questa mancanza di pro:
ve, che forma l'invincibile argomento della di:
fesa, é un'Ente reale, e di fatto, non già di sola

ragione, si esamineranno ad uno ad uno partitamente li documenti così attuali, che per ogni riguardo necessarj delle verificate imputazioni.

„ Il tuo mal Carattere dedito ai furti, „ alle rapine", dice [a] il venerato Fisco al Verili, „ provato per serie di giurati, e non „ giurati testimonj; l'amistà, e l'intelligen„za con gli altri Rei; lo averti un giurato „ Testimonio senza dubitazione riconosciuto; „ il confronto del Pignon, che con tutta cos„tanza ti sostenne in faccia il tuo reato, „ mentre tu con l'espresse mozioni desti un „ assai evidente prova della tua colpa; un „ Testimonio giurato, che depone, che tu sen„za mestiere accostumavi per lo passato andar „ vestito con la propria Moglie in modo „ assai osservabile, perchè non confacente „ con la misera tua condizione; tua Mo„glie, che andava vendendo dei fazzoletti, ch' „ erano nuovi; un tuo mendacio nel pro„posito del male alle gambe; finalmente lo „ esserti absentato dalla propria Casa, e Villa, „ e lo aver vissuto per qualche tempo in es„tero

[a] era il Capitolo I., che si è proposto.

„ tero Stato ti convincono di complicitá nel furto „ del Condolo, e dell' Ebréo".

Se dunque la fama é quella, che apre la Scena, e che é il primo impulso alle imputazioni, che vogliono quest' infelice Verili nella libertá, e nell' onore sagrificato, vuole il proposto ordine, che dall' esame di questa si dia principio alla importantissima opera.

Questa fama, che poi per se stessa non é che un' indicio [a], deve, anche per riuscir tale, non solo essere da voci costanti di Testimonj deposta, ma con la maggiore accertatezza nella origine precisamente stabilita. Né ció senza ragione, giacché potrebbe facilmente avvenire, ed é parecchie volte molto bene avvenuto, che analizzandola si é ritrovata o proceduta per fatto di chi aveva interesse con ció di salvare se stesso, o pur derivante da alcuna causa, o persona per qualunque motivo essenzialmente eccezionabile; quindi da' Testimonj deponenti „ de fama" si esige assolutamente, che rendano [b] la causa, anche non interrogati della lor deposizione, altrimenti non provano.

---

[a] Prior. Pr. Cr. cap. della Tortura. [b] Prior. ubi sup. Barbaro Pr. Crim. Cap. VII.

Tali sono i documenti, da' quali deve essere solidamente sostenuta la Fama per esibire una prova no, ma un complèto admissibile indicio. Si esamini quella, di che si tratta, e poiché si ritroverà anzi di tali documenti destituta se ne faccia quel conto, che la Giustizia suggerisce, e la Ragione.

Sette sono li giurati Testimonj, che della diffamazione depongono a carico dello sventurato Verili, ma nessuno [a] di questi rende la necessaria causa di quello, che in tale proposito depone. si dice soltanto, che tale è la Voce del Popolo, che così discorre la Gente. Ora: se il rendere la Causa, per un dettato giustissimo di Ragione, e per unanime consentimento de' Pratici Scrittori delle materie criminali è un'affar essenziale nell' articolo della Fama, onde per chi se ne crede aggravato resti aperto l'adito ad una precisa, e diretta difesa, non par, che si possa dispensarsene nel caso, di cui è questione, per togliere ad uno miserabile il modo di metter il ferro alla radice, quando la Voce del Popolo può aver un'origine viziosa, o fantastica. quando il discorso dell' uni

[a] era il Capitolo II.

universale è molte volte la consequenza di temerarj sospetti, quando massime insorge dopo la cattura; quando giornaliera esperienza convince, nulla essere più facile, e frequente che il ritrovar falso per intiero un rumore non solo sparso, ma radicato nella moltitudine, la quale è di sua natura facilissima a lasciarsi imporre dalle più legére apparenze.

Si aggiunga, che un fatto certo, ed inegabile smentisce apertamente questa universalità di discorso, chè pure a prima vista par, che traspiri dall' Offensivo. Di fatti: se comunemente dalla Gente si discoresse in aggravio del Verili; se tanto universale ne fosse la diffamazione, difficile sarebbe oltre modo il ritrovar un solo Testimonio giurato, impossibile il ritrovarne molti nella stessa Villa, che informati del fatto ignorar potessero così publica notoria cosa; ma vi sono tre, non uno solo, giurati Testimonj, ed uno non giurato, che interrogati se „ nella lor Villa " esista alcuno in mala opinione, e se cada sospetto sopra di alcuno, rispondono costantemente [a] di non saperlo: dunque il fatto smentisce la universalità della diffa:

[a] era il Capitolo III.

mazione del Verili. L'argomento par, che non possa essere di maggior concludenza.

Più „ si dice „ che „ la publica „ Voce è derivata dal Carattere dedito a' fur„ti, alle rapine " „ Ora siccome il Carattere, ch'è l'abito morale della persona, non si forma da un'atto solo, ma da molti replicati, e frequenti, così la di lui prova dev'essere dipendente da atti, non da parole. Vi sarà dunque in Processo qualche Testimonio, che rendendo la Causa del riferito mal Carattere narrerà di un furto almeno, di una rapina; ma non vi è alcuno, che [a] il sappia dire, nessuno vi è, che vi si attenti, dunque la deposizione del mal Carattere è arbitraria ed insussistente.

Se questa fama però, che manca d'intrinseca prova, perchè i Testimonj non rendono la necessaria causa della deposizione; ch'è nella sua universalità smentita dal fatto perchè parecchj Testimonj non la sanno; che da nessun fatto è giustificata, perchè non ne fu enonciato alcuno, se questa, ch'è di natura sua

„ Fama

[a] vera il Capitolo IV.

„ „ „ „ „ „ „ „ Fama mendax, quę veris addere falsa
„ Gaudet, et e minimo suo per mendacia crescit",
possa condurre V. E., e V.e S.e Ill.me a condannar l'in:
felice Verili, può credersela solamente chi non sa
quali principj di squisita ragionevolezza, e di cos:
tante Giustizia dirigano ne' venerabili Giudizj
le perspicacissime Loro Menti. „ Descendam,
„ et videbo utrum clamorem, qui venit ad
„ me, opere compleverint", disse già Iddio, che
pur sapeva coll'ultimo della precisione il vero sta:
to delle cose, leggendo Egli, assai meglio che gli
Uomini facciano di un libro, nel più profondo del
cuore, e nel più recondito degli umani pensieri;
insegnando con un'esempio ben degno di Lui, e
della misericordiosa clemenza, onde gode intito:
larsi il Padre da quali modi di pesatezza, e di
riflesso debba essere preceduta una condanna.

Che se, dietro a così luminose infalli:
bili tracce, cui al maggior de' Mortali è vera
gloria il conformarsi, procedere si dovrebbe al:
lo esame de' fatti, anche quando fosse il clamore
da prove indubitate sostenuto, e le cose fossero
apertissime e manifeste, molto più addattar:
visi conviene nell'attuale caso ove le cose sono
da soci, e dubitati indizj circoscritte, ed ove lo
stesso clamore è d'insusistenza convinto, e a'

incertezza. Si discenda dunque a questo ben necessario esame, onde vedere „utrum" il clamore, qualunque siasi, „ qui venit", il Verili „ opere compleverit".

Perchè poi due sono li furti, il primo a Giacomo Candolo, l'altro all'Ebreo Lurzato, ne' quali vuolsi complice il Verili, ed a' quali si riferiscono in preciso riparto gl'indicj, che vengono imputati, e che già si sono di sopra raccolti, se ne tratterà pure partitamente, e sempre seguendo l'ordine segnato dal Fisco nel venerato Opposizionale.

E parlando del primo di detti furti e degl'indicj ad esso relativi: „ vi è", si dice", un giurato Testimonio, che senza dubitazione riconobbe alla Voce il Verili". Bene: si faccia pure avanti; ma prima di documentar se possa, o no, nelle peculiari circostanze, così senza dubitazione averlo alla voce conosciuto, renda conto della coerenza delle sue deposizioni.

Fortunato del Fabro è questo giurato Testimonio. Egli nel primo esame espone di aver udito la Voce di una persona; nel secondo, onde fu ripetuto, protesta averne udito tre: in quello, quando si tratta di rico-
no-

noscere l'udita voce, si esprime con termini dubitativi, cioé „come parmi", in questo parla in tuono determinato, cioé „senza dubitazione" [a]. Questa, come ben si vede, é una solenne madornale incoerenza. Veggiamo s'é giustificata dalla ragione, ch'ei ne rende della diversitá delle deposizioni.

Ció, che l'indusse a dirigersi in modo tale, fu, per quanto ei dice, un riguardo di non patire [b] qualche sopraffazione dal Petrin, Pignon, e Josolin quallora avessero saputo, che mediante la sua voce fossero alla Giustizia manifestati li veri Rei del furto del Candolo. Egli é peró da se stesso apertamente smentito.

Di fatti: se al tempo del primo esame avesse costui avuto questo riguardo, d'ond'é mai, che poi gli derivasse questa eroica fermezza, per effetto della quale osa dimmetterlo al tempo del secondo sprezzando per nobilissimo zelo di veritá generosamente ogni pericolo? Forse da ció, che parte di coloro, de' quali dice di temére, esistono ora nelle Priggioni, parte sono rifuggiati in estero Stato? No, non é ragion, che appaghi, perché ritrovato si sarebbe

---

[a] vera il Capitolo V. [b] vera il Capitolo VI.

all'istessissima condizione se li avesse alla prima placitati, mentre sarebbero essi egualmente o carcerati, o fuggiti, né v'era bisogno di astrolabio per presagirlo. Ma non basta: se avesse avuto in realtà questo riguardo, avrebb'egli mai sin nel primo esame nominato come riconosciuto alla Voce il Petrin, che pure è uno tra quelli medesimi, de' quali professa temére? Avrebb'egli mai sin d'allora nominato il Tosolino, il Pignóne? E pure ad onta dell'affettato riguardo [a] li nomina. Più: se si faceva riguardo anche quando poteva, a suo dire, nominarli con fondamento dessunto dalla Voce, che conobbe, perché volle farlo piuttosto sopra l'indicato temerario argomento tratto dall'equivoca indicazione dell'Amicizia, che passava fra loro [b]? Non doveva egli tanto più ragionevolmente temére, quanto men d'appoggio avevano le sue deposizioni, che quindi riuscir dovevano più irritanti, e perciò di più pericolose conseguenze?

Vede addunque ognuno, che qui una cosa distrugge l'altra; che mentre vuole cos.

[a] era il Capitolo VII. [b] era il Capitolo VIII.

costui con le parole farsi talmente cauto di aver perfin sacrificato la Verità al riguardo, si mostra poi co fatti così temerario, così impudente; che la ragione istessa, che adduce a giustificazione del fatto, distrugge direttamente il fatto medesimo; finalmente, ch'egli è convinto della più aperta stranissima incoerenza.

Sebbene però questo solo basterebbe per negargli in tutto il resto la menoma credenza, pur nonostante si esamini, s'egli possa, o no, nelle peculiari circostanze avere riconosciuto il Verili alla voce.

„ Mi era, „ ei dice", perfettamente nota „ questa Voce, perchè, massime per lo passato, „ ebbi frequente motivo di confabulare ". Per carità, Fortunato, se pur vuoi vivere qual ti vuole il tuo nome, non formar alla penna di chi per onorata dolcezza d'indole, e d'istituto non cerca far male ad alcuno, un'inciampo, che ti potrebbe essere fatale; e ti sovvenga, che dall'amicizia, che dicesti passare tra il Petrin da una, e li Pignon, Josolin, e Verili dall'altra, tu stesso [a] argomentasti con temeraria induzione la complicità di questi ultimi, permodocchè in

---

[a] ovv. il Capitolo IX

mal punto ti sarebbe uscita di bocca la confessione di questo frequente motivo di confabulare se vi fosse cui desse l'animo di seguir il tuo esempio ritorcendoti in faccia l'argomento. Vengasi a quello, che si è proposto.

Egli è indubitato, che il senso dell'udito è il testimonio il più fallace, che nella subbjetta materia adoperar si possa, giacché non vi è cosa, che più de' suoni della voce sia ad alterazione soggetta. Il variar dell'aria: il luogo chiuso, od aperto: la posizion della persona: la situazion dell'animo: lo stato della salute, e mille altre, e tutte decisive cose bastano ad alterarla.

Ora l'Uomo, la di cui voce vuolsi aver riconosciuto, era [a] in attualità di fuga, e di fuga originata dal timore di una insecuzione, che si sentiva alle spalle, ed il di cui esito finale condur lo poteva tra gl'infami ladri alla Gallera; dunque doveva avere il sangue, ed il cuore da gravissima angustia compreso, per conseguenza la Voce decisivamente alterata, non vi essendo chi non sappia quanto un'improvviso stringimento di cuore, che è il solito effetto del

---

[a] Vera il Capitolo X.

del timore, alteri dallo stato naturale la Voce. Più: era quest'uomo all'aria aperta in una notte di universale suonar di Campane, com'è per Costume [a] quella di tutt'i Santi; fra le Voci degl'insecutori, che pur devono essere state significanti quando mossero altra [b] gente ad accorrere; fra quelle di quei [c], ch'erano nel Campanile vicino, che sogliono alternando le risa col vino tutta quella notte in allegra compagnia trattenersi.

In mezzo a tanti frastuoni potrà immaginarsi, che conosciuta siasi con precisione una Voce, ch'è nota solamente in stato naturale, e per familiar confabulazione? Vi sarà chi'l creda ad un Testimonio di tanta, e tale incoerenza convinto? La sua deposizione farà ella provato un'indizio, che collimi a sacrificar nell'onore un'infelice? No, non fu questa, nè sarà mai la regola del Voto di tanto Tribunale.

L'altro indizio dessunto dall'unione ed amistà tra il Verili, e gli altri, o non ha miglior fondamento, o non basta a farlo creder reo. Guai al Mondo se l'amicizia sola bastasse

[a] era il Capitolo XI.
[b] era il Capitolo XII.
[c] era il Capitolo XIII.

pe'l convincimento di alcuno . L'addottarne il sistema sarebbe nulla meno che rendere più lunga la catena degl'infelici con fremito della Ragione, con grave danno della Società, con preciso disservizio della Giustizia, ed un' obligar l'Uomo a privarsi per timore del miglior bene, di cui goder possa su questa terra ; il pensare, che l'unione per conversare importi di legittima conseguenza l'union per commettere un delitto è un nodrire un sospetto, che offende la natura delle cose, ed un dar corpo ad una presunzione proscritta dalle Leggi, che la caratterizzano [a] per temeraria ; in fine è un principio consacrato dal consentimento degli Uomini di tutti i Luoghi, e di tutti i tempi, che ove si tratta di onore, e di libertà, fatti vogliono essere non apparenze, ó sospetti.

Se dunque la diffamazione del Verili manca di solido appoggio ; se non può il giurato Testimonio per le addotte ragioni sostenere di averlo riconosciuto alla Voce ; se non è concludente l'unione, e l'amistà di questo con li altri, che sono li tre indizj, sopra i

[a] era il Capitolo XIV.

i quali fondata unicamente riesce la complicità del furto del Condolo imputata dal venerato Fisco; sarà per questa prima parte concludentemente espedita la proposta difesa.

Passando perciò alla seconda parte, che riguarda il furto all'Ebréo, ci si affaccia tosto l'argomento, che della complicità del Verili dessume il Fisco dalle Voci del retento Nicola Pignon, e dalla costanza, con cui si professa averglielo questo in confronto sostenuto.

Ma.. prima di tutto: le Voci dunque di un Reo convinto di furto, e confesso, per conseguenza di un' infame de jure formerà una prova, o un' indizio contro l'onore di un terzo? E poi: questa costanza consiste ella nell'impudenza di sostenér in faccia altrui una cosa qualunque senz' arrossire, o pure nella coerenza delle indicazioni, e nel fermo attaccamento alla Verità? Se si decide per il primo, ecco mutato nome alle cose: ecco detto costante al temerario: ecco reso possibile un'assurdo: ecco per verità convinto il Verili. Se per il secondo: ecco rovinato da' fondamenti l'edifizio sopra questo confronto stabilito: ecco sempre più giustificato, e difeso il Verili. Poiché però nessuno deciderà per il primo, veggiamo

subito il secondo.

Nicola pignon s'impegna positivamente con la Giustizia di rinfacciar al Verili in ogni minuta circostanza [a], e con tutta fermezza la complicità tribuita ad esso Verili nei di lui Costituti: Non ci vuol meno della costanza presa nel secondo significato, perché alla voce di costui usar si possa [b] qualche defferenza. Ridotto però dalla prommessa all'atto non serba egli l'impegno, e con un evento, che non può non seguire da presso la falsità, ch'ei sostiene, urta in patentissime incoerenze, e contraddizioni.

Nel Costituto de plano dice, che quattro [c] giorni, o cinque dopo il furto all'Ebréo si portarono a tenor del concertato „tutti quattro" alla division delle merci, e delli dinari: nel Costituto di confronto [d] non più tanti giorni dopo ma il giorno sequente; non più tutti quattro, ma „senza la persona tua" parlando al Verili, non più si fece la divisione delle merci, e dei denari, ma dei soli denari. Non basta. nel Costituto de pla.

[a] era il Capitolo XV.

[b] Melch. Misc. Crim. P. I. Cap. XX. §. 36.

[c] era il Capitolo XVI.

[d] era il Capitolo XVII.

plano dice, che [a] divisa la roba mise egli la sua parte unita a quella del Verili in un sacco, la tradusse in sua Casa, e riposta in una banchetta la sotterrò nel Cortile: nel Costituto di confronto non più [b] la portò subito a Casa, ma non sapendo sul momento dove portarne il sacco la nascose in altro sito e solamente sei, o sette giorni dopo la portò a Casa. Più: nel Costituto de plano dice che [c] dopo quel furto mai più parlò con i Compagni; che appena si salutavano: che il Verili nè meno gli chiese mai conto della sua porzione: nel Costituto di confronto dice in vece, che [d] si sono parlati, mentre professa, che il Verili gli abbia detto di aver dal Josolino conseguito la sua porzione de' denari.

Questa è dunque la costanza promessa dal Pignori e necessaria perchè argomentar si possa, ch'ei dica il vero? Queste sono deposizioni sulle quali in causa gravissima di libertà, e d'onore possa un Giudice determinar la sua Coscienza? Questo finalmente è

[a] era il Capitolo XVIII [c] era il Capitolo XX.
[b] era il Capitolo XIX. [d] era il Capitolo XXI

il confronto, che convince il Verili di furto? Anzi è il confronto, che convince il Pignon d'impudente, e di falso, se esaminar si vogliano le cose nei veri loro rapporti. Di fatti: una è sempre la Verità; e quando una cosa è vera, le di lei circostanze essenziali sono sempre le stesse, tantocchè presso tutti è sempre stato un segno manifesto di falsità, e di mendacio il vario modo nella medesima persona di circostanziare un discorso. Un falso è dunque il Pignon, che diversifica così decisamente il suo racconto né merita, che se gli presti fede nel menomo articolo.

Sostiene il Fisco la concludenza del confronto con le [a] implicanze delle risposte del Verili, co' cambiamenti di faccia, co' movimenti di tristezza. Ma di quali implicanze si parla, se in nulla s'impegna [b], se altro non fa che atti, ed espressioni di stupore per la sfrontatezza del Pignon in vero sorprendente?

E quanto a' cambiamenti di faccia, ed a' movimenti di tristezza; dunque per un' av:

[a] vera il Capitolo XXII. [b] vera il Capitolo XXIII.

argomento, che decide dell'onore, e della libertà dovrà bastare la irritabilità delle fibre, la mobilità del sangue? E dunque un segno così equivoco, e fallace, perché comune a tante passioni, e frequente in moltissime combinazioni o impensate, o repentine, dovrà stabilir ladro un infelice? E dunque dovrà uno sentirsi imputare arditamente di furto, ritrovarsi con le mani legate in aspetto di Reo, vedersi esposto alle attenzioni diligentissime di un Giudice e serbarsi ancora con la faccia serena, e coll'animo imperturbato, e tranquillo e non tremere pe'l pericolo cui vede riddotta dall'empietà la propria innocenza? Vi é fra i Mortali di qualche sentimento uno, che il possa?

Ma siavi pure al Mondo uno a così alto grado indifferente, presso cui nulla monti così sanguinosa ingiuria, cimento così concitante, una così decisiva umiliante imputazione: non vanta il Verili uno Stoicismo così consumato; per lo contrario conosce di essere sensibile quanto mai a' più leggeri urti delle passioni, senza però averne rimorso, poiché non v'ha sua colpa, e senza temére, che ascritto gli venga a delitto da chi conosce il Carattere delle stesse passioni, e la

tempra del cuore umano se per una sensibilitá, che non poté impedire, in così violenta situazione cangiò di colore, e si riscosse:

Ad ogni modo le mozioni da esso espresse non possono calcolarsi come segni di avvilimento indotto da' rimorsi della propria Coscienza. Oltre alle ragioni di sopra allegate, ne fanno precisa fede, ed indubitata le due espressioni [a] del venerato Fisco nell'opposizionale Costituto, che danno il nome di ostinate, e di temerarie alle di lui negative; e ben si sa, che l'ostinazione, e la temerità son l'estremo superiore della costanza, mentre l'avvilimento è per lo contrario l'opposto inferiore estremo; quindi temerità, ed avvilimento sono sempre stati due termini contraddittorj, l'uno de' quali esclude assolutamente l'idéa dell'altro.

Si prosegua ora l'esame degli altri indicj raccolti dall'Opposizionale. Riflette, come si è detto, il venerato Fisco che un Testimonio giurato depone, ché accostumava il Verili d'andare con la propria Moglie vestito in modo assai osservabile per

[a] em. il Capitolo XXIV.

perché non confacente con la misera sua con: dizione, e nota a sempre maggiore aggravio del Verili, ed a rinforzo dell'argomento da tale indizio dessunto, che ciò successe [a] massime dopo il furto all'Ebréo.

Per risolvere direttamente questo indizio miglior argomento usar non si potrebbe di quel, che somministrano le parole espresse dell'Opposizionale scritte dietro a quel foglio medesimo, su di cui sta l'indizio stesso registrato. e son queste: „ procedendo [b] tu assai „ scaltramente", parla col Verili, „ e com'è tuo „ costume, facesti, che sulle tue preghiere „ unisse il Pignon alla sua la tua porzione", parla degli effetti derubbati all'Ebréo, „ dan: „ dogli pure commissione di fargli l'esito. „ Tutto ripose in un sacco, e nei giorni se: „ guenti portò alla sua Casa. Cercando „ egli dopo lo smaltimento di questa Merce „ accadde, che nella notte de' ventidue Gen: „ naro prossimo passato venne colto da' Mi- „ nistri, e condotto nelle Carceri appunto con „ un sacco contenente molta porzione del: „ le Merci indicate". A questo si unisce

[a] era il Capitolo XXV. [b] era il capitolo XXVI.

quanto non può negare lo stesso Pignon; cioè, che non solo non ebbe il Verili cos'alcuna di ciò, che fu rubbato all'Ebréo, ma che né pure ne fece mai l'imaginabile ricerca, come dall'antedetto Capitolo XX.

Se dunque, anche al modo del venerato Fisco, lasciò il Verili al Compagno la sua parte, se questo Compagno era in traccia di venderla, se tanto è lontano, che l'abbia venduta, quantocché fu colto con essa da' Ministri; se per conseguenza, e per la stessa confessione di esso Compagno non n'ebbe vantaggio il Verili, come può mai sostenersi, che andasse vestito più di quel, che comportasse il suo stato coll'indicata circostanza del „ massime dopo il furto all'Ebréo! Come può ritrarsene da ciò un'argomento di complicità nel furto medesimo, o non considerarsi falso, e maligno quel giurato Testimonio, che vi diede moto!

Lo stesso deve dirsi di ciò, che fu introddotto, cioè, che andasse la Moglie del Verili vendendo Fazzoletti, ch'eran nuovi; mentre se la parte della roba rubbata, e ch'esser potevano Fazzoletti, non pervenne alle mani del Verili, non poteva sua Moglie an:

andarne vendendo nella stessa maniera, ond' egli non poteva vestire più di quello, che lo stato suo compartasse :

Resta il mendacio, di cui si vuole convinto il Verili nel proposito del male alle gambe, e l'essersi egli absentato dalla sua Casa, Villa, e l'aver vissuto per qualche tempo in estero Stato.

Quanto al primo: espose nel Costituto de plano il Verili, che [a] aveva le gambe gonfie, e che poteva difficilmente caminare, ma che andava a Messa. Li Testimonj sopra questo particolare depongono, che si vedeva [b] caminar per la Villa, che andava all'Osteria. Due proposizioni, che non solo contradittorie non sono, ma che ben facilmente conciliar si possono, e riddurre all'unisono. Altro è però l'esser capace di caminar per la Villa, di andar all'Osteria, ch' è due soli Campi [c] circa lontana dalla Casa; altro l'andar ad Adorgnano, ed a Tarcento, Luoghi de' commessi furti, l'uno [d] distante un miglio, l'altro due. Può essere il

[a] era il Capitolo XXVII. [c] era il Cap. XXIX.
[b] era il Capit. XXVIII. [d] era il Cap. XXX.

vede ognuno, possibile il primo atto nel-
lo stesso tempo, ch'esser possono senz'al-
cuna contraddizione impossibili gli altri;
e per convincere di mendacio il Verili
bisognerebbe, che provato fosse non, che
si vedeva per la Villa, il che confessa egli
pure mentre dice, che andava a Messa;
ma che poteva facilmente caminare,
e che non all'Osteria, ma fu veduto ad
Adorgnano, od a Tarcento.. dove si com-
misero i furti. Oltre di che, il Tes-
timonio giurato, che sopra ciò unico
depone, non è egli convinto di falso
nella congettura sul vestire incompe-
tente del Verili? sì certamente; dun-
que pretendere non può, che se gli cre-
da, ed a nulla serve l'altro, che non
è giurato, qualunqu' eccezione ne sia
la causa.

Quanto poi all'essersi allonta-
nato, il fatto dimostra, che no'l faces-
se il Verili per rimorso di coscienza
o per imaginabile timore, mentre a dif-
feranza degli altri, che fuggiti sono, e
che son consij a se stessi della propria rei-
tà, ritornò pure in sua Villa, tanto è
ve-

vero, quantocché fu retento in propria Casa.

Dietro alle cose tutte allegate fin qui a nulla assolutamente si riducono tutti gl'indizj opposti dal venerato Fisco, ed i relativi argomenti, perché tutto manca di prova, tutto è incoerente, tutto convinto., quindi fuor di equivoco è giustificato il motivo, onde ha il Verili dimmesso ogni trepidazione, onde l'Avvocato non si astenne dal difenderlo, e sebbene chiudere con ciò si potrebbe., sia da V. E., da V.e S.e Ill.me permesso, che nella pienezza della Ragione, che assiste, qualche altra cosa si aggiunga; acciocché all'Avvocato stesso, cui per noto delicato sentimento, molto più che qualunque non mai vagheggiato, e rade volte ottenuto compenso., sta a cuore il fare il proprio dovere, non resti un rimorso di avere nell'officio mancato.

Sieno dunque per un momento pur veri tutti gli raccolti indizj, sieno pur da prove certe sostenuti: potranno essi fare una vera, e perfetta prova, ed esibire una solida base alla menoma condanna del Verili.? No, se sbandita esser deve, come realmente lo è, da questo veneratissimo Tribunale ogni accezion di persone. se la Giustizia dev'essere la stessa con tutti. Eccone il perché ritratto

dalle direzioni medesime del venerato Fisco.

Antonio Pignon fratello del retenuto Nicola consta in Processo [a] diffamato universalmente, ed amico de' Josolini, e del Petin: diffamazione, amicizia è opposto al Verili... Il primo non fu [b] in alcun modo obligato, dovrà condannarsi il secondo? quel, che non si calcolò per concludente contro l'uno, quello stesso dovrà esserlo per l'altro?...

Vero, che il Verili si pretendeva conosciuto alla Voce, convinto dal Costituto di confronto, dal mendacio, dall'assenza; ma se a fondo ben si esaminino le cose, violentissimi sono gl'indizj contro il Pignon, e di peso molto maggiore; giacchè se al Verili oppor si poteva la Voce di un Reo nel mentovato confronto, si avrebbe potuto, e si potrebbe opporre al Pignon, oltre alla Voce medesima, che sostiene, ch'egli a Palma col mezzo di una certa Marianna cercasse lo smaltimento della roba rubbata, lo aver raccolto dal fratello la roba stessa, l'averla nella propria Cucina [c] nascosta, l'averla in fi-

[a] era il Cap. XXXI.
[b] era il Cap. XXXII.
[c] era il Cap. XXXIII.

figura di proprietario contrattata co' Mercanti, l'averne ritratto sei tallari per parte del prezzo ..... Tutto ciò è molto ben altro che gl' indizj opposti al Verili ; però non basta ...... Incontrò Antonio accidentalmente un giorno sulla Strada l' Ebréo Luzzato, ed alla vista di esso [a] si diede a così precipitosa fuga, che cadutogli dalle spalle il Cappotto, nè pur ebbe cura di raccoglierlo. Che vuol dir ciò, o Pignon, che ti spaventa tanto la vista di un' Uomo ? Aveva egli forse, a guisa delle Furie della favola, il capo avviluppato da fischianti velenose serpi, le mani di nera ardente face armate ? Era egli Uomo da avventarsiti contro ? Non già : era il Luzzato nella solita figura, nel solito Carattere, che ben conviene ad un Mercante per interesse pacifico, e per professione. Qual ragione addunque di tanto timore, di tale fuga ? Confessalo Antonio : avevi tu il serpe nel cuore, che ti rodeva col rimprovero acerbo del commesso delitto, e che non ti lasciò sostenere l'aspetto di quello, cui recasti il danno ; massime che vedendolo in compagnia degli altri temér

---

[a] Vera il Capitolo XXXIV.

poterti, che con li Ministri venisse a catturarti; giacché

„ Conscia Mens ut cuique sua est: ita concipit intra
„ Pectora pro facto spemque, metumque suo [a]„.

Posto ciò: mentre da indizj a indizj non vi è confronto; mentre se anco veri fossero quei, che imputati furono al Verili, son di gran lunga maggiori, e più violenti quelli che imputar si possono al Pignon; mentre non ostante tutto questo non fu contro al Pignon per modo alcuno proceduto, ripeter si vuole, e costantemente ripetere, che le stesse direzioni del venerato Fisco vogliono assolto il Verili, quando pur non si volesse con una insolita parzialità per fatto di Giudice decidere una questione, ch'è empia all'occhio della Ragione egualmente che a quello della Religione, e ch'è „ toto orbe " distante dalle Massime di tanto Tribunale, stabilendo che si dia una Fatalità cieca dispositrice, ed arbitra degli eventi, e tropo frequentemente prosperante gli empj in confronto degl'innocenti.

Ecco al termine finalmente condotta ed in ogni articolo concludentemente espedita

la

[a] Ovid. Fast. I.

la difesa del Verili. Indizj soli di diffamazione; di amicizia, ed unione, di riconoscimenti di voce, di confronto, di mendacio, di assenza, e di altro di simil genere congionti insieme formano, com' è detto di sopra, il complesso intiero, da cui è dessunta dal venerato Fisco la grave, la umiliante, la decisiva imputazione. Li allegati principj, onde tutti sono essi indizj assolutamente distrutti, le Voci de' Pratici [a], che dicono non potersi gl'indizj dubitati, se anco provati fossero, congiungere per formar una vera, e perfetta prova, le direzioni del Fisco stesso onde di poca concludenza son dichiariti così per rapporto ad Antonio Pignon, che non fu obligato, che delli Tosolini, che, ad onta delli stessissimi indizj, e della tacita confessione della contumace assenza, con che furono convalidati notabilmente vennero con la più mite Sentenza condannati sono le solidissime premmesse di quell'argomento, la cui conseguenza Ragion fa sperare al Verili, che sia per essere una libera assoluzione giacchè non potrà certamente non condurre V. E. e V.e S.e Ill.me per effetto di Giustizia ad una Senten

[a] Priori. Pratica Criminale. Cap. delle considerazioni, che deve fare il Giudice innanzi la Sentenza.

za; che dall'infamia il sottragga, che innocen=
te, qual'è di fatto, il dichiari, che dalla mali=
gnità ulteriormente il difenda, che da una
lunga dolorosa priggionia alla pristina libertà
il restituisca; e che nello stesso tempo assicu=
ri del generoso clementissimo Loro Compati=
mento l'ossequiosissimo Difensore, che ha
il conforto, anche in mezzo alla malignità, che
notoriamente il persegue, di esser essenzial=
mente tale, che senza una sincera intima
persuasione nè da prommesse, nè da preghie=
re, nè da qualunque altro motivo saprebbe
essere indotto a scrivere, come il passato dimos=
tra, e sarà costante nell'avvenire.

„ Fu il Verili licenziato pro-nunc".

XIII.
Difesa
delli
Fratelli Gennari

Argomento

„ Li Sig.ri Antonio, ed Elisabetta fra
„ telli Gennari soffrirono una soprafazione dal Sig.
„ Bortolo Alvise Arrigoni, che mentre passavano
„ alla Villa Austriaca di Chiopris li aggredì arma:
„ to di schioppo. assistito da due Sgherri egual:
„ mente armati, ferì di archibuggiata il detto
„ Sig.r Antonio, e li lasciò necessitosi l'uno di cu:
„ rar la ferita, l'altra di rinfrancarsi dal ter:
„ rore giustamente appresoʼʼ.

„ Formatosene il processo coll'Autorità
„ ordinaria dell'Ecc.mo Reggimento, fu nel delibe:
„ rativo preso il procedere contro l'Arrigoni sud:
„ detto, e li suoi Sgherri imputati respettivamen:
„ te di aggressione, e di spalleggioʼʼ.

„ Siccome poi avevano li Gennari fatto
„ istanza pe'l castigo della rea azione, e pe'l
„ risarcimento de' danni da essa lor derivati;
„ così al caso dell'espedizione di tale processo do:
„ po aver opposto le avversarie giustificazioni con
„ opportuni Capitoli, sostennero le istanze stesse
„ con la seguente Difesa ʼʼ.

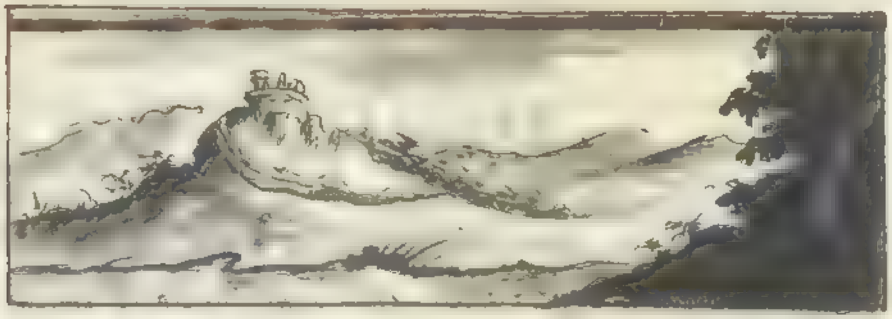

Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i, ed Ecc.ti Sig.ri Assessori,

Ecc.ma Corte Pretoria.

Gl' infelicissimi Antonio, ed Elisabetta fratelli Gennari, l'uno de' quali fu nella persona manomesso, e maltrattato, l'altra nell' onore e nello stato irrepristinabilmente sacrificata, si presentano riverentissimi al Tribunale augusto di V.E., e di V.e S.e Ill.me, e ne invocano la Giustizia, e la legale ragionevole Protezione non solo pe' già sofferti violentissimi attentati, ma altresì, e più neccessariamente per quelli in avvenire minacciati

ciati da Bartolo Aluise Arrigoni, che imbizzarito per l'opulenza, cui piaque a cieca capricciosa Fortuna guidarlo, e deviando dal Carattere di Nobiltà non mai sostenuta co' riguardi corrispondenti di onestà, e di decenza, è reo di un'aggressione figlia di vilissimo sentimento di vendetta, di confessato esecrabile pensamento, e perciò dell'indole la più ributtante, ed odiosa, e si lusinga di poter in onta della publica Autorità, e delle Leggi nell'altrui vita, e riputazione impunemente impervuersare.

In un' affar così grave nel suo intrinseco, così decisivo nelle luttuose sue conseguenze, che ben merita tutta l'attenzione, e l'impegno di Chi destinato al governo de' Popoli deve avér cura del ben' essere di tutti, ed ha conceduta nella conveniente parte la publica forza massimamente per difendere ne' modi possibili, e vindicare da ogni attacco ciocchè hanno gli Uomini di più sacro, e di più caro, vivono gl' infelicissimi fratelli ben certi di riportare una Sentenza all'importante necessariissimo oggetto pienamente consentanea, quando la Verità, e la Ragione, onde assistiti sono, e protetti, esattamente corrisponde a' sentimenti dell'Animo nobilissimo delli prestantissimi Giudici, che tali sono per assoluto da non permettere

ad alcun patto, che l'opulente del povero, il violento del pacifico, l'insidiatore del leale, il reo dell'innocente indegnamente trionfi a sconforto de' buoni, e ad incoraggiamento funesto degli empj, che si vedrebbero così nella iniquità loro dall'esempio fatalmente autorizzati.

Per verità a considerar le cose nelli loro veri rapporti, un Giudizio è questo, nel quale posti sono in comprommesso i riguardi della publica disciplina, e del decoro stesso de' Giudizi egualmente, che quelli della Vita, della riputazione, e dell'interesse de' Gennari, giacché la violenza ingenita dell'Arrigoni, i processati attentati, le publiche sue proteste di essere nella propria opulenza sicuro, l'abituazione di ritrar col denaro la remission delle offese dagli offesi da lui, e la lusinga esecrabile di restare impunito prendono di mira direttamente tutt'insieme gl'indicati riguardi.

Sia dunque l'Opra dell'E. V., e di V.e S.e Ill.me d'inalzare col Giudizio presente un monumento di perpetua dolcissima ricordanza delle singolarissime doti di costanza invincibile, di profonda penetrazione, onde fu da questo augusto Tribunale nella gloriosissima Loro Reggenza proceduto nel discernere la Causa degl'Innocenti, nello sciogliere gli oppressi dalle insidie, e dalla soprafazione de' prepotenti, nel

tute

tutelar l'onore degl' individui, e delle Famiglie.

Le indegnissime maniere, onde Bortolo Aluise Arrigoni ha sempre trattato la Contess' Angela Frattina di lui Moglie, dopo lunghissima lagrimevole serie di dispiaceri, di angustie, di urti sensibilissimi di vero sentimento, arrivarono a tanto d' intollerabile violenza, che risolvere finalmente la fecero ad allontanarsi dal Marito per passare in un asilo di pace a vivere tranquillamente il resto degli anni, che volesse l' Altissimo concedere all' etá sua ormai avvanzata. Nell' idéa di compiere questo divisamento, nella necessitá di sciegliere una Famiglia onesta, nel seno della quale godere, quasi in porto sicuro, della desideráta tranquillitá, volle fatalitá funestissima, e crudele, che se gli affacciasse alla mente la Famiglia degl' infelici Gennari come quella, ch' era da lei a prove luminose riconosciuta atta a farle conseguire il vagheggiato onestissimo, e necessario intento.

Siccomè peró ad essa piucché ad ogni altro era, e doveva esser noto il violentissimo temperamento del Marito, cosi necessario conobbe il piú profondo impenetrabile secreto, onde procedere si dovesse per condur a fine quest' affare delicatissimo, ed importante, quindi per non dare di se sospetto non mostró difficoltá di andar con lui in

Villa, non per altro prima di avere al di lei figlio Francesco, ch' egualmente disgustato del Padre voleva correre con essa una sorte comune, dato gli ordini opportuni così di asportar alla Casa Gennari quegli effetti, che credesse convenire al proprio uso, ed alla loro situazione, come di andar con un legno opportunemente a levarla.

Così anche fu fatto. Il Sig. Francesco figlio della Contess' Angela, e dell' Inquisito Bortolo Alvise conoscendo, che in fin del conto aveva la Madre diritto di disporre di quelle cose, ed essendo a parte della necessità di ritirarsi dalla Casa paterna, con le proprie mani sforzò le porte de' siti ov' erano custoditi gli effetti, che uopo era asportare, e col mezzo di Uomini da lui chiamati a bella posta, fece alla Casa Gennari tradurre quanto riputó opportuno, indi eseguendo la seconda parte de' comandi materni andó con un Legno nella Villa di Mediuzza, d' onde alla Casa stessa Gennari si ridusse poi con la Madre; e perché nella premura di partire, e nella necessità del silenzio non poté questa recar seco la roba, che colá aveva, ne fece con lettera la ricerca alla Suocera, dalla quale le fu anche spedita mediante uno de' suoi Coloni.

Stabilitasi così col Figlio nella mento-

va-

vata Casa Gennari, talmente se ne compiacque, tanto si ritrovò soddisfatta, e contenta, ch'ebbe ad esprimersi con le persone, che frequentemente e senza ritrovar obice alcuno l'avvicinavano, che non cambierebbe con una Regina la propria situazione; e convien dire, che anche il di lei figlio si ritrovasse contento, poichè si dimostrò disposto ad incontrar matrimonio con l'infelice Elisabetta Gennari, al che assentì la stessa Contess' Angela con persuasione così intima, e decisa, che a dimostrazione del proprio gradimento volle a contemplazione di tale Matrimonio far una donazione di quattromila Ducati de' dimissoriali suoi beni.

Da questo punto segnar si deve l'epoca della più miserevole, della più umiliante fralle disgrazie, con le quali possa il Signore visitar una Famiglia. Indispettito l'Inquisito Bortolo Alvise di questo allontanamento, che gli levava dal volto la maschera ed al publico qual'è l'esponeva di questo assorto, che lo urtava nell'articolo per lui delicatissimo dell'interesse, e del divisato Matrimonio, che interrompeva le grandiose non mai verificabili vedute dell'inesprimibile sua superbia atta a fargli ne' divagamenti di sua riscaldata fantasia sognar alleanze con Famiglie Signorili, e Prencipes.

che, macchinó una vendetta, che tutto insieme comprendendo saziar potesse una volta il suo livore. Cercó dunque di far credere, che non neccessitá ma sedduzione inducesse la Moglie, ed il Figlio alli passi verificati, e che alla Famiglia Gennari non giá ospitalitá, ma insidioso desiderio di vantaggiarsi inspirasse la facilitá di accoglierli. Ottenne, che passasse in un sacro Ritiro la Moglie, che in un Convento venisse rinchiuso il Figlio, e che fosse trattenuto in arresto l'infelice Antonio Gennari, il quale nessuna colpa aveva fuorché quella comune ad ognuno di sua Famiglia, cioé di aprir tropo facilmente il cuore, che non puonno lo Scrigno, alle altrui sventure.

A nulla valsero non ostante tutte queste frodolenti misure. Trionfó la veritá riguardo all'infelice innocente Gennari, che venne dall'arresto licenziato; e fuggito dal Convento, in cui si teneva confinato, Francesco Amigoni si ritiró nell'Austriaca Villa di Chiopris, dove costante nell'idea di sposare l'infelicissima Elisabetta sperava di cogliere il vantaggio delle recenti Leggi Imperiali deludendo con ció il protesto dal di lui Padre annotato a questa Curia Arcivescovile. Anzi per compiere piú facilmente ciocché desiderava, e per incontrar in tutte le viste le Leggi medesime

com'

com'era insinuato da quel Parroco, invitò con una sua Lettera questa infelice Giovane perché accompagnata da alcuno de' suoi fratelli passasse a fermar per qualche giorno il suo domicilio in quella Villa.

Non furono che tropo tenuti gl'inviti pressantissimi, che raccogliere si possono dalla Lettera antedetta. Si mise questa Giovane in viaggio, ed a piedi, ch'è l'unico modo della miserevole sua situazione, accompagnata dal Fratel suo Antonio con non altr'arma che una Spada, e da un Villico, che portavagli dietro il ristrettissimo bagaglio, si diresse verso la Villa di Chiopris. Ecco il momento del fatto escrabile, onde Bortolo Aluise Arrigoni volle finalmente ridurre ad effetto la già meditata vendetta.

Forza è credere, ch'egli penetrasse questo invito, e la conseguente mossa de' Gennari per secondarlo, giacché nel giorno stesso, in cui partirono essi per andare a Chiopris, che fu li sei 7bre 1784., partì anch'egli dalla Città per passar a Meduzza per dove passare pur dovevano gli altri per compiere l'intrapreso viaggio, e partì in sediollo munito di schioppo, e nelle vicinanze appunto di Meduzza stessa presso un Molino detto di Faschia arrivò quegl'infelici, che al rumore del sediollo si

fermarono, e che basta riflettere alle circostanze della loro unione, all'oggetto, al fatto per conoscere ch'erano affatto lontani da ogn'idea di attaccare alcuna.

Comunque però pretenda le Arrigoni, che alla loro scoperta lo assalisse un ragionevole timore di aver ad essere aggredito da un Giovane come il Gennari d'indole pacifica, e quieta, e che viaggiava in tabarro, ed in compagnia di una Donna, e di un vecchio carico del bagaglio sovra espresso, e che perciò fermass'egli la Sedia il fatto nelle sue circostanze precise che non poterno da lui stesso dissimularsi, dimostrano evidentemente, che per lo contrario si animò egli sempre più alla meditata scorrazione e che anzi studiò tutte le strade di assicurarsene l'esito, mentre fermò si bene il scaiollo ma per unirsi agli altri che lo svaleggiassero; mentre anziche trattenersi lontano da ogn'incontro cercò in vece di ritrovar armi pe' suoi Compagni, e quando lo avevano le Gennari di un quarto d'ora preceduto dopo averli la prima volta arrivati, seppe di nuovo arrivarli, mentre in vece di ritirarsi in casa allorchè lo poteva così facilmente, volle attaccare l'infelice Antonio con lo Schioppo spianatogli contro, e con la risoluta intimazione che

che deponesse le armi, onde potere poi sacrificarlo al proprio livore senza il pericolo, che la propria viltá gli faceva apprendere ad onta di essere in tre armati di schioppo ad aggredire un solo, che non aveva che la Spada.

Fu questa intimazione accompagnata dallo scarico dello Schioppo, che ferì nella fronte l'infelice Gennari, ch'erasi per essa voltato. Pose così mano alla Spada, e nell'orgasmo dell'improvviso emergente, nell'irritamento dell'ingiusta aggressione, nella necessitá di difesa operó di modo, che non potesse l'Arrigoni con ulteriori atti compiere il meditato eccidio. Si spiegó allora lo spalleggio del Bernardis, e dell'Olivo, ch'erano i due Compagni chiamati dall'Arrigoni, l'uno de' quali scaricó il suo Schioppo, l'altro tentó lo sparro d'altr'arma da fuoco, che aveva, e si terminó quella scena coll'essere maltrattato anche il Villico che dietro a' Gennari recava il bagaglio, con la fuga del vilissimo Arrigoni che lasció al Gennari lo stesso suo Schioppo, con la insurrezion del Comune raccolto al tocco in què momenti della Campana a martello, con la priggionia de' Gennari, e del Villico loro Compagno arrestati dal Comune medesimo sulle insinuazioni dell'Arrigoni quasi fossero Zingani, od Assassini...

Allorché vidde l'Arrigoni riuscito vuoto d'effetto l'esecrabile tentativo, e che sperar non poteva di deviare la formazion del Processo, inumerabili sono, ed inesprimibili i modi d'insidia, e di prevaricazione; onde tentò inorpellare quella verità, che ben prevedeva doverlo portare ad una irreparabile condanna se nuda comparsa fosse avanti a' Tribunali. La veracità delle persone addette a' suoi interessi perché della medesima Villa, e nella speranza di ritrarne vantaggio, la stessa fede dell'Attuario furono con energia tentate. In vano però, giacché Iddio Protettor imancabile dell'innocenza permise; che ad onta delle riserve evidentissime onde fu a di lui riguardo proceduto avessero d'altronde tanto i Gennari, talmente implicante riuscisse l'Arrigoni nelle stesse sue direzioni così costanti sieno, e giustamente imparziali i prestantissimi Giudici che ne potess' essere facilmente convinto, quindi vendicato riuscir dovesse in esito di Giudizio un passo così avvanzato ad eccidio delle persone ed a sacrifizio irrepristinabile nella riputazione, e nello stato degl' individui e di una innocente famiglia. Certamente, perché certi sono, ed il fatto dimostra che inescusabile è in se stessa l'opera dell'Arrigoni, poiché, oltre a quanto

emer

emerge dall'offensivo ne è convinto da tutto ciò, che fu in opposizione proddotto, e da quello stesso, ch'egli a difesa proddusse, sperano senza esitanza gl'infelicissimi Gennari di vedere una volta compensati i danni sofferti nelle spese dovute incontrare, ne' pregiudizj risentiti, e risarcito l'onore di chi per la opposizione dello stesso Arrigoni restò sino ad ora e resterà pur troppo in vita sua senza Marito.

Ma perchè nulla resti preterito in affare così delicato, ed importante, oltre a tutto ciò, che si è sino ad ora nella veracissima esposizione coll'appoggio de' fatti esattamente indicato, si estenderanno ora tutti que' riflessi, che servir possono a maggiormente dimostrare l'intensione, e la malignità dell'opera esecrabile della tessuta insidia.

Tre sono le imputazioni, che a carico dell'Arrigoni ridotte sono nell'Oppposizionale Costituto. La prima si è la di lui mala disposizione di animo verso i Gennari: la seconda l'aggressione praticata: la terza la ferita impressa, e le altre offese dall'aggressione originate [a]. Tutte tre queste imputazioni confessate sono e riconosciute nel Costituto de plano.

---

[a] vero il Capitolo I. ad opposizione proddotto.

Allorchè vuole l'Arrigoni render conto del fatto processato, espon' egli nel proprio Costituto de piano ciocchè professa aver sofferto per colpa de' Gennari, e gli sortono dalla bocca i menciaci de' replicati spogli, del rapimento della Moglie, della seduzione del Figlio con la contemporanea asserzione di una pretesa Carta di donazione a contemplazione del macchinato Matrimonio. Altra causa dell'aggressione non poteva certamente addurre, giacchè il comprovato [a] motivo del viaggio, l'indole del Gennari [b] l'arnese in cui l'aveva intrapreso [c], e lo proseguiva dimostrano ad evidenza, che non si pensava ad aggredire alcuno, e smentiscono ciocchè dice l'Arrigoni del concepito timore. Viene dunque di conseguenza che premeditato fosse un fatto, del quale non si può riscontrare una Causa istantanea, ed efficace.

Per altro smentite sono le arbitrarie introduzioni de' spogli del rapimento della seduzione. Parecchj Capitoli da giurate deposizioni di Testimonj e da Carte autentiche, pienamente comprovati mettono fuori d'ogni equivoco è

[a] era il Capitolo II.
[b] era il Capitolo III.
[c] era il Capitolo IV.

e certissimo rendono che lo spoglio naque senza l'intervento de' Gennari, e con la sola opera del Figlio [a] dell' Inquisito Arrigoni, e che non altrimenti seduzione, o rapimento, ma spontanea determinazione [b] portò la Madre, ed il Figlio Arrigoni a' liberissimi atti, che piaque a loro verificare.

Per verità: come può imputarsi alli Gennari uno spoglio seguito senza loro intervento? come rapimento, o seduzione, se una Madre, che per le peculiari sue circostanze è padrona del suo in stato di pienissima [c] libertà, in ragionevole risentimento di lunga serie di maltrattamenti, onde fu [d] angustiata, ordina al Figlio la traduzione di effetti suoi, ed il procurare un legno per eseguire un distacco che tante dispiacenze, ed i riguardi della propria tranquillità gli rendevano ormai nulla men giusto che necessario? Dovrà credersi che una Moglie vilipesa per tanti anni e maltrattata abbia bisogno di seduzione per staccarsi da un Marito violento ed insolente? che il Figlio aspetti i suggerimenti altrui per secondar una Madre e per sottrarsi dalle

[a] era il Capitolo V.
[b] era il Capitolo VI.
[c] era il Capitolo VII.
[d] era il Capitolo VIII

luttuose spiacevoli vicende di un comune destino? Si dirà egli sedotto se urta in una passione così naturale agli Uomini, così propria della sua età, così consentanea alla situazione attuale, e nella quale si mantiene costante anche quando si ritrova in Chiopris [a], ed è perciò staccato dalle persone, che le seducenti si dicono, e le insidiose?

Contro a' quali concludentissimi riflessi nulla valere certamente potranno le Carte tutte, ed i Costituti proddotti dall'Inquisito Amgoni. Provvidissime Leggi a pressidio della verità precisamente vietarono [b], che si addottasse ne' Giudizj la proddotta di privati Costituti. La stessa Ragione suggerisce, che a private attestazioni tanto facili a procurarsi non si accomodi un Giudizio, che sovvente decide della riputazione, e dello stato delle persone. Se però tutto questo è vero anche quando si tratta di Costituti d'indifferenti persone, tanto più dev'esser vero allor ché i Costituti sono di persone dipendente e strettamente attaccate a quello del cui interesse si tratta. Chi potrà dunque credere alli due Costituti della Contessa Angela, e del di lei figlio Francesco

[a] era il Capitolo IX

[b] Leg. 1580 ult. Agosto, 1718.

cesco, mentre l'una, e l'altro sono sotto la podestà del Marito respettivamente e del Padre, mentre si tratta precisamente, ed unicamente dell'interesse di questo Padre respettivo, e Marito ! Chi potrà credere a due Parte, che, oltre a questo ragionevole, e legal obice, l'una e da precise capitolazioni direttamente [a] redarguita, e convinta, l'altra dal fatto costante della insistenza nella confessata passione anche quando staccatosi dalla Città non era più attorniato dalle persone, che, a suo modo parlando, cercavano di sedurlo ! Un Costituto di un' Officiale, che pugna direttamente nelle più decisive circostanze con la verità capitolata, e ad [b] evidenza riddotta, farà dunque piegare la volontà ragionevole di V. E. e di V.S. Ill.me a prononciar un Giudicio, che seconde le idée dell'Inquisito Arrigoni ! Un' unico Testimonio quand'anche esaminato fosse con le pratiche modalita sopra precisi Capitoli, e fosse pur anco giurato, non varrebbe a formare una prova, e varranno le voci di tre, che unici sono nelli respettivi amminicoli, che spiegati sono in privati inattendibili Costituti, ed anco dalle prove in contrario pienamente convinti !

[a] era il Capitolo X.

[b] era il Capitolo XI.

Egualmente riconosciuta, e confessata è l'aggressione a carico dell'Inquisito Arrigoni. Oltrecchè non è mai per riuscir verosimile, che una di Carattere onesto; d'indole pacifica, e quieta, che viaggia in tabarro con una sola Spada, in compagnia di un'Uomo non solo avvanzato in età, ma carico del bagaglio, e di una giovane Donna, cioè di un'inciampo ad ogni violenta risoluzione, pensar possa, o risolvere di aggredir persona di notoria [a] violenza, che si vede armata [b] di schioppo, accompagnata da due [c] egualmente armati, e ridotta nella propria Villa, e conseguentemente in mezzo a dipendenti, e parziali, il fatto stesso espressamente dimostra a luminosi caratteri l'Aggressore, purchè se ne seguitino con attento esame le tracce nello stesso Costituto de plano dell'Arrigoni.

Pretende egli, che alla vista de' Gennari presso al Molino di Foschia lo assalisce ragionevole timore [d] di aver ad essere aggredito. Taciasi, che questo timore mal potrebbe giustificarsi nella circostanza della quieterra dell'

[a] era il Capitolo XII ...... [c] era il Capitolo XIV.
[b] era il Capitolo XIII. [d] era il Capitolo XV.

dell'indole comprovata nel Gennari, e nell'attuale di lui situazione. Sia vero questo timore, concedasi per poco reale. Perché dunque l'Arrigoni, che ferma il Sediollo, ch'è in tempo di sottrarsi da ogni pericolo col trattenersi in salvo, chiama [a] in vece compagni, procura loro [b] delle armi, e con passo affrettato seguita li Gennari [c], che di un quarto d'ora circa lo avevano preceduto? Se essi allorché il viddera solo seguitano il loro viaggio senz'attaccarlo si potrà dire, che diversato avessero l'attacco, che eseguire il volessero quando il vedevano spalleggiato da due persone armate? Si potrà dubitare che non avesse determinato una soprafazione chi potendo sottrarsene si sbriga dall'inciampo del Sediollo, si procura Compagni, si provvede di armi e così libero, e sciolto da ogn'inciampo, assistito, e spalleggiato va a ritrovar chi nessun mal sospicante naturalmente se gli allontana?

Confessa lo stesso Arrigoni [d] di essere stato il primo ad attaccare il Gennari coll'intimargli di deponer l'armi. Comunque però

---

[a] era il Capitolo XVI.
[b] era il Capitolo XVII.
[c] era il Capitolo XVIII.
[d] era il Capitolo XIX.

sostenga egli di aver ciò fatto dopo averlo veduto rivogliersi contro di lui ,, naturalmente per maltrattarlo", sempre è questa una confessione di essere egli stato l'aggressore, tanto più che dalle risultanze del processo è smentita [a] questa circostanza che il Gennari nel modo dall'Arrigoni indicato se gli rivogliesse contro, e l'indole del Gennari stesso dimostrata pacifica, e quieta redarguisce, e convince quel ,, naturalmente per maltrattare" giacchè non è mai naturale ad un' onesto, e pacifico il maltrattar chisisia.

E per riscontrar convinto l'Arrigoni dalle stesse sue direzioni, basta confrontar il fatto con quanto egli a propria scusa frodolentemente espone. Fu dunque, per quanto vuol egli, che si creda, che lo assalì, e lo condusse nel processato emergente. Ognun sa per altro che il timor fa fuggire i pericoli, e che non fu mai veduto un timido Coniglio andar ad affrontare chi lo empie di paura. Perchè dunque procede l'Arrigoni in una maniera non naturalmente propria della situazione, in cui vuole, che fosse il di lui animo? Perchè an:

[a] Vedi il Capitolo XX.

anziché togliersi da ogni incontro ommette di ritirarsi in propria Casa allorché vi si ritrova così da presso? Perché sorte anzi allorché [a] vi si era ritirato, e conosce dal rumore, che ferve ancora la zuffa? Si crederà egli mai, che un Uomo, che cade in contraddizioni così manifeste, si produca in Giudizio con la veracità dovuta, e milantata? che un' Uomo di notorio violento Carattere siasi in un momento cangiato; che chi ha saputo per tanto tempo, ed in tanti modi maltrattar la Moglie, ed i Figli sia l'agnello con quelli che a sua confessione [b] gli sono per le esagerate precedenze nemici?

Abbia egli pur cuore di comparire inanzi a questo veneratissimo Tribunale dopo avere così indegnamente violate le Leggi della publica sicurezza, ed insultato all'Autorità del Principato, si lusinghi di rimanérne impunito, si ritroverà assolutamente ingannato. Quello stesso, ch'egl'incautamente a difesa produsse non serve che a maggiormente convincerlo, giache dimostra la mala fede, e l'insidia, onde si attenta compiere l'opera del sacrifizio degl' infelici Gennari. Le Carte estorte alla Moglie

---

[a] e.m. il Capitolo XXI. [b] dra il Capitolo XXII.

ed al Figlio, la rea tessitura del Costituto dell' Officiale Garoffolo convinta dalle capitolate prove, la supposizione [a] di una lettera, che giurate deposizioni d'integerrimi Notari del Collegio dichiarano dissimile dalle altre nel Carattere, e che tale può da chiunque a colpo d'occhio riscontrarsi, sono cose inattendibili presso Giudici d'intendimento, e di costanza, e la proddotta, che ne fu fatta, se per una parte dimostra la neccessità, in cui si conosce l'Arrigoni d'introddur qualche cosa a difesa, per l'altra lo lascia esposto allorche non conchiude, e non collima imaginabilmente al vagheggiato intento.

Innegabile, e confessata è la ferita, che per opera dell'Arrigoni riportò l'infelice Gennari, non mai compensata dalla ridicola, ed anco correggibile denoncia, cui si è lasciato indurre il publico Chirurgo, che fungendo le veci di un Sarto descrive la ferita che l'Arrigoni pretende aver riportato nelli vestiti.

Senza immorar però ulteriormente in un'affar così evidentemente dimostrato poi:

[a] Vedi il Capitolo XXIII.

poiché certa è l'aggressione ricadente a carico dell'Arrigoni, poiché certo è il mal'animo, che ad essa il condusse; poiché pur tropo certa fu la ferita impressa al Gennari, poiché smentite e convinte sono le introdduzioni dell'Arrigoni stesso a difesa procurate, sieno accolti, e compiuti i Voti degl'infelici Gennari, che il risarcimento massimamente implorano de' danni sofferti, ed il castigo dell'ingiusto Aggressore a salvezza della insidiata lor vita; e sia l'Opera della incorrotta Giustizia di V. E. e di V.e S.e Ill.me il prononciare un Giudizio, che al grave soggetto, al decoro dal Tribunale medesimo, all'esigenze della publica disciplina corrisponda, e nel mentre, che risarcita venga ne' modi possibili una desolata Famiglia, sia coll'esempio insegnato ad ognuno a rispettare ciocché pertiene a' publici, ed a' privati intangibili riguardi.

„ Fu l'Aggressor Arrigoni co' suoi Sgherri rilasciato pro-nunc".

XIV.
Difesa
di
Antonio Faleschini, e Missoni

Argomento

" Leonardo Ireu, che aveva scritto, e
" divulgato una sanguinosa Satira contro Anto:
" nio Faleschini, quasi di ciò non contento, passò ad
" insultarlo replicatamente, ed offenderlo una sera,
" nella quale godeva la compagnia degli Amici.
" Per schivare ogn' inconveniente si staccò dagli
" Amici il Faleschini, e si ritirava a Casa, quando
" attaccatolo il Ireu il rovesciò a terra con un colpo
" di sasso nel volto. Sarebbegli riuscito il medi:
" tato eccidio se il Faleschini non si fosse col coltello
" difeso, e sottratto da ogni pericolo coll'assistenza
" di Pietro Missoni di lui Cognato ".

" Morì di due coltellate il Ireu, e proce-
" dutosi sopra ciò criminalmente dall' Ecc.^mo^ Reggi-
" mento coll'Autorità servatamente delegata dall'
" Eccelso Consiglio de' Dieci, furono obligati il Fa-
" leschini, ed il Misson a' quali venne imputata
" l'interfezione del Ireu. Si presentarono essi e
" dietro appositi Capitoli a loro giustificazione
" proddussero la seguente Difesa ".

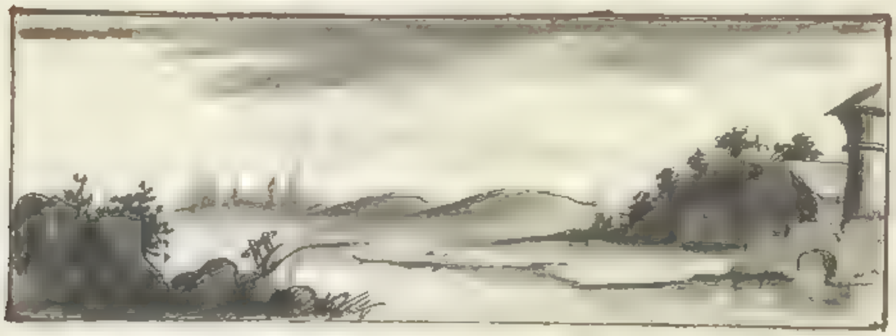

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Luogotenente

Nob.i ed Ecc.ti Sig.ri Assessori.

Ecc.ma delegata Corte Pretoria

Non ferità di Carattere indomito, e violento, né sete esecrabile, e funesta del sangue altrui, né precedente deliberazione proddotta, ed alimentata da un sentimento ostinato di vendetta, che é sempre reo agli occhi della Ragione, della onestá, e del Cielo, ma bensí un macchinale impulso suscitato respettivamente, ed espresso da impudente pertinace provocazione, da apprension violentissima, da stringentissima contingenza, da istantaneó

neo ben compatibile irritamento, dalle Voci energiche della comune Umanità, e de' vincoli della parentella strettissima, e del sangue, trasse la mano dell' infelice Antonio Faleschini a rispingere con la forza la forza, ed a rimuovere il pericolo reale, ed imminente, ond'era nella vita minacciato, e quella di Pietro Missoni a difendere in urgentissima occorrenza il proprio Cognato, togliendo dal numero de' Viventi l'or q.m Leonardo Treu, il quale quasi da fatalità guidato volle a tutta forza, e con repetiti atti concitarsi contro due persone, che per indole, e per istituto a tutt'altro avevano certamente disposto l'animo pacifico, e quieto a tutt'altro avevano rivolto il pensiero.

Nella quale fatalità che per ragione di naturale reciproco partecipa anche al Faleschini, ed al Missoni le funeste conseguenze di sua malefica influenza, poiché dietro all'invincibile amor di se stessi, ed alla ingenita premura della propria conservazione dettò Ragione al cuor degli Uomini di tutt'i tempi di tutt'i luoghi non potersi imputar a reità di alcuno un'atto che gli salvò la Vita quand'anche il prezzo della salvezza sia stato la Vita dell'Aggressore, poiché questo dettato si ritrova precisamente registrato in tutt'i Codici di divina, e di umana legislazione e nella pratica de' Giudizj si vede sino à

nostri giorni costantemente verificato, si accostano li stess' infelici Faleschini, e Missoni al Tribunale augusto di V. E., e di V.e S.e Ill.me con quella intrepidezza, onde dal testimonio irrefragabile della propria coscienza è l'innocente accompagnato, tranquillamente attendendo di vedére dal Tribunale medesimo segnata una Sentenza di libera assoluzione, ch'è l'unica, che adequatamente risponder possa alla qualità, ed alle particolari circostanze della Causa, non meno che alla celebrità gloriosa dell' integerrima costante di Lui Giustizia.

Perchè poi nè al Giudice manchi di che appoggiare sopra solida base il Giudizio, nè al Faleschini, ed al Missoni la più diretta concludente giustificazione, nè al Difensore il conforto di avére al dovér di suo Offizio ne' termini del suo potére onoratamente adempiuto, anche dal solo Processo offensivo, cui nella situazion del fatto notturno, nell' evidenza ad ogni modo della Causa, e nella sublimità dell' intendimento perspicacissimo de' suoi Giudici hanno essi Faleschini, e Missoni dovuto in angustia di tempo affidare in linea di documento la propria difesa, si cercherà ritrarne riflessi tali, che dimostrando a tutta evidenza l'
„ aggressione derivata in origine, e sostenuta os
„ tinatamente in progresso per parte dell'ora q.
„ deo

„ Leonardo Dreu, il reale pericolo del Taleschini e
„ la conseguente necessità, alla quale fu egli ridot-
„ to di pensar seriamente a difendersi, ed il Misso-
„ ni di sostenerlo &c.", non lascieranno equivoci sul-
la innocenza loro assoluta, quindi ne assicureranno l'
implorata ben giusta libera assoluzione.

L'infelice Antonio Taleschini è l'unico nella sua Famiglia, che prestare si possa all'esigenze indispensabili del sostentamento della Famiglia stessa, e che vi si presti di fatto con quell'attività ed instancabile attenzione, che a sua lode documentar si potrebbe se uopo fosse, o permettere il potesse l'umiltà sua, la caratteristica sua moderazione. Lontano egli perciò e per indole dolcissima, e per non felice situazione da ogni idéa di violenza e bisognoso bensì di ristorar talvolta l'animo logorato ed oppresso dalle gravissime cure alle quali è perpetuamente condannato dal pesantissimo impegno pensò di unirsi ad alcuni amici, e parenti, fra' quali il Missoni per passare cenando con essi, alcune ore in onesta-impuntabile allegria.

Stabilita per così innocente ricreazione la sera de' ventiquattro Luglio del decorso anno 1785 ed unitosi esso agli amici e parenti nell'Osteria in Noggio di Pietro Foramiti, aveva appena incominciato a cenare allorche vide comparire l'ora-

Leonardo Treu con Daniele Tolazzo verso li quali non ammise il Faleschini gli atti più decisi di quella civiltà, che gli è naturale, coll'invito cordiale alla tavola; ciocché non fu accolto ne' modi di corrispondente politezza, ed amicizia, anzi il Treu con espressioni forti, e risolute diede segni non equivoci di amarezza, che in seguito si spiegarono pur troppo tanto rapporto alla Causa che rapporto alla persona, contro cui erano suscitati, e diretti e che terminarono poi nella reciproca irreparabile disgrazia giacché trassero il Treu tra Defonti, e gl'infelici Faleschini, e Missoni alla necessità di difendersi in criminale Giudizio dopo aver dovuto viver tanto tempo profughi sulla terra per venerare i riguardi della Giustizia, ed il decoro de' Tribunali con desolazione delle respettive innocenti Famiglie.

Terminò la cena; e siccome fra' Compagni del Faleschini vi era chi suonava qualche istromento, così in una sera destinata ad onesto necessario sollievo, e coll'oggetto di schivar ogni inconveniente tropo da vicino minacciato dalla indicata amarezza, fu risolto di togliersi da un luogo, ove s'era in pericolo così prossimo di una scena spiacevole e fatale, e di andar per Moggio suonando sotto alle fenestre di persone parenti, ed ami-

amiche, secondo le respettive relazioni de' Compagni anzidetti.

Allora quando succeder deve a' Mortali qualche dispiacenza, talmente inutile riesce qualunque tratto della più consumata prudenza, e circospezione, ch' è un miracolo se non si cede alla tentazione di credere, che una fatalità cieca, ed invincibile guidi quaggiù le vicende. Nulla giovò al Faleschini l'avvertenza di togliersi dagli occhi del Dreu partendo dall' Osteria per mettersi in salvo, giacchè agitato il Dreu medesimo da' latrati irrequieti di sua rea coscienza per un libello infamatorio, con cui attaccato egli aveva, e manumesso il Faleschini negli articoli più delicati di reputazione, e d'onore in vece di calmarne i spiacevoli sintomi col ravvedimento, cercò di liberarsi dalla dolorosa sensazione dell' animo suo con atti di violenza proprj del suo Carattere; quindi perseguitando il Faleschini in ogni sua stazione cioè sulla piazza, e nella Contrada della Fontana, ove si trattenne facendo suonare diede in ognuno di questi luoghi non solo con modi di provocazione impudentissima, e pertinace, e con delle Ingiurie, ma perfin con delle sassate precise evidentissime prove dell' ostinazione invincibile onde totalmente

era contenuto nell'idéa di un' ingiusto esecrabile attacco, e di chiudere coll'eccidio del Faleschini la catastrofe funesta della incominciata Tragedia; come anche sarebbe pur tropo avvenuto se l'opportuna interposizione de' circostanti amici non avesse deviato; che con l'effetto compiere si potesse la correggibile machinazione.

Attésa l'indicata interposizione si ritrasse il Treu dagli attacchi, ma questo, che pure avrebbe potuto bastar a chiunque per reputarsi sicuro da ulteriore pericolosa contingenza, non bastó alla circospezione del cautissimo Faleschini, che desideróso di schivare ogni pericolo, e temendo di nuovi attacchi, ne' quali fosse finalmente per non bastare l'interposizione anzidetta degli amici, quasi il cuor gli presaggisse cogl'insoliti suoi palpiti ciocché d'infausto gli sovrastava ad eccidio d'altrui, a desolazione della Famiglia, ed a proprio eterno sconforto, pensó di ritirarsi a Casa, e chiudere cosi espressamente l'adito ad ogni altra emergenza; ed assicurarsi la desiderata necessaria quiete.

Quanto é vero peró, che per gli altissimi imperscrutabili suoi Decreti confonde talvolta Iddio i consigli degli Uomini quantunque

que i più maturi; e ad ottimo fine apparentemente diretti! Trovò il Taleschini il più funesto inciampo in quell' atto medesimo, da cui sperava massimamente la propria sicurezza e da quella risoluzione medesima, ch' ei credeva l'unica, che potesse salvarlo, si vidde condotto al passo, da cui quanto per naturale inclinazione era lontano l'animo primacché si effettuasse, altrettanto abborre ora il pensiero dalla spiacevole reminiscenza ...

Mentre addunque dietro alla mentovata prudenziale risoluzione per lo Borgo detto Aupa si recava egli alla propria Abitazione accompagnato da parte de' suoi Amici, fra i quali il Missoni, ch' è anche suo Cognato, che sull' esempio delle recenti passate vicende in apprensione ben ragionevole di nuovo attacco non vollero lasciarlo solo, e per conseguenza esposto al furor brutale di chi forse non attendeva che il favorevole momento, fu nel sito denominato Scans aggredito per la terza volta dal Treu, che in quell' angusta situazione quasi al varco atteso lo aveva, e che dopo qualche ingiuriosa parola denotante l'ostinata insistenza nel mal'animo e la risoluta determinazione di svilupparlo nè fatti, diede principio allo sfogo meditato con una

sassata, che colpì il Faleschini nella guancia sinistra sotto l'occhio imprimendogli quella rilevante contusione, che il costituì in pericolo di perdere l'occhio stesso, come consta dalla giurata relazione del publico Chirurgo Sig.r Pietro Abramis.

Nella sorpresa della improvvisa aggressione, nell'agitazion del dolore sensibilissimo di un colpo, che lo aveva rovesciato a terra, nella ben compatibile apprensione di vedére sino all'ultimo grado del violento condotto un'attacco, che anche ne' suoi primi atti tutti calpestava i riguardi del giusto, e del moderato nella probabilissima insistenza nella incominciata ostilità dell'Aggressore già per replicati tentativi abituato a non declinare dalla verificata determinazione, non seppe il Faleschini vincere l'impulso della ingenita prontissima forza di reazione, cui affidò Natura in ogn'individuo la cura della propria conservazione, ma dato mano ad un coltello vibrò un colpo, che guidato dal dito di Dio pose, dopo qualche ora, termine al vivere del Treu, ed alle abituali di lui violenze. In quel medesimo istante sopragiunto il Missoni, e veduto il pericolo del Faleschini suo Cognato nella rinovata attuale aggres-

gressione, non poté a meno di non assisterlo, onde non restasse sacrificato, e col proprio coltello impresse, non può negarlo, una ferita al Treu nel braccio, dopo di che, siccome con la pronta ritirata del Treu medesimo cessò al Faleschini, ed al Missoni ogni pericolo, così cessata ogni ragion di operar con l'armi si ridussero tranquillamente alle respettive lor Case non mai pensando, che avesse il Treu a morire per l'opera loro.

Nel giorno susseguente morto essendo il Treu, pensarono il Faleschini, ed il Missoni di absentarsi dal Paese non già perché rimproverasse loro la Coscienza alcun grado di reità, ma per rispettare le direzioni del venerato Fisco, ed hanno vissuto nulla più ardentemente sospirando che il momento di potere in faccia alla Giustizia, ed al Mondo rendere testimonianza della propria innocenza, e difendere la libertà, e la riputazione dopo avere nella sofferta aggressione con la divina beneficentissima assistenza difesa la Vita; e di fatti tostocché ebbero nel Mandato ad Carceres gli eccitamenti ad escolparsi, gl'incontrarono senza esitare un momento e senza usar di alcuna dilazione benché consueta, e legale, tanto lor stava a cuore il

compiere anche in quest' ultima esigenza quanto devono alla loro situazione.

Fin qui il fatto tal quale riscontrar si può dalle stesse risultanze dell' offensivo Processo, ed è dedotto nello stesso venerato opposizionale: Ora tutto ciò, che può riflettersi a giustificazione degl' infelici Faleschini, e Missoni.

Se si legge con la neccessaria attenzione l' Opposizionale medesimo par veramente; che il Fisco riferir voglia la causa dell' avvenuta intertezione a certa Carta uscita dalle mani del Treu [a], nella quale prendeva egli di mira l' onore della Moglie del Faleschini, comecchè derivate quindi delle amarezze reciproche, nascesse in dipendenza di ciò l' attacco, e tutt' altro, che avvenne nella sera de' ventiquattro Luglio 1785.

Comunque però avvenuto sia il fatto di quella Carta, comunque avesse l' or q.^m Treu conculcato con essa i sacri riguardi tutti della onestà, e dell' amicizia, e fosse perciò in esecrazione ben giusta della Ragion, delle Leggi, questo ad ogni modo non operò certamente nell' animo dolcissimo dell' infelice Faleschini l' imaginabile determinazione al più tenue atto di violenza ignoto all' indole, ed al suo Istituto, e le circostanze tutte del fatto, di che si tratta, dimostrano bensì, che il Treu non

[a] ... il Capitolo I.

non contento del sacrifizio dell'altro nell'onore ardeva di desiderio di compierlo nella vita, non mai, che il Faleschini disposto fosse, o avesse premeditato di trarne vendetta.

Di fatti: come mai imaginarsi, che il Faleschini determinato fosse a vendicarsi della ricevuta ingiuria allorché si vede non solo non essere [a] il primo ad attaccare, ma così attento a schivar ogn'incontro, a ritirarsi da ogni aggressione, e cercar unicamente nella fuga la propria salvezza? Se foss' egli vissuto in disposizione di vicattarsi contro il Dreu, perché avrebb' egli dunque trascurata l'occasione da ridente fortuna esibitagli, perché si avrebb' egli lasciato impunemente attaccare? Chi è, che creder possa animato da' sentimenti di vendetta un'infelice, che attaccar si lascia, e replicatamente attaccare senza risolversi ad atti decisivi, né vi si risolve se non quando si vede in pericolo attuale di restar sacrificato? Non bisogna forse tutte ignorar le tracce delle umane azioni per credere il Faleschini da premeditazione condotto al fatto di che si tratta? Nel riflettere alle risultanze del processo su questo articolo chi è che non veda

---

[a] era il Capitolo II.

piuttosto a caratteri di verità luminosissima. spinto il Reu da fatalità, e da mal'animo a concitarsi contro fuor d'ogni necessità il Faleschini, e null'altro avere in cuore, null'altro più ardentemente desiderare che di vederlo sacrificato.

Che se non può a questo fatto tribuirsi l'imaginabile precedenza relativamente al Faleschini, molto meno potrà imputarsi o sevizie, o alcun'altro aggravante qualità, o circostanza. Il colpo solo, che bastò a togliere ad esso Faleschini dall'appreso reale imminente pericolo, bastò a toglierli dal cuore ogn'idéa d'insistere contro l'Aggressore, contro uno, che così sensibilmente offeso lo aveva, così ingiustamente, così replicatamente attaccato. Un'atto è questo, che ben fa Eco alle prove indubitate [a] dell'ottima indole del Faleschini medesimo, ed esibisce un documento maggior d'ogni eccezione della moderazion sua, del suo contegno. Soffralo in pace la di lui modestia, non si vuol sorpassare ciocchè ricade a giusta sua lode. Affar d'anima grande è il negligere le occasioni di vendicarsi di chi offe=

[a] vedi il Capitolo III.

offese, ed il restringersi ne' puri termini della necessità nell'emergenze impensate, ed urgenti. Il Faleschini in un'incontro solo rese di se ottimo conto nell'uno, e nell'altro delli delicatissimi articoli, poiché né si approffittó de' due primi attacchi per lavar nel sangue dell'Aggressore la ricevuta significantissima offesa, né varcó i termini di quanto esigeva necessità di difesa allorché fu costretto a' fatti. Vi sará dunque chi 'l condanni?

Spogliató in questo modo congetturale si ma concludente il fatto, di che si tratta, da ogni aggravante circostanza, e ridotto alla naturale sua purità, si entri ora in argomento per compiere a tutt' i riguardi la giustificazione degl'infelici Faleschini, e Missóni.

Esitar certamente non si può nel determinarsi a stabilire chi fosse l'Aggressore nel processato incontro. Chiaro parlano i Testimonj, evidentissime prove emergono da ogni foglio dell'Offensivo, ne conviene lo stesso venerato Fisco nell'opposizionale, che fu dal Treu [a] aggredito il Faleschini. Riconoscier dunque si vogliono i Caratteri specifici di quest'aggressione

---

[a] era il Capitolo IV.

per calcolare i gradi d'imputabilità dell'usata difesa.

Due però sono i punti principali di veduta, da' quali esaminar ella si deve: il primo nella Causa, da cui fu originata: il secondo nel modo, onde fu condotta, e verificata. In qualunque de' quali due punti di veduta si consideri non mancherà certo a quest'infelici la necessaria giustificazione, poichè se si esamina nella sua Causa, non può imaginarsi la più coreggibile, ed ingiusta, se nel modo, si riscontrerà il più violento, ed imponente.

Anche secondando le precise tracce del Fisco, cioè concedendo, che la Satira publicata, fosse la Causa dell'amarezza del Freu, quando dal riconosciuto carattere della Satira stessa, e dalle proprie confessioni [a] esposte, ed autorizzate da strettissimi parenti, che pure hanno il più grande interesse di tacere, e che non possono quindi essere stati spronati a dirlo se non dalla forza invincibile di luminosa verità, è il Freu convinto d'esserne l'Autore, e di avere con ciò offeso il Faleschini, ed ur:

[a] vedi il Capitolo V.

urtato nel sentimento delicatissimo d'onore, a=
vevà egli di attaccarlo in quel modo, e con quel=
la insistenza, onde al danno aggiungere lo scher=
no, quasi pretendesse essere ringraziato della re=
cata offesa! Comunque si fosse il Faleschini
per l'addietro ben giustamente lagnato della
sanguinosa Satira, che così crudelmente nell'
onore il lacerava, ed è esposta in processo, do=
veva il Treu aggravarsene, doveva egli cercar
d'impedirlo, doveva, qual Tiranno il più di=
sumanato, e sanguinario, castigar nell'infe=
lice fin i gemiti, ed i lamenti coi miserevole con=
forto de' quali esprime la sensibilità scossa dalli
proprj cruciati!

Che se anche nel supposto, ch'ei fosse
innocente nel fatto della Satira, non avrebbe
scusa per aver attaccato un Marito, il di cui
giusto dolore in così delicato argomento meri=
ta d'essere da ogni discreto Uomo veracemen=
te compatito, quanto meno avrà egli di scusa
per averlo attaccato allora quando a nulla
meno pensava quest'infelice che alla Satira
ed in mezzo all'allegria di un' amichevole con=
vito! Quand'anche professass'egli qualche
disgusto per le lamentanze già fatte, quand'an=
che giusto fosse il trarne vendetta, era egli quello il

momento di farlo ? Oltre a che, se nell'istantanea esigenza d'improvviso attacco soffre la dignità de' Tribunali, che l'Uomo da se risponda, ed esiga ragione de' proprj torti, e con le proprie mani si difenda, no'l soffre però quando si può comodamente ricorrere ad essi [a], che soli hanno l'inalienabile diritto di conoscere le cose, e vindicare i deviamenti degli Uomini, che disturbar potessero la Società, ed offenderne gl'Individui. Come sarà dunque giusto, e compatibile, che il Treu, cui nessun' istantaneo attacco, nessun' attuale irritamento, nessuna stringente necessità chiudeva la Strada agli opportuni ricorsi, o servir poteva d'impulso invincibile a quanto fece, prostergar dovesse ogni Sociale riguardo, violare le prescrizioni precise della Ragion, delle Leggi insultare l'Autorità venerabile de' Tribunali per amareggiare ad un'infelice l'innocente sollievo d'onesta amichevole compagnia ?

Non basta però, che l'aggressione, di cui è reo l'or q.m Treu sia la più coreggibile, ed ingiusta; ella è „ la più violenta, ed imponente „. Si seguiti egli nelle tracce, che in quella sera ha fatte

„ [a] Nihil est tam exitiosius „ Civitatibus, nihil tam contrarium „ Juri, et Legibus, nihil minus civile, quam, composita Republica, „ quidquam agi per vim. Cic De Legib. L. III C. XVIII.

talmente segnato. Eccolo nell' Osteria del Foramiti sulla Piazza, nella Contrada della Fontana spiegare risolutamente la propria amarezza contro il Faleschini: eccolo protestarsi di „ volerla in quella notte veder bella" [a], e che o l'uno, o l'altro si avrebbe a cavar il fegato: eccolo a dar principio all'attacco de' fatti con due sassi proditoriamente scagliati. Nell' ingiustizia della Causa dell'aggressione nel di lui Carattere da questa stessa serie di cose dimostrato violento, oltrecchè tale ebbe [b] a provarlo un tempo l'infelice Francesco Faleschino, figlio di Osualdo non basterà forse tutto ciò per caratterizzar di violento il modo della verificata aggressione. Vi è non ostante assai di più.

Per togliersi da ogni ulteriore pericolo risolve, come si è detto, l' infelice Faleschini di ritirarsi a Casa: pensiero veramente degno di quella moderazione precisa, di quella dolcezza d'indole, che il distingue, ed è provata dall' anzidetto Capitolo III.. Nel mentre però pe'l borgo detto Aupa nel sito denominato Scans si avvicinava all' asilo di sicurezza, ecco sortir improvvisamente d'agguato il Treu, che nascosto in appostazione [c] dell'angusto sito antedetto dopo poche parole di provocazione

---

[a] era il Capitolo VI.

[b] era il Capitolo VII.

[c] era il Capitolo VIII.

con una sassata il colpì nella faccia, e lo rovesciò tramortito a terra. Resterà ora dubbio, che violenta fosse nell'empio proditorio modo l'aggressione, di che si tratta? Si vorrà sostenere ch'esser non dovesse imponente?

Ora nella dolorosissima sensazione di un colpo, che fu per far perdere un'occhio, nell'irritamento, che non può non derivare da così significante offesa, nella circostanza dell'ora notturna, che sempre accresce infinitamente l'orrore a quest'emergenze, nell'agitazione dell'anima, nell'estuar dell'ira compatibilmente suscitata, vi sarà chi esiger possa dall'infelice Faleschini un'indolenza ch'esposto il lasciasse a soffrir tuttoché apprendere faceva il furore del Treu a così alto grado sviluppato? Quando dietro alle parole di altercazione, dietro alle più risolute minacce si vedono susseguitare fatti così decisivi, non resta luogo a crederе, che l'aggressione terminar deggia in altro modo che col proprio eccidio, o che altra sia la mira dell'aggressore; quindi se doveva il Faleschini a tutta ragion credere, che si trattasse della propria vita, aveva egli nell'angustia del sito, e della stringente emergenza a lasciarsi impunemente ammazzare per lasciar poi a' Nipoti l'impegno di vendicar inutilmente la di lui morte con gli opportuni ricorsi?

Nella

Nella quale contingenza non vi può essere certo chi riconoscere non deggia, che si tratta di reale pericolo; quindi, giacché reciproci sono li termini di realtà di pericolo, e di necessità di difesa, non vi sarà chi nella necessità medesima, cui fu condotto il Faleschini non ritrovi la più espedita, e diretta di lui giustificazione. Grande è in ognuno la premura della propria conservazione, energico l'amor di se stessi, troppo importante la perdita della Vita, ch'è il miglior bene, che ci conceda il Cielo, e l'unico, per cui graditi ci riescano tutti gli altri derivatici dalla di lui beneficenza. Compatibile è però l'Uomo quand'anche ecceda alcun poco nelli modi, onde cerca di conservarsi. Sebbene, nel fatto, di che si tratta nessuna eccedenza può imputarsi al Faleschini, giacché, come si è detto, l'unico colpo, che dal pericolo il ritrasse, spogliò il suo animo da ogni amarezza, ed autorizzò col fatto l'importanza degli attestati, e diede la prova men controvertibile della propria moderazione, e di un Carattere onesto e quieto. Compatibile sarà dunque il Faleschini se nella necessità di difendersi dimostrata ad evidenza dalla realtà dell'imminente pericolo, e dalle circostanze tutte del processato emergente, si valse della naturale libertà, cui era dall'istantane esigenza ridonato, con la forza rispinse la forza, e salvò

la propria vita dalle mani sanguinolente dell'ingiustissimo Aggressore.

Nello stesso modo compatibile riesce espressamente il Missóni. Comune egli ha col Faleschini le circostanze del fatto, che riguardano l'ingiustizia dell'attacco, e la di lui violenza comune il Carattere pacifico, ed onesto, comune l'ingiuria della estemporanea aggressione [a]. I sensi della comune umanità, i vincoli sacri della parentella, e del sangue impegnato lo hanno compatibilmente alla difesa di un'Amico, di un Cognato sotto agli occhi suoi ingiustamente attaccato, trattato indegnamente. Un'eguale contegno di moderazione il distinse nella difesa, un'eguale destino lo ha sino ad ora accompagnato, ond'è, che sperar si deve, che un'egual Sentenza di liber'assoluzione egualmente il consoli.

Nelle ultime ore del viver suo conobbe finalmente il Treu l'ingiustizia del suo procedere, e con la morte sulle labbra confessó [b] di aversela comprata. Diffusasi questa verità insieme con la notizia del fatto [c] seguirono i di lui Parenti il di lui esempio, e si astennero dal fare l'imaginabile istanza contro gl'Interfettori,

[a] era il Capitolo IX.
[b] era il Capitolo X.
[c] era il Capitolo XI.

persuasi, che avrebbero, diversamente operando, contr' operato a quanto per giustizia dovevano.

A tutto ciò non si riflette già perché uopo sia di eccitar la ragionevole celebratissima Clemenza dell' E. V., e di V.e S.e Ill.me coll' esempio altrui. Questa luminosa Virtù, ond' Esse hanno l' Animo nobilissimo gloriosamente adornato, non ha bisogno che di se stessa per essere eccitata, e per discendere a' beneficentissimi effetti.

Poiché però questo espressamente é il Caso, in cui Ella può in tutta la sua estensione decentemente svilupparsi evidente essendo nella realtà del pericolo la necessità della difesa, nella istantaneità dell' emergenza la giustificazione del pretevir, che si è fatto, de' ricorsi a' Tribunali, e nella lunga assenza degl' infelici Faleschini, e Missoni, e nell' attuale volontaria egualmente lunga presentazione la soddisfazion necessaria all' esigenze del publico esempio, segnisi senza esitanza una libera assoluzione

---

„ Furono il Faleschini, ed il Missoni licenziati pro- nunc.°

XV.

Rescritto

all'Illmo, ed Ecc.^mo Sig.^r

Avvogador di Comun.

Argomento

„ Con la lusinga di deviar l'esito di una
„ procedura criminale contro di lui instituita, ot:
„ tenne Marzio Pellarin Lettere dall' Ecc.mo Sig. Avvo
„ gador di Comun, che commettevano la spedizione
„ all' Ecc.mo di lui Officio del Processo".

„ Fu il ricercato Processo medesimo accom:
„ pagnato dall' Ecc.mo Reggimento col seguente Rescritto".

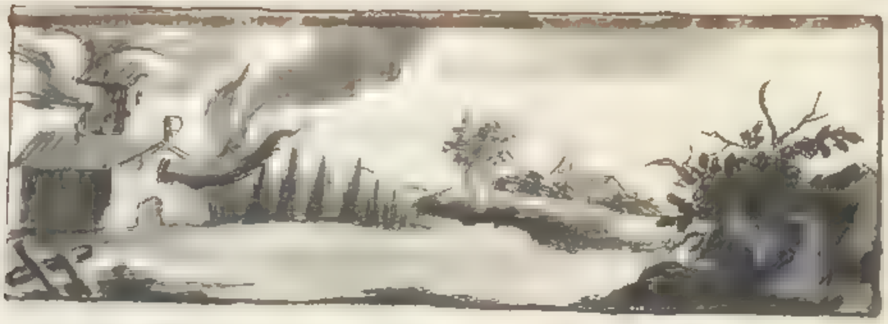

Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r Avvogador di Comun
Sig.r Sig.r Prone Colmo

In pronta obbedienza alle ossequiate Lettere di V. E. 18. del corrente 9.mbre m'onoro accompagnare il Processo formato per questo mio Maleficio ad' Esposizione del Degano del Borgo di Grezzano di questa Città contro Marzio Pellarini, e nello stesso tempo credo non poter dispensarmi dal rassegnare alla Sapienza dell'E.V. le risultanze del Processo medesimo.

Nel dopo pranzo della Domenica venti del

del prossimo passato Agosto verso le ore ventitrè, mentre Marzio Pellarini si ritrovava già nell'Osteria di Gio. Batta q.m Andrea Nanin detto Papoto, vi giunse Mattio Paulino detto Magnofio, il quale fu tosto, ed improvvisamente aggredito dal Pellarini, che tentò imprimergli una ferita nel petto con coltello alla mano, che aveva a tale oggetto sul momento denudato; ciochè avrebbe certamente eseguito se salvato non avesse per ventura il Magnofio una pronta fuga, e la opportuna interposizione delle circostanti persone.

Dietro alla mentovata Esposizione del Degano, ed al Costituto dell'offeso Magnofio assunte le deposizioni degl'introdotti Testimonj, consta a tutta evidenza, poichè provata da tre giurati, l'aggressione col coltello; risulta indiziata, perchè deposta da unico giurato, la mala disposizione di animo per antecedente inimicizia; ed introdotta si vede da altro non giurato, perchè Sburro, la delazione ancora di arme da fuoco.

Questo è il fatto, e le di lui prove tali quali esistono in processo. Aggiungo ora le ragioni, per le quali parve all'umiltà mia nulla ostare al procedimento le Sindicali 15. 9.bre 1675. che per altro sono scritte per Conegliano.

In esse è detto: che „ i Degani, e

Rescritto all' Ecc.mo Sig.r

382.

" Merighi delle Ville non sieno tenuti portar
" denoncie di parole, schiaffi, e pugni, ed altre
" Cause di poca conseguenza, come ne' men di
" furti, incendj, e violenze, di cui non apparisse
" ro segni, servati agl' interessati i propri ricor:
" si, proibito intendendosi l'obligarneli con Pro:
" clami, e Mandati, o altro, quali s'intenda:
" no nulli, in pena etc. ".

Quallora dunque il Pellarini non con altro avesse offeso il Magnofio, che con parole, o schiaffi, o pugni, di neccessità ne seguirebbe, che non si avesse potuto procedere sulla Esposizione del Degano; ma poiché non di schiaffi, o pugni, e molto meno di parole, ma si tratta di un'attentatò di Uomo armato contro altro Uomo, di attentato d'indrizzo manifesto al sangue, e del quale non si saprebbe calcolare il preciso termine cui avesse potuto riuscire, e, quel ch'e' più, di un' attentato figlio di precedente inimicizia, e qualificato da diuturno pensamento, le mentovate Sindicali, a mio riverentissimo parere, sembrano non convenire al caso dell' Offensore Pellarino, quando pur sostenere egli non volesse le parole, ed offese, di cui non appariscono segni di ulterior sevizie, e che nascono da ira istantaneamente accesa, essere, quanto all'atto mo

vale

rale, ed all'occhio della Legge, che il valuta, nella stessa ragione, nella quale dev'essere quella parola, o offesa, la quale mostra apertamente, che l'Offensore sarebbe passato oltre se non fosse stato trattenuto, e la quale deriva da precedenza, e da pensamento; insomma che l'assalto con coltello alla mano è uno di que' fatti, che comprendono le Sindicali nelle Cause di poca conseguenza.

Senzachè, riconobbe lo stesso ora ricusante Bellavini, non potere per l'eseguito trapasso sfuggire il Sindacato della Giustizia, giacchè le prime di lui Voci dietro al Mandato, che lo chiamava ad informandum, non che esprimere l'imaginabile opposizione, furono tali, che stabilirono per lui l'impegno d'incontrarne la Censura: parlo de' termini, che fece chiedere ed anotare col mezzo del proprio Avvocato, e Difensore, e che si sono in processo di volta in volta registrati.

E qui non posso non riflettere, che il verificato procedimento non può essere più consentaneo alla qualità del fatto, nè assolutamente il più mite, essendosi decretato il sovraespresso Mandato ad informare per passar, non comparendo allo Stridore, che obliga il Giudice

a non potér in ogni caso altra pena determinare che la pecuniaria.

Tralasciate molte altre ragioni, che avrei potuto addurre, questo é il solo, che in adempimento del mio dovere ho creduto umiliare alla sublime penetrazione di V. E. per dipendere intieramente da quanto sará Ella per determinare.

„ Dall' Ecc.^mo Sig.^r Avvogadore fu revocata la det:
„ tera rilasciata a favor del Pellavini, e posto in
„ libertá il Reggimento Ecc.^mo di passare ad ulteriora".

Fine del Primo Tomo

AVVISO

„ Doppo la quarta delle Difese trascritte
„ in questo primo Tomo si è risolto di non stam:
„ pare per ora l'intiero delle Difese stesse, e di ri:
„ durre in separati Volumi quelle, che si destina:
„ no alle Stampe. Non essendo quindi neces:
„ saria alcuna riserva in una privata Raccolta,
„ com'è questa, si è abbandonato l'ordine, che
„ in questo proposito erasi prefisso e spiegato si leg:
„ ge ne' due primi paragrafi dell'Avviso, che pre:
„ cede in questo stesso primo Tomo l'Indice.
„ Perciò appunto si è nel respettivo argomento om:
„ messo dopo tal risoluzione ogni diferenzial cenno
„ relativo alle divisate riserve. Quelle poi, che
„ si voglion stampare, e che saranno unite per tale
„ oggetto in separati volumi, saran tutte modesta:
„ mente velate, ne lascieran traspirare alcuna in:
„ dicazione di persone, o di circostanze".

[illegible]

[illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

AL CORTESE LETTORE

La prima Clientella, che io avessi dacché incominciai ad esercitare l'Avvocatura in Udine, cioè nel Giugno 1779., fu della Famiglia di certi Contadini Moro di un Villaggio del Friuli. Io agitava attualmente per essa una Causa Civile quando avvenne il fatto, ch'è il soggetto della Difesa di Giovambattista uno degl' Individui della Famiglia medesima. Questa combinazione, e la insistenza di quella buona Gente, che ad ogni modo voleva, che anche in tale emergente il Difensor io ne fossi, ha fatto, che mettessi il primo passo in una Carriera che quantunque per particolare mio genio con